



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2633**

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,  
di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

# Indice

1. DDL S. 2633 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 2633 . . . . .	5
1.2.2. Relazione 2633-A . . . . .	9
1.2.3. Testo correlato 2633-A (ALLEGATO) . . . . .	14
1.2.4. Testo approvato 2633 (Bozza provvisoria) . . . . .	19
1.2.5. Testo 1 . . . . .	22
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	38
1.3.1. Sedute . . . . .	39
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	40
1.3.2.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .	41
1.3.2.1.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 310 (ant.) del 16/06/2022 . . . . .	42
1.3.2.1.2. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 311 (ant.) del 22/06/2022 . . . . .	48
1.3.2.1.3. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 312 (pom.) del 29/06/2022 . . . . .	52
1.3.2.1.4. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 314 (ant.) del 07/07/2022 . . . . .	72
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	85
1.4.1. Sedute . . . . .	86
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	88
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	89
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 185 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/06/2022 . . . . .	90
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 189 (ant., Sottocomm. pareri) del 27/07/2022 . . . . .	92
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	93
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 28/06/2022 . . . . .	94
1.4.2.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022 . . . . .	100
1.4.2.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 581 (ant.) del 06/07/2022 . . . . .	112
1.4.2.2.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 582 (pom.) del 06/07/2022 . . . . .	116
1.4.2.2.5. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 586 (pom.) del 26/07/2022 . . . . .	120
1.4.2.3. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	131
1.4.2.3.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 244 (ant.) del 21/06/2022 . . . . .	132
1.4.2.4. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	141

1.4.2.4.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 328 (pom.) del 20/06/2022	142
1.4.2.4.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 329 (ant.) del 21/06/2022	145
1.4.2.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	147
1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 312 (pom.) del 28/06/2022	148
1.5. Trattazione in Assemblea	156
1.5.1. Sedute	157
1.5.2. Resoconti stenografici	158
1.5.2.1. Seduta n. 451 del 12/07/2022	159
1.5.2.2. Seduta n. 456 del 27/07/2022	194

## **1. DDL S. 2633 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2633  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

---

Iter

**27 luglio 2022:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.3475](#)

approvato

**S.2633**

**approvato definitivamente. Legge**

---

Legge n. [129/22](#) del 3 agosto 2022, GU n. 204 del 1 settembre 2022.

---

Iniziativa Governativa

Ministro della salute [Roberto Speranza](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Mariastella Gelmini](#) (Governo [Draghi-I](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2022.

Presentazione

Trasmesso in data **26 maggio 2022**; annunciato nella seduta n. 438 del 30 maggio 2022.

Classificazione TESEO

CLINICHE E CASE DI CURA

**Articoli**

GOVERNO (Art.1), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Paola Binetti](#) ([FIBP-UDC](#)) (dato conto della nomina il 16 giugno 2022) .

Relatore di maggioranza Sen. [Paola Binetti](#) ([FIBP-UDC](#)) nominato nella seduta ant. n. 314 del 7 luglio 2022 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 14 luglio 2022; annuncio nella seduta n. 453 del 14 luglio 2022.

Assegnazione

Assegnato alla [12ª Commissione permanente \(Igiene e sanita'\)](#) in sede referente il 28 maggio 2022. Annuncio nella seduta n. 438 del 30 maggio 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2633

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2633

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della salute** (SPERANZA)  
e dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (GELMINI)

(V. Stampato Camera n. 3475)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 maggio 2022

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 maggio 2022

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, di seguito denominati « IRCCS », nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale, al fine di promuovere in via prioritaria l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, ad integrazione dei compiti di cura e di assistenza svolti, nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* - MDC), integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età;

b) procedere, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 288 del 2003, alla revisione dei criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma, su base quadriennale, del carattere scientifico, differenziando e valorizzando gli istituti monotematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per un'unica specializzazione disciplinare, e politematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per più aree biomediche integrate, introducendo criteri e soglie di valutazione elevati riferiti all'attività di ricerca, secondo *standard* internazionali, e all'attività clinica e assistenziale, assicurando che tali attività siano correlate a quelle svolte in qualità di centro di



riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovraregionale per area tematica, nonché alla partecipazione alle reti di ricerca clinico-assistenziali a livello nazionale e internazionale, e allineando su base quadriennale anche la relativa programmazione della ricerca corrente;

c) prevedere, altresì, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione concernenti, in via prioritaria, la collocazione territoriale dell'istituto medesimo, l'area tematica oggetto di riconoscimento e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla lettera a), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria, e garantendo un'equa distribuzione nel territorio nazionale, stabilendo inoltre che, in caso di richiesta di trasferimento di sede da parte di un IRCCS all'interno dello stesso territorio comunale, purché il trasferimento non riguardi strutture afferenti alla rete dell'emergenza-urgenza, non sia prevista la verifica di compatibilità di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto gli IRCCS, per le attività di ricerca e di sperimentazione effettuate, costituiscono poli di attrazione a livello nazionale e internazionale e non solo per una specifica area territoriale;

d) disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale;

e) prevedere che, ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS proposti dalle regioni, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, d'intesa con le regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possa essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi di prestazioni dei medesimi istituti coerente con i fabbisogni del Servizio sanitario nazionale;

f) regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in più regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, che devono essere dotate di capacità operative di alto livello, anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale;

g) disciplinare la costituzione, la *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla lettera a), anche multidisciplinari, sulla base di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con i *partners* scientifici e industriali nazionali e internazionali;

h) promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli IRCCS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica dell'istituto e nell'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per assicurare un'azione più efficace nelle aree tematiche oggetto di riconoscimento;

i) prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli *standard* e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003;

l) disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico nel senso di rendere compatibile il predetto incarico con l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto di appartenenza;

m) individuare i requisiti di comprovata professionalità e di competenza, anche manageriale, dei

componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, correlati alla specificità dei medesimi istituti, assicurando l'assenza di conflitti di interessi e fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di composizione del collegio sindacale;

n) procedere, con riguardo agli IRCCS di diritto pubblico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, con facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato collegandolo alla valutazione positiva di cui al comma 428 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017, anche al fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale; promuovere altresì, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al citato comma 424, la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università;

o) assicurare lo svolgimento dell'attività di ricerca degli IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di integrità della ricerca stabiliti a livello internazionale, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini, l'utilizzo di sistemi di valutazione dell'attività scientifica degli IRCCS secondo *standard* internazionali e la previsione di regole comportamentali, compresa l'adesione a un codice di condotta, che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse, nonché nel rispetto dei principi di sicurezza dei percorsi sperimentali, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, con una maggiore integrazione con i comitati etici regionali;

p) prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di *spin off* e di *start up*, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del *partner* scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza;

q) disporre il coordinamento della disciplina vigente in materia di IRCCS, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'accordo ratificato ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi

medesimi.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## 1.2.2. Relazione 2633-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2633-A

*Relazione Orale*

*Relatrice* Binetti

**TESTO PROPOSTO DALLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE  
(IGIENE E SANITA')**

Comunicato alla Presidenza il 14 luglio 2022

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

presentato dal **Ministro della salute**

e dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

(V. Stampato Camera n. 3475)

*approvato dalla Camera dei deputati il 25 maggio 2022*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 maggio 2022*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

**PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Parrini)

**sul testo e sugli emendamenti**

28 giugno 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Pesco)

**sul testo e sugli emendamenti**

6 luglio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che:

- in merito al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo, in sede di esercizio della delega, tenga conto che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur costituendo poli di attrazione a livello nazionale ed internazionale e non solo per una specifica area territoriale, sono tenuti a svolgere le attività di propria competenza in linea con la programmazione regionale;

- con riguardo al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), in Governo, in sede di esercizio della delega, preveda meccanismi di adeguamento dei volumi di attività, nell'ambito dei *budget* di spesa complessivi delle regioni, con conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8 e 1.9.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

**PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Cesaro)

**sul testo e sugli emendamenti**

28 giugno 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, e gli emendamenti ad esso riferiti; ricordato che la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli IRCCS è prevista nell'ambito del PNRR, con l'obiettivo di riorganizzare la rete degli IRCCS per migliorare la qualità e l'eccellenza del Servizio sanitario nazionale, potenziando il rapporto tra salute e ricerca e riesaminando il regime giuridico degli IRCCS e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della salute; valutato che il traguardo dell'entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli IRCCS è previsto per il 31 dicembre 2022 e pertanto l'adozione del disegno di legge di delega risulta urgente; valutato che il disegno di legge si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato Pella)

29 giugno 2022

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge atto Senato n. 2633, approvato dalla Camera dei deputati, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, nella seduta del 19 maggio 2022, e rilevato che: il provvedimento appare riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi (articolo 1, comma 2); all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), come segnalato dalla Conferenza Stato-regioni nel parere reso sul provvedimento, andrebbe approfondito se, nel prevedere che una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, si faccia riferimento al fabbisogno sanitario *standard* della singola regione interessata oppure a quello nazionale; all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), come pure segnalato dal richiamato parere della Conferenza Stato-regioni, andrebbe approfondito se tra i *partner* scientifici degli IRCCS siano comprese le università;

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettere e) e g).

**DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dalla Camera dei deputati

**DISEGNO  
DI  
LEGGE**

Testo  
proposto  
dalla  
Commissione

ne  
Art. 1.  
*Identico.*

Art. 1.

1. Il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, di seguito denominati « IRCCS », nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003:

- a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale, al fine di promuovere in via prioritaria l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e clinico-organizzativa nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, ad integrazione dei compiti di cura e di assistenza svolti, nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category - MDC*), integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età;
- b) procedere, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 288 del 2003, alla revisione dei criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma, su base quadriennale, del carattere scientifico, differenziando e valorizzando gli istituti monotematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per un'unica specializzazione disciplinare, e politematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per più aree biomediche integrate, introducendo criteri e soglie di valutazione elevati riferiti all'attività di ricerca, secondo *standard* internazionali, e all'attività clinica e assistenziale, assicurando che tali attività siano correlate a quelle svolte in qualità di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovraregionale per area tematica, nonché alla partecipazione alle reti di ricerca clinico-assistenziali a livello nazionale e internazionale, e allineando su base quadriennale anche la relativa programmazione della ricerca corrente;
- c) prevedere, altresì, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione concernenti, in via prioritaria, la collocazione territoriale dell'istituto medesimo, l'area tematica oggetto di riconoscimento e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla lettera a), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria, e

garantendo un'equa distribuzione nel territorio nazionale, stabilendo inoltre che, in caso di richiesta di trasferimento di sede da parte di un IRCCS all'interno dello stesso territorio comunale, purché il trasferimento non riguardi strutture afferenti alla rete dell'emergenza-urgenza, non sia prevista la verifica di compatibilità di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto gli IRCCS, per le attività di ricerca e di sperimentazione effettuate, costituiscono poli di attrazione a livello nazionale e internazionale e non solo per una specifica area territoriale;

d) disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale;

e) prevedere che, ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS proposti dalle regioni, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, d'intesa con le regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possa essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi di prestazioni dei medesimi istituti coerente con i fabbisogni del Servizio sanitario nazionale;

f) regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in più regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, che devono essere dotate di capacità operative di alto livello, anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale;

g) disciplinare la costituzione, la *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla lettera a), anche multidisciplinari, sulla base di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con i *partner* scientifici e industriali nazionali e internazionali;

h) promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli IRCCS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica dell'istituto e nell'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per assicurare un'azione più efficace nelle aree tematiche oggetto di riconoscimento;

i) prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli *standard* e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003;

l) disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico nel senso di rendere compatibile il predetto incarico con l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto di appartenenza;

m) individuare i requisiti di comprovata professionalità e di competenza, anche manageriale, dei componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, correlati alla specificità dei medesimi istituti, assicurando l'assenza di conflitti di interessi e fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di composizione del collegio sindacale;

n) procedere, con riguardo agli IRCCS di diritto pubblico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui

all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, con facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato collegandolo alla valutazione positiva di cui al comma 428 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017, anche al fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale; promuovere altresì, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al citato comma 424, la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università;

o) assicurare lo svolgimento dell'attività di ricerca degli IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di integrità della ricerca stabiliti a livello internazionale, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini, l'utilizzo di sistemi di valutazione dell'attività scientifica degli IRCCS secondo *standard* internazionali e la previsione di regole comportamentali, compresa l'adesione a un codice di condotta, che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse, nonché nel rispetto dei principi di sicurezza dei percorsi sperimentali, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, con una maggiore integrazione con i comitati etici regionali;

p) prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di *spin off* e di *start up*, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del *partner* scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza;

q) disporre il coordinamento della disciplina vigente in materia di IRCCS, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'accordo ratificato ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



---

## 1.2.3. Testo correlato 2633-A (ALLEGATO)

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

**N. 2633-A**

*Relazione orale*  
*Relatrice BINETTI*  
**ALLEGATO**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(IGIENE E SANITÀ)**

**Comunicato alla Presidenza il 14 luglio 2022**

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

**presentato dal Ministro della salute  
e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

*(V. Stampato Camera n. 3475)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 25 maggio 2022*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 maggio 2022*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo  
126-bis del Regolamento*

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale*

## EMENDAMENTI

### Art. 1

#### 1.1

ZAFFINI

#### **Decaduto**

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, infine, le parole: «e secondo gli indicatori dell'European Research Council (ERC)».*

---

#### 1.2

ZAFFINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) disporre norme che istituiscano meccanismi di adeguamento annuale dei finanziamenti agli IRCCS per le relative attività che consentano l'aumento o la diminuzione delle risorse in misura proporzionata all'aumento o alla diminuzione del numero degli istituti riconosciuti nonché prevedere modalità di finanziamento annuali e pluriennali che consentano una adeguata programmazione delle attività di ricerca;».*

---

#### 1.3

ZAFFINI

#### **Decaduto**

*Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «per un'unica specializzazione disciplinare,» inserire le seguenti: «anche con articolazioni e arricchimenti in diverse aree scientifiche e assistenziali.».*

---

#### 1.4

ZAFFINI

#### **Decaduto**

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «soglie di valutazione elevati riferiti all'attività di ricerca,» inserire le seguenti: «valorizzando l'attività di ricerca traslazionale».*

---

#### 1.5

ZAFFINI

#### **Decaduto**

*Alla lettera c) del comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla lettera a)».*

---

#### 1.6

ZAFFINI

#### **Decaduto**

*Al comma 1, lettera f), dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «prevedendo valutazioni di attività e qualità dell'attività svolta a livello sia di ricerca che di attività assistenziale specifica per le sedi periferiche indipendentemente dalla sede principale».*

---

#### 1.7

ZAFFINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) prevedere che nelle regioni in cui insistono IRCCS una quota parte, pari ad almeno il 10 per cento, delle nuove risorse destinate agli interventi di ristrutturazione edilizia, dell'ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, sia destinata agli IRCCS con equa ripartizione tra gli istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato; prevedere che, in considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti*

prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota;».

### 1.8

SBRANA

#### Dichiarato inammissibile

*Alla lettera n) del comma 1, dopo le parole: «e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017» aggiungere le seguenti: «con riferimento alle modalità di definitivo inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria di cui al comma 428, nonché alle procedure di accesso in sovrannumero alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al comma 431 e ».*

### 1.9

ZAFFINI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: «con facoltà» fino alla fine della lettera con le seguenti: «riducendo a cinque il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato e disponendo nelle piante organiche degli IRCCS il ruolo del dirigente ricercatore, con contratto a tempo indeterminato, al quale si potrà accedere a seguito degli anni di servizio previsti solo se in possesso di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.».*

### 1.10

SBRANA

#### Decaduto

*Alla lettera n) del comma 1 sopprimere le parole "anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale"*

## 1.2.4. Testo approvato 2633 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2633

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 27 luglio 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

Art. 1.

1. Il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, di seguito denominati « IRCCS », nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale, al fine di promuovere in via prioritaria l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e clinico-organizzativa nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, ad integrazione dei compiti di cura e di assistenza svolti, nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* - MDC), integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età;

b) procedere, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 288 del 2003, alla revisione dei criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma, su base quadriennale, del carattere scientifico, differenziando e valorizzando gli istituti monotematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per un'unica specializzazione disciplinare, e politematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per più aree biomediche integrate, introducendo criteri e soglie di valutazione elevati riferiti all'attività di ricerca, secondo *standard* internazionali, e all'attività clinica e assistenziale, assicurando che tali attività siano correlate a quelle svolte in qualità di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovregionale per area tematica, nonché alla partecipazione alle reti di ricerca clinico-assistenziali a livello nazionale e internazionale, e allineando su base quadriennale anche la relativa programmazione della ricerca corrente;

c) prevedere, altresì, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione concernenti, in via prioritaria, la collocazione territoriale dell'istituto medesimo, l'area tematica oggetto di riconoscimento e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla lettera a),

fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria, e garantendo un'equa distribuzione nel territorio nazionale, stabilendo inoltre che, in caso di richiesta di trasferimento di sede da parte di un IRCCS all'interno dello stesso territorio comunale, purché il trasferimento non riguardi strutture afferenti alla rete dell'emergenza-urgenza, non sia prevista la verifica di compatibilità di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto gli IRCCS, per le attività di ricerca e di sperimentazione effettuate, costituiscono poli di attrazione a livello nazionale e internazionale e non solo per una specifica area territoriale;

d) disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale;

e) prevedere che, ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS proposti dalle regioni, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, d'intesa con le regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possa essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi di prestazioni dei medesimi istituti coerente con i fabbisogni del Servizio sanitario nazionale;

f) regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in più regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, che devono essere dotate di capacità operative di alto livello, anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale;

g) disciplinare la costituzione, la *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla lettera a), anche multidisciplinari, sulla base di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con i *partner* scientifici e industriali nazionali e internazionali;

h) promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli IRCCS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica dell'istituto e nell'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per assicurare un'azione più efficace nelle aree tematiche oggetto di riconoscimento;

i) prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli *standard* e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003;

l) disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico nel senso di rendere compatibile il predetto incarico con l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto di appartenenza;

m) individuare i requisiti di comprovata professionalità e di competenza, anche manageriale, dei componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, correlati alla specificità dei medesimi istituti, assicurando l'assenza di conflitti di interessi e fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di composizione del collegio sindacale;

n) procedere, con riguardo agli IRCCS di diritto pubblico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a

434, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, con facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato collegandolo alla valutazione positiva di cui al comma 428 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017, anche al fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale; promuovere altresì, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al citato comma 424, la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università;

o) assicurare lo svolgimento dell'attività di ricerca degli IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di integrità della ricerca stabiliti a livello internazionale, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini, l'utilizzo di sistemi di valutazione dell'attività scientifica degli IRCCS secondo *standard* internazionali e la previsione di regole comportamentali, compresa l'adesione a un codice di condotta, che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse, nonché nel rispetto dei principi di sicurezza dei percorsi sperimentali, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, con una maggiore integrazione con i comitati etici regionali;

p) prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di *spin off* e di *start up*, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del *partner* scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza;

q) disporre il coordinamento della disciplina vigente in materia di IRCCS, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'accordo ratificato ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE



## 1.2.5. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**15 luglio 2022**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

**Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (2633)**

### **ORDINI DEL GIORNO**

#### **Art. 1**

##### **G1.100**

LA RELATRICE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»,

premesso che:

il Governo ha approvato una serie di ordini del giorno presentati in Commissione dai colleghi di tutti i partiti; pur avendo di fatto rinunciato a presentare emendamenti per rendere più veloce l'approvazione dell'attuale legge delega, non si è voluto rinunciare a sottolineare alcuni aspetti ritenuti di particolare interesse per l'elaborazione dei futuri decreti attuativi e che con il presente ordine del giorno si vogliono sintetizzare per rafforzare gli impegni che si stanno chiedendo al Governo su di un tema così delicato e al tempo stesso così importante per la tutela della salute pubblica e individuale;

l'attuale disegno di legge, di iniziativa governativa, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il 25 maggio 2022, reca una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in linea con il Piano nazionale di ripresa e resilienza

presentato dall'Italia ed approvato dalla Commissione europea. La revisione, che dovrebbe entrare in vigore entro il 31 dicembre dell'anno 2022, richiede l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

gli IRCCS sono enti a rilevanza nazionale, dotati di autonomia e personalità giuridica, che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente collegata alle applicazioni cliniche, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità; possono avere natura giuridica sia pubblica che privata e in virtù del loro contributo alla ricerca ricevono finanziamenti pubblici: nel 2017 il loro budget complessivo è stato di 150 milioni di euro. In Italia gli IRCCS sono attualmente cinquantuno, dei quali ventuno pubblici e trenta privati;

la delega prevista dal presente disegno di legge punta a rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale e a promuovere in via prioritaria l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa, compreso il trasferimento tecnologico indispensabile per supportare compiti di cura e di assistenza. In quest'ottica agiscono sia le politiche di ricerca del Ministero della salute, che il pieno rispetto dell'autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS;

tenuto conto che:

l'eccellenza, nella ricerca, nella assistenza, e nei modelli organizzativo-gestionali, resta l'asse fondamentale su cui ruota l'attuale revisione degli IRCCS. La nuova sfida riguarda proprio la definizione dei criteri di eccellenza con cui valutare la ricerca, l'attività clinica, l'innovazione tecnologica dei vari IRCCS, senza riferirsi a categorie obsolete che non danno ragione del forte impatto che gli IRCCS possono e debbono avere nelle politiche che riguardano la salute dei cittadini: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, per approdare a trattamenti in cui si intrecciano strettamente ricerca sperimentale e sicurezza del paziente, con un nuovo modello di alleanza e di coinvolgimento del paziente nei processi decisionali;

l'eccellenza nella ricerca scientifica, così come l'eccellenza nei processi di diagnosi e cura, sono qualità che una volta conquistate necessitano di un aggiornamento continuo per mantenere un elevato standard di qualità sia nel livello delle prestazioni fornite che nei risultati scientifici ottenuti. D'altra parte proprio la natura degli IRCCS richiede che i risultati ottenuti con l'attività di ricerca e la qualità dell'assistenza siano sempre strettamente intrecciati. Cosa che richiede indicatori *ad hoc*, che non sempre coincidono con gli indicatori tipici di un Ente di Ricerca o di una buona Azienda ospedaliera. L'IRCCS richiede questa singolare e stretta sintonia tra ricerca e assistenza, che per altro rende gli IRCCS particolarmente idonei anche ad una elevata qualità dell'azione di formazione;

l'attuale delega punta a superare quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 288 del 2003, per cui il riconoscimento di

nuovi IRCCS avviene con riferimento a un'unica specializzazione disciplinare e ai soli presidi in cui quella stessa attività è svolta; l'eccellenza può avere una azione positiva di contagio, sia nella logica della collaborazione che in quella dell'emulazione, fedeli al principio che eccellenti si diventa e che mantenere il livello di eccellenza è tutt'altro che facile e scontato. D'altra parte la delega attuale prende in considerazione anche il criterio della collocazione territoriale dei nuovi IRCCS per ottenere una distribuzione il più possibile omogenea delle strutture di eccellenza sul piano nazionale. Cosa tutt'altro che facile proprio per quell'effetto di attrazione per cui una struttura di eccellenza stimola eccellenza e dove l'eccellenza non c'è è più difficile crearla, a meno che non si facciano interventi forti e determinati sul piano delle risorse umane, logistiche e tecnico-scientifiche oltre che su quello delle risorse economico-finanziarie;

in questo senso la legge delega ha previsto un sostegno esplicito, comprensivo di nuovi modelli di *governance* e di modalità di finanziamento per la valutazione delle reti degli IRCCS, sulla base di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con i partner scientifici e industriali, nazionali e internazionali. Nella rete tra gli IRCCS e nella reciproca collaborazione anche con altri Enti del SSN c'è spazio per apprendere la lezione dell'eccellenza, per capire come migliorare i propri risultati di ricerca e come prendersi cura più e meglio del paziente. Il sistema, in altri termini, è un sistema aperto a chi vuole fare il grande salto della qualità, per raggiungere i massimi standard possibili;

in ogni caso è evidente che il paziente, in qualunque regione viva, dovrà aver accesso alla eccellenza offerta da qualunque IRCCS, a seconda della sua patologia e della problematica specifica, nonché della qualità di ricerca-assistenza offerta dalle strutture per lui più facilmente raggiungibili. Ogni contesto di eccellenza deve poter essere accessibile ad ogni cittadino, proprio perché gli IRCCS costituiscono un'eccellenza nazionale prima ancora che regionale o locale;

un elemento innovativo nella legge delega potrebbe essere quello che riguarda il difficile tema della proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca; fatta salva l'adesione a un codice di condotta che garantisca la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse, nel rispetto dei principi di sicurezza, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, dei percorsi sperimentali, con una maggiore integrazione con i comitati etici territoriali, si deve prevedere l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, proprio per garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, al rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e alla scelta del partner scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti

dall'IRCCS. È necessario prevedere disposizioni che facilitino sia il passaggio dall'idea progettuale all'eventuale brevetto sia l'approdo alle fasi di produzione e di commercializzazione;

l'eccellenza degli IRCCS va attentamente valutata anche perché all'aumento del numero di IRCCS non corrisponde un automatico incremento delle risorse statali complessive destinate alle attività di ricerca svolte dai medesimi istituti; d'altra parte la possibilità di spostare di risorse dalla spesa sanitaria corrente alla ricerca sanitaria può incidere nella richiesta di riconoscimento di nuovi IRCCS,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire sempre meglio in cosa consista l'eccellenza nella ricerca e nella attività clinica negli IRCCS. Il nodo cruciale è come misurare questa eccellenza, con quali e quanti parametri, comunicando in modo trasparente come sarà composta la struttura responsabile della valutazione, perché sia il più oggettiva possibile;

a valutare l'opportunità di tutelare la proprietà intellettuale degli IRCCS nel modo più coerente con i loro fini specifici, per stimolare sempre più e sempre meglio l'originalità della ricerca in essere, garantendo ai suoi protagonisti il giusto e meritato riconoscimento;

a valutare l'opportunità di un sistema di adeguamento delle risorse disponibili per gli IRCCS in modo tale da creare le condizioni perché sempre più Enti possano avere il riconoscimento di uno stile di lavoro eccellente, corroborato dai risultati clinici e scientifici di ciascuno di loro, senza che l'aumento del numero degli IRCCS si traduca in una riduzione delle risorse per ciascuno di loro;

a valutare l'opportunità di prevedere nel decreto delegato norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario nella dirigenza e nel comparto, nonché norme che rendano attuabili le procedure di specializzazione *post lauream* in sovrannumero;

a valutare l'opportunità di intervenire normativamente per definire adeguate quote di dotazioni organiche di personale della ricerca sanitaria al fine di introdurre un ruolo per la Dirigenza della ricerca sanitaria;

a valutare l'opportunità di riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessario allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a valorizzare la figura dei ricercatori sanitari attraverso la riduzione del numero degli anni di servizio previsti dai contratti di lavoro a tempo determinato nei casi in cui i suddetti ricercatori abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati prima dei 10 anni, in vista di una loro collocazione all'interno degli enti del Servizio sanitario nazionale con contratti a tempo indeterminato e con riconoscimento dei titoli acquisiti ai fini concorsuali e di carriera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

a prevedere adeguate disposizioni attuative per l'introduzione, quale strumento operativo a supporto della rete formativa, della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo *Virtual Hospital* (SCMCVH), da svolgere all'interno del sistema formativo *Teaching Hospital* e *Second Opinion Supporting* (TH-SOS), consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli *standard*;

a prevedere criteri precisi per declinare la comprovata esperienza e professionalità per poter ambire al ruolo della *governance* degli IRCCS, anche al fine di rescindere il legame tra le nomine dei dirigenti della sanità e la politica, con l'intento di attuare la decisa separazione tra politica e amministrazione nella gestione del Servizio sanitario nazionale, in quanto negli ultimi anni, la commistione tra le due sfere rappresenta la causa più rilevante delle inefficienze in questo settore;

ad intervenire, per quanto di sua competenza, affinché sia garantita, con riguardo agli IRCCS di diritto privato, la parità di trattamento giuridico ed economico del personale impiegato, con l'applicazione della disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del Servizio sanitario nazionale stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordine quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, anche al fine di impedire il protrarsi di fenomeni di *dumping* contrattuale che ostacolano la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore;

ad integrare l'attività di ricerca degli IRCCS nell'ambito preclinico, clinico, traslazionale, clinico-organizzativo nonché dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico, rafforzando i compiti di cura e di assistenza svolti dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti come la *long Covid Syndrome*, i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e nell'ambito della salute mentale con particolare attenzione alla fascia di popolazione di età compresa tra l'adolescenza e la prima fascia dell'età adulta;

a prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle citate patologie croniche comprese, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato;

a trasmettere al Parlamento con cadenza annuale le informazioni sui riscontri dell'attività di vigilanza svolta dal Ministero sugli IRCCS attualmente accreditati e se questi hanno assolto al loro mandato di centro di riferimento sia in termini di produzione scientifica che di centro di riferimento assistenziale di rilievo nazionale;

ad inserire nel decreto di attuazione della legge di riforma degli IRCCS una norma quadro che preveda l'obbligo per tutte le Regioni di appro-

vare una disciplina di riferimento unitaria che delinei le funzioni degli IRCCS, sia di diritto pubblico che di diritto privato;

a prevedere che nel riordino della rete degli IRCCS, la cui attuazione deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2002 con uno o più decreti legislativi, sia effettuata nel rispetto di una distribuzione più omogenea di tali istituti su tutto il territorio nazionale in modo da garantire la presenza di almeno un centro di eccellenza in ogni singola regione;

a garantire l'istituzione di nuovi istituti IRCCS nell'area materno-infantile al fine di garantire attività di ricerca e cura e la promozione dell'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica e traslazionale in ambito pediatrico;

a garantire la possibilità di accesso alle prestazioni degli IRCCS aventi sede in regioni diverse da quelle di residenza;

a rafforzare il principio del bacino di utenza interregionale degli IRCCS e, in particolar modo, di quelli aventi sede in regioni di piccole dimensioni;

ad integrare l'attività di ricerca degli IRCCS rafforzando i compiti di cura e di assistenza svolti dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti come i disturbi psichiatrici al fine di costituire piani straordinari di intervento volti ad implementare stabilmente le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali per i soggetti affetti da disturbi mentali nonché garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui all'articolo 32 della Costituzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno accesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontariamente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), affinché sia assicurata la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo;

a prevedere adeguate disposizioni attuative per il rafforzamento delle funzioni in capo ad Agenas, quale organismo indipendente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, per la realizzazione del sistema di valutazione quanti-qualitativa, monitoraggio e controllo degli impieghi e degli esiti delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza, ricomprendendo nel *rating* delle strutture accreditate e convenzionate del sistema sanitario nazionale gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e di diritto privato nella nuova Rete di Offerta integrata secondo criteri e indicatori oggettivi e misurabili, anche con l'impiego di tecniche di *Machine Learning*;

nella redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della delega, a valutare l'opportunità di introdurre una rivalutazione automatica, su base annua, del livello di spesa complessivamente assegnato ai soggetti accreditati in considerazione degli eventuali incrementi del FSN, fatta salva la

libertà delle regioni e delle province autonome di individuare la destinazione delle risorse così determinate.

### **G1.1**

STABILE, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288",

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003;

in questo quadro, sarebbe opportuno prevedere norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario rispettivamente nella dirigenza e nel comparto oltre che disposizioni per rendere attuabile la procedura di specializzazione *post lauream* in sovrannumero,

impegna il Governo:

a prevedere che nel decreto delegato siano previste norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario rispettivamente nella dirigenza e nel comparto;

a prevedere che nel decreto delegato siano previste norme per rendere attuabile la procedura di specializzazione *post lauream* in sovrannumero.



## G1.2

FREGOLENT, CANTÙ, DORIA, MARIN, LUNESU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288",

premesso che:

il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce al Governo la delega «per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»;

nell'elencare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo unico del disegno di legge prevede, al comma 1, lettera *n*), la «revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

le disposizioni di cui al sopra citato articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge di bilancio 2018 non hanno sortito gli effetti sperati dal punto di vista della valorizzazione del personale della ricerca sanitaria e necessitano, conseguentemente, di essere modificate sotto alcuni aspetti se si vuole veramente dare impulso al settore, in armonia con quanto si prefiggono di fare il Piano nazionale di ripresa e resilienza («Pnrr») e il Programma nazionale della ricerca sanitaria 2020-2022 («Pnrs»);

una prima criticità che affligge la disciplina vigente concerne il percorso in cui si articola la cosiddetta «piramide» dei ricercatori, la cui durata decennale (5+5) ha di fatto regolarizzato, anziché arginare, l'abuso dei contratti a termine, gettando le basi per una sorta di «precariato a vita» - com'è stato definito da più parti - con punte che raggiungono i trent'anni per il personale storico della ricerca sanitaria e una media nazionale che oltrepassa, ampiamente, i dieci anni di contratti atipici;

in secondo luogo, occorre integrare la disciplina vigente nella parte in cui non contempla, accanto alle attuali figure della piramide, uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria;

a seguito dell'entrata in vigore del comma 14 dell'art. 15 del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, la spesa complessivamente destinata dalle regioni e province autonome all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera e territoriale è rimasta invariata, per espressa statuizione normativa benché, nonostante il FSN sia stato nel tempo significativamente aumentato;

considerato che:

la mancata creazione di uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e l'impropria collocazione di tutto il personale nell'area contrattuale del comparto ha fortemente demotivato i ricercatori, ne ha mortificato

il lungo percorso di studi e, ancora, ha ostacolato lo sviluppo della sinergia tra assistenza e ricerca, la cui importanza viene ribadita, in più punti, anche nell'ambito del disegno di legge all'esame dell'Aula;

la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale della ricerca sanitaria risulta indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti nel circuito di ricerca;

la ricerca clinica, per svilupparsi ed essere competitiva, deve essere caratterizzata da un costante interscambio, facendo convergere discipline diverse (mediche, infermieristiche, economiche, sociali, epidemiologiche, statistiche e informatiche) e, conseguentemente, figure professionali diverse (informatici, ingegneri biomedici, statisti) quali nodi di un'unica rete;

fino ad oggi soltanto le aziende pubbliche hanno beneficiato delle risorse incrementali, con conseguente ed evidente alterazione dei livelli di finanziamento complessivamente assegnati alla sanità accreditata e a quella pubblica,

impegna il Governo

*a)* a valutare la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

*b)* a valutare l'opportunità di individuare un percorso specifico attraverso il quale il personale della ricerca sanitaria accede alle scuole di specializzazione in soprannumero, fermi restando gli oneri retributivi e previdenziali in capo all'IRCCS per l'intera durata della scuola di specializzazione e lo svolgimento del tirocinio pratico presso l'IRCCS stesso;

*c)* a valutare l'opportunità di intervenire normativamente per definire adeguate quote di dotazioni organiche di personale della ricerca sanitaria al fine di introdurre un ruolo per la Dirigenza della ricerca sanitaria;

*d)* a valutare l'opportunità riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessario allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità;

*e)* a valutare l'opportunità di introdurre una rivalutazione automatica, su base annua, del livello di spesa complessivamente assegnato ai soggetti accreditati in considerazione degli eventuali incrementi del FSN, fatta salva la libertà delle regioni e delle province autonome di individuare la destinazione delle risorse così determinate.

### G1.3

CANTÙ, FREGOLENT, DORIA, MARIN, LUNESU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288",

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

tale delega trae origine dalle azioni di riforma previste dal PNRR e, più precisamente, dalla componente 2 concernente "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale" della missione 6 in materia di salute, in cui si prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee nonché come si evince nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 19;

nella relazione illustrativa del disegno di legge, si fa riferimento, inoltre, ai processi di evoluzione, transizione epidemiologica e deospedalizzazione del Servizio sanitario nazionale, dai quali deriva la necessità di apportare cambiamenti anche all'attuale assetto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

in armonia con i processi sopra menzionati, si ritiene che gli IRCCS debbano diventare non solo il punto di riferimento per la cura e la ricerca che viene in essi svolta, ma anche incubatori di conoscenza e formazione nella rete di offerta del sistema formativo delle specializzazioni mediche e delle strutture qualificate in *Teaching Hospital* fermo l'impianto generale del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dunque in ogni caso nell'ambito del coordinamento operato dalla scuola di specializzazione così come per la creazione di un sistema di erogazione di prestazioni *Second Opinion Supporting*, in linea con le nuove regole di accreditamento e contrattualizzazione per il rafforzamento dei processi di integrazione Ospedale Territorio, di digitalizzazione, telemedicina e sviluppo dell'assistenza territoriale a Missione 6 del

PNRR, secondo la novella di cui all'articolo 16 della legge annuale per la concorrenza e il mercato;

in questa prospettiva, al fine di valorizzare tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, mono e pluri-specialistici non solo quali incubatori di ricerca ma di conoscenza e formazione, appare necessario includerli all'interno del processo di formazione dei medici specialisti da formare attraverso i contratti di formazione di *Teaching Hospital* nel solco di quanto già proposto in disegni di legge in discussione presso la competente Commissione 12<sup>a</sup>, tra cui l'AS n. 1106 e l'AS n. 2153 in specie all'articolo 5,

impegna il Governo, in linea con i principi di delega per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui al presente provvedimento:

a) a prevedere nel quadro del più ampio percorso di revisione della professione medica basata sul *Constant Training On The Job*, adeguate disposizioni attuative per l'iscrizione previsionale degli IRCCS di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dei presidi ospedalieri di secondo livello di aziende sanitarie, come definiti dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, quali *Second Opinion Supporting - Teaching Hospital*, accreditati alla formazione delle nuove leve, promuovendo modelli anche sperimentali nel periodo di attuazione del PNRR e in revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, volti ad assicurare:

- la valorizzazione dell'approccio multi-disciplinare;
- la gestione operativa della malattia come singolo fenotipo nell'ambito di una visione di processo;
- la diagnostica quale momento di ricomposizione di sintesi tramite la riallocazione dei fenotipi negli ambiti di patologia, tenendo conto del fattore temporale;
- la diffusione della pratica della diagnosi multidisciplinare collegiale (DMC);
- la certezza di ricadute di appropriatezza uniformi sul territorio;
- la traslazione capillare dei risultati della ricerca in un'ottica di gestione complessiva del paziente lungo tutto il percorso clinico;
- il contributo del territorio, degli ospedali e delle università alla traslazione dei risultati nella ricerca (Big Data);
- la riduzione del dualismo nelle cure tra sistema ospedaliero e IRCCS, grazie a strumenti di condivisione delle competenze cliniche degli IRCCS in modo distribuito ed equiaccessibile sul SSN/SSR, utilizzando meccanismi digitalizzati di supporto diagnostico che rispondano alle richieste sia dell'ospedale che del territorio di una *Second Opinion* sul modello *Virtual Hospital* offerta da strutture di terzo livello (IRCCS) sulla diagnosi e sul miglior

percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale (PDTA) da processare per la cura del paziente;

- la garanzia della presa in carico dei pazienti all'interno dei rispettivi territori, preconditione per la marginalizzazione delle criticità e delle distorsioni del cosiddetto «turismo sanitario»;

b) a prevedere adeguate disposizioni attuative per l'introduzione, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 e dei contratti di formazione specialistica attraverso il *Teaching Hospital*, della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo *Virtual Hospital* (SCMC-VH), da svolgere all'interno del sistema formativo *Teaching Hospital* e *Second Opinion Supporting* (TH-SOS) e consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli standard.

---

#### **G1.4**

MARIN, FREGOLENT, CANTÙ, DORIA, LUNESU, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee nonché come si evince nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 19;

gli IRCCS si caratterizzano come poli di eccellenza e centri di riferimento per le attività di ricerca e, al contempo, in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari effettuando anche prestazioni di ricovero e cura di alta specialità e rappresentano uno strumento dinamico per la promozione, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e terapie innovative in ambito sanitario e biomedico;

per la qualità delle prestazioni erogate e per l'alta specializzazione che li caratterizza, gli IRCCS rappresentano un punto di riferimento per l'intero sistema sanitario nazionale, garantendo cure specializzate e d'eccellenza;

appare, dunque, opportuno integrare l'attività di ricerca degli IRCCS con quella sulle patologie emergenti come i disturbi psichiatrici;

è auspicabile prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle patologie psichiatriche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di:

- integrare l'attività di ricerca degli IRCCS rafforzando i compiti di cura e di assistenza svolti dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti come i disturbi psichiatrici al fine di costituire piani straordinari di intervento volti ad implementare stabilmente le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali per i soggetti affetti da disturbi mentali nonché garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui all'articolo 32 della Costituzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno accesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontariamente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), affinché sia assicurata la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo;

- prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle citate patologie psichiatriche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato.

## **G1.5**

CANTÙ, FREGOLENT, DORIA, MARIN, LUNESU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premessi che:

il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera *a*) alla *q*) ai quali il Governo dovrà attenersi;

la presente riforma è volta ad introdurre criteri e *standard* internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, sia degli IRCCS attualmente accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che di quelli di nuova istituzione, con la valutazione basata su più ampi criteri, al fine di garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza secondo una matrice di principi da declinare secondo parametri oggettivi e misurabili a garanzia in punto di efficacia, in termini di contributo misurabile della ricerca alla sostenibilità in chiave universalistica della tutela della salute a garanzia dei livelli di essenziali di assistenza; di efficienza, in termini di appropriatezza dell'impiego delle risorse economico-finanziarie per dare di più costando di meno; di circolarità dell'innovazione in termini di effettiva accessibilità alle terapie avanzate secondo il bisogno espresso a garanzia della soddisfazione degli utenti e partecipazione dei cittadini; di equità, in termini di contrasto delle disuguaglianze degli interventi; di esiti positivi di prevenzione, medicina predittiva e personalizzata;

tra gli obiettivi a cui la riforma punta, inoltre, vi è lo sviluppo delle potenzialità degli istituti e la valorizzazione dell'attività di trasferimento tecnologico con le imprese;

in particolare, la lettera *d*) del provvedimento all'esame, introduce un principio che assicura l'accesso agli IRCCS, in quanto istituti di ricerca e assistenza a rilevanza nazionale, indipendentemente dalla regione di residenza del paziente, allo scopo di garantire un equo accesso dei cittadini alle prestazioni di alta specialità tipiche, per competenza e specializzazione tecnologica, degli IRCCS;

ritenuto che:

è indispensabile la creazione di un sistema organizzativo omogeneo, in grado di garantire il potenziamento e il confronto costante delle *performance* raggiunte dai singoli IRCCS nel quadro degli innovativi principi di legge delega a garanzia di monitoraggio, valutazione e controllo degli impieghi e degli esiti di tutti gli erogatori della rete di offerta accreditata e convenzionata;

impegna il Governo in linea con i principi di delega di cui al presente provvedimento e le nuove regole di accreditamento e contrattualizzazione

delle strutture di cui all'articolo 16 della legge annuale per la concorrenza e il mercato:

a prevedere adeguate disposizioni attuative per il rafforzamento delle funzioni in capo ad Agenas, quale organismo indipendente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, per la realizzazione del sistema di valutazione quanti-qualitativa, monitoraggio e controllo degli impieghi e degli esiti delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza, ricomprendendo nel *rating* delle strutture accreditate e convenzionate del sistema sanitario nazionale gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e di diritto privato nella nuova Rete di Offerta integrata secondo criteri e indicatori oggettivi e misurabili, anche con l'impiego di tecniche di *Machine Learning*.

---



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2633  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede referente

[N. 310 \(ant.\)](#)

16 giugno 2022

[N. 311 \(ant.\)](#)

22 giugno 2022

[N. 312 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

[N. 314 \(ant.\)](#)

7 luglio 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 310 (ant.) del 16/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022  
310ª Seduta  
Presidenza della Presidente

PARENTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ( [n. 382](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La PRESIDENTE ricorda che si è concluso il programmato ciclo di audizioni sull'Atto in titolo.

Avverte che non vi sono allo stato le condizioni per concludere l'esame, malgrado oggi scada il termine assegnato, in quanto non è ancora pervenuta la documentazione mancante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Poiché risulta che la Conferenza anzidetta si riunirà il prossimo 21 giugno, domanda al sottosegretario Sileri di voler manifestare la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione almeno fino al prossimo 30 giugno.

Il sottosegretario SILERI dichiara che il Governo è disponibile ad attendere il parere fino alla data indicata dalla Presidente, riservandosi di verificare se vi sia la possibilità di procrastinare ulteriormente l'esercizio della delega, nelle more del pronunciamento della Commissione, fino a martedì 5 luglio 2022.

Nel prendere atto della comunicazione del rappresentante del Governo, non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito dell'esame.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ( [n. 384](#) )**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ( [n. 385](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che il programmato ciclo di audizioni sugli Atti in titolo si concluderà nel pomeriggio odierno.

Avverte che non vi sono allo stato le condizioni per concludere l'esame, malgrado oggi scada il termine assegnato, in quanto non è ancora pervenuta la documentazione mancante della Conferenza Stato-Regioni. Poiché risulta che la Conferenza anzidetta si riunirà il prossimo 21 giugno, domanda al sottosegretario Sileri di voler manifestare la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione almeno fino al prossimo 30 giugno.

Il sottosegretario SILERI dichiara che il Governo è disponibile ad attendere il parere fino alla data indicata dalla Presidente, riservandosi di verificare se vi sia la possibilità di procrastinare ulteriormente l'esercizio della delega, nelle more del pronunciamento della Commissione, fino a martedì 5 luglio 2022.

Nel prendere atto della comunicazione del rappresentante del Governo, non essendovi richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame congiunto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La relattrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) riferisce sul provvedimento in titolo.

Il disegno di legge in esame - di iniziativa governativa, avente natura di "collegato alla manovra di finanza pubblica" ed approvato in prima lettura, con modifiche, dalla Camera dei deputati il 25 maggio 2022 - reca una disciplina di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Detta revisione è contemplata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia ed approvato dalla Commissione europea; al riguardo, il Piano prevede che il decreto legislativo che, nell'esercizio della delega, definisca tale revisione entri in vigore entro la fine dell'anno 2022.

La delega di cui al presente disegno di legge deve essere esercitata, ai sensi dell'alinea dell'articolo 1, comma 1, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'ipotesi (di cui al successivo comma 3) dello scorrimento del termine, nella misura di tre mesi, in relazione ai tempi previsti per i pareri parlamentari.

In base alle disposizioni generali di cui all'alinea del comma 1 e al comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, la disciplina di delega è intesa a rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica prevalentemente traslazionale (relativa, cioè, alle applicazioni cliniche), anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, ed i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega devono essere attuati nel rispetto dell'autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS di diritto privato nonché nel rispetto del principio di invarianza di oneri a carico della finanza pubblica.

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, posti dalle lettere da *a*) a *q*) del comma 1, prevedono di:

- definire, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle Regioni e alle Province Autonome, le modalità e le condizioni per il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale, al fine di promuovere in via prioritaria l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico (ad integrazione dei compiti di cura e di assistenza svolti), nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* - MDC)<sup>2</sup>, integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età (lettera *a*));
- definire una revisione dei criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma, su base quadriennale,

del carattere scientifico - e quindi della qualifica di IRCCS - (lettera *b*)). Il criterio di delega in esame prevede che anche la programmazione della ricerca corrente sia allineata sulla nuova base quadriennale. Riguardo ai requisiti per il riconoscimento (e per la conferma), in primo luogo viene fatta salva la condizione - posta dal richiamato articolo 13, comma 3, lettera *d*), dello stesso decreto legislativo n. 288, e successive modificazioni - dei caratteri di eccellenza del livello dell'attività di ricovero e cura di alta specialità, direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito - nell'ambito di un'attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale - al fine di assicurare una più alta qualità dell'attività assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale; peraltro, la lettera *e*) dello stesso articolo 13, comma 3, pone il requisito (concorrente e non alternativo) dei caratteri di eccellenza dell'attività di ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata. La norma di delega in esame prevede che la nuova disciplina (su riconoscimento, revoca e conferma) differenzi gli IRCCS monotematici - ovvero gli istituti che hanno ricevuto il riconoscimento per un'unica specializzazione disciplinare - da quelli politematici - costituiti da quelli che hanno ricevuto il riconoscimento per più aree biomediche integrate -, valorizzando gli enti di entrambe le categorie, e che siano introdotti criteri e soglie di valutazione elevati riferiti all'attività di ricerca, secondo *standard* internazionali, e all'attività clinica e assistenziale; tali attività devono essere correlate a quelle svolte in qualità di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovraregionale per area tematica, nonché alla partecipazione alle reti di ricerca clinico-assistenziali a livello nazionale e internazionale;

- prevedere altresì, al fine del riconoscimento (e della conferma) della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione concernenti, in via prioritaria, la collocazione territoriale dell'istituto medesimo, l'area tematica oggetto di riconoscimento e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche (di cui alla precedente lettera *a*)), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria, e garantendo un'equa distribuzione nel territorio nazionale (lettera *c*)). La norma di delega in esame reca inoltre, per il caso di richiesta di trasferimento di sede - da parte di un IRCCS - all'interno del territorio dello stesso comune e limitatamente ai casi in cui la richiesta non concerna strutture afferenti alla rete dell'emergenza-urgenza, il principio di esclusione della verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione;
- disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti residenti in regioni diverse da quella in cui è ubicata la struttura, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale (lettera *d*)). La Camera ha soppresso (nella lettera in esame) il criterio specifico di delega che prevedeva di comprendere tendenzialmente tali prestazioni nei volumi di attività (e nel relativo finanziamento) propri della Regione di appartenenza della struttura, in luogo della regolazione (a posteriori) in sede di mobilità sanitaria tra Regioni (o Province Autonome);
- prevedere che, ai fini di riconoscimenti di nuovi IRCCS proposti dalle Regioni, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, previa intesa con le Regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possa essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi di prestazioni dei medesimi istituti coerente con i fabbisogni del Servizio sanitario nazionale (lettera *e*)). La relazione illustrativa dell'originario disegno di legge governativo osserva che tale criterio di delega è posto anche in base alla considerazione che all'elevamento del numero di IRCCS non corrisponde un automatico incremento delle risorse statali complessive destinate alle attività di ricerca svolte dai medesimi istituti e che il medesimo criterio (il quale prospetta la possibilità di un trasferimento di risorse dalla spesa sanitaria corrente alla ricerca sanitaria) può concorrere ad assicurare valutazioni ponderate da parte delle regioni nella formulazione di proposte di riconoscimento di nuovi IRCCS;
- regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in più regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale (lettera *f*)). Il criterio di delega in esame prevede inoltre che le suddette sedi secondarie debbano essere dotate di capacità operative di alto livello;

- disciplinare la costituzione, la *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS - costituite secondo le aree tematiche di cui alla lettera a), anche multidisciplinari sulla base di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con i *partner* scientifici e industriali, nazionali e internazionali (lettera g));
- promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli IRCCS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica dell'istituto e nell'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza - in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale - e una conseguente più efficace azione nelle aree tematiche oggetto di riconoscimento (lettera h));
- prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province Autonome e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e su quelli di diritto privato da parte del Ministero della salute, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante, volto ad accertare il mantenimento degli *standard* e dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di IRCCS (lettera i));
- operare una revisione del regime di incompatibilità con altre attività per i direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico, al fine di rendere compatibile il suddetto incarico con l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto di appartenenza (lettera l)). In base alla normativa vigente, gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli IRCCS pubblici sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro, pubblico e privato, e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale. La relazione illustrativa dell'originario disegno di legge governativo afferma che per i direttori scientifici l'attuale regime (negli IRCCS pubblici) di incompatibilità assoluta ha determinato una scarsa partecipazione ai bandi per la selezione di candidati, "in particolare da parte dei ricercatori di età da 45 a 55 anni che dovrebbero sospendere l'attività di produzione scientifica" per un certo numero di anni "con una sensibile penalizzazione per la successiva carriera";
- individuare i requisiti di comprovata professionalità e di competenza, anche manageriale, dei componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico nonché, limitatamente agli organi scientifici, degli IRCCS di diritto privato (lettera m)); tali requisiti devono essere correlati alla specificità dei medesimi istituti e garantire l'assenza di conflitti di interessi. La norma di delega in esame prevede inoltre che resti fermo, per gli IRCCS pubblici, il principio generale della presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno al collegio sindacale. Riguardo agli IRCCS privati, la previsione, nella presente norma di delega, di una disciplina anche per essi sui requisiti in oggetto, sia pur con limitato riferimento ai direttori scientifici, costituisce un'innovazione rispetto alla normativa vigente;
- operare una revisione della disciplina del personale degli IRCCS pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali già inquadrato in un apposito ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (lettera n)). Tale revisione è intesa anche alla valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti da parte del personale assunto (per le attività in oggetto) con contratto a tempo determinato e può definire anche una rimodulazione del requisito del numero degli anni di servizio (prestato in base ai medesimi contratti a termine) stabilito al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato, da parte dell'istituto di appartenenza, nei ruoli del Servizio sanitario nazionale;
- promuovere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per la ricerca sanitaria, la mobilità, tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università, del personale per la ricerca sanitaria (lettera n) citata);
- assicurare lo svolgimento dell'attività di ricerca degli IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di



integrità della ricerca stabiliti a livello internazionale, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini, l'utilizzo di sistemi di valutazione dell'attività scientifica degli IRCCS secondo *standard* internazionali e la previsione di regole comportamentali - compresa l'adesione a un codice di condotta - che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse, nonché nel rispetto dei principi di sicurezza, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, dei percorsi sperimentali, con una maggiore integrazione con i comitati etici territoriali (lettera o));

- prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di *spin off* e di *start up*, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del *partner* scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS (lettera p)). La relazione illustrativa dell'originario disegno di legge governativo osserva che il criterio di delega in esame è inteso a introdurre disposizioni che facilitino sia il passaggio dall'idea progettuale all'eventuale brevetto sia l'approdo alle fasi di produzione e di commercializzazione;

- disporre il coordinamento della disciplina vigente in materia di IRCCS, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge (lettera q)). Il criterio di delega in esame specifica che resta fermo quanto previsto dall'accordo - ratificato ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187 - tra il Governo italiano e la Santa Sede per la regolazione dei rapporti tra l'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" (IRCCS privato) e il Servizio sanitario nazionale.

In base al comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Ai sensi del successivo comma 3, gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il medesimo termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine (previsto dal comma 1) per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

Il comma 4, infine, prevede che, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi in esame, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive del corrispondente decreto legislativo.

Ciò detto dell'articolato, la relatrice ripercorre brevemente la storia degli IRCCS, che ricorda essere nati come "risposta" del mondo ospedaliero alle università, dalla quale è scaturita una virtuosa competizione tra eccellenze.

Osserva che il disegno di legge in esame apre una sorta di finestra sulla sanità del futuro, di cui gli IRCCS, a suo giudizio, sono destinati a rappresentare una punta avanzata.

Invita poi a considerare che gli spazi emendativi appaiono oggettivamente esigui, tenuto conto anche dell'esigenza che il testo sia trasformato in legge in tempi rapidi. Pertanto, propone che si rinunci allo svolgimento di audizioni e auspica che la Commissione apporti il suo contributo alla delega in esame mediante la trattazione degli ordini del giorno, che potranno realisticamente rappresentare il valore aggiunto di questo ramo del Parlamento. Si augura che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti sia fissato in maniera tale da contemperare le diverse esigenze: ipotizza come possibile punto di caduta la giornata di giovedì 30 giugno.

Il sottosegretario SILERI richiama l'attenzione sulla necessità di tenere conto, nell'organizzazione dei lavori, e in particolare nella fissazione del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, della stringente tempistica prevista dal PNRR.

Si svolge quindi un dibattito incidentale sull'organizzazione dei lavori, nel quale intervengono le senatrici [MARIN](#) (L-SP-PSd'Az), [BOLDRINI](#) (PD), [PIRRO](#) (M5S), [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) e [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC).

La Commissione conviene infine sulla proposta della [PRESIDENTE](#) di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 del prossimo giovedì 23 giugno. Resta altresì inteso che non si procederà allo svolgimento di audizioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

La [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmare i lavori della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9.*

## 1.3.2.1.2. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 311 (ant.) del 22/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022**  
**311<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ( [n. 382](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

La [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora stata trasmessa la documentazione mancante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Comunica che sono pervenute le osservazioni della 9a Commissione (favorevoli con rilievi) e della 13a Commissione (favorevoli).

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) reputa opportuno che l'articolo 11 dell'Atto in esame sia integrato nel senso di demandare al già previsto decreto del Ministro della salute anche la definizione delle modalità di formazione specifica per il veterinario aziendale, finalizzata ad una corretta gestione del sistema ClassyFarm. Saggiunge che, a suo giudizio, occorrerebbe integrare anche l'articolo 14, inserendovi la previsione di adeguamento della dotazione organica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, senza oneri a carico del Ministero della salute, considerato che detto Istituto è chiamato a garantire il pieno funzionamento del sistema ClassyFarm.

La senatrice [BITI](#) (*PD*) richiama l'attenzione su alcuni dei rilievi formulati dalla 9a Commissione nel parere anzidetto, del quale informa di essere stata redattrice e che rimarca essere stato approvato

all'unanimità: all'articolo 8 dello schema in esame, occorrerebbe definire le attività delegabili a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente; all'articolo 11, comma 2, sarebbe opportuno prevedere l'incarico a un solo medico veterinario aziendale, al fine di avere un unico soggetto responsabile degli obblighi e dei compiti che ne derivano. Conclude segnalando che la 9a Commissione ha anche rilevato l'opportunità di prevedere un progressivo aumento della dotazione organica di medici veterinari pubblici.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e propone di stabilire un termine per la presentazione di eventuali proposte da sottoporre alla relatrice ai fini della predisposizione dello schema di parere, fissandolo alle ore 11 del prossimo venerdì 24 giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ( [n. 384](#) )**  
**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ( [n. 385](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 giugno.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il programmato ciclo di audizioni.

Avverte che non è ancora stata trasmessa la documentazione mancante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, mentre è stato inviato alla Commissione il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Comunica che sono pervenute le osservazioni della 14a Commissione (favorevoli con rilievi su entrambi gli Atti in esame congiunto).

Dichiara quindi aperta la discussione generale. Constatato che non vi sono richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale e propone di stabilire un termine per la presentazione di eventuali proposte da sottoporre alla relatrice ai fini della predisposizione dello schema di parere, fissandolo alle ore 11 del prossimo venerdì 24 giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2633)** *Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

La **PRESIDENTE** ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa e che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è stato fissato alle ore 12 di domani, giovedì 23 giugno.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore **ZAFFINI** (*FdI*) ritiene che il disegno di legge in esame sia meritevole di interventi migliorativi ma si dichiara consapevole che gli spazi emendativi sono esigui, in conformità al monocameralismo alternato introdotto in via di fatto nel corso di questa legislatura.

Sottolinea che il provvedimento riguarda gli Istituti deputati alla ricerca traslazionale, ossia uno dei settori più rilevanti in ambito sanitario, che attende da tempo una necessaria riforma: allo stato gli IRCCS assorbono risorse ingenti ma non risultano in grado di perseguire appieno la propria missione istituzionale.

Osserva che il testo contiene una contraddizione di fondo: da una parte esso stabilisce che gli IRCCS sono enti a rilevanza nazionale, dall'altra ne prevede la sottoposizione agli indirizzi di politica sanitaria regionale.

Ritiene che il riordino prefigurato sia lacunoso, soprattutto, per ciò che concerne il controllo e la valutazione dei risultati. Stima necessario che il legislatore detti in proposito criteri specifici.

Il senatore **MAUTONE** (*M5S*) rileva che gli IRCCS dovrebbero rappresentare il fiore all'occhiello del sistema sanitario, trattandosi di enti di eccellenza che si occupano, in via prevalente, di ricerca applicata alla clinica.

Sottolinea la necessità di valorizzare la predetta missione specifica, sgravando gli IRCCS da compiti e incombenze impropri.

Nella consapevolezza che non sarà probabilmente possibile introdurre modifiche, preannuncia la presentazione di ordini del giorno, volti a uniformare la presenza degli IRCCS sul territorio e a costruire una rete a livello pediatrico, che garantisca a tutti le necessarie cure ed eviti - o quanto meno riduca - i cosiddetti viaggi della speranza.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La **PRESIDENTE** avverte che l'ordine del giorno della Commissione, per la prossima settimana, sarà integrato con l'esame di due provvedimenti urgenti: disegno di legge n. 2646, di conversione del decreto-legge 68/2022 (Infrastrutture e mobilità), già assegnato alla Commissione in sede consultiva; disegno di legge di conversione del decreto-legge 41/2022 (Elezioni amministrative e referendum), qualora trasmesso dalla Camera e assegnato alla Commissione.

Il senatore **MAUTONE** (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, annuncia la sua uscita dal Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## 1.3.2.1.3. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 312 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022**  
**312<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

La **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Castellone ha cessato di fare parte della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ( [n. 384](#) )**  
**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ( [n. 385](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

La **PRESIDENTE** informa che sono stati appena trasmessi in via ufficiale i testi delle intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: sussistono quindi le condizioni per la conclusione dell'esame.

Comunica che sono inoltre pervenute le osservazioni delle Commissioni 2a e 14a.  
Chiede al rappresentante del Governo di manifestare la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere il parere della Commissione fino a martedì 5 luglio.

Il sottosegretario SILERI conferma la disponibilità del Governo ad attendere il parere fino alla data indicata dalla Presidente.

La relatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) si riserva di presentare le sue proposte di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ( [n. 382](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

La [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora stata trasmessa la prevista documentazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, mentre sono pervenute le osservazioni delle Commissioni 2a, 9a, 13a e 14a.

Rileva che non vi sono allo stato le condizioni per la conclusione dell'esame.

Chiede al rappresentante del Governo di manifestare la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere il parere della Commissione almeno fino a martedì 5 luglio, fermo restando che l'*iter* non potrà concludersi se non previa acquisizione in via formale della documentazione mancante.

Il sottosegretario SILERI conferma la disponibilità del Governo ad attendere il parere almeno fino alla data indicata dalla Presidente.

La relatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di presentare la sua proposta di parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2646\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [RICHETTI](#) (*Misto-+Eu-Az*) riferisce sul decreto-legge in titolo, soffermandosi sull'articolo 11.

Quest'ultimo reca alcune norme transitorie sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, proroga dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2022 il termine finale dell'obbligo di impiego dei suddetti dispositivi in numerosi ambiti relativi al settore dei trasporti.



Dalla proroga sono esclusi gli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; per quest'ultimo ambito, l'obbligo di impiego in oggetto, quindi, non sussiste più dal 16 giugno scorso. Gli ambiti interessati dalla proroga sono invece i seguenti: navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, *Intercity*, *Intercity* Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che colleghi più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

La lettera *b*) dello stesso comma 1 proroga parimenti dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2022 il termine finale dell'obbligo di impiego dei dispositivi in esame nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali (l'obbligo concerne sia i lavoratori sia gli utenti sia i visitatori). Il comma 2 dell'articolo 11 in esame esclude, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, l'obbligo di impiego dei dispositivi in oggetto.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

In assenza di richieste d'intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2633)** *Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 10a, 11a e 14a. Informa che, alla scadenza del termine stabilito, sono stati presentati 16 ordini del giorno e 10 emendamenti (pubblicati in allegato).

Ricorda quindi che, essendo quello in titolo un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, per il relativo esame si applica l'articolo 126-*bis* del Regolamento, di cui richiama le disposizioni salienti.

Si riserva di pronunciarsi sull'ammissibilità degli emendamenti presentati, anche alla luce del parere che sarà espresso dalla 5a Commissione.

Dopo aver rammentato che si è conclusa la discussione generale, avverte che la trattazione riprenderà con l'effettuazione delle repliche.

Dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame, per consentire lo svolgimento della programmata riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2633](#)

**G/2633/1/12**

[Boldrini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera n), prevede di procedere, in relazione agli IRCCS e agli IZS, alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi da 422-434 (legge di bilancio 2018) nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 della citata legge di bilancio 2018;

è prevista la facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio del contratto di lavoro a tempo determinato collegandolo alla valutazione positiva di cui al richiamato comma 428;

l'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 422 e seguenti, hanno determinato una complessa situazione nell'ambito degli IRCCS ed IZS; in particolare è stata prevista una procedura di stabilizzazione del personale precario della ricerca biomedica costituito da medici, veterinari, biologi ed altre figure della dirigenza sanitaria e del comparto;

la suddetta procedura ha previsto una impropria collocazione di figure della dirigenza sanitaria nell'area contrattuale del comparto. Ciò ha determinato oggettive problematiche per l'avvio e la conclusione delle procedure previste da tali norme, ma soprattutto ha fortemente demotivato i ricercatori che si sono visti espulsi dall'area professionale e contrattuale di cui sono oggettivamente parte;

le disposizioni di cui al comma 428 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 non danno al riguardo se non una indicazione generica e non applicabile. Poiché requisito per l'accesso alla dirigenza sanitaria al termine del percorso è il conseguimento del titolo di specializzazione come previsto dal comma 431 dello stesso articolo, preso atto che le disposizioni di tale comma non sono state oggetto di applicazione per l'indeterminatezza della previsione stessa, se ne propone una riformulazione che dia certezza applicativa;

in tal modo si supererebbe il permanente stato di precarietà dei rapporti, dando applicazione concreta alle disposizioni di cui alla legge n. 205 del 2017, e si restituirebbe alla ricerca biomedica italiana un assetto di stabilità coerente con i livelli qualitativi storici del settore e con il quadro internazionale;

impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità di prevedere nel decreto delegato norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario nella dirigenza e nel comparto, nonché norme che rendano attuabili le procedure di specializzazione *post lauream* in sovrannumero.

**G/2633/2/12**

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288",

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento

delle politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003;

in questo quadro, sarebbe opportuno prevedere norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario rispettivamente nella dirigenza e nel comparto oltre che disposizioni per rendere attuabile la procedura di specializzazione post lauream in sovrannumero,

impegna il Governo:

a prevedere che nel decreto delegato siano previste norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario rispettivamente nella dirigenza e nel comparto;

a prevedere che nel decreto delegato siano previste norme per rendere attuabile la procedura di specializzazione *post lauream* in sovrannumero

**G/2633/3/12**

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premessi che:

il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce al Governo la delega «per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»;

nell'elencare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo unico del disegno di legge prevede, al comma 1, lettera n), la «revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

le disposizioni di cui al sopra citato articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge di bilancio 2018 non hanno sortito gli effetti sperati dal punto di vista della valorizzazione del personale della ricerca sanitaria e necessitano, conseguentemente, di essere modificate sotto alcuni aspetti se si vuole veramente dare impulso al settore, in armonia con quanto si prefiggono di fare il Piano nazionale di ripresa e resilienza («Pnrr») e il Programma nazionale della ricerca sanitaria 2020-2022 («Pnrs»);

una prima criticità che affligge la disciplina vigente concerne il percorso in cui si articola la cosiddetta «piramide» dei ricercatori, la cui durata decennale (5+5) ha di fatto regolarizzato, anziché arginare, l'abuso dei contratti a termine, gettando le basi per una sorta di «precariato a vita» - com'è stato definito da più parti - con punte che raggiungono i trent'anni per il personale storico della ricerca sanitaria e una media nazionale che oltrepassa, ampiamente, i dieci anni di contratti atipici;

in secondo luogo, occorre integrare la disciplina vigente nella parte in cui non contempla, accanto alle attuali figure della piramide, uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria;

a seguito dell'entrata in vigore del comma 14 dell'art. 15 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la spesa complessivamente destinata dalle regioni e province autonome all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera e territoriale è rimasta invariata, per espressa statuizione normativa benché, nonostante il FSN sia stato nel tempo significativamente aumentato;

considerato che:

la mancata creazione di uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e l'impropria

collocazione di tutto il personale nell'area contrattuale del comparto ha fortemente demotivato i ricercatori, ne ha mortificato il lungo percorso di studi e, ancora, ha ostacolato lo sviluppo della sinergia tra assistenza e ricerca, la cui importanza viene ribadita, in più punti, anche nell'ambito del disegno di legge all'esame dell'Aula;

la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale della ricerca sanitaria risulta indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti nel circuito di ricerca;

la ricerca clinica, per svilupparsi ed essere competitiva, deve essere caratterizzata da un costante interscambio, facendo convergere discipline diverse (mediche, infermieristiche, economiche, sociali, epidemiologiche, statistiche e informatiche) e, conseguentemente, figure professionali diverse (informatici, ingegneri biomedici, statisti) quali nodi di un'unica rete;

fino ad oggi soltanto le aziende pubbliche hanno beneficiato delle risorse incrementali, con conseguente ed evidente alterazione dei livelli di finanziamento complessivamente assegnati alla sanità accreditata e a quella pubblica;

impegna il Governo

a) a valutare la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

b) a valutare l'opportunità di individuare un percorso specifico attraverso il quale il personale della ricerca sanitaria accede alle scuole di specializzazione in soprannumero, fermi restando gli oneri retributivi e previdenziali in capo all'IRCCS per l'intera durata della scuola di specializzazione e lo svolgimento del tirocinio pratico presso l'IRCCS stesso;

c) a valutare l'opportunità di intervenire normativamente per definire adeguate quote di dotazioni organiche di personale della ricerca sanitaria al fine di introdurre un ruolo per la Dirigenza della ricerca sanitaria;

d) a valutare l'opportunità riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessario allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità;

e) a valutare l'opportunità di introdurre una rivalutazione automatica, su base annua, del livello di spesa complessivamente assegnato ai soggetti accreditati in considerazione degli eventuali incrementi del FSN, fatta salva la libertà delle regioni e delle province autonome di individuare la destinazione delle risorse così determinate.

**G/2633/4/12**

[Cantù](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2663 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

*premesse che:*

il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

tale delega trae origine dalle azioni di riforma previste dal PNRR e, più precisamente, dalla componente 2 concernente "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale" della missione 6 in materia di salute, in cui si prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto

fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee nonché come si evince nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 19;

nella relazione illustrativa del disegno di legge, si fa riferimento, inoltre, ai processi di evoluzione, transizione epidemiologica e deospedalizzazione del Servizio sanitario nazionale, dai quali deriva la necessità di apportare cambiamenti anche all'attuale assetto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

in armonia con i processi sopra menzionati, si ritiene che gli IRCCS debbano diventare non solo il punto di riferimento per la cura e la ricerca che viene in essi svolta, ma anche incubatori di conoscenza e formazione nella rete di offerta del sistema formativo delle specializzazioni mediche e delle strutture qualificate in *Teaching Hospital* fermo l'impianto generale del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dunque in ogni caso nell'ambito del coordinamento operato dalla scuola di specializzazione così come per la creazione di un sistema di erogazione di prestazioni *Second Opinion Supporting*, in linea con le nuove regole di accreditamento e contrattualizzazione per il rafforzamento dei processi di integrazione Ospedale Territorio, di digitalizzazione, telemedicina e sviluppo dell'assistenza territoriale a Missione 6 del PNRR, secondo la novella di cui all'articolo 16 della legge annuale per la concorrenza e il mercato;

in questa prospettiva, al fine di valorizzare tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, mono e plurispecialistici non solo quali incubatori di ricerca ma di conoscenza e formazione, appare necessario includerli all'interno del processo di formazione dei medici specialisti da formare attraverso i contratti di formazione di *Teaching Hospital* nel solco di quanto già proposto in disegni di legge in discussione presso la competente Commissione 12ª, tra cui l'AS n. 1106 e l'AS n. 2153 in specie all'articolo 5;

Impegna il Governo, in linea con i principi di delega per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui al presente provvedimento:

a) a prevedere nel quadro del più ampio percorso di revisione della professione medica basata sul *Constant Training On The Job*, adeguate disposizioni attuative per l'iscrizione previsionale degli IRCCS di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dei presidi ospedalieri di secondo livello di aziende sanitarie, come definiti dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, quali *Second Opinion Supporting - Teaching Hospital*, accreditati alla formazione delle nuove leve, promuovendo modelli anche sperimentali nel periodo di attuazione del PNRR e in revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, volti ad assicurare:

- la valorizzazione dell'approccio multi-disciplinare;
- la gestione operativa della malattia come singolo fenotipo nell'ambito di una visione di processo;
- la diagnostica quale momento di ricomposizione di sintesi tramite la riallocazione dei fenotipi negli ambiti di patologia, tenendo conto del fattore temporale;
- la diffusione della pratica della diagnosi multidisciplinare collegiale (DMC);
- la certezza di ricadute di appropriatezza uniformi sul territorio;
- la traslazione capillare dei risultati della ricerca in un'ottica di gestione complessiva del paziente lungo tutto il percorso clinico;
- il contributo del territorio, degli ospedali e delle università alla traslazione dei risultati nella ricerca (Big Data);
- la riduzione del dualismo nelle cure tra sistema ospedaliero e IRCCS, grazie a strumenti di condivisione delle competenze cliniche degli IRCCS in modo distribuito ed equiaccessibile sul

SSN/SSR, utilizzando meccanismi digitalizzati di supporto diagnostico che rispondano alle richieste sia dell'ospedale che del territorio di una Second Opinion sul modello Virtual Hospital offerta da strutture di terzo livello (IRCCS) sulla diagnosi e sul miglior percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale (PDTA) da processare per la cura del paziente;

- la garanzia della presa in carico dei pazienti all'interno dei rispettivi territori, preconditione per la marginalizzazione delle criticità e delle distorsioni del cosiddetto «turismo sanitario».

b) a prevedere adeguate disposizioni attuative per l'introduzione, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 e dei contratti di formazione specialistica attraverso il Teaching Hospital, della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo Virtual Hospital (SCMC-VH), da svolgere all'interno del sistema formativo Teaching Hospital e Second Opinion Supporting (TH-SOS) e consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli standard.

**G/2633/5/12**

[Pirro](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

premessi che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti ospedalieri nazionali di eccellenza che svolgono all'interno della propria struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche, sia attività di ricerca di elevatissimo livello nel campo biomedico e al tempo stesso in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica;

considerato che

la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, nell'ambito della "Missione 6 - Salute", ove è prevista, entro il 2022, l'entrata in vigore di un decreto legislativo per il riordino della rete degli IRCCS al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie; inoltre il provvedimento all'esame, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

la legge di bilancio 2022, ha previsto la stabilizzazione del personale sanitario a tempo determinato, assunto nel corso della pandemia da Covid-19, con una anzianità di servizio di almeno 18 mesi;

già precedentemente, l'articolo 1 comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto uno stanziamento pari ad euro 90 milioni annui (a decorrere dal 2021), per la copertura dei contratti del CCNL Comparto Sanità Sezione Ricerca Sanitaria;

attualmente sono 1290 le unità di personale impiegate presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) con contratto a tempo determinato;

con il nome "Piramide della ricerca sanitaria" nel 2019 è stato istituito un percorso di formazione rivolto a giovani professionisti desiderosi di intraprendere la carriera di ricercatore o di collaboratore alla ricerca; tale percorso è basato su contratto a tempo determinato di 5 anni eventualmente prorogabile di altri 5 anni, tuttavia, tali contratti nella pratica vengono prorogati con una media tra 5 e 30 anni, alimentando in tal modo il fenomeno della precarietà per le figure della ricerca sanitaria pubblica e ponendosi in contrasto con la Direttiva Europea 1999/70, dove è chiarito che "i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori";

considerato inoltre che



la possibilità di assumere ricercatori a tempo indeterminato risulta indispensabile anche per la competitività degli IRCCS a livello nazionale ed internazionale, e pertanto si reputa necessario prevedere un adeguamento delle piante organiche degli IRCCS che includa anche una quota di personale addetto esclusivamente alla ricerca;

sempre al fine di valorizzare le figure dei ricercatori stessi, si reputa opportuno prevedere il riconoscimento dei titoli acquisiti ai fini concorsuali e di carriera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, istituendo anche un ruolo per la dirigenza della ricerca sanitaria, ritenendosi necessaria una valutazione sulla possibilità di prevedere per i ricercatori uno sviluppo di carriera nella dirigenza degli IRCCS, attualmente non prevista dalla vigente normativa e dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di presentare alla prima favorevole occasione - anche in sede di esame della prossima legge di bilancio - una proposta normativa volta allo stanziamento di risorse per consentire la stabilizzazione del personale ricercatore sanitario e il personale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, impiegati presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) pubblici italiani del Comparto Sanità;

a valutare l'opportunità di adottare delle opportune iniziative di carattere normativo volte a valorizzare la figura dei ricercatori sanitari attraverso la riduzione del numero degli anni di servizio previsti dai contratti di lavoro a tempo determinato nei casi in cui i suddetti ricercatori abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati prima dei 10 anni, in vista di una loro collocazione all'interno degli enti del Servizio sanitario nazionale con contratti a tempo indeterminato e con riconoscimento dei titoli acquisiti ai fini concorsuali e di carriera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

a valutare l'opportunità di intervenire normativamente per definire adeguate quote di dotazioni organiche di personale della ricerca sanitaria e per introdurre un ruolo per la Dirigenza della ricerca sanitaria.

**G/2633/6/12**

[Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

premesso che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale di eccellenza che svolgono all'interno della propria struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche, sia attività di ricerca di elevatissimo livello nel campo biomedico e al tempo stesso in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica;

la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR, nell'ambito della "Missione 6 - Salute", ove è previsto, entro il 2022, con decreto legislativo del Ministro della salute, il riordino della rete degli IRCCS, al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee; il provvedimento all'esame, pertanto, come previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

considerato che:

il provvedimento consta di un unico articolo recante la delega al governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, si prevede che entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

in particolare, la lett m) dell'articolo 1, è volta a garantire comprovata competenza e professionalità anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS pubblici e, esclusivamente degli organi scientifici, degli IRCCS privati tenendo conto della peculiarità dei predetti istituti e nel contesto del SSN, tenuto conto altresì dell'assenza di conflitto di interesse e fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di composizione del collegio sindacale;

la relazione evidenzia che "gli organi degli IRCCS sono strumenti fondamentali per il sostegno e lo sviluppo armonioso e competitivo del sistema in ambito nazionale e internazionale e, pertanto, è necessario che la scelta dei componenti sia supportata da criteri oggettivi di professionalità e di competenza in relazione alle specificità di ciascun Istituto."

appare auspicabile che sia meglio declinata la comprovata competenza e professionalità anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS, con criteri precisi come: l'aver compiuto almeno sette anni di servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, nonché avere acquisito i titoli, in management sanitario, o di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello, o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80;

impegna il Governo

a prevedere criteri precisi per meglio declinare la comprovata esperienza e professionalità per poter ambire al ruolo della *governance* degli IRCCS, anche al fine di rescindere il legame tra le nomine dei dirigenti della sanità e la politica, con l'intento di attuare la decisa separazione tra politica e amministrazione nella gestione del Servizio sanitario nazionale, in quanto negli ultimi anni, la commistione tra le due sfere rappresenta la causa più rilevante delle inefficienze in questo settore.

**G/2633/7/12**

[Giuseppe Pisani](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Pirro](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

premessi che:

il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

in particolare, alla lettera b) dell'articolo 1 il secondo principio prevede la revisione sia della procedura di riconoscimento del carattere scientifico che di revoca e conferma degli IRCCS;

appare opportuno l'inserimento di una chiara indicazione - sia nell'ambito delle procedure di valutazione degli IRCCS per il mantenimento del loro carattere scientifico, sia in quelle autorizzatorie di nuovi Istituti - sulla garanzia che il rapporto di lavoro del personale degli IRCCS di diritto privato sia disciplinato dal contratto Nazionale della Sanità Privata firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che al personale della ricerca venga garantito almeno analogo trattamento previsto per i ricercatori pubblici al fine impedire il protrarsi di fenomeni di *dumping* contrattuale che impediscono la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore;

gli IRCCS sono a tutti gli effetti inseriti - per le professionalità operanti e il conseguente carico sulla fiscalità generale attraverso i vari sistemi sanitari regionali - nelle prestazioni erogate dallo Stato,



appare quindi ineludibile che venga applicata al personale in essi operante la disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del SSN stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordine quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

l'evidente anomalia di una previsione di pari risultati a quelli pubblici, che siano ottenuti a scapito dei dirigenti medici e sanitari dipendenti, spesso costretti a turnazioni insostenibili e sottopagate, appare non tollerabile;

impegna il Governo

ad intervenire, per quanto di sua competenza, affinché sia garantita, con riguardo agli IRCCS di diritto privato, la parità di trattamento giuridico ed economico del personale impiegato, con l'applicazione della disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del Servizio sanitario nazionale stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordine quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, anche al fine di impedire il protrarsi di fenomeni di *dumping* contrattuale che ostacolano la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore .

**G/2633/8/12**

[Marinello](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

premessi che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale di eccellenza che svolgono all'interno della propria struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche, sia attività di ricerca di elevatissimo livello nel campo biomedico e al tempo stesso in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica;

la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR, nell'ambito della "Missione 6 - Salute", ove è previsto, entro il 2022, con decreto legislativo del Ministro della salute, il riordino della rete degli IRCCS, al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

il testo all'esame consta di un unico articolo recante la delega al governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

in particolare, alla lettera a), dell'articolo 1, si mira al rafforzamento del ruolo degli IRCCS quali "Istituti di ricerca e cura" di rilevanza nazionale in cui si coniuga, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* - MDC), integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età, la finalità principale dell'eccellenza della ricerca clinica, traslazionale e del trasferimento tecnologico con la correlata finalità di cura e assistenza svolti;

gli Istituti che possono altresì derivare da realtà ospedaliere emergenti in relazione a patologie di rilievo nazionale e ad alta specialità clinica, possono ricevere la qualifica di IRCCS attraverso una procedura che riconosce il loro carattere scientifico. Tale riconoscimento conferisce il diritto alla fruizione di un finanziamento statale - che si aggiunge a quello regionale -, finalizzato esclusivamente allo svolgimento della attività di ricerca relativa alle materie riconosciute;

appare più che mai opportuno integrare l'attività di ricerca degli IRCCS con quella sulle patologie emergenti come la *long Covid Syndrome*, i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e nell'ambito della salute mentale con particolare attenzione alla fascia di popolazione di età compresa tra l'adolescenza e la prima fascia dell'età adulta;

appare auspicabile prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle succitate patologie croniche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato;

impegna il Governo

ad integrare l'attività di ricerca degli IRCCS nell'ambito preclinico, clinico, traslazionale, clinico-organizzativo nonché dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico, rafforzando i compiti di cura e di assistenza svolti dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti come la *long Covid Syndrome*, i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e nell'ambito della salute mentale con particolare attenzione alla fascia di popolazione di età compresa tra l'adolescenza e la prima fascia dell'età adulta.

a prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle citate patologie croniche comprese, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato.

**G/2633/9/12**

[Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288",

*premessò che*

al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, gli IRCCS operanti erano complessivamente 35, prevalentemente in regime di diritto pubblico, mentre oggi il loro numero è aumentato fino ad arrivare a 51 (21 pubblici e 30 privati), come riportato nel documento della conferenza delle regioni e province autonome.

*Considerato che*

il finanziamento della Ricerca Corrente avviene annualmente dopo la verifica delle attività scientifiche di ricerca, assistenziali e di collaborazione con altri enti a livello nazionale e internazionale svolte nell'anno precedente attraverso l'utilizzo di parametri competitivi previsti dalla Programmazione triennale degli IRCCS;

in aggiunta alla valutazione basata su parametri competitivi, che alimenta le attività ordinarie, il Ministero finanzia anche le partecipazioni degli IRCCS a progetti congiunti europei della rete ERANet selezionati nell'ambito di call competitive e alle attività bilaterali del Ministero affari esteri e commercio internazionale (MAECI);

*Impegna il governo*

- a definire, in modo assolutamente circostanziato, i criteri su cui verranno eseguite le valutazioni sia degli IRCCS attualmente accreditati che di quelli di nuova istituzione;

- a trasmettere al Parlamento con cadenza annuale le informazioni sui riscontri dell'attività di vigilanza svolta dal Ministero sugli IRCCS attualmente accreditati e se questi hanno assolto al loro mandato di centro di riferimento sia in termini di produzione scientifica che di centro di riferimento assistenziale di rilievo nazionale;

- a seguire il criterio delle categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category - MDC) per il riaccreditamento degli attuali IRCCS;

- a privilegiare la natura traslazionale della ricerca e l'impatto che questa ha avuto sull'attività degli IRCCS attualmente accreditati, come criterio per il riconoscimento dei nuovi IRCCS e per la conferma degli attuali IRCCS.

### **G/2633/10/12**

La Relatrice

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288",

premessi che:

gli IRCCS sono enti a rilevanza nazionale, dotati di autonomia e personalità giuridica, che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente collegata alle applicazioni cliniche, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

possono avere natura giuridica sia pubblica che privata e in virtù del loro contributo alla ricerca ricevono finanziamenti pubblici: nel 2017 il loro budget complessivo è stato di 150 milioni di euro. In Italia gli IRCCS sono attualmente cinquantuno, dei quali ventuno pubblici e trenta privati;

l'attuale disegno di legge, di iniziativa governativa, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il 25 maggio 2022, reca una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in linea con il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia ed approvato dalla Commissione europea. La revisione, che dovrebbe entrare in vigore entro il 31 dicembre dell'anno 2022, richiede l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

la delega prevista dal presente disegno di legge punta a rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale e a promuovere in via prioritaria l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa, compreso il trasferimento tecnologico indispensabile per supportare compiti di cura e di assistenza. In quest'ottica agiscono sia le politiche di ricerca del Ministero della salute, che il pieno rispetto dell'autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS;

tenuto conto che:

l'eccellenza, nella ricerca, nella assistenza, e nei modelli organizzativo-gestionali, resta l'asse fondamentale su cui ruota l'attuale revisione degli IRCCS. La nuova sfida riguarda proprio la definizione dei criteri di eccellenza con cui valutare la ricerca, l'attività clinica, l'innovazione tecnologica dei vari IRCCS, senza riferirsi a categorie obsolete che non danno ragione del forte impatto che gli IRCCS possono e debbono avere nelle politiche che riguardano la salute dei cittadini: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, per approdare a trattamenti in cui si intrecciano strettamente ricerca sperimentale e sicurezza del paziente, con un nuovo modello di alleanza e di coinvolgimento del paziente nei processi decisionali;

l'eccellenza nella ricerca scientifica, così come l'eccellenza nei processi di diagnosi e cura, sono qualità che una volta conquistate necessitano di un aggiornamento continuo per mantenere un elevato standard di qualità sia nel livello delle prestazioni fornite che nei risultati scientifici ottenuti. D'altra parte proprio la natura degli IRCCS richiede che i risultati ottenuti con l'attività di ricerca e la qualità dell'assistenza siano sempre strettamente intrecciati. Cosa che richiede indicatori ad hoc, che non sempre coincidono con gli indicatori tipici di un Ente di Ricerca o di una buona Azienda ospedaliera. L'IRCCS richiede questa singolare e stretta sintonia tra ricerca e assistenza, che per altro rende gli IRCCS particolarmente idonei anche ad una elevata qualità dell'azione di formazione;

l'attuale delega punta a superare quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto

legislativo 288 del 2003, per cui il riconoscimento di nuovi IRCCS avviene con riferimento a un'unica specializzazione disciplinare e ai soli presidi in cui quella stessa attività è svolta; l'eccellenza può avere una azione positiva di contagio, sia nella logica della collaborazione che in quella dell'emulazione, fedeli al principio che eccellenti si diventa e che mantenere il livello di eccellenza è tutt'altro che facile e scontato. D'altra parte la delega attuale prende in considerazione anche il criterio della collocazione territoriale dei nuovi IRCCS per ottenere una distribuzione il più possibile omogenea delle strutture di eccellenza sul piano nazionale. Cosa tutt'altro che facile proprio per quell'effetto di attrazione per cui una struttura di eccellenza stimola eccellenza e dove l'eccellenza non c'è è più difficile crearla, a meno che non si facciano interventi forti e determinati sul piano delle risorse umane, logistiche e tecnico-scientifiche oltre che su quello delle risorse economico-finanziarie;

in questo senso la legge delega ha previsto un sostegno esplicito, comprensivo di nuovi modelli di *governance* e di modalità di finanziamento per la valutazione delle reti degli IRCCS, sulla base di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con i partner scientifici e industriali, nazionali e internazionali. Nella rete tra gli IRCCS e nella reciproca collaborazione anche con altri Enti del SSN c'è spazio per apprendere la lezione dell'eccellenza, per capire come migliorare i propri risultati di ricerca e come prendersi cura più e meglio del paziente. Il sistema, in altri termini, è un sistema aperto a chi vuole fare il grande salto della qualità, per raggiungere i massimi standard possibili;

in ogni caso è evidente che il paziente, in qualunque regione viva, dovrà aver accesso alla eccellenza offerta da qualunque IRCCS, a seconda della sua patologia e della problematica specifica, nonché della qualità di ricerca-assistenza offerta dalle strutture per lui più facilmente raggiungibili. Ogni contesto di eccellenza deve poter essere accessibile ad ogni cittadino, proprio perché gli IRCCS costituiscono un'eccellenza nazionale prima ancora che regionale o locale;

un elemento innovativo nella legge delega potrebbe essere quello che riguarda il difficile tema della proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca; fatta salva l'adesione a un codice di condotta che garantisca la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse, nel rispetto dei principi di sicurezza, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, dei percorsi sperimentali, con una maggiore integrazione con i comitati etici territoriali, si deve prevedere l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, proprio per garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, al rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e alla scelta del partner scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS. È necessario prevedere disposizioni che facilitino sia il passaggio dall'idea progettuale all'eventuale brevetto sia l'approdo alle fasi di produzione e di commercializzazione;

l'eccellenza degli IRCCS va attentamente valutata anche perché all'aumento del numero di IRCCS non corrisponde un automatico incremento delle risorse statali complessive destinate alle attività di ricerca svolte dai medesimi istituti; d'altra parte la possibilità di spostare di risorse dalla spesa sanitaria corrente alla ricerca sanitaria può incidere nella richiesta di riconoscimento di nuovi IRCCS,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire sempre meglio in cosa consista l'eccellenza nella ricerca e nella attività clinica nella struttura tipica degli IRCCS, in cui sono strettamente collegate; il nodo cruciale è quello già accennato: come misurare questa eccellenza, con quali e quanti parametri; comunicando in modo trasparente come sarà composta la struttura responsabile di questa valutazione, perché sia il più oggettiva possibile;

a valutare l'opportunità di tutelare la proprietà intellettuale degli IRCCS nel modo più coerente

con i loro fini specifici, per stimolare sempre più e sempre meglio l'originalità della ricerca in essere, garantendo ai suoi protagonisti il giusto e meritato riconoscimento;

a valutare l'opportunità di un sistema di adeguamento delle risorse disponibili per gli IRCCS in modo tale da creare le condizioni perché sempre più Enti possano avere il riconoscimento di uno stile di lavoro eccellente, corroborato dai risultati clinici e scientifici di ciascuno di loro, senza che l'aumento del numero degli IRCCS si traduca in una riduzione delle risorse per ciascuno di loro.

**G/2633/11/12**

[Parente](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premessi che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono strutture di eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico, in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e devono orientare le proprie attività di ricerca al trasferimento nella pratica assistenziale di interventi innovativi ed efficaci realizzando prestazione di ricovero e cura di alta specialità;

la presente delega intende garantire che si raggiungano gli obiettivi di riforma che nascono dalla componente 2 della Missione 6 "Salute" del PNRR concernente "Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", e quindi con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie e consentire al sistema degli IRCCS di rispondere alle nuove sfide del SSN;

considerato che,

nella legge di riforma degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non è prevista l'assegnazione di funzioni agli IRCCS e che ogni regione disciplina la materia in maniera autonoma e diversificata non esistendo una legge quadro che obblighi le regioni a regolamentare le rispettive funzioni degli istituti,

impegna il Governo

ad inserire nel decreto di attuazione della legge di riforma degli IRCCS una norma quadro che preveda l'obbligo per tutte le Regioni di approvare una disciplina di riferimento unitaria che delinea le funzioni degli IRCCS, sia di diritto pubblico che di diritto privato.

**G/2633/12/12**

[Mautone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#)

Il Senato

in sede d'esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288";

premessi che

l'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce che il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, di seguito denominati «IRCCS?», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi;

considerato che

all'atto dell'emanazione del decreto legislativo n. 288 del 2003 in Italia erano operanti 35 IRCSS, prevalentemente in regime di diritto pubblico. Tale numero è progressivamente aumentato negli anni fino ad arrivare agli attuali 52 IRCCS, di cui 30 in regime di diritto privato.

la distribuzione attuale degli IRCCS evidenzia una netta prevalenza in alcune aree del nostro Paese penalizzando altre realtà regionali;

impegna il Governo

a prevedere che nel riordino della rete degli IRCCS, la cui attuazione deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2002 con uno o più decreti legislativi, sia effettuata nel rispetto di una distribuzione più omogenea di tali istituti su tutto il territorio nazionale in modo da garantire la presenza di almeno un centro di eccellenza in ogni singola regione

a garantire l'istituzione di nuovi istituti IRCCS nell'area materno-infantile al fine di garantire attività di ricerca e cura e la promozione dell'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica e traslazionale in ambito pediatrico.

**G/2633/13/12**

[Parente](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge concernente Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,

premessi che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono strutture di eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico, in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e devono orientare le proprie attività di ricerca al trasferimento nella pratica assistenziale di interventi innovativi ed efficaci realizzando prestazione di ricovero e cura di alta specialità;

la presente delega intende garantire che si raggiungano gli obiettivi di riforma che nascono dalla componente 2 della Missione 6 "Salute" del PNRR concernente "Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", e quindi con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie e consentire al sistema degli IRCCS di rispondere alle nuove sfide del SSN;

considerato che:

è essenziale salvaguardare in questi Istituti la stretta integrazione tra ricerca ed assistenza, considerando lo specifico carattere di traslationalità della ricerca e la necessità di potenziare l'eccellenza clinica realizzata proprio attraverso la ricerca;

è opportuno assicurare un equo accesso da parte dei cittadini alle prestazioni di alta specialità degli IRCCS a prescindere dal luogo di residenza del paziente in un quadro generale di appropriatezza e ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN;

impegna il Governo:

in sede di esercizio della presente delega, a:

- assicurare, mediante gli accordi/contratti con tali Istituti, il livello quantitativo e qualitativo di prestazioni idonee a garantire l'inscindibile attività di ricerca;
- garantire la possibilità di accesso alle prestazioni degli IRCCS aventi sede in regioni diverse da quelle di residenza;
- rafforzare il principio del bacino di utenza interregionale degli IRCCS e, in particolar modo, di quelli aventi sede in regioni di piccole dimensioni.

**G/2633/14/12**

[Marin](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Lunesu](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2663 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

*premesse che:*

il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee nonché come si evince nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 19;

gli IRCCS si caratterizzano come poli di eccellenza e centri di riferimento per le attività di ricerca e, al contempo, in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari effettuando anche prestazioni di ricovero e cura di alta specialità e rappresentano uno strumento dinamico per la promozione, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e terapie innovative in ambito sanitario e biomedico;

per la qualità delle prestazioni erogate e per l'alta specializzazione che li caratterizza, gli IRCCS rappresentano un punto di riferimento per l'intero sistema sanitario nazionale, garantendo cure specializzate e d'eccellenza;

appare, dunque, opportuno integrare l'attività di ricerca degli IRCCS con quella sulle patologie emergenti come i disturbi psichiatrici;

è auspicabile prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle patologie psichiatriche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato.

impegna il Governo

a valutare la possibilità di:

integrare l'attività di ricerca degli IRCCS rafforzando i compiti di cura e di assistenza svolti dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti come i disturbi psichiatrici al fine di costituire piani straordinari di intervento volti ad implementare stabilmente le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali per i soggetti affetti da disturbi mentali nonché garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui all'articolo 32 della Costituzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno accesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontariamente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), affinché sia assicurata la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo;

prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle citate patologie psichiatriche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato.

**G/2633/15/12**

[Cantù](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della



disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

*premessato che:*

il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera *a)* alla *q)* ai quali il Governo dovrà attenersi;

la presente riforma è volta ad introdurre criteri e *standard* internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, sia degli IRCCS attualmente accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che di quelli di nuova istituzione, con la valutazione basata su più ampi criteri, al fine di garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza secondo una matrice di principi da declinare secondo parametri oggettivi e misurabili a garanzia in punto di efficacia, in termini di contributo misurabile della ricerca alla sostenibilità in chiave universalistica della tutela della salute a garanzia dei livelli di essenziali di assistenza; di efficienza, in termini di appropriatezza dell'impiego delle risorse economico-finanziarie per dare di più costando di meno; di circolarità dell'innovazione in termini di effettiva accessibilità alle terapie avanzate secondo il bisogno espresso a garanzia della soddisfazione degli utenti e partecipazione dei cittadini; di equità, in termini di contrasto delle diseguaglianze degli interventi; di esiti positivi di prevenzione, medicina predittiva e personalizzata;

tra gli obiettivi a cui la riforma punta, inoltre, vi è lo sviluppo delle potenzialità degli istituti e la valorizzazione dell'attività di trasferimento tecnologico con le imprese;

in particolare, la lettera *d)* del provvedimento all'esame, introduce un principio che assicura l'accesso agli IRCCS, in quanto istituti di ricerca e assistenza a rilevanza nazionale, indipendentemente dalla regione di residenza del paziente, allo scopo di garantire un equo accesso dei cittadini alle prestazioni di alta specialità tipiche, per competenza e specializzazione tecnologica, degli IRCCS;

ritenuto che:

è indispensabile la creazione di un sistema organizzativo omogeneo, in grado di garantire il potenziamento e il confronto costante delle *performance* raggiunte dai singoli IRCCS nel quadro degli innovativi principi di legge delega a garanzia di monitoraggio, valutazione e controllo degli impieghi e degli esiti di tutti gli erogatori della rete di offerta accreditata e convenzionata;

impegna il Governo in linea con i principi di delega di cui al presente provvedimento e le nuove regole di accreditamento e contrattualizzazione delle strutture di cui all'articolo 16 della legge annuale per la concorrenza e il mercato:

a prevedere adeguate disposizioni attuative per il rafforzamento delle funzioni in capo ad Agenas, quale organismo indipendente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, per la realizzazione del sistema di valutazione quantitativa, monitoraggio e controllo degli impieghi e degli esiti delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza, ricomprendendo nel rating delle strutture accreditate e convenzionate del sistema sanitario nazionale gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e di diritto privato nella nuova Rete di Offerta integrata secondo criteri e indicatori oggettivi e misurabili, anche con l'impiego di tecniche di Machine Learning.

**G/2633/16/12**

[Sbrollini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premessato che:



nell'elencare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo unico del disegno di legge prevede, al comma 1, lettera n), la «revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»

considerato che:

a seguito dell'entrata in vigore del comma 14, articolo 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, la spesa complessivamente destinata dalle regioni e province autonome all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera e territoriale è rimasta invariata, per espressa statuizione normativa benché, nonostante il FSN sia stato nel tempo significativamente aumentato;

visto che:

fino ad oggi soltanto le aziende pubbliche hanno beneficiato di tali risorse incrementali, con conseguente ed evidente alterazione dei livelli di finanziamento complessivamente assegnati alla sanità accreditata e a quella pubblica;

impegna il Governo:

nella redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della delega, a valutare l'opportunità di introdurre una rivalutazione automatica, su base annua, del livello di spesa complessivamente assegnato ai soggetti accreditati in considerazione degli eventuali incrementi del FSN, fatta salva la libertà delle regioni e delle province autonome di individuare la destinazione delle risorse così determinate.

## Art. 1

### 1.1

[Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, infine, le parole: «e secondo gli indicatori dell'European Research Council (ERC)».*

### 1.2

[Zaffini](#)

*Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) disporre norme che istituiscano meccanismi di adeguamento annuale dei finanziamenti agli IRCCS per le relative attività che consentano l'aumento o la diminuzione delle risorse in misura proporzionata all'aumento o alla diminuzione del numero degli istituti riconosciuti nonché prevedere modalità di finanziamento annuali e pluriennali che consentano una adeguata programmazione delle attività di ricerca;».*

### 1.3

[Zaffini](#)

*Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «per un'unica specializzazione disciplinare,» inserire le seguenti: «anche con articolazioni e arricchimenti in diverse aree scientifiche e assistenziali,».*

### 1.4

[Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «soglie di valutazione elevati riferiti all'attività di ricerca,» inserire le seguenti: «valorizzando l'attività di ricerca traslazionale».*

### 1.5

[Zaffini](#)

*Alla lettera c) del comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla lettera a)».*

### 1.6

[Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «prevedendo valutazioni di attività*

e qualità dell'attività svolta a livello sia di ricerca che di attività assistenziale specifica per le sedi periferiche indipendentemente dalla sede principale».

**1.7**

[Zaffini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) prevedere che nelle regioni in cui insistono IRCCS una quota parte, pari ad almeno il 10 per cento, delle nuove risorse destinate agli interventi di ristrutturazione edilizia, dell'ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, sia destinata agli IRCCS con equa ripartizione tra gli istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato; prevedere che, in considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota;».*

**1.8**

[Sbrana](#)

*Alla lettera n) del comma 1, dopo le parole: «e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017» aggiungere le seguenti:«con riferimento alle modalità di definitivo inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria di cui al comma 428, nonché alle procedure di accesso in sovrannumero alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al comma 431 e ».*

**1.9**

[Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: «con facoltà» fino alla fine della lettera con le seguenti: «riducendo a cinque il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato e disponendo nelle piante organiche degli IRCCS il ruolo del dirigente ricercatore, con contratto a tempo indeterminato, al quale si potrà accedere a seguito degli anni di servizio previsti solo se in possesso di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.».*

**1.10**

[Sbrana](#)

*Alla lettera n) del comma 1 sopprimere le parole "anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale"*

## 1.3.2.1.4. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 314 (ant.) del 07/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022**  
**314<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 8,35*

### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(2641) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria**

(Discussione e rinvio)

La relatrice **STABILE** (FIBP-UDC) riferisce sul provvedimento in titolo. Propone quindi di rinunciare allo svolgimento di audizioni e di stabilire fin da ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, fissandolo alle ore 11 del prossimo venerdì 15 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

### **IN SEDE REFERENTE**

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

La **PRESIDENTE** dà conto del parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti.

Alla luce del predetto parere, dichiara inammissibili gli emendamenti 1.2, 1.7, 1.8 e 1.9, in applicazione della disciplina regolamentare che presiede all'esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, già in precedenza richiamata.

La relatrice **BINETTI** (FIBP-UDC), intervenendo in sede di replica, esprime soddisfazione per il

parere espresso dalla Commissione bilancio, che consente di portare sollecitamente a conclusione l'*iter* del disegno di legge e al contempo ribadisce - relativamente agli IRCCS - alcuni concetti fondamentali. Confida che dall'auspicato accoglimento degli ordini del giorno, sui quali si rimette alle valutazioni del Governo, deriverà un ulteriore contributo al riordino di questa importante branca del sistema sanitario, nel senso di una più puntuale definizione dei parametri di "eccellenza nella ricerca".

Il sottosegretario SILERI rinuncia allo svolgimento della replica.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno, che vengono dati per illustrati.

Il sottosegretario SILERI accoglie l'ordine del giorno G/2633/1/12.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/2/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare la possibilità di".

Riformulato dalla senatrice [STABILE](#) (*FIBP-UDC*) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/3/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare la possibilità di".

Riformulato dalla senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/4/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare la possibilità di".

Riformulato dalla senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI accoglie gli ordini del giorno G/2633/5/12 e G/2633/6/12.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/7/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare l'opportunità di".

Riformulato dal senatore [MARINELLO](#) (*M5S*) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI accoglie gli ordini del giorno G/2633/8/12, G/2633/9/12 (sottoscritto dalla senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*)) e G/2633/10/12.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/11/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare la possibilità di".

Riformulato dalla [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI accoglie l'ordine del giorno G/2633/12/12.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/13/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare la possibilità di".

Riformulato dalla [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI accoglie l'ordine del giorno G/2633/14/12.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/15/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare la possibilità di".

Riformulato dalla senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/16/12, fatto proprio dalla senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az), a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la locuzione "compatibilmente con i vincoli di bilancio".

Riformulato dalla senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la trattazione degli ordini del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti.

La RELATRICE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il rappresentante del GOVERNO si associa.

Vengono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.10.

Si passa al conferimento del mandato alla relatrice.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), ringraziata la relatrice, annuncia il voto favorevole della sua parte politica ed auspica una sollecita attuazione della delega. Si augura inoltre che saranno adottate misure per la stabilizzazione del personale precario degli IRCCS.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), nel dichiarare voto favorevole a nome del proprio Gruppo, si compiace per il lavoro sinergico svolto dalla relatrice e dal Governo ed auspica che l'attuazione della delega sia tempestiva ed in linea con gli indirizzi sottesi agli ordini del giorno accolti.

Il senatore [MAUTONE](#) (Ipf-CD) dichiara il voto favorevole del Gruppo rappresentato e ribadisce che gli IRCCS devono rappresentare il fiore all'occhiello della sanità italiana. Dà atto alla relatrice dell'importante lavoro svolto.

Il senatore [MARINELLO](#) (M5S), dopo essersi associato ai ringraziamenti alla relatrice, annuncia il voto favorevole della sua parte politica. Auspica che gli IRCCS, a seguito del riordino, siano distribuiti in maniera più omogenea sul territorio nazionale.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice Binetti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandola alla richiesta di svolgimento della relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in***

***materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale e dà la parola al relatore.

Il relatore [RICHETTI](#) (*Misto-+Eu-Az*) propone, sui profili di competenza della Commissione, l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore è posta in votazione e risulta approvata.

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ( [n. 382](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

La [PRESIDENTE](#) avverte che, non essendo ancora pervenuta la necessaria documentazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non vi sono le condizioni per la conclusione dell'esame.

La relatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Si riserva di integrare lo schema proposto alla luce della documentazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Preannuncia, in particolare, una possibile osservazione aggiuntiva, propedeutica a una riformulazione dell'articolo 4, comma 2 dello schema di decreto nei termini di seguito indicati: "Ai fini dell'attuazione del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attribuiscono la funzione di responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a un dirigente veterinario operante all'interno del medesimo servizio veterinario".

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,05*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382**

La Commissione Igiene e sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in

titolo,

visti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'accordo concluso nella medesima sede della Conferenza;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) negli articoli 2 e seguenti, occorrerebbe definire i veterinari quali "medici veterinari", come previsto dall'articolo 1 della legge n. 163 del 2021, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, nonché valutare se il riferimento agli ambulatori o cliniche veterinarie debba essere integrato con il richiamo di altre strutture veterinarie, tenuto conto della terminologia di cui all'articolo 1 dell'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 26 novembre 2003 ("Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private");
- b) riguardo all'articolo 8, comma 4, appare necessario che la norma di rinvio al decreto ministeriale sia integrata da una specifica individuazione delle attività mediche che - nell'ambito delle attività oggetto delle richiamate lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dello stesso articolo - devono in ogni caso essere riservate ai medici veterinari; tale esigenza deriva dalla circostanza che, nell'ordinamento, le attività di questi professionisti sono individuate solo nell'ambito del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute n. 165 del 2016, inerente alla liquidazione di compensi professionali da parte degli organi giurisdizionali;
- c) il decreto ministeriale previsto dall'articolo 11, comma 3, dovrebbe definire anche le modalità di una formazione specifica per il veterinario aziendale, finalizzata ad una corretta gestione del Sistema informativo "ClassyFarm.it";
- d) con riferimento al medesimo articolo 11, appare opportuno valutare se la possibilità, prevista al comma 2, di conferimento di incarico a più di un veterinario aziendale rappresenti un rischio di sovrapposizione di attività e compiti;
- e) si dovrebbe prevedere che l'adeguamento del personale preposto al suddetto Sistema informativo "ClassyFarm.it", adeguamento previsto dall'articolo 14, comma 2, sia operato mediante un incremento complessivo della dotazione organica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale ivi designato;
- f) riguardo all'articolo 23, che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle norme sulle misure di controllo delle malattie animali trasmissibili, si rileva che i limiti minimi e massimi della sanzione di cui al comma 12, pari, rispettivamente, a 15 euro ed a 150 euro per ogni animale non abbattuto, dovrebbero essere valutati alla luce del principio generale di delega, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede la definizione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro;
- g) riguardo all'articolo 24, appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni ivi previste incrementandole nel minimo edittale sino al doppio;
- h) riguardo all'articolo 27, comma 4, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni relative alla produzione e alla distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale, si invita a precisare che l'articolo 169, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, ivi richiamato, si riferisce al regolamento (UE) 2016/429;
- i) tenuto conto del vincolo di cui all'articolo 34, occorre, nel primo provvedimento utile, promuovere un progressivo adeguamento della dotazione organica dei medici veterinari pubblici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, delle regioni e del Ministero della salute, in ragione delle attività poste in capo ai rispettivi livelli istituzionali per l'effettivo rafforzamento della prevenzione e dei controlli, nonché sviluppare, in linea con quanto previsto dall'articolo 224-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un sistema di valutazione, monitoraggio e controllo dei produttori dell'agroalimentare che vada oltre una logica prettamente sanzionatoria e che sia di riferimento a livello europeo, valorizzando la capacità e l'effettiva eccellenza, secondo principi di graduazione del rischio, trasparenza, tracciabilità e responsabilizzazione dell'intera filiera; ciò consentirebbe di valorizzare i produttori che si dotano di



standard più elevati di prevenzione, biosicurezza, qualità e tracciabilità;

j) infine, sotto il profilo redazionale, si invita a valutare le seguenti modifiche: riguardo al decreto previsto dall'articolo 10, comma 2, dello schema, sarebbe opportuno far riferimento al "Ministro della salute", anziché al "Ministero della salute"; nell'intestazione dell'allegato 3, occorrerebbe richiamare il comma 5 dell'articolo 6, anziché il comma 6; nell'intestazione dell'allegato 4, occorrerebbe richiamare il comma 4 dell'articolo 11, anziché il comma 5.

Si allegano al presente parere le osservazioni formulate dalla Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea).

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [2633](#)

**G/2633/2/12 (testo 2)**

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288",

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003;

in questo quadro, sarebbe opportuno prevedere norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario rispettivamente nella dirigenza e nel comparto oltre che disposizioni per rendere attuabile la procedura di specializzazione post lauream in sovrannumero,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

prevedere che nel decreto delegato siano previste norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario rispettivamente nella dirigenza e nel comparto;

prevedere che nel decreto delegato siano previste norme per rendere attuabile la procedura di specializzazione *post lauream* in sovrannumero

**G/2633/3/12 (testo 2)**

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premessi che:

il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce al Governo la delega «per il riordino della



disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»;

nell'elencare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo unico del disegno di legge prevede, al comma 1, lettera *n*), la «revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

le disposizioni di cui al sopra citato articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge di bilancio 2018 non hanno sortito gli effetti sperati dal punto di vista della valorizzazione del personale della ricerca sanitaria e necessitano, conseguentemente, di essere modificate sotto alcuni aspetti se si vuole veramente dare impulso al settore, in armonia con quanto si prefiggono di fare il Piano nazionale di ripresa e resilienza («Pnrr») e il Programma nazionale della ricerca sanitaria 2020-2022 («Pnrs»);

una prima criticità che affligge la disciplina vigente concerne il percorso in cui si articola la cosiddetta «piramide» dei ricercatori, la cui durata decennale (5+5) ha di fatto regolarizzato, anziché arginare, l'abuso dei contratti a termine, gettando le basi per una sorta di «precariato a vita» - com'è stato definito da più parti - con punte che raggiungono i trent'anni per il personale storico della ricerca sanitaria e una media nazionale che oltrepassa, ampiamente, i dieci anni di contratti atipici;

in secondo luogo, occorre integrare la disciplina vigente nella parte in cui non contempla, accanto alle attuali figure della piramide, uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria;

a seguito dell'entrata in vigore del comma 14 dell'art.15 del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, la spesa complessivamente destinata dalle regioni e province autonome all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera e territoriale è rimasta invariata, per espressa statuizione normativa benché, nonostante il FSN sia stato nel tempo significativamente aumentato;

considerato che:

la mancata creazione di uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e l'impropria collocazione di tutto il personale nell'area contrattuale del comparto ha fortemente demotivato i ricercatori, ne ha mortificato il lungo percorso di studi e, ancora, ha ostacolato lo sviluppo della sinergia tra assistenza e ricerca, la cui importanza viene ribadita, in più punti, anche nell'ambito del disegno di legge all'esame dell'Aula;

la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale della ricerca sanitaria risulta indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti nel circuito di ricerca;

la ricerca clinica, per svilupparsi ed essere competitiva, deve essere caratterizzata da un costante interscambio, facendo convergere discipline diverse (mediche, infermieristiche, economiche, sociali, epidemiologiche, statistiche e informatiche) e, conseguentemente, figure professionali diverse (informatici, ingegneri biomedici, statisti) quali nodi di un'unica rete;

fino ad oggi soltanto le aziende pubbliche hanno beneficiato delle risorse incrementali, con conseguente ed evidente alterazione dei livelli di finanziamento complessivamente assegnati alla sanità accreditata e a quella pubblica;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

*a)* valutare la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

*b)* valutare l'opportunità di individuare un percorso specifico attraverso il quale il personale della ricerca sanitaria accede alle scuole di specializzazione in soprannumero, fermi restando gli oneri retributivi e previdenziali in capo all'IRCCS per l'intera durata della scuola di specializzazione e lo svolgimento del tirocinio pratico presso l'IRCCS stesso;

*c)* valutare l'opportunità di intervenire normativamente per definire adeguate quote di

dotazioni organiche di personale della ricerca sanitaria al fine di introdurre un ruolo per la Dirigenza della ricerca sanitaria;

d) valutare l'opportunità riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessario allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità;

e) valutare l'opportunità di introdurre una rivalutazione automatica, su base annua, del livello di spesa complessivamente assegnato ai soggetti accreditati in considerazione degli eventuali incrementi del FSN, fatta salva la libertà delle regioni e delle province autonome di individuare la destinazione delle risorse così determinate.

**G/2633/4/12 (testo 2)**

[Cantù](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2663 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

*premesse che:*

il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

tale delega trae origine dalle azioni di riforma previste dal PNRR e, più precisamente, dalla componente 2 concernente "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale" della missione 6 in materia di salute, in cui si prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee nonché come si evince nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 19;

nella relazione illustrativa del disegno di legge, si fa riferimento, inoltre, ai processi di evoluzione, transizione epidemiologica e deospedalizzazione del Servizio sanitario nazionale, dai quali deriva la necessità di apportare cambiamenti anche all'attuale assetto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

in armonia con i processi sopra menzionati, si ritiene che gli IRCCS debbano diventare non solo il punto di riferimento per la cura e la ricerca che viene in essi svolta, ma anche incubatori di conoscenza e formazione nella rete di offerta del sistema formativo delle specializzazioni mediche e delle strutture qualificate in *Teaching Hospital* fermo l'impianto generale del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dunque in ogni caso nell'ambito del coordinamento operato dalla scuola di specializzazione così come per la creazione di un sistema di erogazione di prestazioni *Second Opinion Supporting*, in linea con le nuove regole di accreditamento e contrattualizzazione per il rafforzamento dei processi di integrazione Ospedale Territorio, di digitalizzazione, telemedicina e sviluppo dell'assistenza territoriale a Missione 6 del PNRR, secondo la novella di cui all'articolo 16 della legge annuale per la concorrenza e il mercato;

in questa prospettiva, al fine di valorizzare tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, mono e plurispecialistici non solo quali incubatori di ricerca ma di conoscenza e formazione, appare necessario includerli all'interno del processo di formazione dei medici specialisti da formare attraverso i contratti di formazione di *Teaching Hospital* nel solco di quanto già proposto in disegni di legge in discussione presso la competente Commissione 12<sup>a</sup>, tra cui

l'AS n. 1106 e l'AS n. 2153 in specie all'articolo 5;

Impegna il Governo, in linea con i principi di delega per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui al presente provvedimento, a valutare la possibilità di:

a) prevedere nel quadro del più ampio percorso di revisione della professione medica basata sul *Constant Training On The Job*, adeguate disposizioni attuative per l'iscrizione previsionale degli IRCCS di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dei presidi ospedalieri di secondo livello di aziende sanitarie, come definiti dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, quali *Second Opinion Supporting - Teaching Hospital*, accreditati alla formazione delle nuove leve, promuovendo modelli anche sperimentali nel periodo di attuazione del PNRR e in revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, volti ad assicurare:

- la valorizzazione dell'approccio multi-disciplinare;
- la gestione operativa della malattia come singolo fenotipo nell'ambito di una visione di processo;
- la diagnostica quale momento di ricomposizione di sintesi tramite la riallocazione dei fenotipi negli ambiti di patologia, tenendo conto del fattore temporale;
- la diffusione della pratica della diagnosi multidisciplinare collegiale (DMC);
- la certezza di ricadute di appropriatezza uniformi sul territorio;
- la traslazione capillare dei risultati della ricerca in un'ottica di gestione complessiva del paziente lungo tutto il percorso clinico;
- il contributo del territorio, degli ospedali e delle università alla traslazione dei risultati nella ricerca (Big Data);
- la riduzione del dualismo nelle cure tra sistema ospedaliero e IRCCS, grazie a strumenti di condivisione delle competenze cliniche degli IRCCS in modo distribuito ed equiaccessibile sul SSN/SSR, utilizzando meccanismi digitalizzati di supporto diagnostico che rispondano alle richieste sia dell'ospedale che del territorio di una Second Opinion sul modello Virtual Hospital offerta da strutture di terzo livello (IRCCS) sulla diagnosi e sul miglior percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale (PDTA) da processare per la cura del paziente;
- la garanzia della presa in carico dei pazienti all'interno dei rispettivi territori, preconditione per la marginalizzazione delle criticità e delle distorsioni del cosiddetto «turismo sanitario».

b) prevedere adeguate disposizioni attuative per l'introduzione, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 e dei contratti di formazione specialistica attraverso il Teaching Hospital, della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo Virtual Hospital (SCMC-VH), da svolgere all'interno del sistema formativo Teaching Hospital e Second Opinion Supporting (TH-SOS) e consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli standard.

**G/2633/7/12 (testo 2)**

[Giuseppe Pisani](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Pirro](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

premessi che:

il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il

Governo dovrà attenersi;

in particolare, alla lettera b) dell'articolo 1 il secondo principio prevede la revisione sia della procedura di riconoscimento del carattere scientifico che di revoca e conferma degli IRCCS;

appare opportuno l'inserimento di una chiara indicazione - sia nell'ambito delle procedure di valutazione degli IRCCS per il mantenimento del loro carattere scientifico, sia in quelle autorizzatorie di nuovi Istituti - sulla garanzia che il rapporto di lavoro del personale degli IRCCS di diritto privato sia disciplinato dal contratto Nazionale della Sanità Privata firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che al personale della ricerca venga garantito almeno analogo trattamento previsto per i ricercatori pubblici al fine impedire il protrarsi di fenomeni di *dumping* contrattuale che impediscono la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore;

gli IRCCS sono a tutti gli effetti inseriti - per le professionalità operanti e il conseguente carico sulla fiscalità generale attraverso i vari sistemi sanitari regionali - nelle prestazioni erogate dallo Stato, appare quindi ineludibile che venga applicata al personale in essi operante la disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del SSN stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordine quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

l'evidente anomalia di una previsione di pari risultati a quelli pubblici, che siano ottenuti a scapito dei dirigenti medici e sanitari dipendenti, spesso costretti a turnazioni insostenibili e sottopagate, appare non tollerabile;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

intervenire, per quanto di sua competenza, affinché sia garantita, con riguardo agli IRCCS di diritto privato, la parità di trattamento giuridico ed economico del personale impiegato, con l'applicazione della disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del Servizio sanitario nazionale stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordine quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, anche al fine di impedire il protrarsi di fenomeni di *dumping* contrattuale che ostacolano la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore .

## **G/2633/11/12 (testo 2)**

### Parente

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premesso che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono strutture di eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico, in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e devono orientare le proprie attività di ricerca al trasferimento nella pratica assistenziale di interventi innovativi ed efficaci realizzando prestazione di ricovero e cura di alta specialità;

la presente delega intende garantire che si raggiungano gli obiettivi di riforma che nascono dalla componente 2 della Missione 6 "Salute" del PNRR concernente "Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", e quindi con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie e consentire al sistema degli IRCCS di rispondere alle nuove sfide del SSN;

considerato che,

nella legge di riforma degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non è prevista

l'assegnazione di funzioni agli IRCCS e che ogni regione disciplina la materia in maniera autonoma e diversificata non esistendo una legge quadro che obblighi le regioni a regolamentare le rispettive funzioni degli istituti,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

inserire nel decreto di attuazione della legge di riforma degli IRCCS una norma quadro che preveda l'obbligo per tutte le Regioni di approvare una disciplina di riferimento unitaria che delinea le funzioni degli IRCCS, sia di diritto pubblico che di diritto privato.

#### **G/2633/13/12 (testo 2)**

[Parente](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge concernente Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,

premessi che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono strutture di eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico, in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e devono orientare le proprie attività di ricerca al trasferimento nella pratica assistenziale di interventi innovativi ed efficaci realizzando prestazione di ricovero e cura di alta specialità;

la presente delega intende garantire che si raggiungano gli obiettivi di riforma che nascono dalla componente 2 della Missione 6 "Salute" del PNRR concernente "Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", e quindi con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie e consentire al sistema degli IRCCS di rispondere alle nuove sfide del SSN;

considerato che:

è essenziale salvaguardare in questi Istituti la stretta integrazione tra ricerca ed assistenza, considerando lo specifico carattere di traslationalità della ricerca e la necessità di potenziare l'eccellenza clinica realizzata proprio attraverso la ricerca;

è opportuno assicurare un equo accesso da parte dei cittadini alle prestazioni di alta specialità degli IRCCS a prescindere dal luogo di residenza del paziente in un quadro generale di appropriatezza e ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN;

impegna il Governo, in sede di esercizio della presente delega, a valutare la possibilità di:

- assicurare, mediante gli accordi/contratti con tali Istituti, il livello quantitativo e qualitativo di prestazioni idonee a garantire l'inscindibile attività di ricerca;
- garantire la possibilità di accesso alle prestazioni degli IRCCS aventi sede in regioni diverse da quelle di residenza;
- rafforzare il principio del bacino di utenza interregionale degli IRCCS e, in particolar modo, di quelli aventi sede in regioni di piccole dimensioni.

#### **G/2633/15/12 (testo 2)**

[Cantù](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

*premessi che:*

il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più

decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera *a)* alla *q)* ai quali il Governo dovrà attenersi;

la presente riforma è volta ad introdurre criteri e *standard* internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, sia degli IRCCS attualmente accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che di quelli di nuova istituzione, con la valutazione basata su più ampi criteri, al fine di garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza secondo una matrice di principi da declinare secondo parametri oggettivi e misurabili a garanzia in punto di efficacia, in termini di contributo misurabile della ricerca alla sostenibilità in chiave universalistica della tutela della salute a garanzia dei livelli di essenziali di assistenza; di efficienza, in termini di appropriatezza dell'impiego delle risorse economico-finanziarie per dare di più costando di meno; di circolarità dell'innovazione in termini di effettiva accessibilità alle terapie avanzate secondo il bisogno espresso a garanzia della soddisfazione degli utenti e partecipazione dei cittadini; di equità, in termini di contrasto delle diseguaglianze degli interventi; di esiti positivi di prevenzione, medicina predittiva e personalizzata;

tra gli obiettivi a cui la riforma punta, inoltre, vi è lo sviluppo delle potenzialità degli istituti e la valorizzazione dell'attività di trasferimento tecnologico con le imprese;

in particolare, la lettera *d)* del provvedimento all'esame, introduce un principio che assicura l'accesso agli IRCCS, in quanto istituti di ricerca e assistenza a rilevanza nazionale, indipendentemente dalla regione di residenza del paziente, allo scopo di garantire un equo accesso dei cittadini alle prestazioni di alta specialità tipiche, per competenza e specializzazione tecnologica, degli IRCCS;

ritenuto che:

è indispensabile la creazione di un sistema organizzativo omogeneo, in grado di garantire il potenziamento e il confronto costante delle *performance* raggiunte dai singoli IRCCS nel quadro degli innovativi principi di legge delega a garanzia di monitoraggio, valutazione e controllo degli impieghi e degli esiti di tutti gli erogatori della rete di offerta accreditata e convenzionata;

impegna il Governo in linea con i principi di delega di cui al presente provvedimento e le nuove regole di accreditamento e contrattualizzazione delle strutture di cui all'articolo 16 della legge annuale per la concorrenza e il mercato, a valutare la possibilità di:

prevedere adeguate disposizioni attuative per il rafforzamento delle funzioni in capo ad Agenas, quale organismo indipendente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, per la realizzazione del sistema di valutazione quantitativa, monitoraggio e controllo degli impieghi e degli esiti delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza, ricomprendendo nel rating delle strutture accreditate e convenzionate del sistema sanitario nazionale gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e di diritto privato nella nuova Rete di Offerta integrata secondo criteri e indicatori oggettivi e misurabili, anche con l'impiego di tecniche di Machine Learning.

#### **G/2633/16/12 (testo 2)**

[Sbrollini](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premessò che:

nell'elencare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo unico del disegno di legge prevede, al comma 1, lettera n), la «revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»

considerato che:

a seguito dell'entrata in vigore del comma 14, articolo 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, la spesa complessivamente destinata dalle regioni e province autonome all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera e territoriale è rimasta invariata, per espressa statuizione normativa benché, nonostante il FSN sia stato nel tempo significativamente aumentato;

visto che:

fino ad oggi soltanto le aziende pubbliche hanno beneficiato di tali risorse incrementali, con conseguente ed evidente alterazione dei livelli di finanziamento complessivamente assegnati alla sanità accreditata e a quella pubblica;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio:

nella redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della delega, a valutare l'opportunità di introdurre una rivalutazione automatica, su base annua, del livello di spesa complessivamente assegnato ai soggetti accreditati in considerazione degli eventuali incrementi del FSN, fatta salva la libertà delle regioni e delle province autonome di individuare la destinazione delle risorse così determinate.

## **1.4. Trattazione in consultiva**



## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2633  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 185 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

**Sottocomm. pareri**

[N. 189 \(ant.\)](#)

27 luglio 2022

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 577 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

[N. 580 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

[N. 581 \(ant.\)](#)

6 luglio 2022

[N. 582 \(pom.\)](#)

6 luglio 2022

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 586 \(pom.\)](#)

26 luglio 2022

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 244 \(ant.\)](#)

21 giugno 2022

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 328 \(pom.\)](#)

20 giugno 2022

[N. 329 \(ant.\)](#)

21 giugno 2022

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 312 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

Commissione parlamentare questioni regionali

29 giugno 2022

(ant.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 185 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022  
185ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**[\(2481-A\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2632\)](#) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2597\)](#) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il**

***Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri  
(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), dopo avere illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sull'emendamento 5.0.2 un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di indicare un termine per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.  
Illustrati i relativi emendamenti, propone di esprimere, altresì, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 189 (ant., Sottocomm. pareri) del 27/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

**MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2022**  
**189ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[PARRINI](#)**

*La seduta inizia alle ore 9,25*

**[\(2633-A\)](#) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea su testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[PARRINI](#)** (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**



## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022**  
**577ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 8 del decreto-legge, recante le disposizioni finanziarie, provvede, nei commi da 1 a 3, agli oneri derivanti dalle diverse disposizioni che comportano maggiori spese per la finanza pubblica. Le modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, in particolare l'inserimento dell'articolo 6-bis, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri e della congruità della copertura.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 321 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE conferma sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo sul testo, appena reso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e della modifica intervenuta presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(2481-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **MANCA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito il parere espresso dalla Commissione bilancio, sia per quanto concerne la condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17, sia per quanto riguarda l'osservazione in merito all'opportunità di espungere l'articolo 20. Con riferimento alle altre modificazioni introdotte al testo in esame, per quanto di competenza, segnala quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, inserita in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 4.7 (testo 2), 4.8, 4.9, 4.10, 4.14 (testo 2), e 4.15, sui quali la Commissione bilancio ha espresso alla 14ª Commissione parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, occorre valutare se ribadire il suddetto parere, con il ripristino del testo approvato dalla Camera. In relazione all'articolo 11, comma 3, occorre aggiornare al 2022 la decorrenza dell'autorizzazione di spesa ivi prevista. Propone di ribadire il parere di semplice contrarietà sulle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 17, inserite in seguito

all'approvazione dell'emendamento 16.7 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso analogo parere alla Commissione di merito. Segnala altresì l'inserimento, nell'Allegato A, n. 8), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), risultante dall'approvazione dell'emendamento 20.0.13 (testo 2), non esaminato dalla Commissione bilancio, osservando che, sull'emendamento 20.0.13, la Commissione bilancio ha reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, occorre avere conferma dell'assenza di oneri. Sulle restanti modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.11, 17.201, 17.202, 20.201, 20.202, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, già reso sui corrispondenti emendamenti presentati presso la 14ª Commissione. Occorre valutare gli emendamenti 17.204 e 17.205, che modificano le sopra richiamate lettere *g*) ed *h*) del comma 2 dell'articolo 17, in tema di modalità di confezionamento dei medicinali veterinari. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.200, che ripropone la parte non inserita all'Allegato A, n. 8, dell'emendamento 20.0.13, sul quale la Commissione bilancio ha espresso alla Commissione di merito parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre richiedere la relazione tecnica altresì sulla riformulazione 20.0.200 (testo 2), che rispetto al testo base aggiunge l'attribuzione all'Istituto Superiore di Sanità delle funzioni di Centro nazionale per la Sicurezza delle Acque (lett. *d*), con una serie di competenze di cui occorre valutare la sostenibilità a legislazione vigente. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce la valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 4, comma 1, lettera *e*), chiedendo quindi il ripristino del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE chiede se si possa prospettare l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato il carattere trasversale degli emendamenti che si sono concretizzati nella modifica alla lettera *e*) dell'articolo 4, comma 1, in materia di massimo edittale delle sanzioni, chiede un approfondimento, concordando con la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà.

La sottosegretaria SARTORE si riserva un approfondimento su questo specifico punto.

Venendo agli ulteriori profili di criticità riguardanti il testo, concorda con l'aggiornamento al 2022 della decorrenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3.

Condivide poi la valutazione di semplice contrarietà sulle lettere *g*) e *h*) dell'articolo 17, comma 2, in tema di modalità di confezionamento dei medicinali veterinari, prendendo atto della valutazione espressa dalla Commissione bilancio in sede di parere alla Commissione di merito e ricordando, peraltro, che il Governo, su questo specifico aspetto, aveva formulato un avviso di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Da ultimo, si esprime in senso non ostativo sulla modifica apportata nell'Allegato A, n. 8).

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ritiene che le lettere *g*) e *h*) dell'articolo 17, comma 2, non presentino alcun impatto di rilevanza finanziaria.

Pertanto, chiede che venga rivalutato il parere di semplice contrarietà espresso per la Commissione di merito, formulando una valutazione non ostativa.

La sottosegretaria SARTORE si riserva un approfondimento anche su questo specifico punto.

Il PRESIDENTE rinvia alla seduta antimeridiana di domani l'esame sia del testo che degli

emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto dei chiarimenti del Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, riguardo all'articolo 1, lettera *e*), ove si prevede la possibilità che una quota del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale possa essere vincolata ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS, che andrebbe confermato che tale vincolo non incida sul volume delle prestazioni sanitarie garantite dal SSN, che in caso contrario andrebbero finanziate in altro modo, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla successiva lettera *n*), laddove si prevede la revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria, andrebbe confermato che la facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio previsti dal contratto a tempo determinato e l'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN possa avvenire nel rispetto dell'invarianza di spesa. Per ulteriori osservazioni sul testo, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 319.

Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.2. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.7 e 1.9. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.8. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che subordina la verifica positiva della relazione tecnica aggiornata all'inserimento di alcune specifiche modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette ( n. 383 )**

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE fornisce alcuni ragguagli sullo stato dell'esame del nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sono ancora in corso interlocuzioni presso la Commissione di merito, anche al fine di recepire indicazioni provenienti da associazioni di categoria.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai fini dell'espressione del parere della Commissione bilancio sui profili finanziari, occorre considerare che la Commissione di merito ha adottato un nuovo testo unificato sul quale la Ragioneria generale ha presentato puntuali proposte modificative, anche alla luce dell'interlocuzione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) sollecita il Governo a fornire le risposte richieste dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO prende atto del sollecito, ricordando che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica l'intendimento di inviare una lettera al Presidente del Senato, per stigmatizzare l'atteggiamento, a suo avviso irrispettoso, tenuto dal vice presidente di turno, senatore La Russa, nel corso della seduta dell'Assemblea dello scorso 22 giugno.

In tale circostanza, le affermazioni del vice presidente La Russa sono risultate irrispettose del ruolo e delle funzioni della Commissione bilancio, impegnata nell'esame, per il parere sui profili finanziari, del maxi-emendamento del Governo al disegno di legge n. 2598 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022).

Si riserva, peraltro, di condividere la bozza di missiva con i rappresentanti dei Gruppi, essendo

necessario tutelare il ruolo dell'intera Commissione.

Peraltro, ricorda come il vice presidente La Russa abbia già tenuto una simile condotta, a suo avviso irrispettosa, nel corso dell'ultima sessione di bilancio, sempre in sede di predisposizione del parere sui profili finanziari del maxiemendamento del Governo.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene opportuno che la lettera del Presidente sia inviata a nome della Commissione bilancio.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede incidentalmente un chiarimento sulla dinamica della vicenda prima illustrata, a cui il PRESIDENTE fornisce risposta.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdi) si riserva di esaminare in maniera obiettiva la bozza di lettera che il Presidente vorrà condividere con i rappresentanti dei Gruppi, senza condizionamenti legati ad appartenenze di partito, ma soltanto ai fini della tutela dei diversi ruoli istituzionali.

Da ultimo, ritiene che modalità più ordinate di esame dei provvedimenti agevolerebbero i lavori sia delle Commissioni che dell'Assemblea.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) condivide l'iniziativa del Presidente finalizzata a chiedere che le funzioni della Commissione bilancio siano debitamente rispettate. D'altra parte, a fronte di una Commissione che ha dimostrato, in questi quattro anni, un'estrema disponibilità ad esaminare provvedimenti in sede sia referente che consultiva, senza mai risparmiarsi, risulta inaccettabile l'accusa per cui proprio tale organo sia responsabile di una dilazione dei tempi dei lavori parlamentari.

Altresì, va ricordato che l'espressione dei pareri richiede ponderate attività di approfondimento e di acquisizione degli avvisi da parte del Governo.

Ritiene quindi necessaria l'iniziativa del presidente Pesco, a tutela della dignità e del ruolo dell'intera Commissione bilancio.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022**  
**580ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1377-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito ha recepito la riformulazione dell'articolo 3, comma 1, richiesta da questa Commissione nel parere reso lo scorso 22 giugno, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

**(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è corredato di una relazione tecnica verificata positivamente. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono quindi osservazioni da formulare.



La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

***(2195) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente, sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770 e modello CUD per gli anni d'imposta 2018 e 2019.

La relazione tecnica stima minori entrate per complessivi 1.490.000 euro, dei quali 850.000 euro in relazione alla tassazione dei dividendi (articolo 11 della Convenzione), 375.000 euro dai redditi da professioni indipendenti (articolo 15), 250.000 euro dalla tassazione degli utili di capitale (articolo 14) e 15.000 euro in relazione ai canoni (articolo 13).

L'onere per le minori entrate quantificato dalla relazione tecnica trova copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del fondo speciale di parte corrente, che risulta presentare la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, deve valutarsi l'aggiornamento della decorrenza dell'onere all'anno 2023 e occorre riformulare la clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale 2022-2024.

Per quanto riguarda i compensi, i rimborsi spese e le altre retribuzioni analoghe ricevute da un residente di uno Stato contraente in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, l'articolo 17 della Convenzione sposta la tassazione nello stato di residenza della società erogante: di conseguenza, nel caso di soggetti residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Libia, il reddito sarà imponibile nello Stato estero. La relazione tecnica osserva che la disposizione non limita il potere di tassazione al solo stato di residenza della società e non iscrive effetti finanziari alla norma. Va osservato, al riguardo, che anche nel caso di una eventuale tassazione concorrente italiana, verrebbe comunque attribuito un credito di imposta per le tasse pagate in Libia, con conseguente perdita di gettito. Su tale profilo appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 5 della Convenzione, in tema di stabile organizzazione, il paragrafo 3 prevede un'eccezione agli standard dell'OCSE, rappresentata dal limite temporale di tre mesi necessari a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione: al riguardo, la relazione illustrativa si limita ad asserire che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione dell'OCSE, nonché da una clausola, inserita negli articoli relativi ai redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Appare necessario, al riguardo, acquisire dal Governo elementi integrativi della relazione tecnica, al fine di dare dimostrazione che dall'applicazione delle disposizioni da ultimo richiamate derivi la compensazione degli effetti finanziari.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) ( n. 395 )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, con riferimento alle finalità del programma, che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente come esso, articolato su più interventi riferiti all'adeguamento della capacità operativa di Comando e Controllo (C2), sia finalizzato ad assicurare l'interoperabilità con gli standard NATO/Europei/Multinazionali trasversalmente all'intero complesso dei domini operativi di intervento (terrestre, marittimo e avionico, oltre che cibernetico), in ottica *Federated Mission Networking*. Tale progetto si innesta nel nuovo e più ampio alveo della *Defence Cloud*, la nuova infrastruttura ubiquitaria, permeante, sicura ed accessibile che dovrà unire in un continuum informativo il Comando e Controllo ed i dati operativi, godendo di indiscussa superiorità nei sistemi di interconnessione di rete e di fruizione delle informazioni connotate dal maggior grado di qualità e aggiornamento. Del segmento di programma in questione si prevede l'avvio nel corso 2023, per una durata complessiva di dodici anni, e la conclusione nel 2034. L'onere previsionale complessivo del segmento di programma in esame è stimato in circa 198,8 milioni di euro. Tale spesa è completamente finanziata a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (Cap. 7120-42).

L'impresa pluriennale si svilupperà secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (p. 67). Secondo il DPP, il programma è di previsto finanziamento sul bilancio del Ministero della difesa per mezzo delle risorse recate da: capitoli "a fabbisogno", per complessivi 27,1 milioni di euro; risorse tratte dal fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, per 141,1 milioni di euro; fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020, per 198,80 milioni di euro. Il programma ha, secondo quanto riportato DPP, un fabbisogno previsionale di 1.278 milioni di euro, da aggiornarsi costantemente in ragione della rapida evoluzione delle tecnologie coinvolte ed al momento è finanziata una tranche di complessivi 367 milioni di euro distribuiti in 14 anni.

Per quanto di competenza, chiede innanzitutto elementi informativi sui profili finanziari dell'intero programma, che non risultano reperibili nella scheda tecnica.

Andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto al descritto segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Gli ulteriori segmenti dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della

Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame emendamenti e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non si hanno osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte riferite agli articoli 1, 2 e 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 4.3 e 4.4, che attribuiscono la gestione del Registro dei rappresentanti d'interesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle analoghe proposte 4.5 e 4.6, che affidano il suddetto Registro al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in luogo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.4 (analogo al 5.5), 5.6 (analogo al 5.7), e 5.8, nella parte in cui pongono l'onere dell'aggiornamento del Registro, con riguardo all'agenda degli incontri, a carico del decisore pubblico e non del rappresentante di interessi, come previsto dall'articolo 5 del testo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8 e 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alla proposta 10.1, che rende obbligatoria, salvo eccezione motivata, l'indizione della procedura di consultazione per tutti gli atti normativi e regolatori di carattere generale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 13.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore circa la valutazione di nulla osta sul testo del disegno di legge.

In merito agli emendamenti, si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva un parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2597) *Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monato ed altri; Ferrari ed altri (Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che all'articolo 1 si dispone la proroga al 2033 del termine già previsto dall'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare al 2024, ai fini della riduzione a 150.000 unità complessive dei contingenti organici delle tre Forze armate (Esercito, Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica). A tale proposito, andrebbe fornito un quadro aggiornato del processo di riduzione degli organici attuato sino ad oggi, nonché degli effetti di minor spesa già conseguiti, oltre che di quelli attesi in relazione al completamento dell'attuazione della riforma nei termini già previsti dalla normativa vigente. Occorre poi un chiarimento sul fatto che la relazione tecnica depositata presso la Camera dei deputati il 26 aprile 2004, a cui di seguito farà riferimento, asserisce che non vi sarebbero oneri a carico della finanza pubblica dalla proroga dell'attuazione della riduzione. Va osservato, a tale proposito, che non sono stati associati in via preventiva effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, al momento dell'approvazione della legge n. 244 del 2012, ma tuttavia si sarebbe dovuto scontare tali effetti in sede di adozione dei decreti legislativi, con il conseguente aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa.

Riguardo all'articolo 2, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari, andrebbe fornita un'integrazione della relazione tecnica con l'indicazione dei fattori e parametri retributivi distinti per le tre Forze Armate, al fine di verificare che sia stato utilizzato un dato medio adeguato.

Con riferimento all'articolo 3, in tema di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata, andrebbe confermata l'assenza di effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente. In particolare, andrebbe chiarito se dalla modifica dell'articolo 704 della legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *a*), n. 11), possano scaturire diritti soggettivi legati all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, senza tener conto dei posti annualmente disponibili, come previsto invece a legislazione vigente. La modifica dell'articolo 930 della medesima legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *f*), estende la platea di personale che transita in modo automatico nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. La stessa relazione tecnica afferma che col nuovo sistema si avrà un'immissione automatica, mentre il sistema vigente prevede una graduatoria. Al riguardo, non sembra plausibile l'affermazione della relazione tecnica per cui la neutralità finanziaria sarebbe garantita dalla procedura di adozione di un decreto ministeriale. Evidenza che la neutralità finanziaria deve essere garantita già a livello legislativo, e comunque in assenza di ulteriori elementi sostanziali non è dal rinvio a un decreto ministeriale che si può ricavare l'assenza di oneri.

Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni transitorie sulla disciplina dei volontari in ferma prefissata, andrebbero chiarite le modalità di determinazione delle platee indicate nelle tabelle 10 e 12 della relazione tecnica, relative rispettivamente a VFP1 e VFP3 e ai Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto.

Riguardo all'articolo 6, comma 2, in tema di importo del buono posto corrisposto ai volontari in ferma prefissata, andrebbero confermati i parametri per il calcolo delle stime contemplate nella relazione tecnica ed in particolare per la platea dei beneficiari presa in considerazione e per il computo delle giornate lavorative.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali, con riguardo al conferimento del grado superiore di generale di corpo d'armata ed equiparati ai maggiori generali delle Armi e dei Corpi delle Forze Armate, di cui alla lettera *b*), rileva che la norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi non considerati, dal momento che i suddetti conferimenti sono comunque disposti in "sovrannumero" rispetto alle relative dotazioni organiche. Andrebbe inoltre confermata la congruità del numero degli avanzamenti previsti. Evidenza poi una discrasia fra le ipotesi assunte dalla relazione tecnica nella parte discorsiva e in quella tabellare, differenza che si riflette in una diversa distribuzione temporale degli oneri per quanto riguarda il trattamento di fine servizio (TFS) e in una periodica e costante sottostima dell'onere pensionistico, anche se contenuta. Rappresenta poi che gli oneri per i trattamenti pensionistici relativi al 2026 e al 2027 appaiono

sottostimati, con effetti che si riverberano sugli anni successivi, in quanto calcolati, su base unitaria, assumendo una permanenza nel nuovo ruolo inferiore a quella che le stesse tabelle indicano. Inoltre, andrebbe escluso che i soggetti che cesseranno dal servizio dopo più di 3 anni, maturino più di 40 anni di servizio perché ciò porterebbe ad un incremento del TFS rispetto a quanto stimato.

Relativamente all'articolo 9, recante la delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, per i profili di quantificazione, va premesso che la delega prevede richiama quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tuttavia, sulla base degli elementi già desumibili dal dettato normativo, nonché dalle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, in particolare, sulle lettere *c)*, *d)* e *g)*, recanti solo sommarie indicazioni in merito alle spese previste, appaiono sin da ora configurabili effetti di maggior onere connessi all'esercizio della delega, per cui chiede di fornire dati e informazioni riguardo al prevedibile impegno finanziario per le Amministrazioni della Difesa, e sulle previste fonti di copertura finanziaria. Analoghi effetti di onerosità appaiono connessi alle previsioni dei criteri direttivi di cui alle lettere *a)* ed *f)*, che richiamano la possibilità di istituire posizioni "soprannumerarie" sia nelle Forze Armate che nelle pubbliche amministrazioni per il personale che vi transiti per inidoneità sopravvenuta al servizio militare, nonché per le specifiche modalità di richiamo di 1.000 unità collocate in congedo in vari profili di carriera delle Forze Armate, oltre che alla possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria.

Riguardo all'articolo 10, per i profili di copertura finanziaria, risulta necessario avere chiarimenti circa la possibilità di individuare sin da ora le risorse finanziarie cui si intende attingere per finalità di copertura dei relativi effetti, che la disposizione indica in relazione al fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare in relazione alla ristrutturazione delle Forze Armate. Come già rilevato in relazione alla legge delega di revisione dello strumento militare n. 244 del 2012, va ribadito che prevedere che, con un mero decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, siano annualmente accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario e che i medesimi affluiscono in appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riallocazione all'interno delle voci di spesa delle Forze armate, rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio previsto all'articolo 24, comma 4, della legge di contabilità e finanza pubblica. In ogni caso, andrebbe verificata la concreta fattibilità della copertura degli oneri previsti dal provvedimento in esame di cui alla tabella 20 della relazione tecnica, a carico del suddetto fondo di parte corrente, il quale sembrerebbe presentare disponibilità non perfettamente adeguate, ciò anche alla luce del carattere "inderogabile" degli oneri in questione. Per chiarire le criticità finanziarie sopra rilevate, richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 318.

In relazione alle proposte emendative, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.3, in tema di efficacia delle graduatorie e collocamento presso altre pubbliche amministrazioni. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 3.6 e 3.10. Occorre valutare se l'emendamento 3.7, che innalza a 70 anni il limite di età per la permanenza nella riserva di complemento, possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3. Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti**

***per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***

(Parere all'8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che il Governo dovrebbe assicurare che dalla semplificazione e accelerazione degli interventi per il Giubileo 2025, non derivi una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare la sostenibilità per Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale degli oneri, anche a valere sui loro rispettivi bilanci, relativi alle convenzioni con ANAS S.p.A.

L'articolo 2 prevede che le risorse versate dai soggetti controllati, eccedenti 3,184 milioni di euro annui, relativi ai fabbisogni di finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, per le quali la relazione tecnica afferma che nell'ultimo triennio tali eccedenze sono state in parte non riassegnate e in parte andate in economia. Si prevede che tali somme restino acquisite al bilancio dello Stato, per essere destinate al fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il riconoscimento di incentivi in favore di dipendenti di livello non dirigenziale, nel limite di 800 mila euro annui e per spese di missione nel limite di 200 mila euro annui. Si tratta della copertura di oneri nuovi, con entrate già previste a legislazione vigente, che negli anni scorsi hanno costituito economie di bilancio o sono rimaste acquisite all'entrata senza essere riassegnate: sembra pertanto configurarsi una copertura a bilancio che non appare in linea con la legge di contabilità.

Con riferimento all'articolo 3, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *b)* del comma 4, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte capitale, non appare in linea con legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Analoghe osservazioni vanno riferite all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, per la copertura a carico del fondo per la riassegnazione dei residui di parte capitale.

In merito al comma 4 del medesimo articolo, e alla previsione che i canoni riferiti agli scarichi sono introitati direttamente dal comune di Venezia, andrebbe chiarito se tale disposizione determini una riduzione di entrate per l'Autorità per la Laguna di Venezia, con riflessi sui propri equilibri di bilancio. In relazione alla possibilità di rimodulazione delle risorse prevista al comma 5, andrebbe valutato il possibile impatto sugli effetti finanziari già scontati sui saldi.

Per quanto riguarda l'articolo 5, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *a)* del capoverso 7-quinquies del comma 1, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante la riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

In merito alle semplificazioni e alle riduzioni di termini recate dall'articolo 6, in materia di trasporto aereo, il Governo dovrebbe assicurare che tali disposizioni non determinino un profilo di spesa degli interventi previsti a legislazione vigente differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali. Andrebbe inoltre confermata la sostenibilità a carico della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, anche della valutazione degli interventi in esame, così come di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, pur alla luce delle risorse destinate dall'articolo 12.

Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali, osserva, in relazione al comma 4, che la quantificazione dell'incremento tariffario dei pedaggi del 19 per cento operata dalla relazione tecnica è difforme da quella della relazione illustrativa



che invece afferma che gli incrementi tariffari evitati dalla disposizione sono pari a circa il 24 per cento dal momento che la relazione illustrativa tiene conto pure degli anni 2020 (+2,56 per cento) e 2021 (+2,56 per cento).

Inoltre, le due relazioni non tengono conto della sospensione tariffaria del primo semestre dell'anno 2022 che, in base a quanto riportato dalla relazione tecnica, dipende da una decisione unilaterale del concessionario.

Va osservato che, considerando gli incrementi di cui riferisce la relazione illustrativa e il primo semestre 2022, non sarebbe più garantita la compensazione degli effetti finanziari ed economici conseguenti alla sospensione dell'incremento tariffario dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 mediante la sospensione dei versamenti dei canoni all'ANAS previsti dal comma 2 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 123 del 2019.

Occorre altresì valutare, anche in considerazione dei procedimenti amministrativi pendenti a carico del concessionario, se dalla ulteriore proroga della sospensione degli incrementi tariffari dei pedaggi autostradali, possano derivare contenziosi tra le parti, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 8, in materia di trasporto pubblico e regionale, osserva che la relazione tecnica non consente di individuare quanta parte del finanziamento è destinata all'implementazione e sviluppo della banca dati e quanto alle competenze attribuite all'Osservatorio: sul punto, al fine di valutare la congruità delle risorse, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento al comma 3, laddove si concede all'Osservatorio la facoltà di stipulare convenzioni, occorre valutare l'opportunità di inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria, atteso che la relazione tecnica afferma che le convenzioni saranno effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, ma la norma non reca una espressa previsione in tal senso.

In riferimento ai commi da 9 a 11, in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica con riguardo all'esercizio del potere sostitutivo per la realizzazione delle attività manutentive omesse, in danno dell'azienda di trasporto pubblico locale (TPL), andrebbe assicurato che tale potere sia esercitato in maniera tale da consentire una perfetta compensazione, anche temporale, degli oneri sostenuti dall'ente concedente.

Va osservato inoltre che la relazione tecnica non si sofferma sugli oneri per gli enti concedenti, derivanti dall'obbligo di istituire una commissione tecnica composta da soggetti di comprovata esperienza, né su quelli per l'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto che la norma attribuisce alle risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe quindi fornita una stima di tali costi e degli enti coinvolti nonché individuate le risorse dei relativi bilanci che potranno essere destinate a tali finalità.

Per quanto concerne il comma 12, va osservato che gli effetti ascritti in termini di fabbisogno e indebitamento netto relativi al finanziamento delle infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, province e città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 234 del 2021, non erano allineati con quelli in termini di saldo netto da finanziare, nel senso che per le annualità 2022 e 2023 si prevedeva un impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari all'80 per cento di quello considerato ai fini del saldo netto da finanziare. La norma in esame, invece, nell'utilizzare le predette risorse per altre finalità, ascrive su tutti e tre i saldi di finanza pubblica i medesimi effetti. Sul punto appare dunque opportuno un chiarimento da parte del Governo.

In relazione all'articolo 9, recante interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per quanto concerne i commi 2 e 4 appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed ulteriori elementi informativi, al fine di assicurare che rimangano inalterati gli effetti sui saldi di finanza pubblica previsti dalla legge di bilancio per il

2022.

Per quanto riguarda l'articolo 10, con riferimento ai commi 2 e 4, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di valutazione e di dettaglio al fine di poter valutare la congruità delle quantificazioni proposte dalla relazione tecnica, per le autorizzazioni di spesa relative al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico.

In relazione al comma 5, osserva che la clausola di copertura mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, si valuti la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. n. 196.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 320.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo**

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

La relatrice [CONZATTI \(IV-PSI\)](#) riepiloga la precedenti fasi dell'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la relatrice circa la necessità di inserire nel nuovo testo un'apposita clausola d'invarianza finanziaria e amministrativa.

In merito agli emendamenti, formula una valutazione non ostativa su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per la proposta 5.2, sulla quale esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo l'articolo 5 del seguente: "Art. 5-bis (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(1921) RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica**

**(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota del Governo recante una proposta di modifica che, se recepita, consentirebbe l'espressione di un parere di nulla osta sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile**  
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata trasmessa dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2229) Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente PESCO, ricollegandosi alla nota istruttoria messa a disposizione nella seduta del 28 giugno, prospetta alla Commissione la possibilità di formulare un parere non ostativo con due presupposti volti a fugare le perplessità di carattere finanziario sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese**



(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga gli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 1.1. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1, di cui va verificata anche la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. In merito alla proposta 3.1 (testo 2), chiede conferma della compatibilità dell'emendamento con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Occorre, altresì, acquisire conferma del carattere ordinamentale delle proposte 3.0.1 e 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi comprese le restanti riformulazioni trasmesse fino al 27 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato sul nuovo testo del provvedimento in titolo.

Incidentalmente, ricorda che, con riguardo a diverse sollecitazioni pervenute al Governo per la conclusione di provvedimenti all'ordine del giorno delle Commissioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato, in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, a verificare le relazioni tecniche che, tuttavia, devono essere predisposte dai ministeri competenti.

In particolare, si è in attesa, per tredici provvedimenti, delle relative relazioni tecniche da parte delle amministrazioni competenti; su altri tre disegni di legge, invece, la relazione tecnica è stata trasmessa ed è in verifica. Soltanto in un caso, la relazione tecnica deve essere predisposta proprio dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) riepiloga le precedenti fasi di esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, in base agli elementi istruttori trasmessi dal Ministero della giustizia, è possibile esprimere una valutazione di nulla osta sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.17, 1.21 e 1.23.

In merito, invece, alle proposte emendative 1.13 e 1.14, la valutazione non ostativa è condizionata all'inserimento di un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) avanza perplessità circa la valutazione non ostativa sull'emendamento 1.17 che, a suo avviso, rappresenta un peggioramento, a livello finanziario, rispetto al testo del disegno di legge.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha preso atto delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, in quanto gli adempimenti ivi previsti rientrano nell'attività ordinaria delle istituzioni competenti.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.13 e 1.14 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle suddette proposte non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedano con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 giugno scorso riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, che occorre chiedere conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.5 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutiva di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il Ministero delle politiche agricole, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti riformulati indicati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 581 (ant.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022  
**581ª Seduta (antimeridiana)**  
*Presidenza del Presidente*

[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Saccone, secondo quanto già prospettato nella seduta di ieri, illustra il seguente schema di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che: in merito al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo, in sede di esercizio della delega, tenga conto che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur costituendo poli di attrazione a livello nazionale ed internazionale e non solo per una specifica area territoriale, sono tenuti a svolgere le attività di propria competenza in linea con la programmazione regionale; con riguardo al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), in Governo, in sede di esercizio della delega, preveda meccanismi di adeguamento dei volumi di attività, nell'ambito dei budget di spesa complessivi delle regioni, con conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale."

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede, prima di procedere alla votazione della proposta appena illustrata, di poter compiere una breve verifica, anche al fine di evitare qualunque rischio di vanificare il lavoro svolto in sede referente.

Il [PRESIDENTE](#), auspicando che si possa concludere l'esame sul testo nella seduta pomeridiana, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (n. 395)**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione ai profili finanziari dell'intero programma, si rinvia al contenuto della scheda tecnica, nuovamente allegata; viene asserito che oggetto di approvazione dello schema in

titolo è l'intero programma d'arma, specificandosi che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie; vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del primo segmento del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi: si valuti di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene al primo segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma; si rappresenta l'esigenza che nella scheda tecnica sia indicato l'onere complessivo del programma, e non soltanto del segmento oggetto di esame."

La sottosegretaria SARTORE esprime al riguardo un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni, messa in votazione, risulta approvata.

**(1679) SANTILLO e altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni**

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **FERRO** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della compatibilità del provvedimento con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), recante l'attuazione delle raccomandazioni della Conferenza unificata in materia di formazione degli operatori, nonché al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *s*), recante la definizione di un sistema premiale volto ad incentivare la diffusione della sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria della proposta 1.2, con riguardo alla lettera *b*), che inserisce un ulteriore criterio direttivo volto a definire misure per la tutela dei centri storici e per contrastare i processi di degrado e di desertificazione abitativa e delle attività produttive e commerciali.

Occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28, laddove prevedono la piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministrativi.

Richiede elementi informativi circa gli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35, laddove prevedono la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente.

Occorre valutare, altresì, gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40, che finalizzano la definizione dei criteri per la determinazione dell'onerosità degli interventi edilizi all'incentivazione di interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Occorre acquisire elementi informativi sugli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 e 1.46, che introducono, tra i criteri direttivi, l'effettiva liberalizzazione dei cambi all'interno della stessa categoria funzionale di destinazione d'uso.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51 sulla semplificazione della normativa in tema di stato legittimo degli edifici, laddove fanno riferimento all'accesso alle agevolazioni fiscali.

Occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66 che fanno riferimento alla formazione dei professionisti e dei tecnici controllori delle pubbliche amministrazioni.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.67.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.85 volto ad incentivare la demolizione di edifici dismessi e/o abbandonati e la loro ricostruzione, anche attraverso la definizione di piani di incentivo all'utilizzo di aree dismesse.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.86 sull'introduzione di un sistema premiante volto ad incentivare l'utilizzo di materiali di recupero e la promozione della valorizzazione dei materiali di particolare pregio.

Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.101 e 1.102 che modificano il criterio direttivo sulla sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Occorre poi verificare la portata finanziaria della proposta 1.104 che dispone la previsione di misure premiali o incentivanti per gli edifici che possiedono una certificazione di prestazione energetica.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108, laddove prevedono di orientare l'attività legislativa delle regioni e delle province autonome in tema di rigenerazione urbana, mediante la definizione di misure di incentivazione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in considerazione della complessità dei contenuti del provvedimento, reputa necessario richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il PRESIDENTE, alla luce dell'istruttoria svolta dalla Commissione sui profili finanziari del provvedimento, propone, prima di procedere all'eventuale richiesta formale della relazione tecnica, che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi la possibilità di acquisire dalle Amministrazioni competenti gli elementi di chiarimento sugli specifici rilievi segnalati dal relatore.

La sottosegretaria SARTORE accede alla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in relazione ai restanti emendamenti da esaminare e, più in generale, sui numerosi disegni di legge per i quali la Commissione bilancio da tempo attende la predisposizione delle relazioni tecniche, giudica non accettabile e, per certi aspetti, grottesco il ritardo del Governo, che impedisce l'ulteriore corso dei relativi provvedimenti, anche quando, presso le Commissioni di merito, risulta raggiunta una sostanziale condivisione politica.

Anche il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore ragguagli sullo stato dell'istruttoria concernente gli emendamenti ancora da esaminare.

La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che si è in attesa delle relazioni tecniche da parte dell'Amministrazione interessata, assicura che riporterà le sollecitazioni formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) ricorda, in via preliminare, che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul testo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 23 luglio 2019.

Illustra poi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.4 e 1.5.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.6 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.10 e 2.19. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.8, 2.8 (testo 2), 2.12 (testo 2), 2.16, 2.17 e 2.20.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 3.2 e 3.3. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.100.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, nelle proposte 4.1 e 4.1 (testo

2), l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 4.2 interamente sostitutiva dell'articolo 4. Occorre valutare, nella proposta 4.3, la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 4 e l'inserimento della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti della Commissione nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.1, 5.0.1 e 5.0.2. Non vi sono osservazioni sulle proposte 5.100, 5.200, 5.300 e 5.5 (testo 2). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 5.400.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, sulle riformulazioni da ultimo presentate, sono in corso gli approfondimenti istruttori con il Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di predisporre una relazione tecnica, formulata dalla Commissione.

Il relatore [PRESUTTO](#) (Ipf-CD), nel ricordare che già più volte ha chiesto lumi sullo stato dell'istruttoria, ribadisce la sollecitazione, che coinvolge, come Amministrazione competente, il Ministero del lavoro.

Dopo l'intervento del PRESIDENTE, che chiede di verificare i margini per concludere rapidamente l'esame in sede consultiva, la rappresentante del GOVERNO risponde che il Dicastero interessato non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze. Prende comunque debita nota delle segnalazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



## 1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 582 (pom.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022**  
**582ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2633)** *Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Saccone, non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere sul testo, illustrata nella seduta antimeridiana.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), con riguardo agli emendamenti, ricorda che, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.2; risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.7 e 1.9; occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.8; non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione della Commissione sull'onerosità dell'emendamento 1.2, ed esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 1.7, 1.8 e 1.9. Non ha invece osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PESCO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8 e 1.9. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

**(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) richiama i rilievi formulati sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 10.1, concordando sulle restanti proposte con l'assenza di osservazioni prospettata dalla Commissione.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede al Governo di valutare la possibilità di esprimere una valutazione non ostativa sulla proposta 10.1, condizionata all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Dopo l'intervento della sottosegretaria SARTORE, che rappresenta l'esigenza di un approfondimento istruttorio per verificare la praticabilità della proposta formulata dal relatore, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 10.1.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 10.1, il cui esame resta sospeso."

La proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2482) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per***



***regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 29 giugno.

Il relatore [MISIANI](#) (PD) riepiloga brevemente i quesiti posti, per quanto di competenza, sugli emendamenti accantonati.

La sottosegretaria SARTORE sottolinea, in via preliminare, che la valutazione degli emendamenti deve tener conto della complessità del provvedimento e della sua natura di autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale.

Passando all'esame delle singole proposte, con riguardo agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, rileva che la loro finalità consiste nell'estendere l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Svizzera ai soggetti in possesso di un qualunque permesso di lavoro di tipo "G" per cittadini frontalieri. Tale estensione confliggerebbe con le disposizioni dell'Accordo stesso, in particolare con l'articolo 2, lettera b), iii), che prevede il rientro quotidiano al domicilio principale nello Stato di residenza. Per tale ragione, esprime al riguardo un avviso contrario.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, lungo alcune porzioni di confine, in particolari periodi dell'anno, non risulta agevole il rientro quotidiano nello Stato di residenza.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), convenendo con l'osservazione della senatrice Rivolta, reputa necessario avere dei chiarimenti sul punto.

Il senatore [MANCA](#) (PD), ponendo una questione di metodo, manifesta perplessità sul possibile ampliamento unilaterale della portata applicativa di un accordo internazionale.

Il relatore [MISIANI](#) (PD) ritiene, inoltre, che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 3, in materia di redditi prodotti in Svizzera dei frontalieri italiani, avrebbe effetti finanziari negativi.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) conviene sulla possibile onerosità delle proposte emendative in discussione.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) giudica opportuno compiere un approfondimento istruttorio sui profili normativi e finanziari degli emendamenti sopra richiamati.

Il PRESIDENTE, nel condividere l'esigenza di un chiarimento sugli effetti derivanti dall'aggiunta all'articolo 3 del requisito previsto dalle proposte 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, ne dispone l'accantonamento.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione delle identiche proposte 3.0.1 e 3.0.2, fa presente che è in corso di definizione un testo riformulato, e chiede pertanto di valutarne l'accantonamento.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) segnala che su un ordine del giorno relativo alla stessa tematica, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991, il Governo ha già espresso un parere favorevole.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame anche delle proposte 3.0.1 e 3.0.2.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti accantonati.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'andamento dell'esame, reputa opportuno estendere a tutti i residui emendamenti la richiesta di un supplemento istruttorio da parte del Governo.

Il relatore [MISIANI](#) (*PD*), aderendo alla proposta del senatore Tosato, si riserva di svolgere una breve interlocuzione con la Commissione di merito e il Governo, al fine di rendere possibile una rapida approvazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE, manifestando l'auspicio che si possa concludere l'esame degli emendamenti già nella prossima seduta, dispone l'accantonamento di tutte le residue proposte e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 7 luglio 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## 1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 586 (pom.) del 26/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 26 LUGLIO 2022  
**586ª Seduta**  
*Presidenza del Presidente*

[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2646\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**

(Parere all'8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 luglio.

La correlatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva preliminarmente che, presso la Commissione lavori pubblici, sono in corso interlocuzioni volte ad individuare le proposte emendative suscettibili di approvazione.

Si apre, quindi, un dibattito sull'andamento delle suddette interlocuzioni, in cui prendono la parola la sottosegretaria SARTORE, la senatrice [LUPO](#) (M5S) e il presidente [PESCO](#).

Il correlatore [DELL'OLIO](#) (M5S) passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 1, viene confermato che dall'attuazione della disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente, e altresì che agli oneri derivanti dall'autorizzazione, in favore della società Giubileo 2025, di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, ad affidare gli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma, mediante apposite convenzioni, ad ANAS S.p.A., si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale con il decreto di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 234 del 2021, nonché sulle risorse dei rispettivi bilanci di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, senza pregiudicare in alcun modo gli equilibri di bilancio; in relazione all'articolo 2, si rappresenta che la disposizione, alla luce delle economie rinvenute negli ultimi anni, introduce un'autorizzazione di spesa che consente l'utilizzo di risorse per le ulteriori finalità individuate dalla stessa e tese a rafforzare l'attività di vigilanza sulle dighe e sul loro esercizio; in relazione all'articolo 3, con riguardo alla copertura individuata dal comma 4 per gli oneri derivanti dal comma 1, si assicura la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; in relazione all'articolo 4, con riguardo alla copertura individuata dal comma 3 per gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si assicura la disponibilità delle predette risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità

previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento al comma 4, si precisa che la modifica operata alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 95, riguardante gli introiti derivanti dai canoni riscossi dal comune di Venezia per gli scarichi civili e quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e alle aziende turistiche ricettive della ristorazione, non produce effetti finanziari e, in particolare, non determina una riduzione di entrate per l'Autorità per la Laguna di Venezia, in quanto i citati introiti risultano all'attualità già inseriti quali poste di bilancio del Comune di Venezia, ai sensi dell'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 1990. In relazione ai possibili effetti finanziari derivanti dalla rimodulazione prevista dal comma 5, si rappresenta che la disposizione non determina un impatto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato a legislazione vigente, in quanto si limita a consentire la possibilità per il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna di provvedere, oltre che alla ripartizione delle risorse disponibili a legislazione vigente e assegnate per il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia, anche ad una rimodulazione di tali risorse; in relazione all'articolo 5, si assicura, con riguardo alla copertura finanziaria per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la disponibilità delle predette risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; in relazione all'articolo 6, viene confermato che le semplificazioni e le riduzioni di termini recate dalla disposizione non determinano effetti finanziari sugli interventi previsti a legislazione vigente differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali. Si evidenzia inoltre che la disposizione non attribuisce nuove competenze alla Commissione speciale PNRR-PNIEC, ma si limita ad applicare ai procedimenti di competenza della Commissione VIA esclusivamente i termini procedurali previsti dall'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; in relazione all'articolo 7, viene rappresentato in via preliminare che la divergenza tra l'ammontare degli incrementi tariffari previsti in relazione tecnica, pari al 19 per cento, e gli incrementi riportati nella relazione illustrativa, pari al 24 per cento, deriva da un mero errore formale. Ciò premesso, in relazione agli effetti finanziari derivanti dalla sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A 24 e A 25, di cui al comma 4 della disposizione, viene osservato che, anche considerando l'entità complessiva degli incrementi tariffari sospesi e un volume di ricavi da pedaggio nel 2022 equivalente a quello pre-pandemico, sussisterebbe un'adeguata copertura degli effetti finanziari ed economici conseguenti, come risulta dalle tabelle ivi allegate. Si evidenzia infine che il concessionario ha, volontariamente e unilateralmente, deciso di non applicare l'ipotetico incremento maturato nel primo semestre 2022 e, pertanto, ha rinunciato a conseguire maggiori ricavi nel periodo; in relazione all'articolo 8, con riguardo alla ripartizione del finanziamento tra le diverse finalità, allo scopo di individuare la quota parte assorbita dall'implementazione e sviluppo della banca dati e quella destinata alle competenze attribuite all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, viene prodotta una tabella ove si riportano le stime previsionali relative all'utilizzo per il 2002 dell'importo di 5,2 milioni di euro. Con riferimento al comma 3, in merito alla facoltà attribuita all'Osservatorio di stipulare convenzioni con altre amministrazioni ed enti, nel sottolineare che la predetta stipulazione dovrà necessariamente avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni in ordine all'eventuale inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 9 e 11, si rappresenta che esse attribuiscono non una mera facoltà, bensì un obbligo in capo agli enti concedenti o affidanti di effettuare le attività manutentive nei termini stabiliti: sarà pertanto cura di tali enti, nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa, provvedere all'esercizio del potere sostitutivo, in maniera tale da consentire una perfetta composizione, anche temporale, degli oneri sostenuti. Parimenti tali enti, nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante il loro svolgimento, provvederanno, nell'ambito dei propri bilanci e sulla base delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a individuare le risorse necessarie all'istituzione della Commissione tecnica indipendente ai fini dell'istruttoria necessaria all'esercizio dei sistemi di trasporto in ambito metropolitano, prescrivendo le necessarie misure di

mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. In relazione al comma 12, vengono confermati gli effetti scontati sui tre saldi di finanza pubblica, tenuto conto della natura degli interventi che presentano analoghe caratteristiche tecniche e tempistiche realizzative, nonché delle informazioni più aggiornate già considerate nei quadri tendenziali di finanza pubblica sottostanti il Documento di economia e finanza 2022; in relazione all'articolo 9, confermandosi quanto già indicato nella relazione tecnica, si ribadisce la neutralità della disposizione su tutti saldi di finanza pubblica, atteso che si tratta di rimodulazioni di specifici interventi, finanziati con il riparto del Fondo investimenti delle amministrazioni centrali, i cui effetti sono stati già scontati sui saldi di finanza pubblica, aventi analoga caratteristica tecnica e tempistica realizzativa; in relazione all'articolo 10, con riguardo ai profili di quantificazione di cui ai commi 2 e 4, si rappresenta che è stato previsto che vengano sottoposti a dibattito pubblico 15 progetti nell'anno 2022 e 30 progetti nell'anno 2023, ad un costo medio affrontato dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico di 10.000 euro per ciascun progetto. In relazione alla copertura individuata dal comma 5 per gli oneri derivanti dai commi 2 e 4, si assicura la disponibilità delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "può stipulare" delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,".

Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni: con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2, commi 2 e 3, 3, comma 4, lettera *b*), 4, comma 3, lettera *b*), 5, comma 1, capoverso *7-quinquies*, lettera *a*) e 10, comma 5, si segnala che la copertura finanziaria non appare pienamente in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica; in relazione all'articolo 7, comma 4, si rappresenta il rischio che, dalla ulteriore proroga della sospensione degli incrementi tariffari dei pedaggi autostradali, possano derivare contenziosi, con possibili oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 8, commi da 9 a 11, che pone a carico degli enti concedenti o affidanti l'obbligo di effettuare le attività manutentive in caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi e di costituire una Commissione tecnica indipendente per la valutazione dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento, la mancanza nella relazione tecnica di una stima di massima di tali costi, degli enti coinvolti e delle risorse dei relativi bilanci che potranno essere destinate a tali finalità, non appare in linea con l'articolo 19 della legge n. 196 del 2009."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme a quello del correlatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

La correlatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'emendamento del Governo X1.1, che prevede l'abrogazione del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 e l'inserimento delle relative norme nel disegno di legge in esame, appare necessario acquisire una integrazione della relazione tecnica. Osserva poi che, in relazione al capoverso *1-bis*, la relazione tecnica non presenta una stima degli effetti e dei rapporti giuridici che potrebbero derivare dal periodo di vigenza del decreto-legge. Per quanto attiene al comma 3 del capoverso *7-bis*, segnala che la norma si limita ad istituire un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, mentre la relazione tecnica non presenta una ipotesi di stima né dell'indennizzo dovuto al concessionario né del risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del concessionario.

Fa poi presente che, il comma 4 del capoverso *7-bis*, nel disporre la proroga di due anni per l'adozione dei decreti di esproprio, prevede che ai relativi oneri si provveda a valere sulle risorse di cui all'articolo *2-terdecies*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021; anche in questo caso, rileva che la relazione tecnica non fornisce un quadro chiaro in merito alle risorse ad oggi disponibili e all'entità

degli espropri da effettuare.

Il capoverso 7-ter, nel dichiarare risolta per grave inadempimento del concessionario la Convenzione unica del 18 novembre 2009 tra ANAS spa e Strada dei Parchi spa, rileva che attribuisce, nelle more del trasferimento della titolarità della concessione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023, la gestione delle autostrade A24 e A25 ad ANAS Spa, a decorrere dal 8 luglio 2022, e dispone l'assunzione del personale di Strada dei Parchi Spa nonché delle società Parchi *Global Service* Spa e *Infraengineering* Srl da parte di ANAS, con l'applicazione del contratto di lavoro applicato da ANAS e salvaguardia di ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità di servizio maturata presso dette società. Anche in questo caso, rileva che la relazione tecnica non fornisce né un quadro pluriennale in relazione al costo del personale né la dimostrazione della neutralità finanziaria per ANAS in relazione all'assunzione della gestione delle citate autostrade.

Per quanto concerne, infine, il capoverso 7-quater, osserva che il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse richiamate dalle lettere a), b), c) e d), e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente; altresì, con riferimento alle lettere a) e b), occorre valutare l'opportunità di riformulare le coperture in termini di riduzione delle autorizzazioni legislative di spesa. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota n. 324 del Servizio del bilancio (avente ad oggetto il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 85 del 2022).

Per quanto riguarda i subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo X1.1, richiede la relazione tecnica sulla proposta X1.1/1. Segnala che occorre poi valutare la congruità della copertura relativa alla proposta X1.1/5. Rileva poi la necessità di valutare la portata finanziaria della proposta X1.1/7, in tema di ristori ai concessionari autostradali. Osserva che risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento X1.1/8.

Segnala poi che occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte X1.1/14 e X1.1/15, che affidano all'ANAS anche gli interventi di manutenzione straordinaria. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle analoghe proposte X1.1/16 e X1.1/17, nonché sui subemendamenti X1.1/18, X1.1/19, X1.1/20 (analogo a X1.1/21, X1.1/22 e X1.1/23), X1.1/24 (analogo a X1.1/25 e X1.1/26), X1.1/27 (analogo a X1.1/28 e X1.1/29), X1.1/34 e X1.1/35 (analogo a X1.1/36).

Osserva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti X1.1/37 e X1.1/38, che prevedono il subentro di ANAS nei contratti di finanziamento relativi alla manutenzione. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte X1.1/39, X1.1/41, X1.1/42, X1.1/43, X1.1/44, X1.1/45, X1.1/46 (analogo a X1.1/47 e X1.1/48), X1.1/49, X1.1/51, X1.1/56 e X1.1/63. Chiede poi conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al subemendamento X1.1/64.

Osserva poi che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 1, rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5. Sulla proposta dei relatori 1.1000, chiede conferma che la lettera a) non determini effetti negativi per la finanza pubblica. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.7. Appare inoltre necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.2, 2.0.6 e 2.0.8. Segnala poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 3, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.3, 3.0.5 e 3.0.7. Osserva poi che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.6 e 3.0.8. Fa presente che appare inoltre necessario valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.10 e 3.0.3. Rileva poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 4, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 4.2, 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8 e 4.0.11. Rileva poi che appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.7, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.0.2, 4.0.6 e 4.0.12. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.0.2 (testo 2). Osserva poi che occorre

altresì valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 4.0.5 e 4.0.7. Rileva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3. Appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.2 (testo 2), 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7 e 5.0.7 (testo 2). Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In relazione agli emendamenti all'articolo 6, fa presente che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 6.0.2. Rileva che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.13 (testo 2), 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.0.1, 6.0.3 e 6.0.4. Fa presente che occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 6.23 e 6.24. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.1, 7.18, 7.19, 7.101, 7.103, 7.123, 7.136, 7.138, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.23, 7.0.24 e 7.0.33. Rileva che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 7.8, 7.9, 7.11, 7.27, 7.28, 7.29, 7.80, 7.81, 7.82, 7.87, 7.88, 7.89, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 7.100, 7.105, 7.108, 7.110, 7.111, 7.112, 7.113, 7.117, 7.118, 7.119, 7.121, 7.128, 7.129, 7.130, 7.131, 7.132, 7.133, 7.134, 7.135, 7.137, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.17, 7.0.18, 7.0.20, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.30, 7.0.32, 7.0.34 e 7.0.35. Segnala che risulta inoltre necessario valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.26, 7.36, 7.68, 7.74, 7.75, 7.76, 7.91 e 7.122. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta dei relatori 7.2000. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, ivi inclusa la proposta dei relatori 7.1000.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.3. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.4. Segnala inoltre che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 8.6 (analogo all'8.54 e 8.0.25) e 8.7 (analogo all'8.51 e 8.0.26). Occorre poi verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 8.8 e 8.10. Rileva quindi l'opportunità di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.11. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.12, 8.13 e 8.15. Osserva che occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 8.17. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.18 (analogo all'8.53, 8.0.23 e 8.0.24). Segnala inoltre che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.25. Fa poi presente l'opportunità di valutare gli analoghi emendamenti 8.26, 8.27, 8.28 e 8.29. Rileva inoltre che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 8.30 e 8.31 (analogo all'8.32, 8.33 e 8.34). Fa poi presente che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura degli analoghi emendamenti 8.35, 8.36, 8.37 e 8.52. Richiede inoltre la relazione tecnica sulla proposta 8.36 (testo 2). Chiede poi conferma del carattere ordinamentale della proposta 8.38 (analogo a 8.39, 8.40, 8.41 e 8.42). Osserva inoltre che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.43 (su cui cfr. infra 12.0.14 e 12.0.15). Fa presente che occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.49. Chiede inoltre elementi per verificare la compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 8.55 e 8.56. Occorre inoltre verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della lettera a) della proposta 8.58. Osserva che occorre poi verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 8.59, 8.60 (analogo all'8.61 e 8.62), 8.63 e 8.64. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 8.0.1 (analogo a 8.0.2), 8.0.3 e 8.0.4 (analogo a 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8). Rileva che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 8.0.9 e 8.0.10. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15 e 8.0.16. Richiede, altresì, la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.17, 8.0.18, 8.0.19, 8.0.20 e 8.0.21. Osserva poi che occorre acquisire la relazione tecnica per le analoghe proposte 8.0.27 e 8.0.28. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.0.29, 8.0.30 (analogo a 8.0.31 e 8.0.32 e su cui cfr. infra 12.0.10), 8.0.33 (analogo a 8.0.34 e 8.0.35). Osserva inoltre che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 8.0.36. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, rileva che occorre valutare la portata



normativa e finanziaria della proposta 9.1, valutando l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Segnala poi l'opportunità di valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5, sulle modalità di erogazione degli incentivi al trasporto ferroviario di merci, nonché della proposta 9.4 (testo 2). Osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 9.6. Rileva inoltre che occorre valutare i profili finanziari della proposta 9.7, in tema di interventi di manutenzione sugli immobili pubblici. Segnala poi l'opportunità di valutare gli effetti finanziari della proposta 9.8, in materia di aggiornamento dei prezzi regionali dei materiali da costruzione. Richiede quindi la relazione tecnica sugli emendamenti 9.9 e 9.9 (testo 2). Chiede poi conferma del carattere ordinamentale delle proposte 9.11 e 9.14. Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 9.13. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.22. Segnala poi che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.23, in relazione alla sua compatibilità con le facoltà assunzionali del MIMS. Rileva inoltre l'opportunità di valutare l'eventuale portata finanziaria dell'emendamento 9.24, sull'esenzione dall'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Osserva inoltre che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 9.29, 9.30 (analoga a 9.31 e 9.32), 9.33, 9.34, che intervengono sull'ambito alle autorità di sistema portuale. Rileva che comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 9.35, 9.36, 9.37 e 9.38. Segnala che occorre valutare la proposta 9.39, sui compiti della Scuola nazionale della pubblica amministrazione. Osserva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel comma 3 dell'emendamento 9.40, in tema di convenzioni tra il MIMS e l'Ente unico nazionale di accreditamento. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 9.42 e 9.42 (testo 2). Chiede quindi conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 9.43 e 9.44. Segnala che occorre inoltre valutare l'emendamento 9.45, sul trattamento della fornitura di energia elettrica erogata alle navi ormeggiate in porto. Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 9.46. Chiede conferma dell'assenza degli oneri sulle proposte 9.48 e 9.48 (testo 2). Osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 9.0.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.2. Rileva che comporta maggiori oneri l'emendamento 9.0.3 e che è necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 9.0.4. Fa inoltre presente che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 9.0.5. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.8, 9.0.10, 9.0.11 e 9.0.12. Occorre valutare la sostenibilità da parte del Ministero della giustizia dei compiti previsti dall'emendamento dei relatori 9.1000. Rileva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9 (ivi incluse le proposte 9.6 (testo 2) e 9.27 (testo 2)).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 10.4, 10.5 (analogo al 10.6) e 10.7. Rileva che risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 10.8. Fa poi presente che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 10.9 e 10.10. Chiede quindi conferma del carattere ordinamentale della proposta 10.11 e richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.12, 10.13 e 10.14 (analoga al 10.15 e 10.15 (testo 2)). Osserva che occorre poi verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 10.16 e che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 10.17. Rileva inoltre che è necessario acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 10.0.1 e che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 10.0.2. Richiede poi la relazione tecnica per la proposta 10.0.3 e l'opportunità di valutare la portata finanziaria della proposta 10.0.4. Richiede inoltre la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.5. Chiede quindi conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 10.0.6 (analogo al 12.0.7 e 12.0.8). Segnala che occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 10.0.7. Richiede poi la relazione tecnica sulle proposte 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10 e 10.0.11. Fa presente che occorre inoltre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 10.0.12 e 10.0.13. Osserva poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 (inclusa la proposta 10.17 (testo 2)).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.1 e 11.0.2. Osserva inoltre che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, fa presente che risulta necessario acquisire



la relazione tecnica sulle analoghe proposte 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.4 (testo 2) e segnala che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 12.9, 12.10, 12.11, 12.12 (analoga al 12.13 e 12.14), 12.15 e 12.0.1 (analoga al 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4 e 12.0.5). Richiede la relazione tecnica sulle proposte 12.12 (testo 2) e 12.12. (testo 3). Chiede inoltre conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 12.0.7 e 12.0.8 (sui cui si veda *supra* la proposta 10.0.6). Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 12.0.9. Rileva che risulta quindi necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.0.10 (su cui cfr. *supra* 8.0.30) e 12.0.12 (analoga a 12.0.13). Rileva che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 12.0.14 e 12.0.15 (su cui cfr. *supra* 8.43). Segnala quindi che occorre verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 12.0.16 e 12.0.17. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.18 e 12.0.19. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 12.0.20. Chiede inoltre conferma del carattere ordinamentale degli emendamenti 12.0.21 e 12.0.22. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 12.0.23, 12.0.24 e 12.0.25. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate per integrare l'autorizzazione di spesa di cui alla proposta dei relatori 12.0.2000.

Rileva poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12 (incluse le proposte 12.6 (testo 2) e 12.0.1000).

Il PRESIDENTE propone di procedere con l'esame degli emendamenti, limitandosi al momento ad esprimere una valutazione soltanto su quelli privi di criticità di ordine finanziario o per i quali sia sufficiente una riformulazione volta a superare eventuali problematiche finanziarie.

La Commissione conviene.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo sull'emendamento del Governo X1.1, confermando la congruità della relativa copertura finanziaria.

In merito ai subemendamenti, condiziona la valutazione non ostativa sulla proposta XI.1/19 ad una riformulazione di cui dà lettura.

Esprime poi una valutazione non ostativa sul subemendamento X1.1/5, limitatamente alla lettera *b*). Conseguentemente, esprime una valutazione non ostativa anche sul comma 4-*ter* dell'emendamento 7.121, di contenuto sostanzialmente identico alla predetta lettera *b*).

In seguito, formula una valutazione di nulla osta sulla proposta 4.7; altresì esprime il nulla osta sulle analoghe proposte 4.0.9, 4.0.10 e 10.0.4.

Il correlatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) si sofferma sulla portata finanziaria degli analoghi emendamenti 4.0.9, 4.0.10 e 10.0.4, che consentono ai comuni la possibilità di limitare la stipula di contratti di locazione di breve durata per finalità turistiche, dissentendo dalla valutazione non ostativa del Ministero dell'economia e delle finanze e stigmatizzando la norma di analogo tenore approvata dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto "decreto aiuti"), relativa al Comune di Venezia.

In particolare, nel rivendicare il ruolo di vigilanza sulla programmazione economica spettante alla 5a Commissione, ritiene che tali emendamenti comportino un effetto finanziario negativo immediato, in termini di decremento di gettito connesso al venir meno di locazioni e, quindi, all'applicazione della cedolare secca sugli affitti. In secondo luogo, tali emendamenti determinano una perdita indiretta di gettito, in quanto disincentivano l'afflusso di turisti, che potrebbero avvalersi di contratti di locazione brevi per trovare un alloggio a costo contenuto.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) esprime la contrarietà del proprio gruppo sul merito degli emendamenti richiamati dal senatore Dell'Olio e sulla corrispondente disposizione introdotta nel decreto-legge n. 50 del 2022 nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) fa presente come in molte città, tra cui Verona, il ricorso a contratti di locazione di breve durata stia comportando una sostanziale conversione di strutture condominiali in una sorta di alberghi, senza però che siano rispettate le condizioni logistiche e di sicurezza a cui dovrebbero adeguarsi le strutture alberghiere.

Peraltro, osserva come l'utilizzo di tali forme di locazione rischi di comportare un depauperamento delle strutture ricettive, facendo venir meno il tessuto connettivo dei centri urbani.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) sottolinea come il proprio gruppo non sia insensibile alla problematica dello spopolamento dei centri storici.

Tuttavia, si tratta di affrontare un problema di grande portata che richiederebbe un intervento normativo apposito.

Da ultimo, per quanto concerne i profili finanziari, è fortemente opinabile affermare che tali proposte siano prive di effetti finanziari negativi.

La sottosegretaria SARTORE si riserva un approfondimento sulle proposte emendative richiamate dal senatore Dell'Olio, chiedendone quindi l'accantonamento.

Successivamente, esprime una valutazione non ostativa sugli emendamenti 6.14, 7.30, 7.33 e 7.34.

Con riguardo agli analoghi emendamenti 5.2 e 5.3, la valutazione non ostativa è limitata alla sola lettera b).

Il PRESIDENTE prospetta l'accantonamento degli emendamenti 5.2 e 5.3 per favorire un approfondimento, tenuto peraltro conto della presentazione della proposta 5.2 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE formula quindi un avviso non ostativo sulle proposte 7.12, 7.98 e 7.0.22.

Il correlatore [DELL'OLIO](#) (M5S) manifesta perplessità circa l'assenza di profili di criticità derivanti dalla proposta 7.0.22, che fa venir meno, a regime, il cofinanziamento da parte degli enti beneficiari.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce una valutazione non ostativa sull'emendamento 7.0.22, in quanto l'eventuale onere derivante dal venir meno del cofinanziamento troverebbe copertura attraverso il ricorso a risorse statali.

Alla luce del dibattito svoltosi, la correlatrice FAGGI propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte X1.1, 4.7, 6.14, 7.12, 7.30, 7.33, 7.34, 7.98 e 7.0.22.

Sul subemendamento X1.1/5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera a).

Sul subemendamento X1.1/19, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: "All'emendamento X1.1, al «Conseguentemente», lettera b), capoverso «Art. 7-ter», apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera a), al secondo periodo dopo le parole: «e che viene inquadrato», inserire le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo,» e dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Al personale assunto da ANAS S.p.A. ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi, purché impiegato nello svolgimento del servizio autostradale relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato da Strada dei Parchi S.p.A., da Parchi Global Services S.p.A. o da Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, del livello di inquadramento e dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società.»; b) al comma 7, dopo la parola: «provvede», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

Sull'emendamento 7.121, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 4-bis.

Su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, l'esame resta sospeso."

Posta ai voti, la proposta di parere, risulta approvata.

Il PRESIDENTE, stante la necessità di svolgere, prima dell'inizio dell'Assemblea, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, dedicato alla programmazione dei lavori, sospende la seduta.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 18,45.*

La correlatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il subemendamento 12.0.2000/1, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di valutarne i profili finanziari.

Il presidente PESCO avverte che proseguirà l'esame degli emendamenti, a partire dalle proposte emendative per le quali il Governo non riscontri criticità di ordine finanziario ovvero per le quali sia

sufficiente una proposta di riformulazione che non alteri il contenuto precettivo dell'emendamento originario.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 7.12, mentre subordina la valutazione non ostativa sulle proposte 7.13. 7.14. 7.15. 7.16 e 7.17 alla loro riformulazione nella stessa versione dell'emendamento 7.12.

Successivamente, esprime una valutazione non ostativa sulle proposte 7.68, 7.74, 7.75 e 7.76, mentre condiziona l'avviso non ostativo sull'emendamento 7.91 ad una correzione del comma 7, al fine di renderlo conforme alla normativa contabile.

Esprime poi una valutazione di nulla osta sull'emendamento 7.122.

Il correlatore [DELL'OLIO](#) (M5S) manifesta la forte perplessità del proprio Gruppo circa la presunta assenza di oneri derivanti dall'emendamento 7.122.

Infatti, tale proposta rischia di incidere sull'apparato sanzionatorio.

La rappresentante del GOVERNO specifica che la valutazione non ostativa trova fondamento nel fatto che tale emendamento non incide su risorse cifrate nei tendenziali di bilancio; altresì, l'emendamento riveste la finalità di definire una procedura di infrazione.

Il correlatore [DELL'OLIO](#) (M5S) prende atto della risposta, pur ribadendo la forte perplessità del proprio Gruppo.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 8.11. Prospetta altresì una valutazione non ostativa anche sull'emendamento 8.17.

Sulla portata finanziaria dell'emendamento 8.17 si svolge un dibattito in cui intervengono i relatori [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) e [DELL'OLIO](#) (M5S), il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) e la senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az).

All'esito del dibattito, la Commissione reputa necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 8.17.

In seguito, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso non ostativo sull'emendamento 8.30 e, relativamente all'emendamento 8.58, un avviso non ostativo condizionato alla correzione della lettera b).

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) si sofferma sull'emendamento 8.58, esprimendo perplessità per una modalità di legiferazione volta ad introdurre finanziamenti sporadici per determinate realtà territoriali, ignorando la necessità di una programmazione complessiva delle risorse.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come la copertura dell'emendamento 8.58, a valere sui fondi speciali del Ministero delle infrastrutture, risulti congrua.

Successivamente, subordina la valutazione non ostativa dell'emendamento 9.7 a una proposta di riformulazione, mentre esprime una valutazione non ostativa sull'emendamento 9.24.

Il correlatore [DELL'OLIO](#) (M5S) rileva come l'emendamento 9.24 possa determinare una riduzione del gettito da diritti di segreteria.

La rappresentante del GOVERNO conferma comunque l'assenza di oneri connessi alla suddetta proposta.

In seguito, esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33 e 9.34. Anche sull'emendamento 9.46 esprime un avviso non ostativo.

Sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 9.46, si svolge un articolato dibattito, in cui intervengono il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) e il correlatore [DELL'OLIO](#) (M5S), all'esito del quale la Commissione conviene sull'espressione di un parere di nulla osta.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO formula una valutazione non ostativa sulle proposte 9.47 e 9.28, mentre subordina l'avviso non ostativo sulle proposte 9.12, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 e 9.21 all'inserimento di un comma finale di cui dà lettura.

La correlatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) richiama poi la necessità di un puntuale approfondimento degli emendamenti 9.48 e 9.48 (testo 2), la cui approvazione sarebbe utile per evitare la perenzione di risorse già impegnate.

La rappresentante del GOVERNO si riserva un approfondimento sulle suddette proposte.

In seguito, esprime una valutazione non ostativa sull'emendamento 10.8, condizionata alla

soppressione del capoverso 4-*bis*.

Sugli emendamenti 10.12, 10.13, 10.0.4, 10.0.6 (analogo al 12.0.7 e 12.0.8) prospetta un accantonamento, stante anche il fatto che essi risultano improponibili per estraneità di materia presso la Commissione di merito.

Esprime poi un avviso non ostativo sull'emendamento 12.12 (testo 3), mentre chiede di tenere accantonato l'emendamento 12.4 (testo 2), sul quale è in corso di predisposizione un'ipotesi di riformulazione.

Alla luce del dibattito svoltosi, la correlatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 7.12, 7.68, 7.74, 7.75, 7.76, 7.122, 8.11, 8.30, 9.24, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.46, 9.47 e 12.12 (testo 3).

Sugli emendamenti 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.17, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione come l'emendamento 7.12.

Sull'emendamento 7.91, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 7 del capoverso "Art. 186-*ter*" delle parole: "destinata ad alimentare il" con le seguenti: "versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata al".

Sull'emendamento 8.58, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera b), dopo la parola: "riduzione" delle seguenti: "delle proiezioni".

Sull'emendamento 9.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente comma: "7-*ter*. All'articolo 16-*sexies* del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Resta ferma la possibilità per le amministrazioni, le agenzie, la commissione e gli enti indicati al comma 1, per motivate esigenze, previo accordo con la proprietà, di entrare nel possesso anticipato anche di porzioni di immobili, corrispondendo, nei limiti delle risorse disponibili, una somma a titolo di anticipata occupazione, commisurata ai metri quadri delle porzioni occupate e alla durata della predetta anticipata occupazione e comunque non superiore ai tre/dodicesimi del canone annuo congruito; il possesso anticipato non ha effetti sulla durata del contratto di locazione come prevista dalle vigenti disposizioni e dagli specifici accordi contrattuali tra le parti.»".

Sugli emendamenti 9.12, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 e 9.21, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nella seguente versione: "Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, previsti dal medesimo comma 3 del citato articolo 121, conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anteriormente alla data del 16 giugno 2022.»".

Sull'emendamento 10.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del capoverso 4-*bis*.

Su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, l'esame resta sospeso."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il correlatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone di ribadire per l'Assemblea il parere sul testo del provvedimento in titolo già espresso per la Commissione di merito.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione già convocata domani, mercoledì 27 luglio 2022, alle ore 9, non avrà luogo, in quanto, alle ore 8,30, presso la Camera dei deputati, si terrà una seduta congiunta delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, per procedere all'audizione della professoressa Lilia Cavallari, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, in merito alla Relazione presentata oggi dal Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

La Commissione prende atto.

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE si riserva, nella giornata di domani, di esprimere all'Assemblea il parere sul disegno di legge 2633 (Riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

## **1.4.2.3. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**



# 1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 244 (ant.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022

**244ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GIROTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE comunica che il sottosegretario Vannia Gava arriverà con qualche minuto di ritardo a causa di un contrattempo. Propone pertanto di procedere con gli altri argomenti all'ordine del giorno e poi con il sindacato ispettivo non appena giungerà il Sottosegretario.

Conviene la Commissione.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BOCCARDI (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 12ª Commissione sul disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, avente natura di collegato alla manovra di finanza pubblica e approvato in prima lettura, con modifiche, dalla Camera dei deputati. Esso reca una disciplina di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la cui revisione è contemplata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); al riguardo, il Piano prevede che il decreto legislativo entri in vigore entro la fine dell'anno 2022.

Riferisce quindi che, in base alle disposizioni generali di cui all'alinella del comma 1 e al comma 5 dell'articolo 1, la disciplina di delega è intesa a rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica prevalentemente traslazionale (relativa, cioè, alle applicazioni cliniche), anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, ed i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega devono essere attuati nel rispetto dell'autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS di diritto privato nonché nel rispetto del principio di invarianza di oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, per quanto di interesse, che alcuni principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono di definire le modalità e le condizioni per il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale, al fine di promuovere in via prioritaria l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* - MDC).

Inoltre, il provvedimento mira a rivedere i criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma, su base quadriennale, del carattere scientifico e, quindi, della qualifica di IRCCS; nella disciplina vigente,

la cadenza temporale della conferma è biennale.

Si sofferma altresì sulla previsione, al fine del riconoscimento (e della conferma) della qualifica di IRCCS, di criteri di valutazione concernenti, in via prioritaria, la collocazione territoriale dell'istituto medesimo, l'area tematica oggetto di riconoscimento e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche, fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria, e garantendo un'equa distribuzione nel territorio nazionale.

Fa presente poi che la delega è volta a disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti residenti in regioni diverse da quella in cui è ubicata la struttura e stabilisce che, ai fini di riconoscimenti di nuovi IRCCS proposti dalle regioni, può essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi di prestazioni dei medesimi istituti coerente con i fabbisogni del Servizio sanitario nazionale.

Illustra altresì il criterio di delega secondo cui occorre disciplinare la costituzione, la *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS sulla base di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con i *partner* scientifici e industriali, nazionali e internazionali. Menziona poi il criterio orientato alla promozione del coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli IRCCS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica dell'Istituto e nell'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza e una conseguente più efficace azione nelle aree tematiche oggetto di riconoscimento.

Dopo aver accennato al regime di incompatibilità con altre attività per i direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico, dà conto dell'esigenza di individuare i requisiti di comprovata professionalità e di competenza, anche manageriale, dei componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico nonché, limitatamente agli organi scientifici, degli IRCCS di diritto privato. Sottolinea in seguito la necessità di assicurare lo svolgimento dell'attività di ricerca degli IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di integrità stabiliti a livello internazionale, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto sulla salute dei cittadini, l'utilizzo di sistemi di valutazione dell'attività scientifica degli IRCCS secondo *standard* internazionali e la previsione di regole comportamentali - compresa l'adesione a un codice di condotta - che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse.

Evidenzia inoltre l'esigenza di prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di *spin off* e di *start up*, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del *partner* scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS.

Avviandosi alla conclusione, illustra le modalità di adozione degli schemi di decreto e delle eventuali disposizioni integrative e correttive dei corrispondenti decreti legislativi.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono interventi in discussione generale e dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [BOCCARDI](#) (*FIBP-UDC*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che - previa verifica del numero legale - viene posto in votazione e approvato dalla Commissione.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Questioni relative alla fruizione degli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici ( [n. 1205](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 65)



Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*) ricorda di aver illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la richiesta di menzionare l'opportunità di un coinvolgimento di Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) fa notare in proposito che occorrerebbe un approfondimento sulle disposizioni statutarie di Cassa depositi e prestiti. Quanto al secondo impegno contenuto nello schema di risoluzione, paventa il rischio che le cessioni a normali correntisti possano non offrire le stesse garanzie degli operatori finanziari professionali. Si pone dunque in termini dubitativi, invitando ad ulteriori verifiche e proponendo di limitare l'impegno alla richiesta di ampliamento alla platea dei cessionari, senza specificazioni.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto-IpI-PVU*), nel precisare che il tentativo sotteso allo schema di risoluzione è quello di ampliare, eventualmente, i potenziali cessionari, si domanda se non sia il caso di introdurre misure più incisive per far sì che ciò avvenga, non ritenendo sufficiente la *moral suasion* al Governo.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), dopo aver osservato che in caso di fallimento i crediti sono comunque valutati dal curatore fallimentare, fa presente che se si pongono limiti alla circolazione del credito si rischia di bloccare il sistema. Evidenzia peraltro che sul *Superbonus* 110 per cento vi sono adeguati controlli, a partire dal visto di conformità dei professionisti fino al vaglio delle banche; ritiene dunque che le ulteriori cessioni debbano essere libere.

Reputa del resto che la cessione del credito rappresenti di fatto una moneta fiscale, priva di valore legale, ma riconosciuta dagli operatori; sollecita perciò il Governo ad avere il coraggio di fare chiarezza su tale misura. Sottolinea altresì che non occorre coprire integralmente gli oneri del *Superbonus* 110 per cento perché devono essere considerate le retroazioni fiscali, ossia i relativi effetti benefici.

Interviene nuovamente il senatore [COLLINA](#) (*PD*) per puntualizzare che, in base alla legge di contabilità, i vari *bonus* devono essere rifinanziati di volta in volta per essere strutturali, in quanto le entrate sono da certificare.

Dopo una sollecitazione del senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) circa l'esigenza che il Governo individui le modalità per rendere incisiva tale misura, prende la parola il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*), ribadendo che - come precisato ieri - nel secondo impegno è stata introdotta, a titolo esemplificativo, una modalità di ampliamento della platea dei cessionari sulla base di un emendamento presentato alla Camera in merito al decreto-legge n. 50 del 2022. Sottolinea altresì che il mercato ha funzionato finora finché non sono state introdotte restrizioni alla cessione. Alla luce delle considerazioni avanzate, riformula comunque lo schema di risoluzione aggiungendo al secondo impegno le parole "e anche valutando l'opportunità di coinvolgere Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti".

Il sottosegretario Vannia GAVA riferisce il nulla osta del proprio Dicastero, ferme restando le prioritarie competenze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione modificato dal relatore, pubblicato in allegato, è posto ai voti e approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanime consenso della Commissione.

*SINDACATO ISPETTIVO*

### **Interrogazioni**

Il sottosegretario Vannia GAVA risponde all'interrogazione 3-03206, del senatore De Bertoldi, sulla presenza di gas naturale nel sottosuolo italiano, evidenziando che un pozzo produttivo di idrocarburi, durante il suo periodo di vita, può passare più volte dallo stato di pozzo erogante a quello di pozzo non erogante e viceversa, e ciò non implica necessariamente che allo stesso sia sempre associata l'esistenza di idrocarburi ancora potenzialmente estraibili. Inoltre, affinché il pozzo sia messo in produzione, sono necessarie determinate operazioni tecniche relative all'allacciamento alla centrale di raccolta e trattamento.

Pertanto, in questa fase, il giacimento è da considerarsi produttivo ma non erogante, e in questa casistica rientrano i pozzi di "Argo" e "Cassiopea" di recente rinvenimento, con concessione rilasciata nel 2014, le cui infrastrutture necessarie per la messa in produzione in sicurezza abbisognano delle adeguate finalizzazioni.

Ricorda, altresì, che un pozzo già in produzione eroga idrocarburi in quantità sempre più decrescente fino ad esaurimento del giacimento. Ancora, per ottimizzare la produzione, sono necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che devono essere programmati e autorizzati, e che sono effettuati generalmente su gruppi di pozzi, al fine di minimizzare i costi degli interventi, i quali nel frattempo rimangono nello stato produttivo ma non erogante.

Inoltre, specifica ulteriormente che il giacimento, una volta arrivato a fine vita, necessita la rimozione delle infrastrutture, e pertanto viene assoggettato a procedure di chiusura mineraria con il contestuale ripristino finale dei luoghi.

Tali procedure devono essere programmate e autorizzate, richiedendo talvolta periodi relativamente lunghi. Anche durante tale periodo il giacimento resta nello stato di pozzo produttivo non erogante, come il caso "Fabrizia 1", richiamato dall'interrogante, i cui pozzi, ricadendo nell'ambito di una concessione oggetto di rinuncia da parte degli stessi operatori, non sembrerebbero in grado di assicurare ulteriore produzione.

In particolare, riguardo la piattaforma monotubolare "Fabrizia 1", chiarisce che la società concessionaria ENI nell'ottobre 2020 ha presentato istanza di rinuncia della relativa concessione, che era in scadenza alla fine del 2024; inoltre, la concessione, che comprende anche la monotubolare "Jole 1", è in regime di sospensione della produzione sin dal 2013. Riferisce inoltre che ENI, con istanza del novembre 2016, ha chiesto la sospensione della produzione, autorizzata nel febbraio del 2017; infine, con provvedimento del marzo scorso è stata autorizzata la procedura di chiusura mineraria per entrambe le piattaforme monotubolari.

Nel sottolineare che solo una minima parte di pozzi non eroganti è ancora potenzialmente produttiva e che, comunque, necessitano di interventi di manutenzione la cui realizzazione è legata ad autorizzazione, anche di natura ambientale, precisa che i pozzi classificati come "produttivi non eroganti", tecnicamente in condizioni di "shut in", nella loro quasi totalità non sono in grado di entrare in produzione in quanto sono affetti da problematiche tecniche che ne impediscono l'attivazione, oppure in quanto oramai raggiunti dalla tavola d'acqua nel suo spostamento verso l'alto durante la fase di coltivazione del giacimento.

Per quanto concerne la produzione nazionale di gas, rileva che nel 2020 è stata di 4,42 miliardi di *standard* metri cubi (Smc), con un decremento dell'11,4 per cento rispetto alla produzione 2019 (4,98 miliardi di Smc), contribuendo per circa il 6,2 per cento al fabbisogno nazionale; nel 2021 la produzione di gas è stata di circa 3,5 miliardi di Smc.

Ritiene opportuno specificare che la gran parte della produzione complessiva di gas nazionale registrata nel 2020 è ascrivibile alle 17 concessioni più produttive che hanno prodotto complessivamente l'81 per cento del totale; la produzione nazionale è concentrata dunque in una ridotta percentuale delle concessioni attive: (circa il 9 per cento delle concessioni attive fornisce oltre l'80 per cento della produzione nazionale).

Richiama, infine, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee - PiTESAI, approvato per individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, che riporta la determinazione delle "aree idonee" alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi avviati e di quelle già oggi occupate da titoli minerari, che saranno dichiarate "compatibili" ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 8, della legge n.12 del 2019 alla prosecuzione delle attività di ricerca o di coltivazione in essere o approvate nei relativi programmi dei lavori.

Pertanto, un possibile contributo celere all'aumento della produzione di gas nazionale può essere apportato intervenendo sulle concessioni in sospensione della produzione, che abbiano già delle infrastrutture adeguate al riavvio della produzione stessa, salvo eventuali minimi interventi tecnici (non dovendo attendere quindi i tempi autorizzativi e realizzativi necessari per eventuali ulteriori

"trivellazioni").

Rammenta comunque che, al fine di ovviare alla situazione geopolitica e di fronteggiare le criticità derivanti dalle conseguenze che il conflitto bellico russo-ucraino potranno comportare sulle forniture di gas naturale, il Governo ha varato diverse misure. Fra queste evidenzia che, con il decreto-legge n.17 del 2022, è stato disposto che anche le concessioni al momento non produttive possono tornare ad esserlo quanto prima al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di gas. In particolare, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, che verrà emanata nelle prossime settimane, il gruppo GSE avvierà le procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, invitando a partecipare a dette procedure i titolari di concessioni di coltivazione di gas, i cui impianti di coltivazione siano "compatibili" secondo il PiTESAI, anche nel caso di concessioni improduttive o in sospensione volontaria delle attività.

I concessionari, così, potranno manifestare interesse per dette procedure, comunicando un programma di produzioni per gli anni dal 2022 al 2031, comprensivo anche di eventuali interventi per l'incremento o la ripresa della produzione medesima, da autorizzare entro sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti.

Inoltre, i prezzi e le condizioni di vendita del gas saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA); ed è previsto che i volumi di gas nazionale prodotto saranno offerti, ai predetti prezzi stabiliti, ai clienti finali industriali, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdi) si dichiara parzialmente soddisfatto, prendendo atto con favore che il Governo ha finalmente preso misure per affrontare il problema energetico, evidenziato da tempo dal Gruppo di Fratelli d'Italia. In merito, manifesta stupore per il ritardo con cui l'Esecutivo ha affrontato la crisi energetica, che è antecedente al conflitto tra Russia e Ucraina. Pur apprezzando l'apertura del Governo, rimarca comunque che l'attuale situazione oscilla tra uno stato di emergenza e uno di allarme.

Nel sottolineare l'esigenza di tutelare le imprese italiane, invoca la necessità di sbloccare le procedure autorizzatorie e di abbandonare atteggiamenti demagogici, considerando che il gas autoprodotta costa dieci volte meno di quello importato.

Il sottosegretario Vanna GAVA risponde poi all'interrogazione 3-03144 dei senatori Fenu e altri, relativa all'estensione delle misure agevolative del *Superbonus*. Ricorda in proposito che con l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "decreto rilancio") è stato introdotto il *Superbonus*, una detrazione del 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, in un contesto segnato fortemente dall'emergenza dovuta alla pandemia Covid-19.

Come sottolineato dall'interrogante, afferma che questa misura assume un ruolo importante nell'ambito delle politiche atte a contrastare il cambiamento climatico, oltre ad aver rappresentato un fattore di ripresa dell'economia a seguito della stagione caratterizzata dall'emergenza epidemiologica.

Per quanto concerne l'ipotesi di attivazione di uno studio circa gli effetti del *Superbonus* sull'impatto ambientale e sui profili economico-finanziari, fa presente che, per quanto attiene ai profili di competenza di questo Ministero nell'attuazione della misura, al momento non sono contemplate azioni di approfondimento su altri indicatori se non quelli relativi ai risparmi energetici generati. Purtroppo, evidenzia che una eventuale iniziativa, che dovrà essere concordata con le altre Amministrazioni competenti, sarebbe attuabile in tempi relativamente brevi, attesa la stretta correlazione da un punto di vista meramente tecnico tra la quantità di energia risparmiata e le emissioni evitate. Specifica che, per quanto concerne la quantificazione del potenziale risparmio per gli utenti, si stima che ogni passaggio di classe energetica ottenuta da un edificio corrisponde ad un risparmio di circa il 20 per cento dei consumi energetici.

In relazione all'ipotesi di estendere l'ambito di applicazione del *Superbonus* anche alle imprese ricomprese nella misura "Transizione 4.0", si deve innanzitutto prendere in considerazione l'aspetto prevalente di politica industriale del programma menzionato. Atteso ciò, riferisce che il *Superbonus*,

nella sua attuale versione, in linea di principio non è destinato ai soggetti che producono reddito d'impresa, sicché la sua applicazione nei confronti delle imprese potrebbe tradursi nella concessione di un'agevolazione - correlata al sostenimento di costi per taluni interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici posseduti dalle imprese - la cui fruizione condurrebbe al superamento del costo sostenuto. Tale circostanza, unitamente alla valutazione della possibile selettività della estensione della misura proposta, qualora la stessa riguardi le sole imprese che abbiano già fruito di una delle agevolazioni ricomprese nel richiamato Piano Transizione 4.0 quale strumento primario della politica industriale del Paese verso l'inclusività e la sostenibilità delle attività manifatturiere, dovrebbe essere esaminata in un apposito confronto con la Commissione europea. Difatti, andrebbe valutata la compatibilità della misura con il principio, di derivazione europea, della "sovracompensazione", in base al quale, in materia di aiuti di Stato, le sovvenzioni concesse in relazione al sostenimento di determinati oneri non possono essere di ammontare superiore al "costo sostenuto".

Rende comunque noto che, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha elaborato una stima degli effetti finanziari che comporterebbe questa ipotesi proposta dagli onorevoli interroganti. Innanzitutto, sono stati individuati i contribuenti che nell'anno di imposta 2020 presentano una deduzione o un credito relativi ad investimenti correlati alla "Transizione 4.0" nonché a versamenti IMU relativi ad immobili strumentali all'esercizio di impresa. È stata, così, individuata una potenziale platea di 143.000 aziende interessate e, ipotizzando che il 20 per cento di esse acceda all'agevolazione, per una spesa media di 150.000 euro per intervento, la spesa totale detraibile ammonterebbe a 4.290 milioni di euro.

Rileva, comunque, che sono in essere ulteriori misure agevolative per l'efficientamento energetico di edifici delle imprese sia del settore industriale, sia del settore terziario, come ad esempio il conto termico, i certificati bianchi, il Fondo nazionale efficienza energetica o ancora l'*Ecobonus*. A queste ultime si aggiunge quanto disciplinato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 17 del 2022, che introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive e dirette alle Regioni del Mezzogiorno per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Rimarca pertanto che, la proposta di estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del *Superbonus*, includendovi anche le imprese, dovrebbe essere coordinata con le altre agevolazioni di cui queste ultime potrebbero già fruire in relazione ai medesimi interventi.

Infine, con riguardo alla strategia di autosufficienza energetica degli edifici, evidenzia come siano già attive diverse misure volte alla promozione dell'installazione di impianti fotovoltaici sia per gli edifici del settore civile che aziendali, fra cui si annovera il "*Bonus casa*" ed il *Superbonus* per i soggetti IRES.

In ultimo, comunica che, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione (PSC) del Ministero della transizione ecologica, è in corso di inserimento la misura del cosiddetto "reddito energetico" già previsto dal PSC del Ministero dello sviluppo economico, le cui risorse sono state trasferite nella dotazione di questo Ministero. Tale misura, che mira a favorire la diffusione delle energie pulite e rinnovabili, e contestualmente a diminuire la "povertà energetica", in special modo nelle aree del Mezzogiorno, incentiverà anch'essa l'installazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo asservito agli edifici.

Il senatore [FENU](#) (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto, con particolare riferimento alla possibilità di avviare in tempi brevi uno studio sui risparmi connessi alla misura, augurandosi che sia possibile quanto prima disporre di dati certificati.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Vannia Gava e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2633**

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invita la Commissione di merito ad esplicitare i criteri di valutazione dell'ingresso e del

mantenimento dello *status* di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) per i due settori che ne caratterizzano la funzione, ossia l'attività clinica e l'attività scientifica, valutando le relative prestazioni nell'area di riferimento rispetto agli *standard* europei di settore di analoghi istituti;

2. relativamente al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di non disperdere ulteriormente i finanziamenti per la ricerca in occasione del riconoscimento di nuovi IRCSS, tenuto conto che un ulteriore frazionamento rischierebbe di pregiudicare ulteriormente la qualità;

3. in merito al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), si crea il grave rischio di determinare difficoltà gestionali in caso di mancato coordinamento tra il direttore generale e il direttore scientifico.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.  
1205  
(Doc. XXIV, n. 65)**

La 10ª Commissione permanente,  
premessi che:

come noto, l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "decreto rilancio") ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento (*Superbonus* 110 per cento) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1º gennaio 2022. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati; l'articolo 121 del citato "decreto rilancio" ha consentito inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. Il comma 1-*quater* dell'articolo 121 (introdotto dall'articolo 28, comma 1-*bis*, lettera *a*), numero 3), del decreto-legge n. 4 del 2022) ha stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al *Superbonus* e agli altri *bonus* edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; inoltre, a partire dal decreto-legge n. 157 del 2021 (cosiddetto "decreto antifrodi"), vi sono stati numerosi interventi legislativi riferiti alle modalità di fruizione e cessione del credito che le imprese riconoscono ai propri clienti. In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2022, trasfuso nell'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022, ha stabilito che, ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, si possono effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Successivamente, l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022 ha modificato la disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Per effetto di tali norme si eleva da tra a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche, a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente; successivamente, l'articolo 14 del decreto-legge n. 50 del 2022 è intervenuto nuovamente sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibili. L'articolo 57, comma 3, del decreto-legge

n. 50 precisa inoltre che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;

infine, giova qui ricordare che anche la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ossia la legge di bilancio 2022, ha apportato modifiche e proroghe alla disciplina del *Superbonus* 110 per cento, in particolare prevedendo un progressivo *decalage* della quota detraibile, differenziata sulla base della natura del committente. Inoltre, essa ha previsto l'estensione della cedibilità del credito fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il *Superbonus* 110 per cento, mentre per le altre agevolazioni edilizie tale possibilità è prevista solo fino al 31 dicembre 2024;

considerato che:

secondo i dati presentati dall'ENEA nel suo Rapporto sul *Superbonus* 110 per cento, al 31 maggio 2022 erano in corso 172.450 interventi edilizi incentivati, per circa 30,6 miliardi di investimenti ammessi a detrazione che porteranno a detrazioni per 33,7 miliardi di euro. Di questi, sono 26.663 i lavori condominiali avviati (65,4 per cento già ultimati), che rappresentano il 48,9 per cento del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 91.444 (73,8 per cento già realizzati, che rappresentano il 33,8 per cento del totale investimenti) e 54.338 (76,5 per cento realizzati, che rappresentano il 17,3 per cento degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (26.432 edifici per un totale di oltre 5 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (21.555 interventi e 2,9 miliardi di euro d'investimenti) e dal Lazio (15.504 interventi già avviati e 2,8 miliardi di euro di investimenti);

il Centro Studi della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), a maggio 2022, ha pubblicato un'indagine titolata "Le imprese di costruzioni di fronte al blocco del mercato dei crediti d'imposta" in cui viene riportato come l'introduzione del *Superbonus* 110 per cento aveva garantito una ripresa del settore e della filiera delle costruzioni. Tuttavia, l'indagine riporta che i soggetti ai quali le imprese si rivolgevano per la cessione dei crediti, in particolare gli istituti bancari e Poste Italiane S.p.A., hanno bloccato l'accettazione di nuove domande, oppure hanno limitato l'accettazione alle cosiddette "prime cessioni", ovvero unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri;

tale situazione secondo la citata indagine ha determinato un valore di cessioni in attesa di accettazione da parte dei cessionari superiore a 5 miliardi di euro: di questi, circa 4 miliardi sono relativi a prime cessioni o sconti in fattura che risultano al momento privi di accettazione. La causa di tale situazione viene individuata nei numerosi interventi normativi che si sono susseguiti sulla disciplina della cessione del credito che hanno comportato per le imprese di costruzioni notevoli difficoltà, con una gravissima crisi di liquidità che sta mettendo a rischio l'intero sistema. Infatti, CNA calcola che i crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e che non sono stati monetizzati attraverso una cessione ammontano a quasi 2,6 miliardi di euro, circa il 15 per cento del totale.

Sarebbero oltre 60.000 le attività che non sono riuscite a cedere crediti e in crisi di liquidità: addirittura, il 48,6 per cento del campione intervistato da CNA sarebbe a rischio di fallimento, mentre il 68,4 per cento prospetta il blocco dei cantieri. Infine, quasi un'impresa su due starebbe pagando in ritardo i fornitori, mentre il 30,6 per cento rinvia il pagamento di tasse e contributi e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori. Per questi motivi, la CNA calcola che una simile situazione economica pone a rischio fallimento oltre 33.000 imprese ed espone alla perdita di 150.000 posti di lavoro; anche l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), così come Confartigianato, riporta che il blocco della cessione dei crediti sta avendo drammatiche conseguenze, anche per i lavoratori del settore, senza contare che una parte consistente della crescita registrata nel 2021 e nei primi mesi del 2022 è stata trainata dal settore dell'edilizia, che ora rischia di rallentare o fermarsi. ANCE sottolinea che tale situazione rischia di creare numerose difficoltà anche rispetto all'applicazione degli interventi del PNRR;

in Italia ci sono 14 milioni di fabbricati uso residenziale (dati ISTAT) cui corrispondono 35 milioni di unità immobiliari per lo più abitazioni modeste o popolari (32 milioni nelle categorie catastali A2-A3-

A4-A7, dati Agenzia delle entrate). La maggior parte di queste sono di proprietà di persone che dichiarano redditi nella fascia sotto i 26.000 euro, 78 per cento, il 23 per cento sotto i 10.000 euro, rendendo di fatto economicamente impossibile una riqualificazione energetica efficace da parte degli stessi;

gli obiettivi sfidanti della decarbonizzazione e della riduzione degli usi finali di energia nel settore residenziale imporrebbero un tasso di riqualificazione di almeno il 3 per cento all'anno dello *stock* immobiliare, cioè di 450.000 edifici l'anno per almeno 10 anni, rendendosi così fondamentale un piano duraturo e certo per dare ai proprietari e al mondo imprenditoriale congrui tempi di pianificazione e realizzazione;

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi estremamente celeri, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, volta a garantire le più ampie possibilità per le imprese del settore di operare nell'ambito degli interventi previsti dal *Superbonus* 110 per cento, in particolare rendendo funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, consentendo così lo sblocco dei crediti d'imposta presenti nei cassetti fiscali delle medesime imprese,

ad ampliare la platea dei cessionari, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario di cedere i crediti d'imposta derivanti ai propri correntisti *corporate* rientranti nella definizione europea di piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, e anche valutando l'opportunità di coinvolgere Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti.

## **1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**



# 1.4.2.4.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 328 (pom.) del 20/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022

328ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MATRISCIANO](#)

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2368) - Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo; Carè e altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri  
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) osserva che tra i compiti della Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo di cui all'articolo 1, comma 1, ha rilevanza, per quanto di competenza, la lettera *d*), riguardante le questioni connesse alla mobilità degli emigranti italiani. Segnala inoltre, in riferimento all'articolo 2, comma 2, le competenze della Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo in materia di assistenza ai residenti all'estero, tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria e riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali. Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) chiede di rinviare la votazione su tale proposta alla prossima seduta, al fine di approfondire il tema.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) ritiene importante e significativo pervenire tempestivamente alla approvazione della proposta di istituzione della Commissione parlamentare oggetto del disegno di legge.

Concorda la presidente [MATRISCIANO](#). Accogliendo tuttavia la richiesta della senatrice Drago, dispone che eventuali osservazioni alla proposta di parere favorevole testè formulata del relatore siano fatte pervenire entro le ore 20 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [FEDELI](#) (PD) introduce l'esame del disegno di legge, recante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo con il Canada in materia di mobilità giovanile. Per quanto concerne gli aspetti di competenza dell'Accordo, segnala in primo luogo l'articolo 2, volto a definire i beneficiari delle disposizioni contenute nel testo.

Segnala quindi che in base all'articolo 3, per beneficiare delle previsioni dell'Accordo sono necessari un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e il possesso di documentazione attestante la sussistenza di un contratto di lavoro temporaneo o l'iscrizione a un tirocinio per approfondire le competenze professionali.

Si sofferma inoltre sull'articolo 5, ai sensi del quale ciascuna Parte si impegna ad agevolare le procedure d'ingresso a favore dei cittadini idonei dell'altra Parte e a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi, mentre l'articolo 6 dispone che i beneficiari dell'Accordo siano soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare riguardo gli *standard* occupazionali, i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa, di tutela e di sicurezza sul lavoro. Propone conclusivamente di formulare un parere favorevole.

La presidente [MATRISCIANO](#), nel ringraziare la relatrice per l'illustrazione dei contenuti dell'Accordo, sottolinea in particolare l'interesse e il rilievo dell'articolo 6.

Nessuno chiedendo la parola, con l'astensione della senatrice [DRAGO](#) (Fdi), la Commissione, presente il prescritto numero di senatori, approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**(2632) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che la Commissione di merito ha deliberato lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni con riferimento al Trattato in esame, prevedendo di terminare l'esame appena le sarà pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Trattato oggetto del disegno di legge, il relatore [DE ANGELIS](#) (L-SP-PSd'Az) segnala innanzitutto l'articolo 6, che, richiamando il Vertice sociale di Porto del 2021, esprime la volontà di Italia e Francia di cooperare per il rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione europea e per l'attuazione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali. Relativamente all'articolo 8, rileva l'impegno delle Parti a incoraggiare la mobilità giovanile, specialmente in riferimento alla formazione professionale, in un'ottica di apprendimento permanente. Passando all'articolo 11, segnala le previsioni concernenti le amministrazioni pubbliche delle due Parti, riguardanti scambi di funzionari e attività di formazione congiunte, l'organizzazione di incontri regolari e l'avviamento di progetti comuni su temi specifici. Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) ritiene che l'espressione di un parere precedentemente alla conclusione delle audizioni programmate presso la Commissione di merito metterebbe capo ad un atteggiamento di scarsa serietà da parte della Commissione.

Dissente vibratamente la senatrice [FEDELI](#) (*PD*), sottolineando che l'approvazione di un parere favorevole con riferimento alla procedura di ratifica di un accordo che non può essere oggetto di proposte di modifica sia ben lungi dall'integrare un atteggiamento passibile di censure di serietà.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Dopo aver rammentato i caratteri essenziali della disciplina vigente in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la relatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) dà conto dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa posti dall'articolo 1, comma 1, rilevanti rispetto alla competenza della Commissione. Specifica che essi riguardano in particolare il regime di incompatibilità con altre attività dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico, i requisiti di professionalità e competenza dei componenti degli organi di governo degli IRCCS, la revisione della disciplina del personale degli IRCCS pubblici e degli istituti zooprofilattici sperimentali già inquadrato in un apposito ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, la promozione della mobilità del personale per la ricerca sanitaria e lo svolgimento dell'attività di ricerca nel rispetto dei criteri di trasparenza e integrità stabiliti a livello internazionale, nonché la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, con riguardo al regime di incompatibilità del dipendente pubblico e al rapporto con le imprese. La relatrice si dichiara conclusivamente orientata a formulare un parere favorevole, con piena apertura a raccogliere eventualmente le osservazioni che dovessero pervenire dai colleghi entro le ore 18 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

In considerazione dell'andamento della seduta odierna, la presidente [MATRISCIANO](#) avverte che l'inizio della seduta antimeridiana di domani della Commissione, già convocata alle ore 8,45, è posticipato alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

## 1.4.2.4.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 329 (ant.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022  
329ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2368)** - *Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo; Carè e altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri  
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SERAFINI](#) (FIBP-UDC) specifica di non aver ritenuto di fare proprie le proposte di osservazione pervenutegli dal Gruppo Fratelli d'Italia, in quanto concernenti aspetti estranei all'ambito di competenza della Commissione. Ribadisce quindi la propria proposta di parere favorevole.

La senatrice [DRAGO](#) (FdI) motiva le proposte del proprio Gruppo riguardo il parere sul disegno di legge in esame, in primo luogo relativamente all'articolo 2, comma 1, lettera c), notando che alla formulazione concernente la parità di godimento dei diritti sociali, civili e politici ivi contenuta sarebbe preferibile un riferimento al godimento dei diritti sociali e politici, in quanto di per sé inclusivo della generalità dei diritti umani.

Richiama inoltre l'opportunità di integrare il testo con disposizioni mirate a garantire l'esercizio del diritto di voto agli elettori che, pur trovandosi all'interno del territorio nazionale, vi rinunciano a causa della distanza dal luogo di residenza.

Giudica inoltre ridondante la formulazione dell'articolo 3, nel quale è in conclusione ribadito il criterio della partecipazione di tutti gli eletti all'estero in qualità di membri della Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.

Conclude preannunciando comunque il voto favorevole sulla proposta del relatore.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) si dichiara a sua volta favorevole a una soluzione alla questione degli elettori fuori sede, rilevando tuttavia che la materia è oggetto di altre proposte legislative e non è comunque pertinente con le competenze della Commissione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole del relatore è infine messa in votazione, risultando approvata all'unanimità.

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente [MATRISCIANO](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## **1.4.2.5. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 312 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022

312ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [CESARO](#) (FIBP-UDC), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca una disciplina di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Il relatore ricorda che gli IRCCS sono enti a rilevanza nazionale, dotati di autonomia e personalità giuridica, che, secondo *standard* di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, relativa prevalentemente alle applicazioni cliniche, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

La revisione di tale disciplina è contemplata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia ed approvato dalla Commissione europea. In particolare, nell'ambito della Missione 6 (Salute), Componente 2, c'è la riforma sulla revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli IRCCS. La riforma dovrà mirare a riorganizzare la rete degli IRCCS per: i) migliorare la qualità del Servizio sanitario nazionale (SSN), ii) potenziare il rapporto tra salute e ricerca e iii) operare un riordino del regime giuridico degli IRCCS e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano. La riforma dovrà anche migliorare la governance degli IRCCS pubblici attraverso i) un miglioramento della gestione strategica, ii) una più efficace definizione dei loro poteri e delle loro aree di competenza e iii) una definizione più esaustiva delle norme sullo status del direttore scientifico degli IRCCS pubblici e del personale di ricerca. Una specifica sottomisura differenzierà infine gli IRCCS a seconda della loro attività (monospecialistici o generalisti), creerà una rete integrata degli IRCCS e faciliterà lo scambio di *know-how* tra gli IRCCS e tra questi e le altre strutture del SSN italiano.

Il PNRR prevede che la predetta riforma degli IRCCS sia attuata entro il 31 dicembre 2022 con

l'adozione di uno o più decreti legislativi.

Passando a descrivere il contenuto del disegno di legge in esame, fa presente che esso si compone di un unico articolo che, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli IRCCS sulla base di alcuni principi e criteri direttivi, definiti dalle lettere da a) a q).

Il provvedimento in esame non presenta profili di criticità ai fini del rispetto della normativa europea e pertanto il relatore illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso relativi.

Ricorda, inoltre, che la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli IRCCS è prevista nell'ambito del PNRR, con l'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo entro il 31 dicembre 2022. Sottolinea, pertanto, l'urgenza del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette ( [n. 383](#) )**

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di osservazioni non ostative con rilievi, integrato, rispetto alla versione già illustrata, alla luce della discussione svolta nella seduta precedente. In particolare, nelle premesse si precisa che, secondo le disposizioni degli articoli 170 e 269 del regolamento (UE) 2016/429, gli Stati membri possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose, purché non ostacolino i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri. Propone, quindi, di inserire un invito alla concreta applicazione dello schema di decreto, con riferimento agli animali da compagnia, mediante la prevista normazione secondaria, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/429, già direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale. Inoltre, propone di invitare a valutare la necessità di prevedere un ristoro per le imprese del settore, direttamente interessate dai divieti imposti con il decreto, analogamente a quanto previsto per le imprese di allevamento di visoni e di altri animali da pelliccia.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(2632) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)



Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

La senatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*), relatrice, presenta uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, di ratifica del cosiddetto Trattato del Quirinale, tra Italia e Francia.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) preannuncia il suo voto contrario, ritenendo che un trattato bilaterale, dal contenuto importante come quello in ratifica, rappresenti un indebolimento dei rapporti multilaterali propri dell'Unione europea.

Evidenzia, inoltre, l'asimmetria tra il testo di un accordo forte, di alleanza tra i due Paesi, e una evidente assenza della corrispondente comunanza di vedute politiche e di sostanziale equilibrio paritario tra le Parti, smentito da una propensione francese, dimostrata ripetutamente nel passato anche recente, ad azioni predatorie nei confronti di *asset* strategici italiani come quelli nei settori alimentare, bancario o della moda. Cita, a riprova di tale pericolo, l'articolo 5 del Trattato in ratifica, che presterebbe il fianco a tali azioni.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), condividendo la necessità di evitare azioni predatorie di ogni tipo, si augura che il Trattato del Quirinale si ponga proprio nella direzione di impedire tali squilibri. Inoltre, per quanto riguarda la natura bilaterale di un accordo, nel contesto di una Unione multilaterale, ricorda che non è il primo di questa natura e che ciò non porti a un indebolimento dell'Unione in quanto tale, o della posizione italiana nell'UE.

La relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) concorda con il senatore Candiani e aggiunge che il Trattato delinea un quadro di rapporti volto a sviluppare le forme di collaborazione a beneficio di entrambe le Parti, sulla base anche dei numerosi aspetti di comunanza tra i due Paesi, tra cui i confini geografici nelle Alpi e nel Mediterraneo.

La senatrice [BOTTO](#) (*Misto*) preannuncia il suo voto favorevole, in quanto, pur condividendo le preoccupazioni di fondo espresse dalla senatrice Giannuzzi, ritiene che queste siano ascrivibili piuttosto a una debolezza dei settori industriali italiani e non ad accordi di questo tipo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) rimarca il fatto che, a Trattati invariati, rapporti bilaterali o forme di integrazione a più velocità sono una realtà, a fronte della quale occorre talvolta operare al fine di riequilibrare il multilateralismo dell'Unione falsato da accordi bilaterali già adottati o al fine di evitare e prevenire nuove azioni predatorie.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) ( n. 389 )**

(Osservazioni alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente [STEFANO](#) (*PD*), in assenza della relatrice senatrice Giammanco, presenta uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, sull'atto del Governo in titolo, relativo al prodotto pensionistico

individuale paneuropeo (PEPP).

Ricorda che il prodotto pensionistico individuale prevede un'adesione volontaria e caratteristiche armonizzate su base europea, con la finalità di accrescere gli strumenti del risparmio privato a fini previdenziali.

Ritenendo che lo schema di decreto in titolo non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, propone di evidenziare taluni aspetti specifici migliorativi della normativa.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2633 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, e gli emendamenti ad esso riferiti;

ricordato che la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli IRCCS è prevista nell'ambito del PNRR, con l'obiettivo di riorganizzare la rete degli IRCCS per migliorare la qualità e l'eccellenza del SSN, potenziando il rapporto tra salute e ricerca e riesaminando il regime giuridico degli IRCCS e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute; valutato che il traguardo dell'entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli IRCCS è prevista per il 31 dicembre 2022 e pertanto l'adozione del disegno di legge delega in titolo risulta urgente;

valutato che il provvedimento in titolo si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383**

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo; rilevato che in attuazione della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo: n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie

animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali;

considerato che lo schema di decreto è finalizzato ad applicare le norme minime di prevenzione della diffusione di malattie animali e zoonotiche anche agli animali selvatici o esotici e domestici, comprese le strutture che detengono tali animali, in quanto il regolamento (UE) 2016/429 si applica sia agli animali allevati a fini zootecnici, sia a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatiche ed esotici, tenuti in cattività, essendo tutti in grado di diffondere malattie trasmissibili ad altri animali o all'uomo;

considerato che, a tal fine, lo schema di decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, nonché di formazione per operatori e professionisti degli animali, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. In particolare, l'articolo 3 stabilisce il divieto di importare, detenere o commerciare animali di specie selvatiche ed esotiche, fatti salvi i giardini zoologici e gli animali da compagnia che saranno inclusi nel decreto da adottarsi entro 30 giorni (articolo 5), nonché la possibilità di detenere e commercializzare le scorte di animali esotici, già posseduti, fino al termine della loro vita naturale, evitando la loro riproduzione e il loro rilascio nell'ambiente (articoli 6 e 7);

rilevato che è stato posto il tema della compatibilità degli articoli 3 e 5 dello schema con le libertà di circolazione e di stabilimento, e con il regolamento (UE) 2016/429, che prevede determinati limiti e modalità per l'esercizio della libera circolazione degli animali da compagnia di cui all'allegato I del regolamento. Il divieto italiano, infatti, impedirebbe ai cittadini di altri Stati membri di circolare in Italia con i propri animali da compagnia e impedirebbe alle imprese di altri Stati membri di commercializzare in Italia tali animali o di stabilirsi nel territorio italiano ai fini dell'esercizio della propria attività che implica la detenzione di tali animali;

valutato al riguardo che, secondo le disposizioni degli articoli 170 e 269 del regolamento (UE) 2016/429, gli Stati membri possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose, che non ostacolano i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

- 1) si invita a dare concreta applicazione agli articoli 3 e 5 dello schema di decreto, mediante la prevista normazione secondaria, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/429, già direttamente applicabile;
- 2) in riferimento all'articolo 2, che indica il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, si segnala la necessità di specificare gli estremi del citato regolamento nella lettera c) del comma 1. Inoltre si valuti l'opportunità di integrare l'elenco delle pubbliche amministrazioni competenti per l'applicazione del decreto legislativo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, inserendo anche il Ministero della salute;
- 3) in riferimento all'articolo 6, comma 1, che consente, con riferimento alle specie selvatiche ed esotiche (esclusi gli animali da compagnia che saranno elencati nel decreto di cui all'articolo 5), la prosecuzione della detenzione, fino al termine della vita naturale dell'animale, con divieto di riproduzione e di rilascio nell'ambiente, per i casi in cui gli animali siano stati acquisiti dal detentore entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, si valuti l'opportunità: di chiarire se la norma transitoria in oggetto riguardi anche gli ibridi di cui all'articolo 3, comma 1; di esplicitare che la norma transitoria non riguarda i casi di detenzione già vietati in base alla disciplina finora vigente; di chiarire entro quale termine debba essere avvenuta l'acquisizione dell'animale ai fini dell'applicabilità della norma transitoria in oggetto, esplicitando che il suddetto termine di un anno decorre, nel caso di mancata o tardiva emanazione del decreto di cui all'articolo 5, dall'inizio dell'applicazione (ai sensi del medesimo articolo 5) del citato allegato I del regolamento (UE) 2016/429; sotto il profilo formale, di modificare, nel comma 4 dell'articolo 6, le parole "nuove specie introdotte", in quanto l'ipotesi oggetto della norma è costituita da una restrizione dell'elenco e non da un'estensione dello stesso;
- 4) in riferimento al divieto di detenzione delle specie pericolose (di cui all'articolo 4), i commi 2 e 3 dell'articolo 6 definiscono le procedure amministrative transitorie per gli enti e le strutture interessati

dalle esclusioni dal divieto nonché per gli altri soggetti che abbiano relative detenzioni in atto. Si valuti l'opportunità di chiarire entro quale termine debba essere iniziata la detenzione ai fini dell'applicabilità delle procedure transitorie in oggetto. Si rileva inoltre che da queste ultime sono esclusi i casi di detenzione riguardanti specie già considerate pericolose in base alla normativa finora vigente; si consideri l'opportunità di valutare la congruità e gli effetti di tale esclusione;

5) riguardo alla norma transitoria, di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 6, relativa ai circhi e alle mostre faunistiche viaggianti, si valuti l'opportunità di chiarire se essa riguardi esclusivamente i casi di detenzione ammessi in base alla normativa finora vigente;

6) in riferimento all'articolo 7, si valuti l'opportunità di esplicitare che la norma transitoria non riguarda i casi di detenzione già vietati in base alla disciplina finora vigente;

7) in riferimento agli articoli 8 e 9, si valuti l'opportunità di modificare, ai rispettivi commi 1, la locuzione "decreto del Ministero della salute" con "decreto del Ministro della salute";

8) in riferimento all'articolo 11, che stabilisce l'obbligo di includere l'identificativo dell'animale negli annunci di vendita e l'obbligo di rendere disponibile l'identificativo su richiesta delle autorità competenti, si consideri l'opportunità di chiarire, tenuto conto anche della sanzione prevista dall'articolo 14, comma 5, se i due obblighi siano concorrenti tra di essi oppure se sia sufficiente la sola messa a disposizione dell'identificativo (su richiesta dell'autorità);

9) in riferimento all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di indicare, alla stregua di come indicato nei commi 2 e 4, che i sequestri o le confische in oggetto sono quelli inerenti alla violazione delle norme di cui allo schema di decreto;

10) in riferimento alle ipotesi di detenzione ammesse in base alla norma transitoria di cui all'articolo 6, comma 1 e comma 4, primo periodo, il comma 1 dell'articolo 14 commina una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di accertata insussistenza dell'idoneità delle modalità di detenzione o per i casi di avvenuta riproduzione degli animali. Si valuti l'opportunità di chiarire se la sanzione si applichi anche con riferimento alla violazione dell'obbligo di mantenere gli animali "in condizioni tali da garantirne il benessere", considerato che per quest'ultima prescrizione il comma 1 dell'articolo 6 non fa riferimento letterale all'idoneità delle misure;

11) con riferimento alle sanzioni penali di cui all'articolo 14, si rileva, in primo luogo, che, da un lato, il criterio generale di delega, di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012 prevede l'adozione, in via alternativa o congiunta, delle sanzioni penali dell'ammenda e dell'arresto solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, con una misura massima determinata nel rispetto di un limite pari a 150.000 euro per l'ammenda e a tre anni per l'arresto, e che, dall'altro, il criterio specifico di delega, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *g*), della legge n. 53 del 2021, prevede l'adozione di sanzioni (adeguate ed efficaci) per il divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette. In relazione a tali norme di delega, si consideri l'opportunità di valutare se l'adozione di sanzioni penali - anziché amministrative - sia giustificata per tutti i casi relativi a specie selvatiche ed esotiche (anche non protette) e se in ogni caso sia giustificata la definizione di un limite massimo di ammenda superiore alla suddetta soglia di 150.000 euro (ferma restando la misura peculiare per la violazione del divieto di detenzione di specie pericolose, in quanto già prevista dalla norma vigente). Si consideri inoltre l'opportunità di una valutazione circa l'assenza di una norma sanzionatoria, penale o amministrativa, per le violazioni delle prescrizioni poste dalle autorizzazioni di cui al comma 6 dell'articolo 4;

12) con riferimento ad altri profili dell'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 14, andrebbe chiarito il rapporto tra la sanzione amministrativa di cui al comma 3 e la sanzione penale di cui al comma 2, considerato che alla mancata attivazione delle procedure amministrative previste dalle norme transitorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b*) e *c*), e comma 3, oggetto della sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 14, sembrerebbero conseguire fattispecie di reato di cui al comma 2 dello stesso articolo 14. Si consideri inoltre l'opportunità di una valutazione riguardo alle altre categorie oggetto dell'articolo 6, comma 2, non richiamate dalla norma sanzionatoria di cui all'articolo 14, comma 3. Inoltre, con riferimento alla norma, di cui all'articolo 6, comma 6, che, al

secondo periodo, pone a regime il divieto, per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti, di acquisire animali delle specie pericolose, si valuti l'esigenza di chiarire il regime sanzionatorio, considerato che l'articolo 14, comma 3, include le violazioni delle norme di cui all'articolo 6, comma 6, senza distinguere tra primo e secondo periodo di quest'ultimo comma, tra quelle assoggettate ad una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, mentre il comma 2 dello stesso articolo 14 prevede, per il caso generale di violazione del divieto di detenzione di cui all'articolo 4, comma 1, la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro;

13) in riferimento all'articolo 15, sarebbe opportuno integrare la rubrica dell'articolo del codice penale ivi oggetto di novella;

14) in riferimento all'articolo 16, che prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 159 del 2003, concernente il commercio e la detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo in titolo, si valuti l'opportunità di far decorrere tale abrogazione a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2;

15) sotto il profilo redazionale, si segnala che: nell'articolo 9, comma 3, occorrerebbe richiamare il comma 2 dello stesso articolo, anziché il comma 1; nell'articolo 11 occorrerebbe richiamare il comma 3, anziché il comma 2, dell'articolo 1; occorrerebbe rivedere formalmente il testo del comma 1 dell'articolo 14; nell'articolo 15, occorrerebbe sostituire le parole "agli articoli" con le parole "all'articolo";

16) si valuti infine la necessità che, con il decreto legislativo in titolo o con successivo provvedimento normativo, venga previsto un ristoro per le imprese del settore che siano direttamente interessate dal divieto di importazione, detenzione e commercializzazione, analogamente a quanto previsto per le imprese di allevamento di visoni e di altri animali da pelliccia, soggette al divieto che ha effetto dal 1° luglio 2022.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2632**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge AS 2632, recante ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, siglato a Roma il 26 novembre 2021;

considerato che il Trattato in ratifica, noto come "Trattato del Quirinale", assume una importanza strategica per lo sviluppo di una maggiore cooperazione tra Italia e Francia in rilevanti settori strategici, quali, tra gli altri, gli affari esteri, la sicurezza e difesa, le politiche migratorie, lo sviluppo sostenibile, la ricerca e l'innovazione;

considerato altresì che l'articolo 3 del Trattato reca disposizioni specifiche in materia di affari europei, impegnando Italia e Francia allo sviluppo dell'autonomia strategica europea e a consultazioni regolari ad ogni livello per formulare posizioni comuni prima dei principali appuntamenti europei;

rilevato che nel programma di lavoro allegato al Trattato è contenuta una apposita sezione relativa agli affari europei, nella quale, nello spirito dell'articolo 3 del Trattato, l'Italia e la Francia si impegnano a migliorare il loro coordinamento su tutti i punti di convergenza identificati, e cioè la promozione della cittadinanza europea, la difesa dei valori fondamentali, il coordinamento per strutturare meglio le reciproche convergenze;

valutato quindi che il provvedimento si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 389**

La 14a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), dà attuazione al regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); ricordato che il suddetto regolamento ha istituito un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea e con la finalità di accrescere gli strumenti del risparmio privato a fini previdenziali; valutato che lo schema di decreto in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- all'articolo 10, comma 1, si dovrebbe prevedere la possibilità di finanziare il sottoconto italiano anche tramite le quote di trattamento di fine rapporto maturando;
- all'articolo 13, commi 2 e 10, relativamente alle condizioni necessarie per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni anticipate, e nell'ottica di assicurare l'unitarietà del prodotto, si dovrebbe specificare che il calcolo dell'anzianità necessaria per richiedere la prestazione debba decorrere dalla data di apertura del conto PEPP e non del sottoconto italiano;
- all'articolo 14, comma 6, dovrebbe essere individuato un termine per l'adozione dei decreti ministeriali di applicazione dell'articolo, relativo al regime tributario dei rendimenti;
- all'articolo 15, comma 1, si dovrebbe specificare che la prestazione pensionistica PEPP può essere richiesta trascorsi almeno 5 anni dall'apertura del conto PEPP e non già dall'apertura del sottoconto italiano.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2633  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 451](#)

#### **Dibattito connesso**

12 luglio 2022

*Calendario dei lavori*

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 15 luglio 2022  
alle ore 18:00

[N. 456](#)

#### **Discussione generale**

27 luglio 2022

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. 1; *accolti odg.*

#### **Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 199, contrari 10, astenuti 1, votanti 210, presenti 211.



## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 451 del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**451a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)**  
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022

Presidenza del vice presidente TAVERNA

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 456 del 27 luglio 2022  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
Presidenza del vice presidente TAVERNA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,38).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 7 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 7 luglio 2022 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e dal Ministro dell'economia e delle finanze*

«Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza» (2667).

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 11 luglio 2022 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 17 maggio

2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (2668).

### Sui lavori del Senato

#### Parlamento in seduta comune, convocazione

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 21 luglio.

Nella seduta di oggi terminerà la discussione e avranno luogo le repliche dei relatori sulla riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari.

Oggi pomeriggio, alle ore 17,30, si riunirà la Giunta per il Regolamento per esaminare gli emendamenti ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Regolamento.

Il seguito della discussione del documento proseguirà nella seduta di domani, a partire dalle ore 9,30. Ove per le ore 12,30 non fossero concluse le votazioni sugli emendamenti, la seduta sarà sospesa e riprenderà alle ore 13,30.

Sempre domani, alle ore 16,30, saranno discusse le mozioni sulla crisi delle sale cinematografiche.

Alle ore 18,30 il Ministro delle politiche agricole renderà un'informativa sulle iniziative in relazione all'emergenza siccità, con particolare riferimento al settore dell'agricoltura. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti. Ai Gruppi Fratelli d'Italia e Misto sono attribuiti quindici minuti.

Giovedì 14 luglio sarà discusso il decreto-legge aiuti, energia e investimenti, approvato dalla Camera dei deputati. Dopo la discussione generale, nell'eventualità che il Governo ponga la questione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia e alla successiva chiama.

Il *question time* già previsto per questa settimana non avrà luogo.

Il calendario della prossima settimana, con sedute nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, prevede la discussione del disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra finanziaria. Per la discussione sono state ripartite tra i Gruppi quattro ore comprensive delle dichiarazioni di voto.

Saranno inoltre discussi il disegno di legge, dalla sede redigente, sull'equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati e, ove concluso dalla Commissione, il disegno di legge su benefici penitenziari ed ergastolo ostativo, approvato dalla Camera dei deputati.

Il calendario prevede inoltre le mozioni su iniziative contro il caro energia.

Giovedì 21 luglio, alle ore 15, si svolgerà il *question time*.

Si informa infine che il Parlamento in seduta comune è convocato mercoledì 21 settembre, con orario ancora da definire, per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura.

#### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 21 luglio:

Martedì	12	luglio	h. 16,30-20	- Seguito doc. II, n. 12 - Riforma del Regolamento del Senato a seguito della
Mercoledì	13	"	h. 9,30-20	r e v i s i o n e costituzionale
Giovedì	14	"	h. 9,30	concernente la riduzione del numero dei parlamentari

				<p><i>(voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)</i></p> <p>- Mozioni sulla crisi delle sale cinematografiche</p> <p>- Informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle iniziative in relazione all'emergenza siccità, con particolare riferimento al settore dell'agricoltura</p> <p><b>(mercoledì 13, ore 18,30)</b></p> <p>- Disegno di legge n. 2668 - Decreto-legge n. 50, Aiuti, energia e investimenti <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 16 luglio)</i></p>
Mercoledì	20	luglio	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 2633
Giovedì	21	"	h. 9,30	- Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra)</i>

			<p><i>finanziaria)</i> <i>(voto finale</i> <i>c o n l a</i> <i>presenza del</i> <i>n u m e r o</i> <i>legale)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 2419 e connesso - E q u o c o m p e n s o d e l l e prestazioni professionali <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(dalla sede redigente)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 2574 e connesso - B e n e f i c i penitenziari e ergastolo ostativo <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(ove concluso dalla Commissione)</i></p> <p>- Mozioni su iniziative contro il " c a r o energia"</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento <b>(giovedì 21, ore 15)</b></p>
--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2633 (Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) dovranno essere presentati entro le ore 18 di venerdì 15 luglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2574 e connesso sarà stabilito

in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2668  
(Decreto-legge n. 50, Aiuti, energia e investimenti)**

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui	
M5S	35'
L-SP-PSd'Az	35'
FIBP-UDC	31'
PD	27'
Misto	27'+5'
FdI	20'+5'
IV-PSI	18'
UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV	17'
Ipf-CD	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	15'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2633  
(Delega al Governo per il riordino della disciplina  
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)**

(Gruppi 4 ore, incluse dichiarazioni di voto)

M5S	35'
L-SP-PSd'Az	35'
FIBP-UDC	31'
PD	27'
Misto	27'+5'
FdI	20'+5'
IV-PSI	18'
UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV	17'
Ipf-CD	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	15'

**Seguito della discussione del documento:**

**[\(Doc. II, n. 12\) Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari \(Votazioni qualificate ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento\) \(ore 16,45\)](#)**

**[PRESIDENTE](#)**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del documento II, n. 12.

Ricordo che nella seduta del 7 luglio ha avuto inizio la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

**[CUCCA](#)** (*IV-PSI*). Signora Presidente, stimati colleghi, gentili colleghe, arriva in Aula la riforma del Regolamento del Senato, in conseguenza dell'approvazione della legge costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari. Consentitemi di dire, anche se non c'entra molto con il tema di oggi, che, da sardo e da persona estremamente interessata alla riduzione del numero dei parlamentari, non posso che stigmatizzare ancora una volta - l'ho fatto in ogni occasione in cui ho avuto modo di parlarne - quella che per me è una legge sbagliata, che tocca il principio di rappresentanza in una maniera che ho paura sia irreversibile. Questo, francamente, mi sentivo di dirlo anche oggi.

A causa della riduzione del numero dei parlamentari, si deve adattare il Regolamento delle due

Camere alle conseguenze di quella modifica costituzionale che è stata approvata dal Parlamento. Tale modifica ha però investito parti e istituti più vasti del necessario (cioè adattare il Regolamento al ridotto numero dei parlamentari). Non solo quindi si è intervenuti sull'adattamento di cui ho parlato, ma si è preferito fare una riforma di più ampio respiro, anche per adattare il Regolamento alle prassi sempre più in voga, che portano il nostro sistema verso un modello parlamentare in cui le presidenze dei Gruppi sono sempre più marcate.

Tra le modifiche più significative, è importante e mi pare molto rilevante l'introduzione della figura dei cosiddetti senatori senza Gruppo, cioè quei senatori che lasciano o vengono espulsi dai propri Gruppi di appartenenza e non aderiscono poi ad altri Gruppi. Sulla base dell'esperienza parlamentare vigente, verrebbero iscritti al Gruppo misto (adesso è così), ma con il nuovo Regolamento si prevede la figura, a mio parere il discutibile, del senatore senza l'appartenenza a un Gruppo, mutuando lo *status* di non appartenenza concesso ai senatori a vita. Dalla prossima legislatura, quindi, se un senatore dovesse essere espulso o decidesse di uscire dal Gruppo di appartenenza, cadrebbe nella condizione di senatore non iscritto, vedendo mortificato il proprio diritto di parola e di azione parlamentare. Sarà privato anche di tutte le professionalità che gravitano intorno al nostro lavoro; si pensi solo all'apporto significativo, oserei dire indispensabile, degli uffici legislativi dei Gruppi, che con grandissima professionalità danno una mano concreta alla nostra attività parlamentare. Inoltre, verranno meno le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività parlamentare, perché il danaro rimarrebbe al Gruppo di provenienza.

Questa francamente mi sembra davvero una decisione molto discutibile, anzitutto perché mettiamo i senatori nella condizione di rimare legati al Gruppo di appartenenza (e mi pare che ci siano anche dei profili di costituzionalità). Addirittura si arriva a prevedere l'esclusione dalle cariche eventualmente ricoperte, nelle quali si ricomprende l'appartenenza alle Giunte, nonostante, come noto, siano organi tecnici, da cui il parlamentare non dovrebbe poter essere allontanato mai per ragione politiche, trattandosi di ruoli di garanzia. Parlo di questo perché, francamente, mi sembra il punto più delicato e criticabile. Per altre modifiche si è invece seguita la logica, più rispondente all'intento originario di cui parlavo, quello dell'adattamento ai nuovi numeri. Mi pare, in buona sostanza, che questa sia la parte più discutibile.

Italia Viva ha contribuito in maniera significativa, proponendo una serie di modifiche, molte delle quali hanno trovato accoglimento da parte della Giunta. Sottolineo con soddisfazione che è stata accolto il nostro emendamento che prevede l'istituzione anche in Senato del Comitato per la normazione, un organismo terzo, importante per aumentare la qualità della normazione specialmente in questo periodo, in cui c'è una grande sovrapposizione di norme, decreti e regolamenti, che necessitano di una sistematicità puntuale e si patisce qualche difficoltà a causa dell'accavallarsi dei provvedimenti. La conseguenza, di cui abbiamo discusso tantissime volte, è che ci si trova con degli atti normativi che non sono esattamente il massimo in termini di organicità e sistematicità.

Un'altra misura significativa in materia di rapporto tra Parlamento e Governo è quella che prevede - cosa molto importante, a mio parere - l'iscrizione automatica per la risposta orale, in Aula o in Commissione, nella prima seduta utile, alle interrogazioni presentate. È un fatto notorio. Io stesso ho presentato interrogazioni (non ricordo neanche più in quale data), che sono rimaste sistematicamente e regolarmente senza risposta. In questo caso, si introducono l'obbligatorietà della risposta e l'inserimento all'ordine del giorno nella prima seduta utile in Commissione o in Aula.

Il lavoro di miglioramento non è sicuramente concluso. Sarà necessario intervenire successivamente per riprendere in mano - e spero che si cambi anche qui in Aula - il sistema relativo al senatore che non ha appartenenza. Mi pare davvero una mortificazione del ruolo del parlamentare che ha la stessa capacità rappresentativa di tutti quanti gli altri colleghi, ma che si trova privato delle risorse sia umane, sia economiche indiscutibilmente necessarie per portare avanti in maniera idonea il proprio lavoro.

Un'altra norma che mi lascia molto perplesso prevede che per la costituzione di un Gruppo ai sensi dell'articolo 14, comma 5 (ossia di un Gruppo costituitosi nel corso della legislatura) siano necessari 10 parlamentari (mentre la regola di diritto comune ne richiede soltanto 7). È evidente che, per un principio di ragionevolezza, sarebbe preferibile prevedere lo stesso numero per la costituzione dei

Gruppi, indipendentemente da quando nascano (all'inizio o in corso di legislatura).

Abbiamo proposto una norma specifica che impone la democraticità interna degli Statuti dei Gruppi parlamentari tramite forme di tutela per il libero convincimento di ciascun componente (che si collega a quello di cui parlavo in precedenza), con disposizioni poste a garanzia delle attività, secondo il principio democratico e il pluralismo interno.

Inoltre, è corretto prevedere la possibilità che il Presidente del Senato, d'intesa con quello della Camera, disponga la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta per elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, in maniera tale che non ci siano incongruenze, come tanto spesso ci sta capitando in quest'ultimo periodo. Questa è una norma molto importante.

Ancora, un'altra misura di significativo impatto è quella che attiene al rapporto tra il Parlamento e il Governo: il Parlamento spesso - lo abbiamo detto più volte - si trova compresso nel suo operato da una continua operazione di conversione in legge di una ormai innumerevole quantità di decreti-legge. Per ovviare a questa patologia del sistema si è deciso, in tale circostanza, di riproporre quello che era stato già proposto nella riforma costituzionale, poi bocciata dal *referendum*, ovvero lo strumento del cosiddetto voto a data certa, con il quale il Governo può chiedere al Senato di stabilire con precisione la data entro la quale un decreto deve essere sottoposto a votazione. Con tale modalità si ottiene il superamento della compressione dei tempi che ci sta martoriando in quest'ultimo periodo.

Ci sarebbe molto altro da dire, ma magari concluderà questo ragionamento chi interverrà in dichiarazione di voto. Devo dire che è stato fatto un buon lavoro, ma mi dispiace che sia stato fatto - lo ribadisco - come operazione resa necessaria a seguito della riduzione del numero dei parlamentari che - non mi stancherò mai di dirlo - non farà bene al sistema democratico italiano, perché il principio di rappresentanza è ormai andato a farsi benedire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

**GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, ho votato convintamente contro la riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari e ho confermato il mio orientamento al *referendum*. Purtroppo, alcuni partiti con eccessiva leggerezza votarono favorevolmente, legando questa riforma a una necessaria e ineludibile revisione della legge elettorale che non c'è stata e al momento è in altissimo mare. Il risultato chiarissimo del *referendum* imponeva dal giorno successivo un serrato e appassionato dibattito su come avremmo dovuto ripensare il lavoro del Parlamento. Giuristi, esperti, associazioni e alcuni colleghi hanno sottolineato che questa fosse l'occasione per proporre un'architettura istituzionale capace di interpretare al meglio l'esigenza di una democrazia moderna sempre più sensibile alla dimensione globale delle sfide dei nostri tempi. Ma non mi sembra che questo sia successo, mentre oggi, quasi agli sgoccioli di questa travagliata legislatura, giunge in Aula la proposta di riforma del nostro Regolamento.

Il segno più evidente degli ultimi quattro anni è indubbiamente rappresentato da quello che, con un eufemismo, potremmo chiamare dinamismo dei Gruppi parlamentari, con ben tre Esecutivi sostenuti da tre diverse maggioranze. Sarebbe bene imparare la lezione offertaci da questi anni. Vorrei, a tal proposito, proporre una riflessione sulla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che è stata grande protagonista di alcuni dei passaggi più delicati di questa legislatura. Abbiamo deliberato su richieste di autorizzazione a procedere nei confronti di Ministri e *leader* di partito, come sui conflitti di attribuzione con altri poteri dello Stato e persino in merito alla stessa composizione di questa Assemblea. Come è noto, la Giunta è stata pensata come un organo paragiurisdizionale i cui membri insostituibili e inamovibili sono chiamati a spogliarsi della propria appartenenza di Gruppo per tutelare le prerogative costituzionalmente riconosciute al Parlamento senza trasformarlo, però, in una torre d'avorio.

Aggiungo una parentesi per fatto personale, per così dire. In questa legislatura mi sono trovato a suscitare stupore nei miei colleghi per i voti espressi in Giunta. Poche settimane fa mi è stato chiesto se fossi il clone di Grasso, ad esempio, per aver votato a favore del senatore Candiani o per la mia richiesta di interessare i titolari dell'azione disciplinare sull'operato discutibile di alcuni miei ex colleghi magistrati nell'affare Esposito.



Ritengo al contrario che così si debba esercitare questo ruolo: leggendo le carte, maturando un convincimento obiettivo, esclusivamente sulla base della Costituzione e delle leggi. La politica, non quella con la P maiuscola, ma quella degli interessi di parte o di partito, in Giunta dovrebbe rimanere fuori dalla porta. Ho capito che forse è pretendere troppo. Assumere la responsabilità del mandato parlamentare o di un ruolo di Governo necessita, infatti, di ampia libertà di azione e di pensiero, ma anche della consapevolezza che essere gli interpreti della volontà popolare sia un mezzo e non un fine. Occorrono indipendenza, buon senso e anche responsabilità e senso dello Stato.

Facciamo cadere il velo di Maya: con strumentalizzazioni gravissime e altrettante forzature, troppo spesso le deliberazioni della Giunta e quelle successive in Aula sono state il terreno per combattere battaglie politiche, se non addirittura per realizzare discutibili compensazioni. E lo dico con profondo rammarico. Si è spesso ceduto su principi cruciali per la democrazia del nostro Paese. Ancora non riesco, ad esempio, a farmi una ragione del fatto che la deliberazione della Giunta, confermata da quest'Aula, abbia letteralmente inventato una parte della legge elettorale, scavalcando l'articolo 57 della Costituzione, che prescrive l'elezione su base regionale del Senato. Era chiaro allora ed è chiaro oggi che le ragioni di quelle e di altre decisioni finiscono poi per trovare le loro radici negli interessi della maggioranza di turno.

In questa riforma si sono - a mio avviso - ben individuate alcune fragilità regolamentari: per esempio, è utile certamente assicurarsi che il Presidente della Giunta sia sempre espressione dell'opposizione, ma penso che si possa fare di più, almeno lavorando a una legge di rango costituzionale che innovi la legge n. 140 del 2003, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione. Serve fornire alla Giunta dei criteri più puntuali, dei parametri alla luce dei quali fare le sue valutazioni. È quindi importante che venga riscritta la legge n. 140 del 2003, attuativa del suddetto articolo 68 della Costituzione. Non è infatti accettabile che il Parlamento colmi, di volta in volta, i vuoti di questa legge che guida il lavoro in Giunta con sentenze della Corte o interpretazioni estensive o addirittura creative, in mancanza di qualsiasi norma.

La Consulta ha certamente reso più espliciti i confini di applicabilità dell'articolo 68, sia sull'insindacabilità che sull'inviolabilità, ma permangono ancora alcuni nodi problematici che possono essere superati solo con un intervento del legislatore. Occorre dare l'opportunità al parlamentare interessato di far valere, per esempio, le proprie ragioni sull'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, e non solo nei casi di insindacabilità. È utile inoltre chiarire quale sia la Camera competente a valutare le questioni che riguardano gli ex parlamentari: abbiamo assistito a un palleggiamento di competenze tra Camera e Senato. Andrebbe regolamentato il procedimento nel caso di mediazione, procedura che non era prevista quando è stata pensata la legge del 2003. Infine, un altro ordine di problemi scaturisce dal necessario adeguamento della legge n. 140 del 2003 all'evoluzione tecnologica. Il disegno di legge che ho presentato affronta anche la questione dei contenuti riferibili a membri del Parlamento rinvenuti su dispositivi elettronici di terzi sottoposti a ispezione e sequestro.

Credo sinceramente che sia nostro dovere preparare al meglio la macchina per la prossima legislatura, far sì che sia potenzialmente funzionale ed efficiente per i nostri successori, già dal primo giorno. Tutelare, rispettare e difendere le istituzioni passano anche dalla lungimiranza con cui si definiscono insieme oggi le regole per il futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Auddino. Ne ha facoltà.

[AUDDINO \(M5S\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la riforma costituzionale è un fatto, come lo è ormai il taglio del numero dei parlamentari; pertanto, la modifica al nostro Regolamento era necessaria. In ordine al documento oggi in discussione, mi vorrei soffermare su alcune delle modifiche all'intero impianto del nostro Regolamento, che riguardano in particolare alcune mie proposte.

Un primo intervento emendativo che ho proposto - mi piacerebbe che anche l'Assemblea su questo prestasse un po' di ascolto - mira a incentivare la digitalizzazione degli atti parlamentari. Siamo nel terzo millennio, in un'epoca in cui si spinge la pubblica amministrazione a digitalizzare e a dematerializzare, ma il Senato in questo dà un pessimo esempio visto che il cartaceo ancora oggi è preponderante. La mia proposta, che nelle ultime ore ha avuto un largo consenso, prevede che la stampa di emendamenti, ordini del giorno e legge di bilancio, così corposa, venga fatta solo quando è

strettamente necessaria, ovviamente a discrezione del Presidente di Commissione o dell'Assemblea. E dico questo non solo per un problema ambientale che riguarda un uso e un consumo eccessivo di *toner* per stampanti, carta e inchiostro, ma anche per un fatto legato alla salute pubblica. Chi conosce come funzionano le stampanti e le fotocopiatrici lo sa.

Come dicevo, il mio intervento mira ad ogni modo a garantire un numero di stampe. Il sottoscritto è ancora molto affezionato alla carta: spesso, quando tengo molto a qualche emendamento o a qualche testo, preferisco leggerlo sulla carta. Ma questo vale e deve valere per i relatori, per chi è realmente interessato. Vedo continuamente centinaia di stampe, ma poi siamo sempre i soliti dieci o quindici senatori a usarle. Mi pare veramente eccessivo continuare su questa strada. Il Senato in tale senso darebbe un importante esempio nei confronti di tutta la pubblica amministrazione.

Un'altra cosa che mi piacerebbe sottolineare oggi è garantire - su questo la riforma del Regolamento ha fatto molto, ma secondo me si poteva fare di più e penso che la prossima legislatura dovrà fare di più in proposito - i disegni di legge di iniziativa parlamentare. Premetto che quella di oggi è la prima volta che intervengo quasi "a braccio", perché sono tante le cose che vorrei dire e che ho scritto in massima parte per punti e in maniera schematica. Dobbiamo tutelare l'iniziativa parlamentare. Sappiamo che il Parlamento è il depositario dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, ma poi, se guardo le statistiche, rilevo che dal 1996 ad oggi i decreti-legge di iniziativa governativa sono stati il 20 per cento del totale, mentre i disegni di legge di iniziativa parlamentare soltanto il 2 per cento (addirittura dieci volte meno). Allora l'idea che pongo all'Assemblea - secondo me dovrà essere oggetto di dibattito da qui in poi - è che non solo a parole, ma anche nei fatti, il Parlamento e in questo caso il Senato tutelino i disegni di legge di iniziativa parlamentare, evitando che si perdano tra l'incardinamento in Commissione e la Conferenza dei Capigruppo per quanto riguarda l'Assemblea. Su questo dovremo fare molto e credo ci siano ampi margini - anche se il nuovo Regolamento ha già fatto molto - altrimenti saremo qui - o lo saranno i seicento nuovi parlamentari nella prossima legislatura - a lamentarci dei decreti-legge del Governo, salvo poi non fare nulla per tutelare le prerogative del Parlamento.

Questo - secondo me - mette fortemente in crisi il nostro assetto costituzionale, perché sappiamo che la nostra è una Repubblica parlamentare e, quindi, dobbiamo tutelare il Parlamento in ogni caso, anche se ridotto - come poco fa diceva il collega Grasso, facciamocene una ragione - Camera e Senato. Non garantire questa possibilità - a mio parere - indebolisce la funzione e l'istituzione nel suo complesso.

Un'altra idea, che avevo posto e che si trova nel *corpus* degli emendamenti, riguarda la difesa dei tre minuti per chi si trova a votare in dissenso rispetto al proprio Gruppo, come mi è accaduto in questa legislatura e come capita spesso ai colleghi che fanno parte di altri Gruppi. Sul punto auspico la massima convergenza da parte di tanti - mi auguro addirittura l'unanimità - al fine di tutelare il dissenso. Credo infatti che quest'ultimo sia il sale della politica, addirittura oserei dire della democrazia, e quindi esso va non solo tutelato, ma anche incentivato. E, siccome tre minuti sono già pochi, ritengo che portarli a due sia un po' troppo irrispettoso di chi è animato dal buon animo del dissenso. Imparare ad ascoltare anche le voci del dissenso ci permetterà di vedere il mondo con un occhio maggiormente critico, salvo poi ciascuno, come spesso accade, rimanere della propria idea. Ecco perché è importante - a mio avviso - ripristinare quel tempo. So che sulla questione i colleghi della Giunta per il Regolamento hanno svolto un ottimo lavoro.

Infine, per quanto riguarda la modalità dello spoglio, ormai se ne parlerà nella prossima legislatura. Mi sono occupato nel mio piccolo di suggerirlo già alla Camera quando ci si occupava dello scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Non riguarda noi, ma vorrei sottolineare la necessità che la modalità dello spoglio dei voti nel caso di elezioni mediante schede avvenga sempre in maniera univoca, proprio per evitare che il voto sia controllabile. Proponevo, per esempio, di inserire nome e cognome, evitando appellativi, cognome, nome e secondi nomi, perché in questo modo eviteremmo che il voto possa essere riconoscibile. Lo diciamo ai nostri cittadini, agli elettori quando vietiamo che il voto sia riconoscibile in qualunque forma. Allora, anche in tal caso, mi auguro che il Parlamento dia l'esempio. Parlo con riferimento alla prossima legislatura o per me stesso, visto che pochissimi ascoltano, ma - pazienza - questo discorso rimarrà a futura memoria. Mi piace comunque dire, a voce

alta e con orgoglio, che mi auguro che un giorno questo Parlamento scelga una modalità univoca che riguardi non solo l'elezione del Presidente della Repubblica alla Camera, ma anche tutte le votazioni mediante schede che si effettueranno in questa Aula. Ciò al fine di evitare quel controllo che è veramente fastidioso e che limita la libertà di ciascuno di votare come gli pare e piace.

Chiedo all'Assemblea, sommessamente - almeno a quella parte di essa che oggi è presente - di accogliere queste riflessioni, riservandomi poi domani, caso per caso, di illustrare gli emendamenti, perché non solo miglioreremo questo ramo del Parlamento, ma daremo un esempio importante per migliorare tutte le istituzioni. Credo di essere rientrato abbondantemente nei tempi, cosa che mi capita raramente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Calderoli.

**CALDEROLI, relatore.** Signor Presidente, mi riservo di intervenire nella fase di relazione che faremo all'esito dei lavori della Giunta in modo da poter replicare e dare anche l'espressione dei pareri emersi in quella sede.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Santangelo.

**SANTANGELO, relatore.** Signor Presidente, anch'io preferisco replicare successivamente.

**PRESIDENTE.** Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito della discussione del documento in titolo ad altra seduta.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**MAUTONE (Ipf-CD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAUTONE (Ipf-CD).** Signor Presidente, colleghi, purtroppo dobbiamo ancora una volta rimarcare l'incuria che abbiamo nei confronti dell'ambiente in cui viviamo e la poca attenzione per la tutela dei nostri territori, delle nostre strade e delle terre in cui viviamo.

Spesso tutto ciò è il risultato combinato, ma perverso, dell'inciviltà di pochi e della mancanza di controlli, di sorveglianza e di tutela del territorio da parte di chi è istituzionalmente preposto a ciò. La civiltà di una comunità si misura anche da come si tutelano e si tengono pulite le strade e le campagne in cui noi stessi viviamo.

Come paradigma negativo di quanto affermato vorrei segnalare a quest'Aula lo stato di degrado, già precedentemente da me attenzionato, nelle zone limitrofe e lungo le strade di accesso alla stazione dell'alta velocità di Afragola: spazzatura depositata da esseri incivili a qualsiasi ora e quasi mai rimossa, cumuli di rifiuti ingombranti, materiali di risulta, oltre a elettrodomestici e altri utensili casalinghi dismessi; il tutto incautamente, o meglio illecitamente abbandonato ai margini della strada, senza la minima preoccupazione dei pericoli che ciò costituisce per i cittadini e dell'immagine triste e deturpata che offriamo di tutta la zona. A ciò si aggiungono, con le temperature torride di questo periodo, odori malsani e la crescita esponenziale di topi, di ratti e di insetti vari.

Tanto i cittadini che le associazioni del territorio hanno più volte denunciato e rimarcato quanto testé segnalato.

Occorre superare l'inerzia, l'apatia, lo scarico di responsabilità, il solito scaricabarile degli enti preposti. È indispensabile offrire una risposta efficace e definitiva a questa annosa vicenda, superando le pastoie burocratiche.

Faccio un appello accorato alle amministrazioni e agli enti preposti affinché attivino un'azione celere e incisiva che porti alla rapida risoluzione della problematica: lo chiedono i cittadini ed è un dovere delle nostre coscienze civiche. *(Applausi)*.

#### **Atti e documenti, annunzio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di mercoledì 13 luglio 2022**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 13 luglio, alle ore

9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 17,17).

*Allegato B*

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Campagna, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Crucoli, D'Alfonso, D'Angelo, De Poli, Di Marzio, Florida, Galliani, Garruti, Ghedini, Giacobbe, Lomuti, Lupo, Marino, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Perosino, Pesco, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Verducci e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alfieri, Craxi e Vescovi, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Nencini e Saponara, per attività della 7<sup>a</sup> Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; De Bonis, Ferrazzi e Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Sono considerate in missione le senatrici: Valente, per attività della 1<sup>a</sup> Commissione permanente; Fedeli, per attività dell'11<sup>a</sup> Commissione permanente.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Astorre, Bellanova, Cirinna', Di Nicola, Magorno e Vanin.

### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione e denominazione di componente**

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 11 luglio 2022, ha comunicato che all'interno del Gruppo stesso la componente MAIE assume la seguente nuova denominazione: "MAIE - Coraggio Italia".

Della componente fanno parte i senatori Merlo, Causin e Pacifico.

### **Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, trasmissione di documenti**

La Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza ha trasmesso, in data 7 luglio 2022, il documento approvato nella seduta del 22 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia (*Doc. XVII, n. 6*).

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro della transizione ecologica

Ministro della cultura

Ministro dello sviluppo economico

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (2668)

(presentato in data 11/07/2022)

*C.3614 approvato dalla Camera dei deputati.*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ministro dell'economia e delle finanze

Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere

o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (2667)  
(presentato in data 07/07/2022).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

sen. Gaudio Felicia ed altri

Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (2660)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

(assegnato in data 11/07/2022);

*In sede referente*

*5<sup>a</sup> Commissione permanente Bilancio*

Pres. Consiglio Draghi Mario (Draghi-I), Ministro economia e finanze Franco Daniele (Draghi-I) ed altri.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (2668)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.3614 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 11/07/2022);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni*

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro infrastrutture e trasporti Giovannini ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (2667)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/07/2022).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 08/07/2022 la 3<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018" (1987)

(presentato in data 22/10/2020).

In data 08/07/2022 la 3<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016" (1386)

(presentato in data 02/07/2019).

### **Affari assegnati**

È stato deferito, in data 8 luglio 2022, alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare in merito alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario, che ricorre nel 2024, della creazione della Scuola musicale di Fiesole (Atto n. 1221).

È deferito alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sul fenomeno delle

*baby gang* (Atto n. 1224).

È deferito alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare in merito alle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del compositore Gaspare Spontini (Atto n. 1225).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera del 9 giugno 2022, integrata da successiva documentazione pervenuta in data 8 luglio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - lo schema di decreto ministeriale concernente criteri e modalità per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché criteri per assicurare la fornitura di energia elettrica alle microimprese che, alla data del 1° gennaio 2023, non avranno scelto un fornitore sul mercato libero (n. 397).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 11 luglio 2022 - alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Marco Camilletti, estraneo alla pubblica amministrazione, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con lettere in data 30 giugno e 4 luglio 2022 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Sinopoli (RC), Nettuno (RM), Nusco (AV) e Villamarzana (RO).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dello sviluppo economico, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.* CLXIV, n. 42).

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 1° luglio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 208, comma 3-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la prima relazione concernente l'utilizzo delle quote, destinate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc.* CCLXV, n. 1).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa nell'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc.* LIV, n. 5).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 luglio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 43).

Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con lettera in data 30 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, aggiornata al 30 marzo 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. CCLIII*, n. 3).

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo stato di Schengen 2022 (COM(2022) 301 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Potenziamento della politica di coesione - Assistenza flessibile ai territori (FAST - CARE) per affrontare le conseguenze dell'aggressione russa (COM(2022) 324 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile - Comunicazione congiunta sull'agenda dell'UE per la *governance* internazionale degli oceani (JOIN(2022) 28 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

**Governo, trasmissione di pareri del CNEL su atti dell'Unione europea**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, in data 27 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti pareri approvati dall'assemblea del CNEL nella seduta del 1° giugno 2022:

sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Atto 1222);

sulle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della mobilità, in particolare della mobilità europea, di docenti e formatori nel corso della loro istruzione e formazione iniziale e continua (ST 7923/22). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a e alla 14a Commissione permanente (Atto 1223).

**Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 30 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 15/2022/G - "La prevenzione del fenomeno dell'usura". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1220).

**Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle



sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Giancarlo Chiari, Presidente dell'Associazione MARSS - Movimento Associativo per la Revisione della Storia del Sud Italia, chiede un approfondimento delle ragioni storiche alla base della c.d. Questione Meridionale, l'istituzione di una Giornata della Memoria dedicata nonché interventi economici e fiscali a sostegno del Mezzogiorno (Petizione n. 1133, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede interventi urgenti volti a fronteggiare l'emergenza idrica, anche mediante la realizzazione di impianti di desalinizzazione con metodo di osmosi inversa (Petizione n. 1134, assegnata alla 13a Commissione permanente);

la signora Laura Ruzza da Roma chiede disposizioni urgenti a tutela del legame materno mediante la revoca dei provvedimenti di ablazione di minori emessi sulla base di teorie quali la Pas, alienazione parentale e altre analoghe nonché l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" (Petizione n. 1135, assegnata alla 2a Commissione permanente);

la signora Silvana Pagliuca da Napoli e numerosi altri cittadini chiedono una rapida approvazione dell'Atto Senato n. 1671 recante l'istituzione dei "santuari dell'acqua potabile" e delega al Governo per la loro tutela (Petizione n. 1136, assegnata alla 13a Commissione permanente);

la signora Iole Natoli da Milano e numerosi altri cittadini chiedono nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli alla luce della sentenza n. 131 del 27 aprile 2022 della Corte Costituzionale (Petizione n. 1137, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancellò ed Arnone (Caserta) chiede:

- interventi urgenti volti ad affrontare l'emergenza idrica (Petizione n. 1138, assegnata alla 13a Commissione permanente);
- la previsione di controlli accurati in relazione ai vaccini di nuova generazione (Petizione n. 1139, assegnata alla 12a Commissione permanente);
- disposizioni volte a consentire e incentivare la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica (Petizione n. 1140, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni volte ad incentivare la coltivazione dei terreni incolti e abbandonati (Petizione n. 1141, assegnata alla 9a Commissione permanente);
- disposizioni a tutela del decoro urbano (Petizione n. 1142, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni a tutela del risparmio (Petizione n. 1143, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- l'istituzione della figura del Garante del cittadino o dell'Ufficio legale del cittadino presso ogni Comune (Petizione n. 1144, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni severe in merito all'utilizzo dei monopattini su strada (Petizione n. 1145, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- disposizioni volte alla valorizzazione delle fontane antiche (Petizione n. 1146, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- interventi volti a migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti nella regione Campania (Petizione n. 1147, assegnata alla 13a Commissione permanente);
- interventi di sostegno in relazione al costo di gas e luce a favore delle famiglie con redditi inferiori (Petizione n. 1148, assegnata alla 5a Commissione permanente);
- disposizioni severe in materia di occupazione abusiva di spazi pubblici (Petizione n. 1149, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Interpellanze

[ASTORRE](#), [MALPEZZI Simona Flavia](#), [ZANDA](#), [CIRINNÀ Monica](#), [FEDELI Valeria](#), [MARCUCCI STEFANO](#), [ROSSOMANDO Anna](#), [PINOTTI Roberta](#), [COMINCINI](#), [IORI Vanna](#), [BOLDRINI Paola](#), [D'ARIENZO](#), [PITTELLA](#), [LAUS](#), [MARGIOTTA](#), [MANCA](#), [ROJC Tatjana](#), [VATTUONE](#), [TARICCO](#), [D'ALFONSO](#), [BITI Caterina](#), [FERRAZZI](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro dell'interno.* -  
Premesso che:

nelle ultime settimane vaste aree della città di Roma sono state colpite da una serie di incendi che



hanno messo in serio pericolo l'incolumità dei cittadini e la salute pubblica, a causa delle fiamme alimentate dalle elevate temperature del periodo e delle nubi tossiche generate dalla combustione di materiali cancerogeni;

tra gli episodi più significativi vanno certamente ricordati un primo incendio verificatosi il 15 giugno 2022 presso la discarica di Malagrotta, le cui fiamme hanno interessato sia un gassificatore spento dal 2011, e oggi luogo di stoccaggio del CDR, sia il più grande dei due TMB, un impianto che tratta ogni giorno fino a 900 tonnellate di rifiuti indifferenziati. La prima conseguenza è stato un rallentamento della raccolta dei rifiuti in tutta la città con conseguenti disagi per la popolazione;

un secondo episodio significativo si è verificato sull'Aurelia, il 28 giugno scorso, nella zona nord-ovest della città, nei pressi della borgata di Casalotti. Le fiamme hanno colpito dei capannoni industriali all'interno dei quali si trovavano delle bombole contenenti GPL; hanno causato delle esplosioni e procurato l'intossicazione di quindici persone;

un altro incendio di portata rilevante ha interessato, lo scorso 4 luglio, l'area della Pineta Sacchetti e di Monte Mario, ancora nella zona nord della città. Le fiamme sarebbero partite dal parco del Pineto per poi estendersi alle zone vicine, raggiungendo il quartiere Balduina e costringendo molti residenti ad allontanarsi dalle proprie abitazioni;

l'incendio più recente ha colpito la zona di Centocelle, nel pomeriggio di sabato 9 luglio. Questa volta a bruciare sono stati vari autodemolitori su via Palmiro Togliatti, nel quadrante est della città. In base a quanto riferiscono i vigili del fuoco, il rogo sarebbe partito intorno alle 16.50 all'altezza di via Casilina, producendo una gigantesca nube nera visibile da gran parte della città;

tramite notizie a mezzo stampa gli stessi vigili del fuoco avrebbero dichiarato che la carenza di circa 300 uomini su base provinciale, a fronte dell'ingente numero di incendi che stanno devastando la Capitale, avrebbe messo in crisi il dispositivo dei vigili del fuoco di Roma; tali numeri peraltro sarebbero stati ricavati con riferimento a vecchie piante organiche che andrebbero comunque riadattate alla luce delle nuove esigenze determinate dai cambiamenti climatici in atto;

da notizie a mezzo stampa si è appreso altresì che lunedì 11 luglio si sarebbe svolto un vertice in Procura tra magistrati e tutte le forze dell'ordine impegnate in questi giorni sul fronte degli incendi a Roma, e sarebbe stato creato un coordinamento per rendere più veloce ed efficace lo scambio di informazioni tra gli inquirenti sia in fase di indagine che nell'ambito della prevenzione,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per colmare quanto prima le carenze di organico e di mezzi dei vigili del fuoco, e del Corpo forestale dei Carabinieri, con particolare riferimento all'area della Capitale, nonché quali iniziative intenda adottare per fermare quanto prima la spirale degli incendi in atto e prevenire il ripetersi di fatti analoghi.

(2-00104)

Interrogazioni

MALLEGNI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

di recente si stanno riscontrando problematiche nel diritto alla mobilità degli abitanti delle isole dell'arcipelago Toscano, dovute ad avarie più o meno gravi che sempre più spesso si verificano alle unità impegnate nei collegamenti fra la costa e le isole;

la causa principale è la vetustà dei mezzi di trasporto marittimo impegnati, oltre alla mancanza di investimenti congrui per il mantenimento in efficienza delle unità;

queste problematiche, inoltre, implicano la riduzione del trasportabile, sia in termini di passeggeri, che in termini di automezzi;

l'inevitabile risultato è che gli isolani hanno serie difficoltà a muoversi alle quali, nell'immediato, si può ovviare obbligando tutte le compagnie di linea a mantenere un congruo numero di posti, sino a 10 minuti prima dell'orario previsto per la partenza, disponibili per i residenti, sia per i passaggi ponte che per i mezzi;

tali disservizi si registrano in particolare all'isola d'Elba, ed oltretutto nei giorni scorsi si è appreso che, se le compagnie superano il numero dei passeggeri, non imbarcano più neanche i residenti, situazione mai verificatasi in passato, minando così la continuità territoriale;

nonostante nei giorni scorsi l'assessore regionale per i trasporti avesse garantito che da sabato 9 luglio

2022 i disagi sarebbero rientrati, la situazione non è migliorata; al contrario risulterebbe che i passeggeri sono rimasti al porto 4-5 ore prima di poter partire;  
giòva evidenziare che i maggiori disagi riguardano i passeggeri che devono spostarsi per motivi sanitari, di lavoro o d'urgenza,  
il trasporto marittimo è fondamentale per garantire la continuità territoriale ai cittadini che abitano sulle isole minori, nel rispetto del diritto alla mobilità;  
il perdurare di disagi derivanti dal trasporto marittimo influiranno in modo negativo e in maniera determinante sull'aspetto economico di questi territori ad elevata vocazione turistica, soprattutto considerata la forte crisi economica attuale,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;  
quali azioni intenda intraprendere affinché non si verifichi l'interruzione del servizio di collegamento marittimo tra l'isola d'Elba, le isole tutte dell'arcipelago Toscano e la costa;  
se ritenga di adottare ogni provvedimento utile per garantire un costante monitoraggio dei suddetti collegamenti marittimi.

(3-03463)

[ROMANO, DE LUCIA Danila](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

lunedì 8 settembre 2022 le scuole riapriranno nel terzo anno di pandemia, senza che attualmente esistano linee guida dedicate, aggiornamenti sui protocolli di sicurezza e soprattutto investimenti sulla ventilazione meccanica controllata, a gran voce richiesta dal mondo medico-scientifico;

entro il 20 marzo 2022, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto definire le linee guida sull'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di ventilazione, oltre a delineare gli *standard* minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici, con l'obiettivo di affrontare con maggiore serenità l'anno scolastico 2022/2023;

fino a pochi mesi fa la maggior parte di medici, virologi ed epidemiologi, ai quali la politica si è affidata, ha negato la trasmissione per via aerea di SARS-CoV-2, sostenendo che il contagio avvenisse solo attraverso *droplets* di grandi dimensioni a distanze ravvicinate, nonostante già nel 2020 fossero stati pubblicati i primi studi che dimostravano come il contagio via *aerosol* fosse dominante, in particolare in ambienti chiusi e senza ventilazione;

la letteratura scientifica si è arricchita di mese in mese di nuove ricerche, che hanno confermato come la trasmissione aerea sia in realtà un meccanismo sempre presente per ogni agente patogeno respiratorio;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha ribadito come sia proprio la trasmissione aerea la modalità prevalente di contagio, che può essere contrastata con la ventilazione meccanica controllata, ovvero con ricambi d'aria adeguati al numero di persone in classe e alle dimensioni della stessa;

considerato che:

è fondamentale lavorare ora per adeguare i sistemi di ventilazione nelle scuole italiane al fine di garantire l'attività didattica in presenza, con soluzioni tecnologiche che possono consentire un salutare ricambio d'aria anche in ambienti normali;

nonostante ci sia oggi un unanime consenso sull'importanza della ventilazione come azione di mitigazione della trasmissione aerea del *virus*, l'Italia non sembra abbia investito per migliorare la qualità dell'aria nelle scuole, mentre il Canada ha stanziato 32 euro a studente, gli Stati Uniti 30 euro, l'Olanda 21 euro, l'Irlanda 12 euro, Germania e Francia 8 euro;

Canada, Stati Uniti e Irlanda stanno investendo fondi pubblici per migliorare la ventilazione meccanica controllata negli edifici scolastici, la Germania ha puntato sui purificatori portatili mentre Francia e Belgio si limitano per ora ad acquistare impianti di rilevazione di CO<sub>2</sub>, che indicano quando è l'ora di aprire le finestre;

nel nostro Paese esistono sparuti progetti di Comuni, Provincie e Regioni, a caccia di finanziamenti, ma senza una regia comune, che in questo caso è quanto mai necessaria, al di là dell'autonomia, affinché siano congeniati sistemi adeguati, senza farsi travolgere da un *business* che propone soluzioni

non sempre adatte alle esigenze;

con un *virus* altamente contagioso vanno garantiti ricambi d'aria elevati nelle classi scolastiche, almeno 5-6 all'ora, che sono possibili solo con sistemi di ventilazione meccanica controllata o di filtrazione, il cui costo, pari a circa 4.000 euro a classe, costituisce un investimento, peraltro, meno impattante rispetto al costo annuale delle mascherine FFP2, pari a circa 5.000 euro all'anno (un euro per 25 alunni per 200 giorni l'anno), capace di proteggere non solo dal COVID-19, ma da tutti i batteri e i *virus* a trasmissione aeree;

la ventilazione meccanica controllata protegge anche dall'inquinamento, obiettivo che non è possibile raggiungere aprendo le finestre, con un risparmio di circa 500 euro a classe grazie al recupero energetico, perché l'aria fredda che entra in questi sistemi durante l'inverno viene riscaldata con l'aria interna che esce;

un buon sistema di ventilazione meccanica è tre volte più efficace della mascherina, che pure è stato uno strumento utile in pandemia, ma non sufficiente per controllare un'epidemia con un agente patogeno tanto infettivo,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per promuovere adeguati investimenti sulla ventilazione meccanica controllata nelle scuole, affinché l'inizio del nuovo anno scolastico possa avvenire garantendo un ambiente di studio sano e scongiurando il ricorso a rimedi emergenziali, quali l'uso della mascherina o la didattica a distanza.

(3-03464)

[CORRADO Margherita](#), [ANGRISANI Luisa](#), [LANNUTTI](#), [GRANATO Bianca Laura](#) - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che il "Museo e Real Bosco di Capodimonte" è uno degli istituti del Ministero della cultura che, considerati di rilevante interesse nazionale, dal 2019 sono dotati di autonomia speciale (scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile). Rientrando fra gli uffici dirigenziali di livello non generale, cosiddetti di seconda fascia, il direttore generale Musei è tenuto ad esercitare, nei confronti del titolare *pro tempore* di Capodimonte, Sylvain Bellenger, i poteri di direzione, controllo, indirizzo e coordinamento;

considerato che:

ha suscitato grande scalpore, nei giorni scorsi, la notizia che nel 2023 ben 60 opere del Museo saranno spostate temporaneamente al "Louvre", iniziativa celebrata con toni encomiastici da pressoché tutti i *media* (si veda "Il prestito di 60 opere dal Museo di Capodimonte al Louvre" su "artribune.com"); "Napoli a Parigi, il Louvre invita il Museo di Capodimonte per il 2023" su "musicaeculturamagazine.it"); "Il Museo di Capodimonte invia 60 opere al Louvre" su "Sky Arte"; "Capodimonte al Louvre: un evento straordinario che celebra la cultura" su "ilGiornale.it") e valutata invece criticamente da quanti hanno subito colto il carattere pretestuoso della giustificazione addotta per la trasferta in terra di Francia, ovvero la previsione di lavori di ristrutturazione della palazzina di caccia borbonica ospitante la straordinaria pinacoteca che vanta, tra gli altri, i dipinti della Collezione Farnese;

detta giustificazione sembrerebbe pensata per aggirare quel che resta dei limiti imposti dalla normativa di settore. In passato, infatti, in circostanze analoghe, si agì spostando le opere da un'ala all'altra del museo, man mano che i lavori venivano ad interessare le diverse parti del complesso edilizio. Oggi, invece, è stato fatto cadere anche il *tabù* della impossibilità di smembrare le collezioni e di destinare al prestito le opere identitarie di ciascun istituto con autonomia speciale, poiché gli elenchi delle opere non prestabili stilati da ciascuno di quelli (e dai musei afferenti alle Direzioni regionali) in risposta alla nota prot. 5888 del 17 maggio 2018 dell'ex direttore Lampis sarebbero "uno strumento fluido, in divenire, e che verrà quanto prima aggiornato anche alla luce di una circolare di prossima emanazione con la quale si intende esaminare, approfondire e chiarire i contorni posti alla base del concetto identitario del patrimonio culturale" (nota del prof. Massimo Osanna alla prima firmataria del presente atto del 9 maggio 2022, prot. 8252),

si chiede di sapere:

perché, in merito alla prevista esposizione al Louvre di 60 capolavori del "Museo e Real Bosco di Capodimonte" giustificata dai lavori edilizi a farsi, se trasferimento temporaneo dev'esserci, non possa

avvenire in una sede provvisoria del Museo da individuare a Napoli stessa, e comunque in Italia, e se ciò non abbia casualmente a che fare con l'interpretazione "fluida" che la Direzione generale Musei dà oggi degli strumenti di cui si era dotata, senza precisare se detta interpretazione discenda anche da un parere richiesto all'Avvocatura dello Stato;

perché il Ministro in indirizzo non abbia ancora preso coscienza di quella che agli interroganti pare un'arbitrarietà dell'agire dei direttori dei musei autonomi, o se, invece, ne ha contezza, perché non sia intervenuto per arginare l'enorme falla aperta nel sistema museale italiano dando carta bianca a dirigenti che ignorano e disapplicano quotidianamente la normativa in essere, spalleggiati da un direttore generale Musei che, nei limiti delle responsabilità assunte accettando di ricoprire quel ruolo, dovrebbe rispondere del comportamento di quelli.

(3-03465)

[CORRADO Margherita](#), [ANGRISANI Luisa](#), [LANNUTTI](#), [GRANATO Bianca Laura](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

su "il Mattino" del 2 luglio 2022, Lidia Luberto ha dato spazio alla notizia dell'aumento da 14 a 18 euro a persona del biglietto intero della reggia di Caserta, quello che consente la visita agli appartamenti, al parco e al giardino inglese (l'accesso ai soli spazi esterni costa invece 9 euro, mentre quello limitato agli appartamenti 14, opzione praticabile, però, solo in caso di chiusura del parco);

l'aumento è scattato in concomitanza con l'apertura al pubblico della mostra "Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta", visitabile fino al 16 ottobre, che si aggiunge all'esposizione già in atto nella cappella Palatina, intitolata "Piccolo principe. Giuseppe Sanmartino alla Reggia di Caserta". Proprio tali offerte obbligate giustificherebbero l'aumento di 4 euro del biglietto d'ingresso, secondo i responsabili dell'istituto, indisponibili a precisare se l'iniziativa abbia carattere temporaneo o permanente;

le proteste degli operatori turistici, scattate immediatamente, non hanno messo in discussione la legittimità dell'aumento, ma la mancata comunicazione delle intenzioni della direzione, essendo pacifico che la preparazione delle due mostre ha richiesto diversi mesi, mentre la decisione assunta è stata comunicata, teste ancora la Luberto, che ha intervistato un esponente della "categoria", "dall'oggi all'oggi";

la compravendita di pacchetti turistici, però, precedendo di mesi la data effettiva della visita, deve poter essere effettuata sulla base di costi certi, escludendo sorprese dell'ultimo minuto che, oltre al "danno" finanziario per i fruitori, ne causano uno d'immagine agli operatori, gettando su di loro un'ombra di scarsa professionalità. Anche della mostra in sé, poi, essi hanno lamentato di non sapere nulla e non avere potuto allettare i compratori con la prospettiva dei "Frammenti di Paradiso" aggiunti all'offerta già nota. La mancanza di programmazione, in altri termini, continua a dominare la scena casertana nonostante la decantata autonomia speciale della reggia;

considerato che:

l'appartenenza al genere *fantasy* della saga del neonato dormiente attribuito senza prove a Giuseppe Sanmartino e identificato senza prove con Carlo Tito di Borbone era già stata sottolineata dagli interroganti nell'interrogazione 3-09285 del 15 dicembre 2021, ad oggi rimasto senza risposta. Checché se ne pensi, richiedendo la preparazione e l'allestimento della mostra incentrata su quella scultura un certo tempo (soprattutto per l'arrivo di opere ottenute in prestito da altri musei), e forse anche per non prestare il fianco ad ulteriori polemiche, l'apertura è stata rinviata due volte: da dicembre 2021 a febbraio 2022 e da febbraio al 26 maggio;

nel caso di "Frammenti di Paradiso", invece, sembra non essere stato usato altrettanto buon senso, da parte dell'architetto Maffei, o che la qualità dell'esposizione sia stata ritenuta sacrificabile alla volontà di aprire il 1° luglio, e contestualmente aumentare il biglietto, tanto che a distanza di pochi giorni, sulla pagina "Facebook" "Reggiando... e dintorni reali" è comparsa una disamina della più madornale delle disattenzioni dei curatori: la didascalia (definita giustamente "disinformativa") che accompagna un enorme dipinto raffigurante il re Ferdinando IV a caccia di cinghiali nel Prater di Vienna;

il quadro "Ferdinando IV di Borbone a caccia", teste la didascalia, sarebbe anonimo, e risalirebbe alla prima metà del Settecento. In realtà, quest'opera perfettamente nota e persino restaurata di recente con

vasta eco mediatica, senza che nell'occasione la paternità fosse stata dimenticata o messa in discussione ("Reggia di Caserta, restauro completato per cinque stupendi dipinti" su "casertaprimapagina.it"; "Caserta, di Nuovo alla Reggia cinque opere accuratamente restaurate, tra cui la 'Caccia alla volpe' del Casanova" su "Campania Notizie"), si deve a Francesco Casanova, fratello del più celebre Giacomo. Questi si stabilì a Vienna del 1783 ed ebbe modo di incontrarvi il re di Napoli nel 1790 (in occasione delle nozze di due figlie del Borbone), per poi dipingerlo nella riserva degli Asburgo intento a cacciare i cinghiali e, in una seconda tela oggi a Capodimonte, le volpi. I due dipinti arrivarono a Caserta il 30 settembre 1798 e furono accolti dal sovrano con grandissima soddisfazione. Neppure nell'occasione specialmente propizia di "Frammenti di Paradiso", però, è avvenuto l'auspicato ricongiungimento delle tele presso la reggia ma, in aggiunta, nessuno di coloro che hanno collaborato alla mostra odierna sembra avere riconosciuto quella grande caccia che Ferdinando IV destinò alla sala più frequentata dai suoi prestigiosi ospiti e che non ha mai lasciato il palazzo;

valutato che:

giovedì 7 luglio, rispondendo in Aula ad un'interrogazione sulla carenza di organico degli uffici ministeriali (3-03455), il Ministro in indirizzo, dopo aver imputato l'enorme lacuna "all'avanzata età media dei dipendenti del Ministero" e alle "conseguenze di quota 100", vantava l'inquadramento di oltre 1.500 unità dal 2017 al 2022, a fronte di una scopertura che fa apparire ridicola quella cifra, sia nel complesso sia, soprattutto, spalmata su ben 6 anni;

dopo avere snocciolato altre cifre di futuri dipendenti, tutte irrisorie, senza però dare indicazioni temporali, e avere asserito che il concorso dei 1.052 AFAV è in fase di conclusione, tralasciando lo scandalo di una procedura che dall'autunno 2019 tiene di fatto in ostaggio migliaia di persone, con il consueto malgarbo istituzionale nei confronti del personale del Ministero della cultura, ha ribadito la sua notoria preferenza per "energie giovani e professionalità vere", per un "personale giovane e digitalizzato (...) con le energie di chi entra nella pubblica amministrazione, anziché quelle di chi sta per uscirne",

si chiede di sapere:

quanto siano costati progettazione, realizzazione e allestimento della mostra "Frammenti di Paradiso" e a chi sia stata affidata la schedatura delle opere esposte dalla quale sono state ricavate le didascalie;

perché mai qualsiasi proposta culturale aggiuntiva all'allestimento permanente di un museo statale (qualitativamente valida o no), realizzata com'è con denaro pubblico, debba essere fatta gravare sui visitatori;

come spieghi il Ministro in indirizzo che le decantate "energie giovani e professionalità vere" impiegate dalla direzione della reggia nella realizzazione di una mostra costata ai visitatori un aggravio di 4 euro sul costo del biglietto non abbiano riconosciuto il "Ferdinando IV di Borbone a caccia" di Francesco Casanova, uno dei dipinti meglio documentati e più strettamente legati al palazzo reale casertano, e l'abbiano perciò proposto al pubblico come anonimo e con un errato inquadramento cronologico;

perché la direzione della reggia non abbia inteso coinvolgere, oltre al "personale giovane e digitalizzato", anche i dipendenti da più tempo in servizio, essi stessi memoria storica dell'istituto, affinché con le sempre denigrate energie di chi sta per uscire dall'amministrazione, evitassero alla direzione stessa e a tutto il Ministero l'ennesimo danno di immagine autoinflitto.

(3-03466)

[CORRADO Margherita](#), [MORRA](#), [ANGRISANI Luisa](#), [LANNUTTI](#), [GRANATO Bianca Laura](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

dopo il *sit-in* di "Goel" a Roma il 23 maggio 2022 (si veda "Anniversario strage di Capaci: a Roma manifestazione a sostegno di Gratteri" su "wereporter.it"), la manifestazione "maipiustragi" di Milano il 5 luglio e quella di Genova il 10, promossa da "Agende Rosse Liguria-Falcone e Borsellino" (si veda "Dopo Milano anche Genova scende in piazza per sostenere Gratteri" su "corrieredellacalabria.it"), continuano a moltiplicarsi in tutta Italia, anche grazie ad un grandissimo attivismo sui *social media*, le iniziative anti-'ndrangheta e di solidarietà nei confronti del procuratore della Repubblica di Catanzaro,



Nicola Gratteri, da parte di un coordinamento spontaneo di associazioni (laiche e confessionali), intellettuali, personaggi dello spettacolo e cittadini che si sono auto-proclamati "Scorta Civica" (si veda "Gratteri, per tutelarla nasce la scorta civica" su "Il Fatto Quotidiano");

gli aderenti al comitato hanno manifestato innanzi tutto a Catanzaro, a metà maggio 2022, dopo che è diventato di dominio pubblico l'allarme trasmesso dalla FBI alle Autorità italiane circa il rischio di un attentato a Gratteri progettato in Sud America (si veda "L'allarme dei servizi: la 'Ndrangheta progetta un attentato a Gratteri. Si muove anche Il Copasir" su "Repubblica"), intenzione che sarebbe stata confermata da altre indiscrezioni raccolte dalla Procura di Salerno (si veda "Calabria, allarme per la sicurezza di Gratteri. Migliaia scendono in piazza a Milano" su "Gazzetta del Sud");

considerato che:

l'idea stessa che la situazione in cui si trova il procuratore Gratteri richieda la mobilitazione a suo favore dei cittadini, che non vogliono dover piangere altre vittime eccellenti delle mafie, ha un valore simbolico fortissimo: significa che gli Italiani hanno preso coscienza di una vulnerabilità del magistrato legata non solo e non tanto alle delicatissime indagini svolte e in corso, che giocoforza fanno del procuratore un bersaglio privilegiato delle organizzazioni malavitose internazionali, ma lo rendono invisibile anche alla criminalità nostrana "dei colletti bianchi", quanto alla incapacità dello Stato di garantire la sua sicurezza o, peggio, ad una volontà di difenderlo troppo blanda per consentire di ritenerla un presidio sufficiente;

è tangibile, del resto, persino per i "semplici" cittadini, che l'insofferenza di alti ranghi dello Stato nei confronti del Gratteri, dettata ora da rivalità e invidie ora dal timore che le sue attività e soprattutto i suoi propositi, se attuati da lui o da altri, possano scalfire rendite di posizione consolidate e disarticolare il "sistema", ha un potere delegittimante capace persino di armare la mano di soggetti in grado di coagulare coincidenze d'interessi impensabili, in linea teorica, e di respiro internazionale;

risulta infatti agli interroganti che a maggio-giugno 2022 il procuratore Gratteri sia tornato a lanciare l'allarme circa le mire delle mafie italiane sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (si veda "Gratteri: 'La criminalità pensa di appropriarsi dei Fondi Pnrr ma delle mafie ormai nessuno più parla'" su "Catanzaro Informa"), monito già espresso a febbraio 2022 (si veda "Gratteri: «Le mafie metteranno le mani sui miliardi del Pnrr. Con queste leggi rischiano pochissimo»" su "corrieredellacalabria.it") e prima ancora a dicembre e a settembre 2021;

allo stesso modo, il 24 maggio il procuratore, nel corso di più interviste televisive, ha espresso preoccupazione circa il destino delle armi pesanti, sofisticate, che molti paesi UE inviano in Ucraina dallo scoppio della guerra in atto, ghiottissima opportunità per i mafiosi, e che rischierebbero di finire nelle mani delle organizzazioni criminali internazionali perché acquistabili a basso costo (si veda "Guerra in Ucraina, Nicola Gratteri lancia l'allarme sulle armi mandate dall'Occidente" su "Il Tempo"); se, nonostante i mugugni, nessuno ha ritenuto di dover smentire quanto asserito dal Gratteri circa i fondi del PNRR, neppure per smussare gli angoli di certe sue ficcanti asserzioni; al contrario, a proposito della non tracciabilità degli armamenti una volta arrivati in Ucraina, e dunque della possibile fioritura di un mercato nero simile a quello che a suo tempo prosperò in Bosnia, da dove anche le mafie italiane si rifornirono, i *media* legati a gruppi politici che non hanno mai nascosto la loro scarsa simpatia per il procuratore calabrese hanno tentato di ridurre la portata delle sue parole, dandone conto come di un aneddoto narrato da una persona abituata a disegnare scenari apocalittici, per non dire un complottista (si veda "L'ultima apocalisse di Gratteri: le armi in Ucraina alla 'ndrangheta" su "Il Foglio");

a gettare discredito sulla figura del magistrato contribuiscono anche altri episodi, che vedono protagonisti direttamente le Istituzioni: la mancata nomina di Gratteri a capo della Procura Nazionale Antimafia, ad esempio, all'inizio di maggio (si veda "È Melillo il nuovo capo della Dna. A Gratteri non bastano 7 voti dal Plenum" su "corrieredellacalabria.it") è stata letta da tutti gli osservatori come una sua delegittimazione da parte dello Stato, infastidito dalla libertà con cui il procuratore di Catanzaro si è sempre espresso sui temi caldi della giustizia: da ultimo e in particolare criticando anche in TV la "Riforma Cartabia", giudicata disastrosa, parere che "il Riformista" del 22 marzo 2022 ha definito eversivo (si veda "Attacco eversivo di Gratteri alla Cartabia" su "ilriformista.it"), ed

esprimendo perplessità sui quesiti referendari di giugno scorso;  
persino l'esclusione dei procuratori di Catanzaro e Reggio Calabria, Gratteri e Bombardieri, dai docenti delle lezioni della DIA e della DNA sulla lotta alla 'ndrangheta (si veda "Il corso sulla lotta alla 'ndrangheta senza i magistrati anti 'ndrangheta" su "corrieredellacalabria.it") sembra un chiaro segnale, a loro ma non solo a loro, della distanza messa dallo Stato tra sé e il magistrato (compresi i colleghi a lui più prossimi), iniziativa che getta sui responsabili attivi e passivi di quella scelta un'ombra pesantissima;  
valutato che per fortuna, a parziale riscatto della dignità del Paese, una catena spontanea di solidarietà tenta di alleviare la "inquietante solitudine" del procuratore Nicola Gratteri (si veda "Gratteri, un'inquietante solitudine" su "ilfattoquotidiano.it"), paradossalmente imputabile proprio allo Stato per il quale il magistrato si spende da decenni, e cerca di mettere a nudo quella "ipocrisia del potere" per cui il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia non hanno sentito l'esigenza morale né il dovere istituzionale (neppure in omaggio all'assioma che la forma è sostanza) di esprimergli solidarietà sapendolo minacciato dalle mafie (si veda "Nicaso: «Il Palazzo teme Gratteri, la gente lo ama»" su "Il Quotidiano del Sud"),  
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano assunto, dopo avere appreso dei rischi ai quali è esposto, sia per garantire la sicurezza di Nicola Gratteri (e dei suoi più stretti collaboratori e della scorta), sia per manifestargli concretamente il sostegno dello Stato quanto meno evitando iniziative che possono apparire denigratorie delle attività condotte dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e prolungare una stagione di isolamento e delegittimazione del magistrato simbolo della lotta alla 'ndrangheta indegna delle istituzioni repubblicane.  
(3-03467)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[PARAGONE, DE VECCHIS](#) - *Ai Ministri per le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, dell'istruzione e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 66 del 2017 sull'inclusione scolastica, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 96 del 2019, non sono ancora pienamente operative poiché, a distanza di 5 anni, nonostante la rilevanza del tema, mancano i decreti attuativi per l'erogazione dell'assistenza necessaria da parte di operatori socio-assistenziali, socio-educativi e insegnanti di sostegno. Per questa ragione, localmente, per la costruzione di classi con bimbi e ragazzi disabili si registrano ogni anno seri problemi che minano il diritto allo studio e l'inclusione scolastica;

considerato che:

negli scorsi mesi è stata approvata la delega al Governo in materia di disabilità per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

l'Italia continua ad essere tra le ultime in Europa per la percentuale di insegnanti specializzati e per la formazione per le malattie del neurosviluppo;

dal rapporto sull'utilizzo dei fondi che il Governo ha destinato alle Regioni per incrementare i sostegni alle persone disabili e fragili in sofferenza a causa della crisi pandemica, emerge che, in media, solo il 42,5 per cento di quanto erogato dallo Stato centrale viene effettivamente impiegato dalle amministrazioni regionali allo scopo, con esempi virtuosi come Veneto e Piemonte e realtà come la Liguria che si è fermata appena al 28 per cento, ben al di sotto la media nazionale;

i trasferimenti di denaro alle Regioni dovrebbero essere la risposta alla crescente domanda di protezione sociale e tutela delle persone con fragilità ma manca, a livello nazionale, un'omogeneità nell'erogazione dei servizi e questo provoca grosse disparità per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza fra una regione e l'altra;

considerato altresì che:

il TAR e il Consiglio di Stato hanno disposto il rimborso di 5 milioni di euro per la regressione sanitaria a carico della Regione Liguria, in favore dell'ente che eroga i servizi di riabilitazione per i disabili, ente che sarebbe disposto a lasciare nelle casse regionali l'intera cifra a patto che sia impiegata

per ridurre le liste d'attesa per la riabilitazione di 1.200 pazienti;  
le famiglie che non possono permettersi cure private vedono, troppo spesso, i propri figli esclusi dalla socialità,  
si chiede di sapere:  
in che tempi i Ministri in indirizzo intendano assicurare l'emanazione dei decreti attuativi necessari ad assicurare il diritto allo studio e una crescente inclusione scolastica;  
se e come intendano intervenire, per quanto di competenza, affinché tutte le amministrazioni regionali impieghino il 100 per cento delle risorse erogate dallo Stato per garantire i livelli essenziali di assistenza ed evitare casi come quelli della Liguria in cui, ad oggi, stando a quanto riferito, sarebbero circa 2.000 i bambini privati dell'assistenza minima.

(4-07246)

[BERNINI Anna Maria](#), [BARBONI](#), [AIMI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

con decreto SG n. 455 del 7 giugno 2022, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul Pnrr per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio Fondo Edifici di Culto (FEC), finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEu", sono stati selezionati, in tutto il Paese, 286 interventi di restauro delle chiese appartenenti al Fondo edifici di culto, per un importo pari a 250 milioni di euro e 257 lavori di adeguamento sismico sui luoghi di culto, torri e campanili per un importo pari 250 milioni di euro;

nell'allegato 1 del decreto sono stati pubblicati gli interventi ammessi a finanziamento, per l'adeguamento e la messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto o torri e campanili; quelli ammessi per la Regione Emilia-Romagna sono suddivisi in 10 interventi per la provincia di Bologna, 4 per quella di Parma, 9 per la provincia di Piacenza e 5 per quella di Ferrara;

nell'allegato 2 del medesimo decreto sono stati altresì pubblicati gli interventi ammessi a finanziamento per il restauro di chiese appartenenti al patrimonio del Fondo edifici del culto; quelli ammessi per la Regione Emilia-Romagna sono suddivisi in 6 in provincia di Bologna, 7 in provincia di Ferrara e uno in provincia di Modena;

i 42 progetti selezionati dal Ministero per la Regione Emilia-Romagna, relativi alla sicurezza sismica, al restauro, al risanamento conservativo, alla manutenzione e consolidamento, che potranno beneficiare di finanziamenti per un importo pari a 45 milioni di euro, riguardano tutti la parte emiliana della regione, lasciando completamente esclusa la restante parte romagnola;

le diocesi e gli enti preposti della Romagna avevano presentato circa 60 progetti di intervento da finanziare con i fondi del PNRR, tra i quali rientrano il sito patrimonio UNESCO della basilica di San Vitale e la chiesa di Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna, il santuario di Santa Maria in Forno a Forlì, la cattedrale di San Giovanni Battista a Cesena, la pieve bizantina e la chiesa Collegiata a Santarcangelo di Romagna, dove, tra l'altro, sono già stati avviati alcuni lavori di consolidamento;

in questi giorni si è appreso dagli organi di stampa che gli stessi prelati delle diocesi romagnole hanno manifestato sorpresa e rammarico per una evidente situazione di sproporzione territoriale nella selezione degli interventi ammessi a finanziamento, e auspicano una immediata azione che possa riconoscere le esigenze anche della restante parte dell'Emilia-Romagna,

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri di scelta per l'ammissione al finanziamento dei progetti di restauro e messa in sicurezza sismica, che hanno portato all'esclusione di 60 progetti presentati per le province ricadenti in territorio romagnolo;

quali interventi certi e tempestivi intenda assumere il Ministro in indirizzo per porre rimedio ad una selezione, a giudizio degli interroganti, non equilibrata, che ha visto escluse importanti chiese storiche della Romagna dai fondi PNRR, necessari ai fini del loro recupero artistico-architettonico.

(4-07247)

[GALLONE Maria Alessandra](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Maier Cromoplastica S.p.A., specializzata nel settore delle cromature del settore *automotive*, ha comunicato alle parti sindacali l'intenzione di chiudere, attivando la liquidazione volontaria, il sito



produttivo dell'azienda a Verdellino (Bergamo), che ha nominato tre liquidatori;  
la multinazionale spagnola Maier, parte del gruppo cooperativo Mondragon, ha acquistato ad inizio 2022 il 100 per cento delle quote dalla vecchia proprietà, aumentando il controllo dalla quota del 50 per cento che deteneva da circa 10 anni;  
la multinazionale, oltre che in Spagna, possiede stabilimenti in India, Italia, Messico, Regno Unito e Repubblica Ceca;  
i 92 lavoratori dello stabilimento bergamasco, prevalentemente donne, sono in sciopero dal 23 giugno, ma intendono tornare al lavoro con turni settimanali di 24 ore per le opportune garanzie contributive;  
pare che la società stia già prelevando e spostando beni strumentali dall'interno del sito di Verdellino per trasferirli in altri siti produttivi di proprietà all'estero;  
la dirigenza della Maier sta anche disertando i primi incontri istituzionali, cui è stata invitata presso la sede della Provincia di Bergamo,  
si chiede di sapere quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, per scongiurare la chiusura dello stabilimento di Verdellino e quali siano le tutele immediatamente attivabili per i 92 lavoratori.

(4-07248)

[AIMI](#), [BARBONI](#), [DAL MAS](#), [MODENA Fiammetta](#), [SICLARI](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU Urania Giulia Rosina](#), [SCHIFANI](#), [GALLIANI](#), [RIZZOTTI Maria](#), [BINETTI Paola](#), [VONO Gelsomina](#), [CESARO](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [CANGINI](#), [CALIGIURI Fulvia Michela](#), [BERARDI](#), [DE SIANO](#), [PAROLI](#), [CALIENDO](#), [VITALI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che: l'Associazione nazionale alpini, fondata nel 1919, ha sede a Milano, ed è apolitica e apartitica. È stata costituita tra coloro che hanno fatto parte o appartengono alle truppe alpine. Si propone, tra l'altro, di tenere vive e tramandare le tradizioni degli alpini, promuovendo la conoscenza delle loro gesta; di favorire i rapporti con i reparti e con gli alpini in armi; di promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche per sensibilizzare su tali temi le giovani generazioni; concorrere, quale associazione volontaria, al conseguimento dei fini dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in materia di protezione civile in occasione di catastrofi e di calamità naturali;  
da autorevoli fonti si apprende che la Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto l'archiviazione sul caso delle presunte molestie avvenute durante l'adunata degli alpini, lo scorso mese di maggio 2022, a Rimini;  
il caso, che ha avuto un'incredibile risonanza mediatica, è scaturito dalla denuncia di una ventiseienne che ha dichiarato di aver subito molestie da parte di tre uomini durante il raduno degli alpini. La richiesta di archiviazione riguarda il fascicolo iscritto con l'ipotesi di molestie e contro ignoti. In altre parole, le svariate e numerose denunce, che pure erano state annunciate attraverso i *mass media* e i *social network*, si sono ridotte a una sola e non circostanziata;  
l'impatto mediatico in queste settimane, come detto, è stato enorme e in molti casi sono apparse dichiarazioni pubbliche a danno dell'intera associazione. Il presidente nazionale, Sebastiano Favero, ha infatti dichiarato: "Con grande amarezza dico che invece di generalizzare su un'intera Associazione che ha dimostrato in tutti questi anni i suoi valori e i suoi ideali bisognerebbe essere più cauti. Invece, purtroppo, si sparano sentenze senza avere alcuna prova e poi non si ha neanche il coraggio di chiedere scusa";  
di fatto gli alpini hanno subito una vera persecuzione mediatica: in presenza della richiesta di archiviazione, invece, sembrerebbe che nessuna scusa all'associazione nazionale sia destinata ad arrivare;  
troppo spesso nel nostro Paese si emettono sentenze esclusivamente a mezzo stampa e *social network*, destinate a produrre danni e a rovinare l'immagine di persone e di associazioni che, di volta in volta, finiscono per essere perseguitate mediaticamente,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo intenda assumere una posizione ufficiale riguardo a quanto accaduto, esprimendo solidarietà all'Associazione nazionale degli alpini;

se si intenda organizzare e promuovere eventi e manifestazioni, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a celebrare l'opera volontaria degli alpini nel nostro Paese, al fine di far conoscere anche alle nuove generazioni l'importante lavoro svolto dall'associazione e la sua missione.

(4-07249)

[BERNINI Anna Maria](#), [AIMI](#), [BARBONI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il piano di riordino dei servizi ospedalieri e territoriali del distretto appennino bolognese, approvato dal comitato di distretto il 15 settembre 2017, nuovamente approvato sotto il profilo operativo dallo stesso comitato il 23 marzo 2018, deriva dalle indicazioni contenute nel documento aziendale "La programmazione dell'assistenza territoriale e della rete ospedaliera nell'area metropolitana (PATRO)", discusso sia in sede di comitato di distretto il 13 gennaio 2017, sia in sede di conferenza territoriale sociale e sanitaria il 26 aprile 2018;

in particolare, riguardo alla sede ospedaliera di Vergato (Bologna) il piano prevedeva: 1) per i ricoveri: la garanzia da parte dell'ospedale di Vergato di nuove opportunità assistenziali per le persone con malattie croniche nell'ambito del reparto di degenza "letti tecnici di cure intermedie", integrandole con le funzioni di medicina interna e lungodegenza che saranno sempre mantenute presso la struttura ospedaliera di Vergato per offrire assistenza alle persone con malattie acute; 2) per la diagnostica: implementazione, in particolare nelle fasce orarie pomeridiane, di tutte le attività diagnostiche strumentali (ad esempio TAC con mezzo di contrasto), sia per pazienti ricoverati sia per utenti esterni, utilizzando in maniera ottimale la tecnologia già esistente e potenziando ulteriormente la dotazione attraverso il ricorso all'associazionismo locale, che si è dimostrato ulteriormente interessato a donare attrezzature diagnostiche di alto livello (già donati: TAC, ortopantomografo, mammografo, sonda ecografica, 2 ecografi portatili, un ventilatore per ventilazione non invasiva); 3) per le prestazioni specialistiche: l'attivazione presso la casa della salute di Vergato e l'utilizzo anche per i pazienti ricoverati nel reparto unità operativa di medicina interna di Vergato;

l'unità operativa di medicina interna fino al 31 marzo 2018 è stata un'unità operativa semplice e dal 1° aprile 2018 al 31 agosto 2021 è stata riclassificata a unità operativa semplice dipartimentale. Dal 1° settembre 2021 ad oggi è stata riqualificata a unità operativa complessa, nell'ambito della riorganizzazione operata all'interno del dipartimento medico dell'azienda USL di Bologna;

negli anni antecedenti alla pandemia da COVID-19 (anno 2020), a prescindere dalla denominazione dell'unità operativa di medicina interna dell'ospedale di Vergato, i volumi di produzione sono sempre stati in linea con quanto stabilito e preventivato in sede di discussione di *budget* aziendale, raggiungendo gli obiettivi aziendali sia in termini di peso del DRG (*diagnosis related group*) che in relazione alle giornate di degenza media e sia in indice di *case-mix*, mantenendo costantemente alti gli indici di *performance*;

per tali motivi, l'attività svolta da medicina interna si è sempre tradotta per la popolazione del bacino di utenza in un servizio indispensabile, efficiente, efficace e affidabile, e non ha generato ridondanze con gli altri ospedali di zona, essendo una struttura per le proprie vocazioni perfettamente in rete e in grado di garantire l'integrazione tra ospedali *spoke*, tra ospedali *hub* e *spoke* e infine tra ospedale e territorio; all'interno della struttura ospedaliera di Vergato, il reparto di medicina interna con i suoi posti letto per pazienti con patologie acute risulta essere un punto di riferimento per tutti gli altri servizi presenti nella struttura, centro dialisi, pronto soccorso e *day hospital* oncologico;

durante tutto il periodo dell'emergenza pandemica, da marzo 2020 fino al 31 maggio 2022, l'unità operativa medicina interna dell'ospedale di Vergato con la sua dotazione globale di 38 posti letto, è stata adibita a reparto di degenza malattie infettive, e ha dato il pieno contributo a fronteggiare l'inedita grave situazione, trovandosi più di una volta con tutti gli operatori costretti a lavorare in circostanze e situazioni estreme;

il valido supporto dato dalla struttura ospedaliera di Vergato e dai suoi operatori nel fronteggiare l'emergenza COVID è stato riconosciuto e più volte elogiato dai vertici aziendali;

dal 1° giugno 2022, la medicina interna dell'ospedale di Vergato è tornata a svolgere il suo ruolo di reparto di ricovero per malati internistici con patologie acute, pur conservando alcuni posti letto riservati per i pazienti positivi al COVID;

dopo oltre 2 anni di lavoro estenuante come reparto di degenza malattie infettive, la ripresa della normale attività di diagnosi e cura non è facile, considerate le difficoltà correlate alla mancata attivazione di servizi al termine dell'emergenza pandemica, come ad esempio: l'impossibilità di usufruire *in loco*, per i pazienti ricoverati, delle consulenze specialistiche, dei medici specialisti presenti nella casa della salute (struttura presente nello stesso edificio ospedaliero), mentre per renderlo possibile basterebbe, come già accade in altre strutture, un adeguamento formale della convenzione con i medici specialisti che operano nella casa della salute; il mancato utilizzo a pieno regime delle apparecchiature diagnostiche, in gran parte donate, rimaste inutilizzate o sottoutilizzate per mancanza di risorse umane e inadeguatezza degli impianti elettrici della struttura ospedaliera: la TAC, apparecchiatura donata da una *onlus* alla radiologia dell'ospedale, è attiva solo per esami senza mezzo di contrasto, seppure idonea ad esami con mezzo di contrasto; per l'endoscopia, è presente nell'ospedale l'attrezzatura per eseguire sia EGDS (esofago-gastro-duodenoscopia) che pancoloscopia, ma per problemi tecnici legati all'impiantistica del locale adibito all'endoscopia, si esegue solo EGDS;

per eseguire visite specialistiche, TAC con mezzo di contrasto, colonscopia (accertamenti che potrebbero essere eseguiti nella sede ospedaliera di Vergato), i pazienti ricoverati in medicina interna devono essere trasportati in altra sede ospedaliera (ospedale "Maggiore", ospedale di Porretta Terme) creando loro disagio e allungamento dei tempi di degenza, nonché un incremento dei costi per il trasporto;

queste difficoltà logistiche e organizzative, ormai tristemente note a tutti e che perdurano da anni, influenzano in modo negativo il giudizio sulle condizioni lavorative dei professionisti ma, di fronte a una carenza di organico legato a pensionamenti e mobilità, non si riesce a reclutare personale medico in quanto spesso i contratti di lavoro vedono il personale medico dover operare su due presidi ospedalieri distanti tra loro facendo sì che il posto non risulti attrattivo e non offra né sbocchi di carriera, né gratificazione professionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione dell'ospedale di Vergato;

se intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare le politiche che la Regione Emilia-Romagna sta attuando al fine di continuare a garantire la dovuta assistenza ai pazienti;

quale sia l'intenzione, sia nazionale che regionale, riguardo all'istituzione di strutture OSCO (ospedali di comunità) e se si ritenga che possano essere istituiti presso strutture pubbliche quali ospedali all'uopo convertiti, alla luce della normativa in materia non ancora totalmente condivisa;

come si valuti la conversione di strutture ospedaliere presenti in territori distanti dalla città, necessitanti di servizi al fine di un adeguato piano di sviluppo territoriale, in strutture per cure intermedie o addirittura in strutture OSCO, sottraendo presidi per la cura per patologie acute.

(4-07250)

[LUCIDI](#), [ZAFFINI](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

dalle notizie a disposizione degli interroganti, il Comune di Spoleto negli ultimi mesi ha predisposto una riorganizzazione del personale che, a regime, aumenterà in modo considerevole il costo del personale dirigenziale, ingessando ulteriormente il bilancio e vincolando la capacità di spesa per le assunzioni di figure intermedie assolutamente necessarie per garantire i servizi dell'ente;

il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fra le linee di indirizzo volte ad orientare le Amministrazioni nella predisposizione dei propri piani di fabbisogni di personale, prevede il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. Il piano di riorganizzazione adottato dalla Giunta spoletina non sembra muoversi in questa direzione;

il decreto del ministro della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 definisce le "linee di indirizzo" volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale: le novità introdotte sono finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell'organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale;

il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di

programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, oltre ad essere strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese; nel comune di Spoleto, dalle delibere di Giunta si deduce che il nuovo funzionigramma (organizzazione con 9 dipartimenti e 3 uffici di piano) del nuovo assetto organizzativo della struttura dell'ente, è stato approvato successivamente al Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP); l'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale è di competenza del Consiglio comunale, così come previsto dal decreto legislativo n. 267 del 2000, ed è efficace dal momento dell'approvazione da parte dell'organo competente avvenuta il 16 giugno del 2022 e la Giunta lo ha adottato il 2 marzo 2022 (data in cui quindi era in vigore il modello organizzativo/ funzionigramma che prevedeva 7 direzioni, oltre alla Segreteria generale);

alla data dell'adozione del nuovo PTFP c'era già una posizione dirigenziale senza incarico e con l'assunzione del nuovo dirigente prevista con il PTFP approvato il 2 marzo, ed il modello organizzativo in vigore all'atto dell'assunzione fino al 30 maggio 2022, i dirigenti senza incarico sono stati 2. I dirigenti stilano il fabbisogno di personale in base all'incarico ricevuto ed in base al modello organizzativo di cui la Giunta si è voluta dotare: il modello organizzativo in vigore nel 2017, era formato da numero 5 dirigenti con incarichi assegnati, con una spesa a regime di poco superiore ai 500.000 euro, e il nuovo modello deliberato dalla Giunta Sisti, a regime prevede una spesa di oltre 1 milione di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non reputi opportuno intervenire, attraverso l'Ispettorato per la pubblica amministrazione, per verificare la conformità dell'azione amministrativa del Comune di Spoleto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi e all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, e rispetto delle procedure ministeriali e delle linee guida del Ministro della Funzione Pubblica.

(4-07251)

[MALAN](#), [RAUTI Isabella](#), [BARBARO](#), [DE BERTOLDI](#), [GARNERO SANTANCHÈ Daniela](#), [LA PIETRA](#), [PETRENGA Giovanna](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riportano diverse fonti di stampa, il Comune di Milano, per volontà del sindaco Beppe Sala, ha annunciato di avere "riattivato il riconoscimento dei figli nati in Italia da coppie omo genitoriali";

dovrebbe essere ben noto che non possono nascere figli da due maschi o da due femmine e dunque tali registrazioni rappresenterebbero un falso, contrario alla realtà e alle leggi della Repubblica italiana, volto anche a privare quei bambini di uno dei loro veri genitori; nel caso di registrazione a favore di uomini, quei piccoli vengono totalmente alienati dalla donna che li ha portati in grembo e partoriti, degradando quest'ultima a incubatrice a pagamento,

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo rispetto a tale vicenda che, ad avviso degli interroganti, rappresenta una evidente violazione di legge e di diritti della persona.

(4-07252)

[RUOTOLO](#), [DE PETRIS Loredana](#) - *Ai Ministri della cultura e della transizione ecologica.* - Premesso che:

come riportato da organi di stampa e denunciato in un documento-appello, si apprende la notizia che all'ombra della Torre di Velia nel Cilento, tra il mare cristallino di Ascea e la necropoli di Elea, è in corso un progetto di riqualificazione edilizia riguardante un complesso religioso costruito negli anni '60 per volontà del vescovo Biagio D'Agostino e adoperato dalla Diocesi di Vallo della Lucania per accogliere studenti e gruppi di preghiera;

la società Fh Resort S.r.l. per conto della Diocesi di Vallo della Lucania, con una variante in corso d'opera realizzerà 149 camere, un parco giochi, un campo di calcetto e un campo da *paddle*. La vecchia struttura edilizia diventerà un *resort* turistico di lusso sulla spiaggia della costa di Ascea in

Cilento, ai piedi della Torre di Velia e dell'area archeologica dell'antica colonia greca di Elea; a quanto risulta agli interroganti pare che siano cominciati e ultimati dei lavori preliminari che hanno riguardato l'abbattimento di una fitta schiera di pini marittimi antistanti il complesso e che ne nascondevano la vista. Adesso, guardando dal lato mare, sono ben visibili i corpi di fabbrica di colore bianco che occupano parte della striscia di spiaggia, estendendosi fino ai confini dell'area archeologica. Una costruzione già a suo tempo impattante, ribattezzata "Ecomostro", che rappresenta un vero oltraggio alla bellezza e all'equilibrio di un fazzoletto di terra dove Parmenide e Zenone fondarono la scuola eleatica. Luoghi che ricadono anche in un'area vincolata dal Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e in una zona dichiarata a rischio erosione;

si fa presente che il Comune di Ascea ha dato il via libera al progetto già nel 2019, adottando una delibera di Consiglio comunale con la quale ha riconosciuto il progetto presentato dalla società Fh Resort S.r.l. per conto della Diocesi di Vallo della Lucania di interesse pubblico e quindi realizzabile, anche se a pochi passi dagli scavi. E, dopo un primo diniego, anche la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno ha rilasciato lo stesso parere favorevole;

a tutt'oggi la legge regionale n. 5 del 2005, la legge su Velia, con la quale si vieta di realizzare qualsiasi opera edilizia e apportare modifiche all'assetto del territorio per assicurare un adeguato decoro dell'area che circonda il parco archeologico, non è stata mai attuata per la mancata approvazione del PUA (Piano Urbanistico Attuativo) e del PPR (Piano Paesaggistico Regionale). La Soprintendenza, in pratica, non può applicare la normativa d'uso per le aree ricomprese intorno all'antica città di Velia, il che comporta l'insorgere di frequenti contenziosi amministrativi e una situazione di stallo;

la mancata approvazione del PUA e la non attuazione della legge regionale n.5 del 2005 comportano, teoricamente, il vincolo di inedificabilità temporaneo imposto a salvaguardia dell'antica città di Velia. Tale vincolo, tuttavia, permette interpretazioni estensive dei criteri di rilascio delle concessioni edilizie per interesse pubblico, con la possibilità di modificare l'area antistante il parco archeologico, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta in premessa e quali urgenti iniziative intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire e preservare un territorio di eccellenza, patrimonio naturalistico ed archeologico per tutto il nostro Paese;

se, a parere dei Ministri, non sia il caso di avviare una istruttoria e verificare se la trasformazione di un complesso religioso in *resort* di lusso che dalla spiaggia si estende sino alla celebre torre di Velia, area vincolata dal Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sia stata effettuata nel rispetto delle regole e a norma di legge;

se i Ministri non intendano istituire un tavolo di confronto con la Regione Campania e gli altri enti per rimuovere gli impedimenti e accelerare l'attuazione reale della legge su Velia.

(4-07253)

[BERNINI Anna Maria](#), [BARBONI](#), [AIMI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

da alcune settimane, si registra una preoccupante carenza di personale addetto alla gestione di musei, monumenti e luoghi di cultura italiani;

il problema è particolarmente sentito in alcuni comuni dell'Emilia-Romagna, sedi di importanti siti culturali, che da giorni sono costretti a osservare orari ridotti o a restare chiusi a causa della riduzione di organico;

in particolare, nella provincia di Ravenna importanti siti UNESCO come il mausoleo di Teodorico, il battistero degli Ariani, il museo nazionale e la basilica di Sant'Apollinare da tempo sono visitabili solo in alcuni giorni della settimana e con orari ridotti: il mausoleo di Teodorico è visitabile venerdì, sabato e domenica dalle ore 8.30 alle ore 19, mentre dal lunedì al venerdì è aperto solo dalle ore 8.30 alle ore 13.30; il battistero degli Ariani tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 e, nei soli giorni di sabato e domenica, anche dalle ore 14 alle ore 17;

analogamente, altri monumenti e istituzioni che non sono patrimonio UNESCO, quali il palazzo di Teodorico e il museo nazionale, sono aperti al pubblico in orari e giorni ridotti;

nonostante qualche anno fa le nuove assunzioni abbiano compensato i primi pensionamenti, negli



ultimi tempi il *turnover* non è stato più sufficiente a garantire adeguata copertura degli organici; risulta inoltre agli interroganti che il concorso ministeriale in fase di espletamento per l'assunzione di addetti alla vigilanza, all'accoglienza e alla fruizione dei monumenti non potrà assicurare la completa gestione dei siti e dei monumenti citati; nel corso della manifestazione svoltasi il 4 luglio 2022 a Ravenna, alla quale hanno partecipato FP CGIL Ravenna, CISL FP Romagna e UILPA unitamente ai lavoratori del Ministero della cultura, per protestare contro il problema della carenza di personale, il coordinatore regionale beni culturali per la CISL ha evidenziato la riduzione dell'organico da 18.936 dipendenti nel 2020, a 10.550 nel dicembre 2021 e di recente a 10.200; in Emilia-Romagna su 957 dipendenti previsti i posti coperti sono appena 450 e a Ravenna la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio registra la presenza di 40 lavoratori su 79; la situazione sta causando enormi disagi ai dipendenti costretti da tempo a turni estenuanti, e disservizi all'utenza per le aperture frazionate; ciò implica inoltre il crescente utilizzo di volontari ai quali si fa sempre più ricorso per gestire le carenze di organico; giova altresì considerare che per la realizzazione dei programmi contenuti nel PNRR occorrerà predisporre i bandi e far fronte alle autorizzazioni da rilasciare per gli interventi che saranno sottoposti all'esame della Soprintendenza, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione; quali misure intenda adottare per risolvere il problema della persistente mancanza di personale, al fine di evitare la chiusura obbligatoria di numerosi siti culturali in Emilia-Romagna e sull'intero territorio nazionale e consentirne la piena fruibilità da parte dei cittadini.

(4-07254)

[RUFA](#), [BAGNAI](#), [ROMEO](#), [SAPONARA Maria](#), [ALESSANDRINI Valeria](#), [BERGESIO](#), [DORIA](#), [LUNESU Michelina](#), [IWOBI](#), [RICCARDI Alessandra](#), [FAGGI Antonella](#), [PITTONI](#), [PISANI Pietro](#), [FERRERO Roberta](#), [CANTÙ Maria Cristina](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

da alcuni giorni il sito dell'Agenzia delle entrate non funziona regolarmente, non consentendo l'accesso all'area riservata, il cui canale è indispensabile per procedere con qualsiasi tipo di attività; tale situazione riporta a quanto accaduto il 31 maggio 2022, quando il sito dell'Agenzia, proprio in sede di scadenza degli invii delle liquidazioni periodiche IVA, del pagamento dei bolli e il pagamento con modello F24 contenente compensazioni, risultava agli utenti inaccessibile; considerato che:

alla luce degli adempimenti in scadenza, è evidente che l'impossibilità di accedere al cassetto fiscale degli assistiti è un disservizio grave per i commercialisti: risulta, dunque, necessario intervenire urgentemente per ripristinare il sito e i servizi *on line*;

i malfunzionamenti segnalati e il blocco del sito non sono l'unica criticità alla quale devono far fronte commercialisti, imprese e professionisti, poiché in questo ultimo periodo è in corso una rilevante campagna di invio di comunicazioni di *compliance* e controlli da parte dell'Agenzia delle entrate, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente prevedere una proroga del termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi nonché la rimessione in termini per tutti quegli adempimenti che hanno subito le conseguenze del blocco del sistema dello scorso 31 maggio.

(4-07255)

[CONZATTI Donatella](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la sanità trentina è afflitta, come noto ormai da tempo, da una grave carenza di personale sanitario, dimostrandosi insufficiente non solo per il numero di medici a disposizione ma anche per quello degli infermieri;

la stima della FNOPI (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche) e dell'ordine delle professioni infermieristiche di Trento è che per la provincia manchino "oltre 250 infermieri all'appello

per coprire le esigenze attuali del Ssp e altrettanti ne mancheranno a breve per potenziare il territorio con la nuova figura dell'infermiere di Famiglia e Comunità, necessario anche per partire con le Case della Comunità";

con nota prot. 0470205 del 4 luglio 2022 con oggetto "assistenza infermieristica in RSA: requisiti minimi transitori", a firma del dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, seppur in via transitoria ed esclusivamente in questo specifico contesto straordinario ed emergenziale, è stata data indicazione agli enti gestori di RSA di ridurre i parametri infermieristici così come segue: ad almeno 4 infermieri nelle RSA fino a 60 residenti con reperibilità per il turno notturno, un infermiere ogni 15 residenti nelle RSA con residenti fra i 61 e i 70 con reperibilità per il turno notturno, ad almeno 6 infermieri nelle RSA fra i 71 e 90 residenti con presenza attiva per il turno notturno e un infermiere ogni 15 residenti nelle RSA dai 91 residenti in su con presenza attiva per il turno notturno. Inoltre, si precisa che il coordinatore infermieristico può concorrere a garantire lo *standard* minimo di personale infermieristico;

considerato che:

le direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario, nelle residenze sanitarie e assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del servizio sanitario provinciale (SSP), per l'anno 2022 e relativo finanziamento, approvate con delibera della Giunta provinciale n. 2230 del 16 dicembre 2021, prevedono alla tabella A lo *standard* infermieristico di 6 infermieri nelle RSA fino a 60 posti letto e un infermiere ogni 10 posti letto nelle RSA con oltre 60 posti letto;

l'ordine delle professioni infermieristiche di Trento, con lettera prot. 3698/III/1 del 6 luglio 2022, indirizzata all'Assessorato per la salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia autonoma, ha espresso grave preoccupazione nei confronti di un'ulteriore riduzione degli *standard* infermieristici in RSA, già gravemente sottodimensionati a fronte della crescente complessità assistenziale e sanitaria dei residenti;

la riduzione autorizzata degli *standard* infermieristici è di fatto del 50 per cento, ovvero con un rapporto da direttive RSA 2022 di un infermiere ogni 60 ospiti per turno a un infermiere ogni 90 ospiti per turno, a cui fra l'altro può concorrere anche il coordinatore;

considerato inoltre che gli aumenti in ingresso al corso di laurea in infermieristica previsti dal "piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2020/2023" sembrano essere insufficienti a rispondere al fabbisogno descritto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere affinché possano essere assicurati, nella provincia autonoma di Trento, gli adeguati *standard* infermieristici in RSA, tutelando così i diritti alla salute ed al lavoro, garantiti dalla nostra Costituzione.

(4-07256)

[PILLON](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

risulta che negli scorsi giorni, in concomitanza con gli eventi del "Pride Month", ciclo di manifestazioni organizzate dalle associazioni LGBT per la rivendicazione di diritti, l'ambasciata della Repubblica italiana negli Stati Uniti d'America abbia esposto presso la sua sede una bandiera arcobaleno, simbolo appunto del movimento LGBT;

la foto dell'esposizione della bandiera arcobaleno presso l'ambasciata italiana negli Stati Uniti è comparsa anche sul profilo "Twitter" ufficiale dell'ambasciata accompagnata dalla scritta in inglese "i diritti LGBTQI+ sono diritti umani. L'Italia crede che l'unità sia la chiave per promuovere cambiamenti globali, uguaglianza, inclusione e giustizia";

considerato che la bandiera arcobaleno rappresenta appunto le istanze di un movimento ideologicamente connotato, con principi e obiettivi mirati non necessariamente condivisi dall'interesse della popolazione italiana, anzi, nello specifico particolarmente controversi e divisivi perché riferiti a tematiche eticamente sensibili;

considerato, altresì, che l'ambasciata italiana è la rappresentanza diplomatica dello Stato italiano e, pertanto, appare inopportuno che questa abbracci posizioni ideologiche a qualsiasi titolo "di parte",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda chiarire se la prassi adoperata dall'ambasciata negli Stati Uniti sia giustificata da apposita normativa, se esistano simboli rappresentativi di movimenti di pressione e *lobby* che le nostre ambasciate sono autorizzate a esporre, se l'esposizione sia stata concordata con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o se si sia trattato di un'iniziativa autonoma, della quale eventualmente qualcuno debba rispondere.

(4-07257)

[PILLON](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

fonti di stampa riportano la notizia che, nell'ambito del processo sul crollo del "ponte Morandi" di Genova, sono stati richiesti 750.000 euro di diritti di segreteria da versare al Ministero della giustizia per accedere a tutti gli atti depositati in tribunale;

si tratta di un fascicolo da 64 *terabyte*, corrispondenti a 34 miliardi di *file* indicizzati;

ancora a pochi giorni dell'inizio del processo (il 7 luglio) nessuno dei difensori aveva ancora acquisito questi documenti cartacei, *file* e programmi informatici;

gli avvocati coinvolti hanno sollevato la questione dei costi eccessivi per l'accesso agli atti già in fase di udienza preliminare, parlando di "diritto alla difesa negato";

il presidente della Camera penale di Genova, Enrico Scopesi, difensore di uno degli imputati, ha ipotizzato che il costo sia molto superiore alla cifra di 750.000 euro, aggiungendo che nell'ambito del processo c'è una "infinità di dati di difficile accesso, la cui estrazione è costosissima e tanti nostri clienti non possono farlo";

anche i pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno in sede di udienza preliminare hanno ammesso di non essere a conoscenza di tutti i dati contenuti nel cervello elettronico, costato 1.800.000 euro, costruito da una società londinese che lavora anche per NASA e FBI, acquistato dalla Procura e utilizzato dagli investigatori del primo gruppo della Guardia di finanza di Genova;

inoltre, Autostrade e SPEA, le due società già imputate per la responsabilità amministrativa, forse le uniche che avrebbero potuto versare 750.000 euro per accedere agli atti, sono ormai fuori dal processo, avendo patteggiato e versato la cifra di 30 milioni di euro;

considerata la gravità dell'ipotesi che il diritto di difesa possa essere pregiudicato per ragioni di costi, soprattutto in relazione a un processo per un evento tanto drammatico, cosa che rischia di sollevare ulteriormente l'indignazione dell'opinione pubblica,

si chiede di sapere quali misure di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda attuare per consentire l'effettivo diritto di difesa e di accesso agli atti delle indagini preliminari.

(4-07258)

[NUGNES Paola](#), [LA MURA Virginia](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 17 giugno 2022 la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, insieme alla deputata Dorian Sarli, ha visitato il centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) ai sensi dell'art. 6 del "regolamento unico dei CIE" di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 2014, ove si è trattenuta dalle ore 10 alle ore 18;

il CPR di Gradisca d'Isonzo era stato precedentemente già fatto oggetto di attenzione da parte di una rete di associazioni che avevano segnalato le condizioni precarie di trattenimento dei cittadini stranieri all'interno della struttura detentiva;

da numerosi articoli di stampa si apprende che nel 2020 sono stati rinvenuti un cittadino marocchino in stato di incoscienza all'interno di una cella di isolamento e un ventottenne albanese senza vita, mentre nel 2021 si è registrata la morte del cittadino tunisino Ezzedine;

il 4 giugno 2022 il sito "Meltingpot" e la campagna "LasciateCIEntrare" hanno riportato che nel centro erano presenti persone in condizioni di evidente disperazione, abbandono e di diritti negati, con quotidiane minacce di rimpatrio per tutti i tunisini in maniera indistinta, comprese le persone domiciliate in Italia da anni, e sposate con cittadine italiane e con figli;

al momento della visita del 17 giugno 2022, i cittadini stranieri trattenuti erano in numero pari ad 86, molti dei quali trattati con somministrazione di psicofarmaci e si riscontrava la presenza di persone con familiari regolarmente soggiornanti in Italia, sposati e con figli presenti sul territorio nazionale, e una persona posta in isolamento nonostante in evidente stato di allucinazione, confermato dalla cartella



clinica, da cui si evinceva un pregresso trascorso in numerosi ospedali psichiatrici giudiziari, con un profilo sanitario incompatibile con lo stato di trattenimento nella struttura detentiva;  
si riscontravano inoltre l'assenza di campanelli nelle celle di detenzione, il non funzionamento del sistema di aerazione e dei servizi igienici, le finestre sigillate, il sistema fognario compromesso, la mancanza di uno spaccio interno, il non utilizzo degli spazi comuni, infine l'assenza di una calendarizzazione delle attività ricreative, sociali e religiose, in violazione dell'art. 4, lett. h), del regolamento CIE;

in relazione ai servizi erogati dall'ente gestore cooperativa sociale *onlus* EDECO, si constatava che, durante tutta la visita, il medico della struttura era assente ed irreperibile, nonostante fosse in corso un'emergenza sanitaria, ciò in contrasto con la tabella dotazione personale di cui all'allegato A dello schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi al CPR di Gradisca, in base alla quale l'ente gestore assicura la presenza del medico di turno in struttura per un tempo pari ad 8 ore al giorno;

nell'arco dell'intera giornata era presente un unico infermiere che, come riportato dalla dottoressa Annalisa Carraro, vice-direttrice della cooperativa sociale, svolge turni sulle 24 ore per 4 o 5 giorni a settimana, ciò in violazione di ogni normativa a tutela dei lavoratori;

il buono economico pari al valore di 5 euro ogni due giorni, dovuto dall'ente gestore ai soggetti trattenuti, come da regolamento CIE art. 4, lett. g), non viene erogato ed i pasti vengono consumati all'interno delle celle di detenzione e non nei luoghi specificamente indicati dall'art. 4, lett. d), del Regolamento CIE 2014 così come non viene operata l'affissione e consegna ai soggetti trattenuti dei documenti informativi di cui all'art. 2 e allegato 1.a) del regolamento in lingua a loro comprensibile;

alla luce di ciò, in data 21 giugno 2022 le parlamentari hanno inoltrato istanza di accesso agli atti *ex* artt. 22 e 25 della legge n. 241 del 1990 indirizzata al dottor Mario Fazioli, della Divisione polizia amministrativa sociale e dell'immigrazione della Questura di Gorizia, terza sezione C.P.R., e al prefetto di Gorizia dottor Ricciardi, chiedendo di acquisire atti amministrativi relativi al trattenimento di 11 persone, documentazione di cui all'art. 20, comma 2, il registro presenze di cui all'art. 24, comma 1, i fogli firma *ex* art. 25, comma 4, lett. b), e copia del registro di erogazione buono economico di cui all'art. 25, comma 4, lett. a), dello schema di capitolato di appalto;

il 22 e 24 giugno la Divisione polizia amministrativa sociale e dell'immigrazione della Questura ha risposto fornendo documentazione, a giudizio degli interroganti lacunosa ed insufficiente, consistente nei soli verbali di espulsione e trattenimento relativi ad 11 soggetti trattenuti,

si chiede di sapere

quali siano le risultanze delle attività di monitoraggio e controllo svolte nel CPR di Gradisca d'Isonzo dal prefetto di Gorizia e comunicate al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno sulla gestione del centro da parte dell'ente gestore e sugli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti di cui all'art. 8 del regolamento CIE;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto, anche attraverso una pronuncia della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per garantire l'effettiva attuazione del regolamento CIE, dello schema di capitolato d'appalto, della normativa e contrattazione collettiva in materia di lavoro da parte dell'ente gestore del CPR di Gradisca d'Isonzo.

(4-07259)

[RONZULLI Licia](#), [DAMIANI](#), [BOCCARDI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la Guardia di finanza del Comando provinciale di Lecce ha eseguito, nell'ambito della sanità pugliese, alcune misure cautelari personali, emesse dal GIP di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica di Lecce, nei confronti di 11 persone (dei quali cinque agli arresti domiciliari, quattro sono destinatari dell'obbligo di dimora, uno del divieto di dimora e un divieto di esercitare attività imprenditoriale), indagate per ipotesi di reato di corruzione, traffico di influenze illecite e falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici;

le condotte delineate durante lo sviluppo delle attività operative si sarebbero sostanziate nella promessa di posti di lavoro da parte di alcuni pubblici ufficiali, in cambio di plurime utilità (anche

sessuali), nel collocamento di persone in posizioni strategiche di svariati Enti pubblici e in fatti gravi commessi proprio nel settore della sanità pugliese;  
le indagini sembrano aver disvelato un *modus operandi* grazie al quale alcuni indagati avrebbero posto in essere una serie di comportamenti ispirati all'arricchimento personale, attraverso una gestione personalistica del presidio sanitario della regione Puglia;  
tali fatti fanno eco ad altre iniziative giudiziarie assunte dalla Procura di Bari, che hanno riguardato corruzione e appalti anch'essi in materia di sanità regionale con l'emissione di misure cautelari nei confronti di importanti dirigenti di diretta collaborazione con il Presidente della Regione, misure ancora in corso di esecuzione;  
dai fatti riportati, tutti recenti, emerge, ad avviso degli interroganti, un quadro drammaticamente preoccupante per la gestione della sanità pugliese, caratterizzata da notevoli inefficienze: pronto soccorso definiti "gironi infernali", liste di attesa interminabili, ospedali chiusi, reparti in sovraffollamento irrazionale, ambulanze in coda per ore, in una situazione eufemisticamente definibile "emergenziale",  
si chiede di sapere alla luce dei gravi fatti riportati in premessa se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per porre fine a quella che agli interroganti appare come una complessiva *mala gestio* della sanità pugliese, eventualmente valutando la sussistenza dei presupposti per iniziative di carattere ispettivo.

(4-07260)

[MALLEGNI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da giorni il vice sindaco di Pisa, avvocato Raffaella Bonsangue, e i sindacati di polizia FSP Polizia di Stato, Lo Scudo e SAP esprimono forte preoccupazione per il ridimensionamento, a livello nazionale, del progetto "Strade sicure" e la conseguente decisione di sopprimere il presidio fisso dei militari davanti alla torre di Pisa, alla stazione e all'aeroporto;

il progetto Strade sicure è un'operazione a supporto delle forze dell'ordine avviata in Italia nel 2008 dal Governo Berlusconi IV con la legge 24 luglio 2008, n. 125, e prorogata più volte nel corso degli anni, che prevedeva la possibilità di impiego di personale militare appartenente alle forze armate per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità e di contrasto al terrorismo fondamentalista, in aree metropolitane o densamente popolate;

a partire dal mese di luglio 2022, il numero dei militari impegnati nell'operazione e che presidiano i siti del territorio nazionale è passato da 7.000 a 5.000;

non si comprende la decisione di sopprimere proprio la vigilanza dei militari impegnati davanti alla torre di Pisa, ritenuta uno dei simboli dell'Italia nel mondo, che in più circostanze è entrata nel mirino del terrorismo islamico e, di recente, è finita nella propaganda Russa anti NATO;

attualmente, a protezione dell'obiettivo sensibile sono stati chiamati gli uomini delle forze dell'ordine e ciò, inevitabilmente, determina la riduzione di organici già carenti per il presidio del territorio;

la decisione, a giudizio dell'interrogante scellerata, di sopprimere i servizi di supporto dei militari rischia di compromettere gravemente il controllo del territorio e delle strade;

occorre salvaguardare l'apparato della sicurezza di una città come Pisa in ragione della già grave carenza organica (sottostimata per una città che conta circa 100.000 residenti, ai quali annualmente si aggiungono oltre 50.000 studenti che frequentano le tre grandi strutture universitarie, un aeroporto internazionale con milioni di passeggeri in transito, una stazione ferroviaria che rappresenta uno snodo fondamentale della direttrice tirrenica con milioni di passeggeri, piazza dei Miracoli con la torre pendente, patrimonio dell'umanità, che ogni anno richiama alcuni milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, una squadra di calcio che è seguita da migliaia di tifosi sia in casa che in trasferta, un litorale che ogni estate si popola di centinaia di migliaia di turisti, un porto turistico, lo stabilimento Piaggio di Pontedera, una situazione politica caratterizzata da molti movimenti della sinistra antagonista, la presenza della base militare USA di Camp Darby), che ha notevoli ricadute sotto il profilo dell'ordine pubblico, che mettono in difficoltà l'operatività della Questura e degli uffici di specialità della Polizia di Stato;

le difficoltà e i disagi rappresentati si trasformeranno a breve in emergenza sicurezza per il ridotto

*turn over*, considerato anche che fino al 2024 nella provincia di Pisa circa 60 poliziotte e poliziotti saranno collocati in quiescenza,  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali siano i motivi alla base del ridimensionamento del progetto "Strade sicure" a Pisa;

quali azioni intenda intraprendere per potenziare gli organici delle forze dell'ordine impegnati nell'operazione "Strade sicure" e per intensificare le misure di sicurezza nella città di Pisa e nel territorio della provincia.

(4-07261)

[BERNINI Anna Maria](#), [GASPARRI](#), [GALLONE Maria Alessandra](#), [GALLIANI](#), [GIAMMANCO Gabriella](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [RIZZOTTI Maria](#), [RONZULLI Licia](#), [AIMI](#), [ALDERISI Francesca](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BERARDI](#), [BINETTI Paola](#), [BOCCARDI](#), [CALIENDO](#), [CALIGIURI Fulvia Michela](#), [CANGINI](#), [CESARO](#), [CRAXI Stefania Gabriella Anastasia](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE BONIS](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MESSINA Alfredo](#), [MODENA Fiammetta](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU Urania Giulia Rosina](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE Laura](#), [TIRABOSCHI Maria Virginia](#), [TOFFANIN Roberta](#), [VITALI](#), [VONO Gelsomina](#) -

*Ai Ministri della transizione ecologica e dell'interno*. - Premesso che:

Roberto Gualtieri è stato proclamato sindaco di Roma il 21 ottobre 2021 e sono quindi passati più di 8 mesi dall'avvio della nuova amministrazione che ha insediato la propria Giunta in Campidoglio il 3 novembre 2021;

dopo tutto questo tempo la situazione della capitale non sembra essere cambiata rispetto alla precedente "gestione";

in particolare si evidenzia un forte degrado ambientale provocato dall'evidente reiterato problema nella gestione del ritiro dei rifiuti e il mancato conferimento agli impianti, che risultano inadeguati a ricevere il quantitativo prodotto dalla città;

è diventata ormai ineludibile la costruzione di un termovalorizzatore, che avrà un *iter* burocratico lungo e, ove realizzato, entrerà in funzione solo tra alcuni anni;

intanto la capitale d'Italia è stata colpita da diversi incendi;

dai primi accertamenti sembra che potrebbero essere di natura dolosa o colposa ed essere partiti proprio da depositi di rifiuti urbani, a partire dall'incendio di Malagrotta, fino a quello di via Palmiro Togliatti;

la città è in uno stato di abbandono totale, i parchi urbani non sono curati e sono invasi da cinghiali, vi sono cumuli di rifiuti ovunque di cui cinghiali, gabbiani e topi sono diventati abituali commensali, insomma, una situazione di degrado che colpisce ogni quartiere;

la Regione Lazio, che ha competenze in materia, ha avuto quasi 10 anni a disposizione per realizzare impianti per i rifiuti che non sono mai stati costruiti, al punto che si sono dovuti ora attribuire poteri commissariali per sopperire alle negligenze,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per salvare Roma da questa situazione di degrado causata dall'inadeguata gestione dei rifiuti urbani e del verde pubblico;

quali iniziative si intenda sostenere per consentire alla capitale d'Italia di disporre di corretti e organizzati sistemi di raccolta, conferimento, smaltimento e valorizzazione dei rifiuti a livello delle grandi capitali del mondo;

quale sia la natura degli incendi che si sono alzati nelle ultime settimane a Roma e se siano ipotizzabili interessi della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti;

se dopo i roghi si siano riscontrati livelli di tossicità dell'aria tali da considerare valutazioni di allarme per i cittadini, adottando i provvedimenti conseguenti per la salvaguardia della salute pubblica.

(4-07262)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le

Commissioni permanenti:

*7<sup>a</sup> Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):  
3-03464 del senatore Romano e della senatrice De Lucia, su adeguati investimenti in ventilazione meccanica controllata nelle scuole;

*8<sup>a</sup> Commissione permanente*(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03463 del senatore Mallegni, sui collegamenti marittimi verso l'arcipelago Toscano, in particolare l'isola d'Elba.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 293a seduta pubblica del 19 gennaio 2021, a pagina 147, sostituire il titolo: "Gruppi parlamentari, denominazione di componente" con il seguente: "Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione e denominazione di componente".

Nel Resoconto stenografico della 446a seduta pubblica del 29 giugno 2022, a pagina 152, sostituire il titolo: "Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte" con il seguente: "Regolamento del Senato, proposte di modificazione".

## 1.5.2.2. Seduta n. 456 del 27/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 456a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2022

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente CALDEROLI,  
del vice presidente TAVERNA  
e del vice presidente ROSSOMANDO

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 458 del 2 agosto 2022  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: IpF-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRC-Se.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

##### Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,42).

Si dia lettura del processo verbale.

BINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

##### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

##### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

##### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, per effetto dello scioglimento delle Camere, l'attività legislativa

dell'Assemblea e delle Commissioni, secondo la prassi parlamentare, sarà limitata all'esame di atti dovuti, quali i disegni di legge di conversione dei decreti-legge e gli atti urgenti connessi ad adempimenti internazionali e comunitari, come gli atti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché eventuali disegni di legge sui quali si registra un ampio consenso.

Potranno inoltre svolgersi, in sede di Commissione, le procedure per i pareri parlamentari sugli atti del Governo.

Il sindacato ispettivo si eserciterà attraverso interrogazioni a risposta scritta.

Per quanto riguarda le indagini conoscitive e le inchieste parlamentari, le Commissioni potranno riunirsi al solo fine di rendere esplicite le conclusioni dell'attività svolta prima dello scioglimento. Rimane esclusa qualsiasi ulteriore attività di rilievo esterno, anche se prevista nei programmi già approvati.

Infine, il regime di *prorogatio* del Senato consente nelle varie sedi l'adempimento di atti relativi agli *interna corporis* dell'Assemblea.

### **Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 9,46)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Collegi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 6 agosto.

Nella seduta di oggi si discuteranno i seguenti provvedimenti: seguito della riforma del Regolamento del Senato conseguente alla riduzione del numero dei parlamentari (sono previste votazioni a maggioranza assoluta dei componenti del Senato); disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra finanziaria, per il quale sono previste solo le dichiarazioni di voto; relazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la votazione della quale è prevista la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Nella seduta di domani, con inizio alle ore 9 e sospensione tra le ore 12 e le ore 14 (su richiesta di un Gruppo parlamentare), sarà discusso il decreto-legge in materia di infrastrutture e grandi eventi, ove concluso dalla Commissione.

I lavori riprenderanno la prossima settimana a partire da martedì 2 agosto, alle ore 9,30, con sedute, se necessario, fino a sabato 6 agosto.

Saranno discussi i seguenti provvedimenti: eventuale seguito del decreto-legge in materia di infrastrutture e grandi eventi; decreto-legge recante semplificazioni fiscali, attualmente all'esame della Camera dei deputati; legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ove modificato dalla Camera dei deputati; delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati; rendiconto 2021 e assestamento 2022 del bilancio dello Stato, ove approvato dalla Camera dei deputati; ratifiche di accordi internazionali; rendiconto 2021 e bilancio interno 2022 del Senato, ove conclusi gli adempimenti previsti dall'articolo 165 del Regolamento.

I contingentamenti dei tempi dei provvedimenti iscritti nel calendario di questa settimana sono pubblicati in allegato.

### **Calendario dei lavori dell'Assemblea**

#### **Discussione e reiezione di proposta di modifica**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 6 agosto:

Mercoledì	27	luglio	h. 9,30	- Seguito documento II, n. 12 -
Giovedì	28	"	h. 9	Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione

			<p>costituzionale concernente la riduzione del numero d e i parlamentari <i>(votazioni a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)</i> - Disegno di legge n. 2633 - Delega al Governo per il riordino d e l l a disciplina degli Istituti di ricovero e c u r a a c a r a t t e r e scientifico <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale c o n l a presenza del n u m e r o legale)</i> Documento LVII-bis, n. 5 - Relazione al Parlamento ai s e n s i dell'articolo 6 della legge 24 d i c e m b r e 2012, n. 243 <i>(voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) *</i> - Disegno di legge n. 2646</p>
--	--	--	---

				- Decreto-legge n. 68, Infrastrutture e grandi eventi ( <i>scade il 15 agosto</i> ) ( <i>ove concluso dalla Commissione</i> )
--	--	--	--	---

\* Le proposte di risoluzione alla Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

Martedì	2	agosto	h. 9,30	- Eventuale seguito disegno di legge n. 2646 - Decreto-legge n. 68, Infrastrutture e grandi eventi ( <i>scade il 15 agosto</i> ) - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 73, Semplificazioni fiscali ( <i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>scade il 20 agosto</i> ) - Disegno di legge n. 2469-B - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ( <i>approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i> ) ( <i>voto finale con la presenza del numero legale</i> )
Mercoledì	3	"	h. 9,30	
Giovedì	4	"	h. 9,30	
Venerdì	5	"	h. 9,30	
Sabato	6	"	h. 9,30 ( <i>se necessaria</i> )	



			<p>- Disegno di legge n. 2651 - Delega al Governo per la riforma fiscale <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)</i></p> <p>- Disegni di legge nn. ... e ... - Rendiconto 2021 e Assestamento 2022 <i>(ove approvati dalla Camera dei deputati) (votazioni finali con la presenza del numero legale)</i></p> <p>- Ratifiche di accordi internazionali</p> <p>- Documento VIII, nn. 9 e 10</p> <p>- Rendiconto 2021 e Bilancio interno 2022 del Senato <i>(ove conclusi gli adempimenti previsti dall'articolo 165 del Regolamento)</i></p>
--	--	--	--

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge previsti dal calendario saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del documento LVII-bis, n. 5  
(Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6  
della legge 24 dicembre 2012, n. 243)**

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatori	15'
----------	-----

Governo	15'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui	
M5S	22'
L-SP-PSd'Az	22'
FIBP-UDC	19'
PD	17'
Misto	17'+5'
FdI	12'+5'
IV-PSI	11'
UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV	11'
Ipf-CD	10'
Aut (SVP-PATT, UV)	9'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2646  
(Decreto-legge n. 68, Infrastrutture e grandi eventi)**

(4 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	27'
L-SP-PSd'Az	26'
FIBP-UDC	23'
PD	20'
Misto	20'+5'
FdI	15'+5'
IV-PSI	13'
UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV	13'
Ipf-CD	12'
Aut (SVP-PATT, UV)	11'

DESSI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSI' (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Signor Presidente, vorrei chiarire all'Assemblea il motivo per cui ieri, durante la Conferenza dei Capigruppo, abbiamo deciso di non votare il calendario. Presidente, l'accelerazione che c'è stata in questi giorni e le situazioni politiche createsi negli ultimi mesi determinano un momento particolare, forse fondamentale per la democrazia italiana.

Come lei saprà - gliel'ho ricordato ieri e ne abbiamo anche parlato personalmente alla fine della Conferenza - grazie a un emendamento liberticida licenziato dalla Camera negli scorsi mesi, solo alcuni partiti e movimenti saranno obbligati nei prossimi giorni a raccogliere oltre 70.000 firme per avere la possibilità - loro e quindi, attraverso loro, parte del popolo italiano - di presentare liste e candidature alle prossime elezioni del 25 settembre. Questo emendamento, Presidente, scritto ed elaborato - devo dire - in maniera abile dai partiti storici e dai partiti che hanno composto la maggioranza parlamentare fino a pochi giorni fa, obbliga il mio partito, i partiti e le componenti del Gruppo, altre componenti e altri Gruppi di questo Emiciclo a passare il mese di agosto, fino al giorno 21, a comporre le liste, a presentare i simboli elettorali e a raccogliere - come le dicevo - oltre 70.000 firme.

Pertanto, Presidente, lei mi dovrà perdonare se avanzo una proposta alternativa di calendario dei

lavori, che è la seguente. Si propone di sospendere immediatamente i lavori del Senato per consentire alla democrazia parlamentare italiana di essere completa e, quindi, dare la possibilità ai Gruppi, che non hanno ricevuto la grazia da *vossia* di avere l'esenzione dalla raccolta firme, di procedere alla stessa e di ricominciare i lavori dell'Assemblea il 22 agosto, quando appunto sarà completato tutto il processo di raccolta, collazione e presentazione delle liste, delle candidature e dei simboli. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Dessì, volta a sospendere i lavori del Senato e a riprenderli il 22 agosto, per consentire ai Gruppi che devono raccogliere le firme il tempo necessario per farlo.

**Non è approvata.** (*Applausi*).

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

**Seguito della discussione del documento:**

**(Doc. II, n. 12) Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari (Votazioni qualificate ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento) (ore 9,52)**

**Approvazione degli articoli 1, con modificazioni, 2, con modificazioni, 3, 4, 5, con modificazioni, e 6**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del documento II, n. 12.

Ricordo che nella seduta del 12 luglio si è conclusa la discussione. I relatori hanno chiesto di svolgere le proprie repliche successivamente all'esame della Giunta per il Regolamento sugli emendamenti presentati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Calderoli.

**CALDEROLI, relatore.** Signor Presidente, anche interpretando il pensiero del collega relatore, senatore Santangelo, rinunciamo alle repliche, se non per dire che il lavoro della Giunta per il regolamento è stato ulteriormente portato avanti. A conclusione dei nostri lavori tutti gli emendamenti che sono stati approvati hanno riscontrato un voto all'unanimità, come all'unanimità è stato dato mandato ai relatori.

Procederei pertanto all'illustrazione, eventuale, degli emendamenti e all'espressione del parere sugli stessi.

**PRESIDENTE.** Il relatore, senatore Santangelo, non intende quindi intervenire in sede di replica.

Avverto che per la votazione dei singoli articoli del documento, nonché degli emendamenti aggiuntivi, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, tali votazioni avranno luogo al termine dell'esame degli emendamenti riferiti al testo approvato dalla Giunta.

Ricordo altresì che le votazioni per le quali è richiesta la maggioranza assoluta costituiscono deliberazioni definitive. Pertanto, esaurite tali votazioni, non si procederà al voto finale sul complesso del documento.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Prima di passare alle votazioni, chiedo ai relatori, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Regolamento, di riferire all'Assemblea l'orientamento della Giunta per il Regolamento sugli emendamenti presentati.

**CALDEROLI, relatore.** Signor Presidente, rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 1, la Giunta si è così espressa: il parere è contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Il parere è favorevole sull'emendamento 1.10, mentre è ancora contrario sugli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13.

La Giunta ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1.300. Sull'1.14 c'è un invito al ritiro. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.15 e 1.16, mentre è favorevole sull'1.17.

Sull'emendamento 1.36 il parere è favorevole limitatamente alla lettera *a*) e, quindi, c'è un invito a riformularlo escludendo la lettera *b*). Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.301. Sugli

emendamenti 1.18 e 1.19 c'è un invito al ritiro, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 1.20, 1.21 e 1.22. Sull'emendamento 1.24 c'è un invito al ritiro con eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il parere è contrario sull'emendamento 1.26, favorevole sull'1.27 e ancora contrario sugli emendamenti 1.28, 1.30, 1.31, 1.32 e 1.33.

Il parere è favorevole sull'emendamento 1.302, contrario sugli emendamenti 1.38 e 1.39 e ancora favorevole sull'1.40.

Sull'emendamento 1.43 il parere è favorevole limitatamente alla lettera *a*); quindi, qualora la presentatrice lo riformulasse in tal senso, il parere sarebbe favorevole, essendo l'emendamento identico all'1.44 su cui è stato espresso parere favorevole. Ancora, il parere è favorevole sull'emendamento 1.45.

[SCHIFANI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, accolgo la proposta di riformulazione parziale dell'emendamento 1.36. Vorrei sinteticamente informare l'Assemblea del contenuto di questa nostra proposta, che in parte viene accettata e in parte non viene accolta, ma viene poi risolta in occasione dell'esame dell'articolo 5, che tocca il tema del cambio di casacca e delle limitazioni dei contributi nei confronti dei senatori che cambiano Gruppo.

La parte su cui i relatori si sono espressi favorevolmente prevede l'abolizione di una norma che non prevedevamo, e cioè che per costituire un Gruppo nel futuro Senato sia sufficiente rifarsi a un consigliere regionale eletto in una singola Regione. Si sarebbe arrivati a un'anomalia, signor Presidente, per cui è sufficiente che un consigliere sia eletto nella Regione Abruzzo, nella Regione Lombardia o nella Regione Sicilia, sotto l'egida di un determinato simbolo, per portare quel simbolo in Senato, aggregando altri parlamentari eletti in altri partiti. Abbiamo ritenuto di non condividere questa proposta, perché non rientra nella limitazione che ci siamo dati in occasione della corrente legislatura di ridurre le possibilità di costituire Gruppi che non si aggancino a una tornata elettorale nazionale o europea, così come previsto dall'attuale riforma del Regolamento e così come è stato previsto anche in occasione dei nostri lavori presso la Giunta per il Regolamento.

La parte relativa all'articolo 5, su cui i relatori si sono espressi in senso contrario, trova soluzione in occasione del tema che verrà affrontato con uno degli ultimi articoli del documento, che ci trova d'accordo, perché attiene ad un'ipotesi: la revoca del contributo intero che ogni senatore porta ad un Gruppo - norma del Regolamento che conosciamo - nel caso in cui questo parlamentare cambi Gruppo.

Allora noi siamo d'accordo sulla disincentivazione, ma non siamo d'accordo sulla violazione dell'articolo 67, che prevede che il parlamentare sia eletto senza limiti di mandato, perché la ritenevamo una soluzione ablativa di un diritto costituzionalmente garantito. Questo trova soluzione mediante un'ipotesi che noi abbiamo suggerito e che verrà accolta, anche perché vi è un emendamento a firma del senatore Zaffini in tal senso che abbiamo condiviso, che prevede la limitazione del contributo e una spalmatura tra il Gruppo che perde il senatore e il Gruppo che lo recepisce. Va bene questo elemento come bilanciamento, ma giammai debbono essere previste penalizzazioni - venivano inizialmente paventate nei lavori della Giunta - a carico dei Gruppi che dovessero perdere i contributi per altri parlamentari già iscritti al proprio interno.

Questa è la sintesi dell'emendamento 1.36 e le motivazioni che mi portano ad accogliere la proposta di riformulazione dei relatori.

[LANNUTTI](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Signora Presidente, sull'emendamento 1.43 accettiamo la proposta riformulazione avanzata. Per tutti gli altri emendamenti presentati dal Gruppo, per cui è stato chiesto il ritiro, chiediamo che siano posti in votazione.

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per preannunciare la richiesta di voto segreto sugli emendamenti 1.30 e 1.32, che riguardano la Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 1.28 perché, con le modifiche che sono state introdotte, tale emendamento non ha più ragione di esistere.

[FARAONE](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (*IV-PSI*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro degli emendamenti a mia firma all'articolo 1. Ovviamente mi riferisco a quelli non accolti.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Mininno e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.3 è stato ritirato.

Mi è stato segnalato dai senatori La Pietra e Vescovi che il sistema di voto presso la propria postazione non ha funzionato. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Paragone e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Zaffini e Malan, sostanzialmente identico all'emendamento 1.6, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Purtroppo mi viene segnalato che c'è stato un nuovo malfunzionamento e che alcuni senatori non sono riusciti a votare.

Annullo dunque la votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Zaffini e Malan, sostanzialmente identico all'emendamento 1.6, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10 (testo 2), presentato dai

relatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.300, presentato dai relatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.14.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17 (testo 2), presentato dai relatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 1.36 (testo 3), è stato espresso parere favorevole limitatamente alla lettera *a*), con un invito al ritiro sulla lettera *b*). Senatore Schifani, accetta tale proposta?

[SCHIFANI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, accettiamo l'invito al ritiro della lettera *b*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36 (testo 4), presentato dai senatori Schifani e Bernini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.301, presentato dai relatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.18 è ritirato e l'emendamento 1.19 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.301.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori, fino alle parole «politiche in seno ad esso».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.21.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

[DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, questo emendamento che, a mio avviso, è la sintesi della democrazia, prevede di regolamentare tutti i partiti che possono chiedere il 2 per mille. Vorrei lanciare ora un appello a tutti i Capigruppo, a lei, signor Presidente, ma anche al presidente Mattarella.

Il 25 settembre si voterà. Bene così. Con saggezza il presidente Mattarella ha deciso di sciogliere le Camere. Lo rispettiamo, ma c'è un problema: ci sono i partiti minori che debbono raccogliere le firme in pieno agosto. Mi rivolgo anche agli altri capigruppo, i senatori Malpezzi e Romeo, e a tutti i



Capigruppo del Senato: ad agosto, con i tribunali chiusi, con il personale degli uffici comunali in ferie, con gli italiani in ferie, come si può pensare di dar voce ai partiti minori se non si viene incontro a queste formazioni?

Non lo dico per il mio partito, ma in nome della democrazia per dare la possibilità a tutti i cittadini di trovare un simbolo che li rappresenti. Faccio veramente un appello a chi ha cuore la democrazia: date a tutti l'opportunità di partecipare alle elezioni. Altrimenti, non parlate di astensionismo e non parlate di mancanza di rappresentanza istituzionale.

Stiamo subendo un torto? Non lo so. Le avremmo raccolte le firme, ma ad agosto può diventare difficile, non solo per noi ma anche per altre formazioni. Quindi, mi appello a tutte le forze politiche che amano la democrazia. Questa è la casa della democrazia: diamo voce a tutti! Abbiate il coraggio di dare voce a tutti. Abbiate questo coraggio. (*Applausi*).

Senatore Faraone, senatrice Malpezzi e senatori tutti, aiutateci! Aiutateci a difendere la democrazia: non il nostro partito, ma la democrazia. Altrimenti, è tutta ipocrisia! Io non voglio attaccare nessuno e lo dico veramente con semplicità. I cittadini italiani hanno diritto di scegliere più simboli, altrimenti non siamo in democrazia.

In democrazia esistono una maggioranza e una opposizione. Diamo la possibilità di vincere alle opposizioni, perché, se c'è solo la maggioranza, non è democrazia, ma è un'altra cosa. E siccome qui volete tutti combattere quell'altra cosa, che si chiama dittatura, aiutate le formazioni minori. Dimostrate coraggio! Abbiate il coraggio di aiutare la democrazia e non i partiti. Viva la democrazia! Noi ci saremo in qualche modo. Viva la democrazia! (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Paragone e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.23, 1.24. e 1.25 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Faraone.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.28 e 1.29 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

**MALAN (FdI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MALAN (FdI).** Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.30. Entrando nel merito della proposta, oggi la Giunta per le elezioni e per le immunità parlamentari ha una particolarità, rispetto alle altre Giunte, avendo un compito molto particolare che è quello di decidere sulla elezione di un senatore anziché di un altro in caso di elezioni contestate o quando vi sono dei ricorsi. Si tratta di decidere dell'arresto, dell'autorizzazione all'uso di intercettazioni telefoniche e altre questioni estremamente delicate.

Il Regolamento oggi vigente, molto saggiamente, prevede che la Giunta per le elezioni e per le immunità parlamentari, a differenza delle altre, non possa essere un luogo dove i senatori entrano ed escono e dove ad un senatore può essere tolto l'incarico di relatore su uno di questi importanti provvedimenti, questo per evitare che la Giunta, che ha funzioni molto delicate - qualcuno dice giurisdizionali, qualcuno dice paragiurisdizionali - dove comunque non si decide in ultima istanza, perché in ultima istanza decide l'Assemblea, ma si lavora su questioni come arresti e legittimità della elezione, diventi uno strumento politico nelle mani dei Capigruppo - che hanno, ben inteso, tutta la nostra stima, a cominciare dal nostro - mentre oggi dovrebbe essere uno strumento che si basa sul

diritto, sulle regole e sulla difesa delle prerogative del Senato più che del singolo senatore. Mentre ha la sua giustificazione uniformare alla disciplina delle Commissioni permanenti, ad esempio, la Giunta per il Regolamento, facendo in modo che se ci sono dei passaggi da un Gruppo all'altro la rappresentanza rispetti sempre la attuale conformazione dei Gruppi parlamentari, in questo caso il principio di rappresentare fedelmente il Gruppo parlamentare quale esso è nel complesso dell'Assemblea del Senato dovrebbe cadere, perché c'è un principio molto più forte, cioè che in quella sede si deve decidere in base al diritto. Immaginate cosa accadrebbe se un relatore che deve intervenire in merito ad un arresto non si conformasse a quanto il suo Gruppo prevede: potrebbe essere facilmente espulso dal suo Gruppo e magari poi fatto rientrare dopo una settimana, per cui il Gruppo non perderebbe neppure questo senatore, in modo da attribuire l'incarico di relatore ad un altro senatore che sia invece fedele alle indicazioni del Gruppo. Trattandosi di temi così delicati, le scelte devono essere fatte secondo scienza e coscienza e non per disciplina di Gruppo, che è cosa assai utile nella disciplina parlamentare generale.

Ribadisco pertanto richiesta di voto segreto, ricordando ancora un altro dettaglio: i relatori per la elezione e la conferma dei senatori delle varie Regioni vengono scelti con un meccanismo casuale stabilito dal Regolamento. In questo modo, superiamo questa casualità che è estremamente opportuna, perché evidentemente un senatore membro della Giunta può essere di un partito o di un altro, e nelle Regioni emergono dei problemi imprevedibili ed è meglio la imprevedibilità, altrimenti rischiamo di avere anche in questo caso un pilotaggio dei relatori delle singole Regioni e questo andrebbe veramente contro i principi di terzietà, di fedeltà al diritto e alla scienza e alla coscienza che dovrebbe essere il principio cardine dell'opera della Giunta per le elezioni e le immunità. (*Applausi*).

**FATTORI** (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FATTORI** (*Misto*). Signor Presidente, intervengo a sostegno di quanto detto dal senatore Malan, avendo proposto un emendamento simile. Siamo di fronte a un caso molto particolare, dove i componenti della Giunta possono essere ricattabili dal loro partito e possono essere espulsi e rimossi dalla Giunta, nel caso in cui magari ci sia un'autorizzazione a procedere discutibile o che riguarda qualcuno che ha la forza di ricattare il senatore nella Giunta e di farlo rimuovere. Le Giunte dovrebbero avere una configurazione diversa rispetto alle altre Commissioni parlamentari.

Io invito a riflettere il MoVimento 5 Stelle, che sulle autorizzazioni a procedere è sempre stato molto fedele alla propria filosofia, secondo cui un parlamentare deve essere giudicato come un comune cittadino. Vi rendete conto che qui ci troviamo di fronte a una partitocrazia, anche per quanto riguarda la giustizia all'interno di queste Aule. Io invito a essere molto cauti quando si fanno delle modifiche ai Regolamenti, perché le maggioranze cambiano, i partiti cambiano, i capi partiti cambiano e un giorno una riforma del genere potrebbe ritorcersi contro chi l'ha proposta.

Quindi accolgo la richiesta di voto segreto e accolgo le sollecitazioni a trattare i componenti della Giunta in modo diverso. Mi rivolgo in particolare ai componenti del mio ex Gruppo parlamentare, invitandoli a fare molta attenzione, perché molti di voi hanno votato delle autorizzazioni a procedere delicate, dove era facile essere ricattati. Un domani potrebbe accadere che qualcuno, che vorreste che fosse sottoposto alla giustizia (come è giusto che sia), non lo potrà essere, perché qualche senatore verrà espulso dal suo partito e quindi verrà espulso dalla Giunta.

**PERILLI** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PERILLI** (*M5S*). Signor Presidente, intervengo brevemente, perché dall'ultima dichiarazione della senatrice Fattori qualcuno potrebbe presupporre che l'argomento non sia stato trattato con tutte le osservazioni pro e contro nella Giunta, la quale invece ha fatto un lavoro in cui ha tenuto conto di tante cose, tra cui anche i principi costituzionali e le diverse opinioni che le diverse parti politiche hanno espresso. La formulazione attuale, quella che sostanzialmente si intende proteggere, secondo le dichiarazioni dei colleghi, è l'esatto contrario della volontà e dello spirito della Giunta. Noi abbiamo fatto delle norme anti-trasformismo, che sono alla base del male che i Parlamenti stanno vivendo in questo momento. Io chiedo a questi colleghi se è giusto che un movimento politico, un partito o una



forza politica, che ha visto eleggere nelle proprie file tanti parlamentari proprio perché stessero in queste Giunte, adesso non abbia più, all'interno di queste medesime Giunte, dei parlamentari che rappresentano il popolo che li ha eletti. (*Applausi*).

Siamo dinanzi a una condizione e a uno stato anomalo. È proprio il contrario: noi rappresentiamo i cittadini e i cittadini vogliono che noi sediamo in questi organi, per poter decidere su cose così delicate. Ma noi non ci siamo più in questi organi, perché alcuni dei nostri parlamentari sono passati con altre forze politiche. Quindi non mi sembra che ci siano le ragioni di timore o di grande negatività espresse in riferimento a questa norma; essa anzi risponde a un progetto più generale, che riguarda il contrasto al trasformismo. Vedo che c'è da parte della destra, che chiede anche un voto segreto, un tentativo di svilire o di sminuire l'architettura di questa norma. Se sono favorevoli al trasformismo, ce lo dicessero subito (poi lo apprenderemo nel corso delle votazioni). Mi sembra singolare che si esce dalla Giunta con un'opinione e poi, attraverso un'attività d'Aula (legittima, per carità), si tende a proteggere il trasformismo. Mi sembra molto chiaro il disegno che la destra e Fratelli d'Italia stanno portando avanti. (*Applausi*).

[\\*QUAGLIARIELLO](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Signor Presidente, la materia è molto delicata e non la si può risolvere con uno slogan. D'altra parte, se qualcuno sapesse che cosa è stato il fenomeno storico del trasformismo, forse avrebbe anche qualche prudenza in più.

Mettiamola così: abbiamo un Parlamento che si ridurrà nel numero dei suoi componenti e, ovviamente, i Parlamenti moderni funzionano anche perché c'è la disciplina di partito, che non va assolutamente considerata una cosa negativa, ma che anzi è stata il cardine del funzionamento delle democrazie parlamentari. Un grande liberale, che si chiamava Gladstone, diceva che «tra la propria coscienza e il proprio partito, un gentiluomo sceglie sempre il proprio partito». Erano altri tempi, evidentemente, e anche altri uomini.

Detto questo, se evidentemente c'è bisogno di un'opera di razionalizzazione, in un Senato di 200 persone che non può diventare un Senato di 200 notabili, esiste anche un principio che in alcuni ambiti bisogna assolutamente tutelare ed è il principio della libertà di mandato. Laddove c'è una forte implicazione con la coscienza questo è assolutamente indispensabile. In caso contrario non smonteremo il trasformismo, ma rischieremo di smontare quel principio di rappresentatività che è il cardine del nostro parlamentarismo. E rischieremo di introdurre, al posto del principio di rappresentatività, un vincolo di mandato.

Una cosa è la disciplina di partito, altra cosa è il vincolo di mandato. Se c'è un vincolo di mandato, si esce fuori dal perimetro del parlamentarismo. Per questo motivo trovo del tutto sensate le osservazioni del collega senatore Malan, le faccio mie e chiedo anch'io di poter votare, su questo emendamento, con lo scrutinio segreto. (*Applausi*).

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, effettivamente il tema è delicato e, anche in questa legislatura, in numerose occasioni abbiamo avuto discussioni anche molto dure e severe. Credo però che ci si debba ricordare che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su queste cose dovrebbe sempre decidere secondo la legge e non per vincolo di mandato o perché si appartiene ad un partito o a un altro. (*Applausi*). Si dovrebbe applicare la legge, che dovrebbe però essere applicata a tutti e nella stessa maniera. Invece, in quest'Aula - ecco perché, parlando ovviamente a titolo personale, condivido il contenuto delle argomentazioni avanzate dal senatore Malan e ribadite dal senatore Quagliariello - è successo che si sono affermati principi in forza dei quali l'immunità non deve essere consentita a nessuno, salvo poi che le stesse persone che affermavano tale principio, quando si sono trovate invischiare in problemi del genere, hanno chiesto l'immunità alla Giunta. Un minimo di dirittura ci deve essere e se avessimo a mente, lo ribadisco ancora una volta, che la Giunta deve sempre decidere secondo le norme di diritto e non secondo il tornaconto personale o l'intenzione di far uscire all'esterno un'immagine o un'altra, forse le cose andrebbero molto meglio. Il problema è solo questo: decidere

qual è il compito della Giunta, che però sarebbe deciso già in sé. Lo ribadisco per l'ennesima volta, perché sono nove anni che lo sto ripetendo: le decisioni che assume la Giunta devono essere sempre assunte secondo diritto e non secondo appartenenza, o per obbedire agli ordini di partito. Sempre l'applicazione del diritto: io personalmente, ma anche i Gruppi di cui ho fatto parte in questi nove anni, ci siamo sempre attenuti a questa regola e credo che, tutto sommato, abbiamo sempre fatto bene. *(Applausi)*.

**Saluto al Ministro degli affari esteri  
e ad una rappresentanza dell'ambasciata del Montenegro**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea il Ministro degli affari esteri del Montenegro, l'ambasciatrice del Montenegro in Italia e tre diplomatici dell'Ambasciata del Montenegro in Italia. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del documento [II, n. 12](#) (ore 10,30)**

**PRESIDENTE.** Sull'emendamento 1.30 da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.30, presentato dai senatori Zaffini e Malan.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

**FATTORI** *(Misto)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FATTORI** *(Misto)*. Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 1.31.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.31, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.32, presentato dai senatori Zaffini e Malan.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dai senatori Zaffini e Malan.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.37 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.302, presentato dai relatori. *(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.38, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.39, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Dell'Olio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.41 e 1.42 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 1.43, sul quale il parere è favorevole limitatamente alla lettera *a*), identico all'emendamento 1.44. Senatrice Granato, accetta la riformulazione?

GRANATO (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.43 (testo 2), presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.44, presentato dal senatore Auddino.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.45, presentato dal senatore Grasso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

[BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, vorrei far rilevare all'Ufficio di Presidenza che nelle operazioni di voto relative agli emendamenti 1.5, a prima firma del senatore Zaffini, e 1.6, a prima firma del senatore De Falco, abbiamo proceduto con un unico voto, nel presupposto - mi pare erroneo - della identità del contenuto dispositivo dei due emendamenti. Mi pare invece di poter dire che l'emendamento 1.5 proponeva la soppressione del terzo periodo dell'articolo 14, quello relativo alla proporzionalità garantita ai senatori non iscritti, mentre l'emendamento 1.26 proponeva sostanzialmente la soppressione del secondo e del terzo comma. Si tratta di un contenuto diverso, salvo che non mi stia sbagliando. Abbiamo votato con un unico voto per entrambe le proposte ma, vista l'importanza del provvedimento e per garantire la correttezza del voto, segnalo questo per le determinazioni che la Presidenza vorrà assumere.

PRESIDENTE. Quali sono gli emendamenti in questione?

BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*). 1.25 e 1.26. Ritengo che esprimersi con un'unica votazione per entrambi gli emendamenti non fosse corretto.

PRESIDENTE. Senatore, l'emendamento 1.25 è stato ritirato, quindi parliamo del nulla.

BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*). Mi scusi, ma nell'annuncio del voto è stato detto che, data l'identità del contenuto, si sarebbe proceduto con una sola votazione; pertanto mi sono permesso di segnalare la cosa. Ma se uno dei due era stato ritirato la questione non si pone.

[PRESIDENTE](#). Senatore, abbiamo già votato e siamo arrivati alla fine dell'articolo 1. Eventualmente, se ci fosse stato qualcosa da dire, si sarebbe dovuto dire prima della votazione, non a votazione già compiuta. Comunque ho verificato e non mi pare che abbia fondamento il suo rilievo, a prescindere dalle questioni temporali.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[TRENTACOSTE](#) (*Ipf-CD*). Signor Presidente, gli emendamenti 2.0.3, 2.0.7 e 2.0.9 intendono regolamentare la figura professionale del collaboratore parlamentare, evitando che il rapporto di lavoro con il parlamentare venga lasciato alla sola e unica contrattazione tra le parti, cioè il senatore e il suo

collaboratore, con il rischio, ampiamente rilevato dalle associazioni di categoria, nonché dagli organi di informazione e dallo stesso Istituto di ricerca sulla pubblica amministrazione, di produrre distorsioni e irregolarità che, colleghi, noi conosciamo bene.

Desidero ringraziare il Collegio dei senatori questori per l'attenzione posta sul tema, ma, al contempo, rilevare che la formulazione proposta dai relatori non fa altro che ribadire quanto è già nelle disponibilità del Consiglio di Presidenza del Senato, con l'ulteriore limite di precludere formalmente, con una norma di rango regolamentare, la possibilità di disciplinare la materia sul modello europeo, ovvero una contrattualizzazione diretta da parte dell'Istituzione su indicazione del senatore.

Alla luce di questa considerazione, Presidente, vorrei che i suddetti emendamenti 2.0.3, 2.0.7 e 2.0.9 a mia firma venissero ritirati.

[AUDDINO](#) (M5S). Signor Presidente, in riferimento all'emendamento 2.0.1 a mia prima firma non posso che compiacermi del risultato ottenuto e per questo ringrazio i due relatori, i colleghi Sant'Angelo e Calderoli, per l'ottimo lavoro di mediazione che è stato compiuto riformulando il mio emendamento originario, che peraltro era stato firmato da tanti colleghi di forze politiche diverse.

La riformulazione, come era nel mio intento originario, dispone la digitalizzazione degli atti parlamentari, prevedendo che la stampa e la distribuzione siano sostituite prevalentemente dal formato digitale, affidando a questo e al futuro Consiglio di Presidenza - parliamo del Regolamento che sarà in vigore dalla prossima legislatura - la definizione degli atti che andranno stampati e distribuiti a mezzo stampa.

Sono orgoglioso di aver posto la questione della digitalizzazione degli atti a questa Assemblea per la prossima legislatura; auspicherei l'unanimità sul voto di questo emendamento perché, per la prima volta, credo - forse esagero se dico per la prima volta, ma lasciatemi essere un po' orgoglioso - il Senato dà un esempio per quanto riguarda la digitalizzazione all'intera pubblica amministrazione.

Mi permetta, poi, Presidente, di spendere anche una parola di apprezzamento per quanto riguarda l'emendamento 1.44 a mia firma: sapete quanto ho battagliato in questi anni per garantire le voci di dissenso e sono contento che anche tale emendamento abbia ricevuto il parere favorevole dei relatori e sia stato approvato dall'Assemblea. Com'era mio intento, vengono ripristinati i tre minuti come termine per dichiarare il voto in dissenso rispetto al proprio Gruppo. Credo fosse fondamentale tutelare le voci di dissenso e questo mio emendamento ha fatto quello che era giusto fare.

Auspico che l'Assemblea si esprima in maniera unanime sull'emendamento 2.0.2 perché sarebbe un bel momento di democrazia.

[FARAONE](#) (IV-PSI). Signor Presidente, anzitutto ritiro gli emendamenti sui quali la Giunta ha espresso parere contrario.

Ritiriamo anche l'emendamento 2.12 (testo corretto), che avevamo presentato per il voto a data certa, perché abbiamo concordato un altro testo: siamo soddisfatti di aver ottenuto uno dei risultati a nostro avviso centrali nelle modifiche del Regolamento, quindi il testo concordato sarà quello che voteremo.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[SANTANGELO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole, previa riformulazione, sull'emendamento 2.1. Avverto che le proposte di riformulazione sono già state distribuite.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.300, così come sull'emendamento 2.3, previa riformulazione. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.4 e favorevole sull'emendamento 2.301. Sull'emendamento 2.8 esprimo un invito a ritiro, sull'emendamento 2.9 parere favorevole, previa riformulazione, mentre sugli emendamenti 2.10 e 2.302 (testo 2) parere favorevole.

Sugli emendamenti 2.11 e 2.12 esprimo un invito al ritiro. Sugli emendamenti 2.14, 2.15, 2.18 e 2.19 esprimo parere contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.20, 2.22 e 2.0.300, nonché, previa riformulazione, sugli emendamenti 2.23 e 2.0.1. Sugli emendamenti da 2.0.2 a 2.0.9 esprimo un invito a ritiro. Sull'emendamento 2.0.10 esprimo parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al senatore Dell'Olio se accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.1.

[DELL'OLIO](#) (M5S). Accetto la proposta di riformulazione.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, accolgo l'invito al ritiro sull'emendamento 2.11.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, accolgo l'invito al ritiro sugli emendamenti 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.8.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1 (testo 2), presentato dal senatore Dell'Olio.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dai relatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Senatore Perilli, accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.3?

PERILLI (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3 (testo 2), presentato dal senatore Perilli.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.301, presentato dai relatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.8.

Senatore Perilli, accetta la riformulazione dell'emendamento 2.9?

PERILLI (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9 (testo 2), presentato dal senatore Perilli.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Perilli.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

[CALDEROLI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per una precisazione. Quando ho menzionato l'emendamento 2.302, intendevo riferirmi all'emendamento nel testo riformulato dai relatori, come depositato.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.302 (testo corretto), presentato dai relatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).



Gli emendamenti 2.11 e 2.12 (testo corretto) sono ritirati.

L'emendamento 2.13 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore Auddino.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.20, presentato dal senatore Augussori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.21 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.22, presentato dalla senatrice Taverna.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Senatore Pesco, accetta la riformulazione dell'emendamento 2.23?

[PESCO](#) (M5S). Signor Presidente, accetto la riformulazione e colgo l'occasione per ringraziare tutti, perché, a mio parere, si tratta di una modifica storica: il Senato avrà ora la possibilità di rivolgere interrogazioni alle autorità indipendenti. *(Applausi dai Gruppi M5S e UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV)*. So che il collega Lannutti - come il sottoscritto - ne aveva fatte diverse, ma erano state respinte. Ringrazio il collega Malan, che ha espresso apprezzamento per questa modifica durante la discussione generale. Ringrazio altresì i colleghi Calderoli, Parrini, i relatori Sant'Angelo e Perilli. Ringrazio davvero tutti, perché - lo ripeto - è una modifica storica, che permetterà al Senato di interrogare le autorità indipendenti, per il tramite del Ministro competente o del Presidente del Consiglio. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23 (testo 2).

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 2.23 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23 (testo 2), presentato dal senatore Pesco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

[PERILLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PERILLI](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo per correggere, a nome del Gruppo, il voto che abbiamo espresso sull'emendamento 2.302 (testo corretto): anziché esprimere voto favorevole, ci asteniamo.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Come già preannunciato, gli emendamenti aggiuntivi saranno posti in votazione successivamente.

L'emendamento 4.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono

illustrati e su cui invito i relatori a pronunziarsi.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.300, 5.0.200 e 5.0.1 (Testo 2) ed invito a ritirare l'emendamento 5.4.

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, accolgo l'invito al ritiro dell'emendamento 5.4 e preannuncio la richiesta di votazione segreta sull'emendamento 5.0.200.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Faraone.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 5.2 e 5.3 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.300, presentato dai relatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.6 sono ritirati.

Gli emendamenti aggiuntivi saranno posti in votazione successivamente, dopo il voto dell'articolo 5. Dobbiamo accantonarli e porli in votazione successivamente tutti assieme, perché si richiede la maggioranza assoluta.

Si è così esaurito l'esame degli emendamenti riferiti al testo approvato dalla Giunta per il Regolamento.

Passiamo ora alla fase delle votazioni degli articoli del documento e degli emendamenti aggiuntivi, che prevedono la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

#### **Accertamento del numero dei presenti**

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, dispongo pertanto l'accertamento del numero dei presenti.

*(Segue l'accertamento del numero dei presenti)*.

Stante l'esito dell'accertamento testé condotto, procediamo alle votazioni.

#### **Ripresa della discussione del documento [II, n. 12](#) (ore 11,05)**

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, abbiamo partecipato all'elaborazione del nuovo Regolamento, come ha potuto verificare, anche in sede di Comitato ristretto, con uno spirito assolutamente disponibile e costruttivo. Ringrazio peraltro il collega Malan, per essere stato più assiduo di me all'interno del Comitato ristretto.

È evidente che, nel momento in cui ci si accinge a correggere le norme di funzionamento di un ramo del Parlamento, da parte nostra non può che esserci un approccio di massima serietà, massima correttezza e massima obiettività e non strumentalità. Ebbene, questo stesso spirito e questo stesso atteggiamento li abbiamo potuti cogliere solo sporadicamente nei vari interventi dei colleghi rappresentanti la maggioranza.

In realtà, questo è un Regolamento scritto da quella maggioranza che, nel momento in cui era ancora in vita il Governo Draghi e quindi valeva il concetto di maggioranza e opposizione, ha ritenuto di scrivere un Regolamento organizzato sulla contingenza. È quello che noi abbiamo obiettato da subito, dal primo momento.

Le regole di funzionamento del Senato della Repubblica, a nostro avviso, non possono essere scritte sotto l'influenza di una circostanza assolutamente originale quale quella che ha determinato il decorso della legislatura passata, in virtù della quale sono state sciolte le Camere qualche giorno fa, com'è noto. Le circostanze originali del decorso di quella legislatura hanno, per esempio, determinato l'ipertrofica rappresentanza del Gruppo Misto, qui come anche alla Camera.

Quelle circostanze sono state particolari e originali, lo ribadisco: vogliamo dirlo che erano motivate un po' anche dal risultato del 2018? Vogliamo dire che questo Parlamento fin dall'inizio era posto sotto un'ombra, rappresentata dal fatto che una buona parte dei suoi rappresentanti erano appunto appartenenti al partito che qualcuno ha definito degli "scappati di casa" (non io, ma qualcun altro)?

Occorre scrivere delle regole per evitare che questo possa ripetersi. Non ci pare utile, ad esempio, prevedere il danno economico sul funzionamento dei Gruppi nel momento in cui ci sono passaggi da un Gruppo a un altro, quando sappiamo che le dotazioni finanziarie dei Gruppi non sono evidentemente dei benefici *ad personam*, ma sono delle risorse necessarie a garantire il funzionamento dei Gruppi, a maggior ragione nel momento in cui circa un 30 per cento dei senatori verranno meno con l'attuazione della riforma della riduzione del numero dei parlamentari. Al contrario, quindi, le risorse semmai nel momento in cui i Gruppi dovranno far fronte ad un lavoro ad esempio legislativo e di segreteria ed al maggiore lavoro richiesto ai senatori e ai deputati, andavano aumentate.

Un'altra circostanza che non ci convince affatto, come ha spiegato perfettamente il senatore Malan, nella sua dichiarazione e nella richiesta del voto segreto, è questo ricondurre ad una logica politica il funzionamento della Giunta per le autorizzazioni, in quanto immaginiamo darà corso a numerosi pasticci che poi si riverbereranno, come giustamente ha detto il collega, non tanto sulle prerogative dei senatori e nemmeno sui cosiddetti privilegi raccontati con abbreviazione giornalistica da osservatori un po' troppo disattenti, ma su prerogative del Senato per garantire un funzionamento obiettivo e oggettivo.

Per tutte queste circostanze, Presidente, che abbiamo ampiamente illustrato anche in sede di discussione sul funzionamento della Giunta, ci asterremo dalla votazione dell'articolo 1 e poi vedremo come regolarci nelle votazioni dei successivi articoli.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei capire se al senatore Zaffini è consentito dire che c'è un partito degli scappati di casa, salvo dopo tirare indietro la mano dicendo di non essere lui a dirlo. (Applausi). Se usiamo questa retorica, allora, qualcuno dice che qui c'è un partito di fascisti, ma non lo dico io. (Applausi). Questi modi li sappiamo usare tutti.

[PRESIDENTE](#). A me spiace davvero che in quest'Aula si usino da una parte e dall'altra delle espressioni offensive, perché si possono criticare le idee, questo è il sale della democrazia, siamo qui per discutere e ognuno ha un punto di vista. Si possono però evitare espressioni che possono offendere persone, gruppi o questioni altre. Vi pregherei, per la dignità che questa Assemblea deve avere, di risparmiare questioni di questo tipo, che davvero non portano nulla al dibattito.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Il senatore Auddino aveva annunciato di accettare la riformulazione dell'emendamento 2.0.1.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Auddino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.300, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.6.

Gli emendamenti da 2.0.3 a 2.0.5 e da 2.0.7 a 2.0.9 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.10, presentato dal



senatore Auddino e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.0.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.200.

[MAIORINO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signora Presidente, ci tenevo a illustrare brevemente questo emendamento, perché, tra tutti gli esseri viventi, l'essere umano è l'unico che può vantare una forma di comunicazione così sofisticata e articolata come il linguaggio verbale.

Da sempre il linguaggio è stato oggetto di studio e di riflessione, fin dagli antichi filosofi, a partire da Eraclito, da Platone con il suo "Cratilo", passando per Aristotele, Epicuro e Cicerone, fino ad arrivare ai moderni linguisti e filosofi del linguaggio, come De Saussure e Chomsky, per citare soltanto i nomi più noti... *(Brusio)*. È vero che oltre al linguaggio siamo in grado di emettere anche suoni gutturali, ma sarebbe il caso di servirsi del linguaggio articolato umano in quest'Aula. *(Applausi)*.

Ebbene, tra le tante teorie sull'origine e la funzione del linguaggio susseguitesesi nei secoli, su una cosa tutti questi pensatori sono sostanzialmente d'accordo, ovvero che il linguaggio è il frutto della cultura che lo esprime. Analizzandolo, infatti, è possibile capire molto di quella cultura. Il linguaggio descrive la realtà e non solo la rende comunicabile, comprensibile e narrabile, ma può anche plasmarla o mistificarla. La forma più semplice e diffusa di mistificazione è l'omissione. Faccio un esempio: alla riunione c'erano Paolo e Daniele; c'era anche Francesca, ma io non la menziono e il mio interlocutore penserà che non c'era. Non ho mentito, l'ho semplicemente omessa. Questo è quello che oggi il linguaggio fa con le donne nella stragrande maggioranza dei casi, nel linguaggio burocratico, amministrativo e persino in quello istituzionale, che dovrebbe invece includere e rappresentare tutte e tutti. Ecco perché voglio ringraziare davvero, dal profondo del cuore, i relatori odierni, il presidente Calderoli e il senatore Santangelo, insieme a tutti i componenti della Giunta per il Regolamento in generale, perché so che questo emendamento ha anche rappresentato motivo di animato dibattito, ma alla fine se ne sono condivisi lo spirito e l'obiettivo.

Il Regolamento dell'istituzione del Senato della Repubblica è figlio di un periodo in cui le donne erano una presenza sporadica ed eccezionale all'interno delle istituzioni e della rappresentazione democratica. Oggi non è più così e questo cambiamento dev'essere accolto e sostenuto anche dal linguaggio del Regolamento. Bene dunque che si sia stati in grado di cogliere quest'occasione di modifica per aggiornare anche il linguaggio, che includa le donne, esplicitandole e non omettendole. Badate: so bene che non tutti sono d'accordo e che vi sono anche donne che preferiscono essere chiamate "il presidente", "il direttore" o "il segretario", ma potranno continuare a farlo. È la scelta che manca oggi, perché il Regolamento contempla solo il maschile. *(Applausi)*.

Laddove esiste la scelta, c'è democrazia; laddove il 52 per cento della popolazione è espresso e rappresentato, c'è democrazia. Siamo orgogliosi di lasciare a chi verrà dopo di noi un Regolamento rispettoso della rappresentanza democratica e della mutata sensibilità contemporanea, soprattutto di quella delle nuove generazioni. *(Applausi)*.

[SCHIFANI](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, vorrei ricordare a me stesso e ai colleghi che, inizialmente, la Giunta per il Regolamento era stata convocata dalla signoria vostra per un argomento cogente e imperativo, quello di adeguare il nostro Regolamento alla mutata composizione numerica di questo Ramo del Parlamento.

Questo era l'oggetto e questa la motivazione doverosa: fare in modo che il prossimo Senato abbia regole compatibili con la minore rappresentanza democratica. In occasione dei lavori, si è deciso all'unanimità di intervenire chirurgicamente sulle norme che possano rendere più fluida l'attività della legislazione, eliminando quelle che effettivamente erano d'impaccio alla trasparenza e alla velocità che i cittadini ci chiedevano nella nostra attività. Si è fatto tanto. Cito ad esempio una norma, sulla quale poi mi riservo di intervenire, che prevede che il testo dei decreti-legge arrivi in Aula dopo aver già recepito gli emendamenti approvati, al fine di una maggiore fluidità e una maggiore consapevolezza da parte dei colleghi di ciò che stanno votando.

Qui ci troviamo dinanzi a una proposta che, secondo il mio modesto parere di uomo laico e libero pensatore, esula dal confine che si era data la Giunta per il Regolamento, introducendo un argomento discutibile e interessante, che attiene però al rispetto della libertà di genere nel linguaggio parlamentare. Avendo calcato le aule forensi per tantissimi anni, come lei Presidente, penso che il linguaggio sia quello dell'avvocato e quello del magistrato, al di là del proprio sesso. Questo perché la funzione non appartiene al genere, ma sostanzialmente la funzione è la funzione e noi qui siamo tutti gli stessi: uomini o donne, abbiamo pari dignità, pari diritto di voto e pari diritto di rappresentanza degli italiani. Allo stesso tempo, credo che tutto questo vada affinato anche a una possibilità: la libertà di scelta da parte del parlamentare che svolge certe funzioni di decidere come essere chiamato, come autochiamarsi e come autodefinirsi nella propria comunicazione epistolare e orale.

Ne abbiamo parlato in Giunta e io personalmente ho apprezzato molto la posizione della Presidenza, che ha cercato di portare un dibattito che mi auguro si possa porre in quest'Aula su questi paletti e su questi argomenti, fermo restando comunque che, per quanto mi riguarda, nel mio Gruppo abbiamo deciso di lasciare ai colleghi libertà di voto e libertà di coscienza. Si tratta infatti di un argomento che, a mio avviso, è addirittura incompatibile e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. In una logica però di condivisione di queste riforme, non ce la siamo sentita. La nostra non è però una battaglia contro la distinzione di genere o contro la donna, ma per la chiarezza delle regole che devono essere applicate in funzione della volontà del singolo soggetto nei cui confronti vengono realizzate. Ecco perché ritengo sia necessario ricorrere alla libertà di voto, come spesso fa Forza Italia, quando assume decisioni su temi che nulla hanno a che fare con l'attività politica, attenendo soltanto a valori di coscienza.

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, mi richiamo a quanto detto dalla firmataria dell'emendamento, la senatrice Maiorino, che ha citato insigni filosofi, studiosi e letterati antichi e recenti, dicendo giustamente che il linguaggio esprime una cultura e un sentire. Ebbene, ecco perché è opportuno che il linguaggio non subisca regolamentazioni rigide su un aspetto piuttosto che un altro. Tutti quegli studiosi, da Aristotele ai più recenti, hanno scritto in una lingua che non erano stati loro a decidere quali regole avesse, ma si sono rifatti a quello che la lingua aveva prodotto. La lingua è mutevole, a volte si evolve in un'altra ed è estremamente democratica. Basta dire che la lingua dei dotti, il latino, nella nostra Nazione è stata superata da quella che era definita volgare, la lingua del popolo, perché il popolo ha vinto contro i dotti. I dotti continuavano a scrivere i loro saggi scientifici, filosofici e letterali in latino, ma poi ha vinto il popolo; tra il Petrarca del "Canzoniere" e il Petrarca che ha scritto in latino, ha vinto il Petrarca che ha scritto in lingua volgare.

Dunque stiamo all'uso, che deve essere recepito. Oggi si parla in modo diverso da settant'anni fa, quando fu scritta la Costituzione, ma deve essere un processo che avviene spontaneamente, per rispetto verso determinate categorie e sensibilità; non può essere posta la regola, altrimenti dovremmo anche regolamentare tutta una serie di altre situazioni, di altre categorie, di altri moduli espressivi che sono mutati da quando è stata approvata la Costituzione ad oggi.

Su questo emendamento noi ci asteniamo, perché vorremmo evitare che, da un passo all'altro, si cominciasse a regolamentare. La lingua è libera, è espressione del popolo e della cultura, come ha detto la collega Maiorino. Per questo ci rifacciamo a quanto la lingua esprime, sapendo che essa è mutevole; dunque oggi usiamo un linguaggio di un certo tipo, ma non può essere stabilita una regola che magari, tra vent'anni, va nuovamente cambiata.

[GAUDIANO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (M5S). Presidente, intervengo solo per comunicare che aggiungiamo, come Gruppo, la firma all'emendamento presentato dalla senatrice Maiorino.

[UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signora Presidente, colleghe e colleghi, questa discussione in ambito tedesco si faceva vent'anni fa. Oggi si discute cosa fare nel plurale, ma nessuno discute più che una posizione ricoperta da una donna venga declinata al femminile. Nel mondo tedesco, se si discute, si cercano soluzioni per leggi in cui si deve dire «contadini e contadine», «artigiani e artigiane» e ovviamente questo appesantisce la legge.

I linguisti cercano di trovare altre soluzioni, però nessuno dubita più dell'importanza della lingua, che crea la realtà. Se in Italia tutte le posizioni apicali vengono declinate solo al maschile, mentre le posizioni meno importanti sono al femminile, questo cementa ovviamente gli stereotipi. Perché abbiamo la donna delle pulizie e il giudice, il ministro e il presidente solo al maschile? Non c'è una spiegazione. Io non capisco la resistenza di certi colleghi e purtroppo anche di certe colleghe, perché non parliamo del privato, non contestiamo che ognuno si possa nominare, definire come vuole. Parliamo del Regolamento del Senato ed è una questione che riguarda tutte le donne, se tutte le ministre sono ministri e se la Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, è «il signor Presidente». Questo ovviamente incide. Tutte le persone che non la vedono quando sentono una definizione al maschile hanno subito in testa una figura maschile.

Io ho sentito un giorno una collega del centrodestra che stimo dire in tv che le colleghe avvocate che si definiscono avvocatesse o avvocate sono di serie B. Allora ho capito che purtroppo per tante colleghe del centrodestra il femminile è di serie B. Loro vogliono appartenere alla serie A e si definiscono al maschile. Questo è un peccato, perché non porta alla parità di genere.

Il maschile non è neutro, non è la funzione. È una persona a ricoprire queste funzioni e la persona è o femminile o maschile. Questo deve essere visibile nella lingua, a maggior ragione in un Regolamento parlamentare in cui, al giorno d'oggi, non si può neanche parlare al femminile. Infatti, le interrogazioni che ho presentato al femminile mi sono state restituite corrette con la lingua al maschile. Adesso non c'è neppure la possibilità di scelta.

Io penso che il Regolamento di un Parlamento non possa lasciare la scelta, ma debba dare indirizzi per una lingua inclusiva che dia visibilità al femminile. Pertanto, spero veramente che tanti di voi voteranno a favore dell'emendamento in esame per fare in modo che l'Italia - finalmente - possa fare anche nell'ambito della lingua un passo in avanti, prevedendo che almeno nelle posizioni ricoperte da una donna ci sia il femminile.

Colleghe, vi dico un'ultima cosa. In Austria addirittura l'inno è stato corretto. A tutti i fratelli che vengono menzionati nell'inno si è aggiunta una sorella. Dico questo per segnalarvi come sia diversa la sensibilità in altri Paesi e quanto l'Italia sia indietro su questo piano. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e M5S, e del senatore Laus*).

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Airola?

AIROLA (M5S). Signor Presidente, su una precisazione linguistica che il collega Malan ha fatto...

[PRESIDENTE](#). Senatore Airola, pensavo che volesse intervenire solo per aggiungere la firma all'emendamento. Mi spiace, ma non può più intervenire perché per il suo Gruppo ha già parlato la senatrice Maiorino. Adesso non può più fare precisazioni di sorta. Le avrei potuto dare la parola se la sua intenzione fosse stata quella di aggiungere la firma, come ha fatto la senatrice Gaudiano; in caso

contrario, il Regolamento non lo consente.

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, intervengo per pronunciare poche parole con la massima sobrietà e pacatezza, senza alcun approccio ideologico, né oltranzista. Ho sentito alcune cose in quest'Aula che credo impongano a tutti quanti noi una riflessione e qualche parola di verità.

Mi rivolgo in modo particolare al collega Schifani, che stimo in modo particolare per la sua cultura politica e istituzionale. Quando afferma che a essere definiti nel genere sono il ruolo e la funzione, gli vorrei dire che il tema è proprio questo: il ruolo e la funzione oggi sono declinati unicamente al maschile perché rappresentano una cultura che ha visto dentro quei ruoli e quelle funzioni, per tantissimi anni e per la storia del nostro Paese, un protagonismo unicamente maschile. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

Oggi proviamo invece a cambiare questo sistema e a dire che dentro quei ruoli e quelle funzioni ci sono anche le donne. Basta prenderne atto e guardare all'eterogeneità di quest'Assemblea. Siamo diversi e vogliamo semplicemente che questa differenza sia vista, letta, riconosciuta, chiamata e verbalizzata, perché la parola dà forza anche alle cose. Non è assolutamente indifferente l'utilizzo della declinazione del genere anche perché il rischio - ed è quello che tante di noi pensano essere il più grande - è che quando le donne arrivano a rivestire alcuni ruoli sono poi costrette a omologarsi tante volte non solo nel linguaggio e che quel linguaggio rischi in qualche modo l'omologazione e la negazione di una differenza. La differenza va riconosciuta e semplicemente declinata.

Peraltro, mi pare che questo emendamento, così come scritto, sia anche molto sobrio ed equilibrato perché semplicemente evita che vi sia l'unica declinazione al maschile, quasi a dire che quella funzione è sostanzialmente maschile. Farei anche semplicemente riflettere tutti quanti noi sul fatto che vi sono ruoli e funzioni che storicamente noi decliniamo al femminile, senza sorprendercene. Per il ruolo della maestra, abbiamo sempre detto che si può dire il maestro o la maestra, mentre ci risulta difficile declinare parlamentare o presidente. Oggi chiediamo che questa declinazione sia almeno resa possibile e credo che questo faccia fare a tutti noi un passo di civiltà e progresso. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

[DE PETRIS](#) (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, vorrei ricordare che nella nostra lingua - l'italiano - non esiste il neutro, ma esistono il maschile e il femminile.

È evidente quindi che questo è tanto più vero - questa è la sostanza dell'emendamento della senatrice Maiorino - a maggior ragione nella comunicazione istituzionale, quando ci sono cariche che rappresentano e devono rappresentare le cittadine e i cittadini, per cui deve essere dichiarato: io sono una senatrice perché sono una donna, il senatore è uomo, quindi è il riconoscimento di una differenza. La lingua non può quindi essere discriminante da questo punto di vista; non esistono cariche istituzionali neutre, non esistono politicamente, quindi non esistono certamente neanche dal punto di vista del genere (maschile o femminile) di chi riveste una determinata carica.

Presidente, noi abbiamo un problema di discriminazione, come credo dicesse poc'anzi la senatrice Valente. La lingua diventa così discriminante perché cancella questa presenza, soprattutto nella *polis*, perché nel mondo delle professioni forse, anche se con grande difficoltà, qualche passo in avanti si è fatto, fermo restando che nel caso di ruoli professionali storicamente quasi tutti femminili non è che gli uomini, che pure ci sono, assumono la dizione femminile. Ad ogni modo, la questione oggi si pone nella *polis*, e cioè nel luogo che per eccellenza continua a mantenere questa traccia di discriminazione. Quindi, non nominare e non riconoscere il maschile e il femminile significa di fatto ancora una volta fare un'operazione di cesura su una forte presenza femminile.

Posso comprendere, Presidente, che ci sono talune figure rispetto alle quali la declinazione al femminile può sembrare addirittura una svalutazione, perché storicamente sono figure professionali magari non altissime, ma credo sia nostro dovere fare un passo in avanti, che non può essere sganciato dal percorso di riconoscimento della parità di genere.

L'articolo 3, che è il caposaldo della nostra Costituzione e del patto repubblicano, vieta tassativamente le discriminazioni e questa del linguaggio è una discriminazione assoluta perché è la cancellazione del femminile. *(Applausi)*.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, prima di tutto, avvicinandoci alla conclusione dei nostri lavori, prendo atto - e per questo ringrazio - del fatto che in un'ora e tre quarti questo Senato ha rivoluzionato per la seconda volta un Regolamento, a mio avviso non solo con adeguamenti numerici ma anche migliorando il funzionamento del Senato. Poi ci si ferma rispetto a quelle che vengono proposte quasi come battaglie di religione.

Personalmente sono completamente estraneo alle battaglie di religione perché non ci credo, ma ritengo ci sia un principio di buonsenso che deve essere utilizzato tutte le volte che si fa qualcosa.

Ho fatto una valutazione di una prima versione dell'emendamento a firma della collega Maiorino che introduceva direttamente nel nostro Regolamento importanti modifiche che non credo sia possibile affrontare in una sede come questa, perché dovrebbero essere contenute in un Regolamento, in un qualcosa.

Come relatori e come Giunta abbiamo espresso un parere favorevole rispetto a un testo riformulato, che voglio chiarire perché gli interventi sia a sostegno sia contro non corrispondono al contenuto dell'emendamento.

L'emendamento mira a inserire un articolo aggiuntivo secondo cui il Consiglio di Presidenza, quindi il prossimo, stabilisce i criteri generali - non dice esclusivamente come modificare il Regolamento - affinché nella comunicazione istituzionale e nell'attività dell'amministrazione sia assicurato il rispetto della distinzione di genere nel linguaggio, ovvero evitando l'utilizzo di un unico genere nell'identificazione di funzioni e ruoli, nel rispetto del principio di parità tra uomini e donne.

Ho sentito l'amico e collega Schifani dire che è giusto lasciare la libertà di scelta. Io voto questo emendamento proprio per lasciare la libertà di scelta, perché oggi se utilizzo un unico genere ho già stabilito che l'altro genere non si può utilizzare. *(Applausi)*.

Quindi, voglio che il Presidente si faccia chiamare «il Presidente» se lo gradirà, sia che sia uomo o che sia donna, e che la Presidente donna si faccia chiamare «la Presidente»; non farei «la Presidente» nel mio caso, perché non mi capiterà mai di fare il Presidente. Tutto è poi demandato alla Giunta per il Regolamento che formulerà delle proposte, che ritorneranno in Aula per l'eventuale recepimento nel testo del Regolamento di quanto abbiamo enunciato in termini generali. Quindi, non facciamo battaglie di religione e andiamo avanti. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.200 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 5.0.200, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B). (Commenti)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.1 (testo 2).

[PESCO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESCO (M5S). Signor Presidente, rispetto all'ultima votazione lei ha detto che il Senato non ha approvato, ma il tabellone dava per approvato l'emendamento 5.0.200 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Senatore PESCO, i favorevoli erano 152, ma la maggioranza assoluta è di 161, quindi la non approvazione dell'emendamento è dipesa dal fatto che, come avevo già detto in premessa, per questi emendamenti serve la maggioranza assoluta, che non c'era.

[GAUDIANO](#) (M5S). Domando di parlare.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (M5S). Chiedo di ripetere la votazione sull'emendamento 5.0.200 (testo 2) perché c'è stata un po' di confusione al momento del voto.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1 (testo 2), presentato dai relatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Grazie per la parola, Presidente. In realtà l'avevo chiesta anche prima di fare quest'ultima votazione, perché la richiesta della senatrice Gaudiano di ripetere la votazione sull'emendamento 5.0.200 (testo 2) non era per nulla balzana. Le spiego il perché.

Era stata fatta una richiesta di sostegno su una votazione segreta, dopodiché si è passati subito alla votazione di tale emendamento. Tant'è vero che anche io sono entrata in confusione per un attimo e pensavo di non dover votare; all'ultimo ho votato esprimendomi favorevolmente. Pertanto, rimanga agli atti che la richiesta della senatrice Gaudiano di ripetere la votazione non era affatto balzana e non era faziosa. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Mi dispiace che lei si sia distratta. C'è stata una discussione su questo emendamento che è durata più di mezz'ora, per cui c'erano tutti i fari puntati su questa votazione. *(Commenti).*

Senatrice, se parla con il microfono spento è inutile, perché non è ascoltata da nessuno. L'ho lasciata parlare e ora mi permetta di replicare. *(Commenti).* Senatrice Montevicchi, lei mi ha posto una domanda e io le sto rispondendo, quindi abbia la cortesia di ascoltare.

Quando ho chiesto se c'era il sostegno, stavamo parlando di una votazione segreta. Abbiamo discusso per più di mezz'ora e ho chiesto se c'era il sostegno; abbiamo dibattuto su questo tema e si è aperta la votazione. Quindi non capisco da dove nasca la confusione. *(Applausi).*

CASTELLONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, credo che avremmo dovuto specificare che, trattandosi di un emendamento aggiuntivo, era richiesta la maggioranza assoluta per la sua approvazione. Non era chiaro a tutti che stessimo votando un emendamento su un articolo aggiuntivo. *(Commenti).*

PRESIDENTE. Senatrice Castellone, anzitutto ho detto prima che avremmo accantonato gli emendamenti aggiuntivi per votarli insieme agli altri. Dopodiché, l'ho letto, ma credo che tutti i senatori debbano conoscere il Regolamento. *(Applausi).* Il fatto di averlo letto è un di più rispetto alla conoscenza che ciascuno di voi dovrebbe avere delle regole relative alle votazioni e maggioranza assoluta. Ma l'ho letto comunque in premessa. Gli emendamenti aggiuntivi sono stati posti in votazione dopo perché richiedevano, insieme agli altri articoli, la maggioranza assoluta: l'ho detto con chiarezza ed è agli atti.

PESCO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESCO (M5S). Signor Presidente, la votazione è stata aperta prima che lei lo dicesse: questo è un elemento che, secondo me, va tenuto in considerazione. *(Commenti).*

PRESIDENTE. A me sembrano tutte considerazioni pretestuose. *(Applausi).* Bisogna accettare che in Parlamento non si fa una nuova votazione, perché il risultato non piace. Questa è una cosa inaccettabile.

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo su una questione di prassi, visto che non abbiamo un riferimento esplicito nel Regolamento. Prima dell'ultima votazione sull'articolo 6 le chiederei di mettere ai voti il coordinamento finale, visto che non ci sarà il voto finale.

PRESIDENTE. Lo porrò in votazione dopo le dichiarazioni di voto sull'articolo 6. Sull'articolo 6

hanno chiesto di intervenire una serie di senatori; seguirà la votazione sulla proposta di coordinamento e poi si voterà l'articolo 6.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, ricordo a tutta l'Assemblea che anche sul coordinamento finale e sull'ultimo articolo è richiesta la maggioranza assoluta. (*Commenti*).

**PRESIDENTE**. È chiaro. L'avrei comunque ripetuto, come ho ripetuto altre volte questa stessa dicitura.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

**TRENTACOSTE** (*Ipf-CD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**TRENTACOSTE** (*Ipf-CD*). Signor Presidente, per brevità mi riservo di consegnare il testo del mio intervento.

**PRESIDENTE**. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

**TRENTACOSTE** (*Ipf-CD*). Mi preme sottolineare che tutt'oggi non si pone fine all'annoso problema tutto italiano del riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare, anche all'interno del testo del Regolamento del Senato.

In tal modo, non solo non diamo dignità a persone, professionisti che giornalmente ci coadiuvano nell'esercizio delle funzioni istituzionali, ma lediamo il diritto implicito di ognuno di noi di potersi avvalere di figure di collaborazione all'interno di regole certe e univoche, che garantiscono la loro posizione lavorativa, scevra da ricatti o contrattazioni prive di diritti, coerentemente col ruolo che siamo chiamati a svolgere, vale a dire assicurare il diritto al lavoro per ogni cittadino.

Gli emendamenti da me presentati e che ho dovuto ritirare intendevano inserire questa figura, quantomeno nel Regolamento, per addivenire in seguito a una delibera del Consiglio di Presidenza che la inquadrasse all'interno di regole chiare e trasparenti, come è nostro dovere.

Per tale motivo auspico che questa triste storia possa terminare quanto prima, presumibilmente già dalla prossima legislatura, chiedendo a tutte le componenti politiche presenti oggi di poter assumere un impegno di questo tipo per la prossima legislatura. Noi dobbiamo poterci avvalere di personale fiduciario, competente e qualificato quale strumento indispensabile a un esercizio pieno ed effettivo delle nostre prerogative, regolamentando la figura del collaboratore parlamentare che inspiegabilmente è lasciata a diverse interpretazioni.

Signor Presidente, pur rammaricato per questo ennesimo nulla di fatto su una riforma necessaria, in considerazione di quanto precedentemente espresso e nell'esclusivo interesse del Paese e dell'istituzione del Senato, il Gruppo parlamentare Insieme per il futuro-Centro Democratico ha votato favorevolmente agli articoli precedenti e voterà a favore anche di quest'ultimo.

**FARAONE** (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FARAONE** (*IV-PSI*). Signor Presidente, noi abbiamo partecipato alla redazione e immaginato alcune proposte di modifica del Regolamento che le hanno rese sicuramente meritorie.

In teoria il Regolamento doveva essere modificato soltanto per le parti riguardanti la riduzione del numero dei parlamentari, quindi ci saremmo soltanto dovuti adeguare anche per le Commissioni e i Gruppi parlamentari a quella disposizione che abbiamo approvato qualche tempo fa. Dopodiché, però, abbiamo correttamente deciso di introdurre alcune innovazioni che per noi sono importanti, anche se altre le abbiamo condivise meno. Ad esempio, non abbiamo condiviso la norma con cui di fatto abbiamo introdotto nel Regolamento la figura dei senatori apoliti, con l'idea che chi esce da un Gruppo può benissimo diventare un'entità astratta anche con funzioni diverse rispetto a quelle assegnate ai singoli senatori, quindi differenziando i ruoli.

Allo stesso modo non abbiamo condiviso fino in fondo la scelta di differenziare i numeri relativi alla composizione dei Gruppi, per cui un Gruppo che nasce all'inizio della legislatura può essere costituito da sei senatori, mentre uno che si costituisce in corso di legislatura sarà rappresentato da nove senatori. Anche questa è una differenziazione che non abbiamo condiviso. Abbiamo cercato di addivenire a un ridimensionamento rispetto alla composizione dei Gruppi, cercando di riportare il tutto soltanto all'aritmetica e abbiamo trovato una mediazione; comunque era il principio che non ci convinceva.

Tuttavia, accanto a questo, signor Presidente, siamo riusciti, grazie ad emendamenti presentati dai parlamentari di Italia Viva-P.S.I., ad introdurre elementi molto positivi. Mi riferisco alla data certa e all'idea che si possa trovare uno strumento diverso rispetto alla decretazione d'urgenza per approvare in Senato rapidamente i provvedimenti, con la scelta, affidata ai senatori, insieme con il Governo, di quali testi meritino la procedura d'urgenza. Quindi, uno strumento straordinario, affidato al Senato e non soltanto al Governo, è per noi un elemento molto qualificante che abbiamo introdotto e del quale siamo molto orgogliosi.

Lo stesso vale per il Comitato per la legislazione, che esiste alla Camera da tanto tempo e che da noi non è esistito per troppi anni. Noi avevamo proposto una composizione e anche dei poteri diversi da quelli che sono passati. Si è deciso di riprendere esattamente, quasi per intero, il Comitato per la legislazione della Camera. Per noi vale il principio, cioè l'introduzione di questo organismo e delle funzioni che eserciterà. Pertanto è andata bene anche la mediazione da noi proposta, perché questo organismo è necessario e fondamentale per la qualità delle nostre leggi.

Così come abbiamo finalmente introdotto, signor Presidente, dopo che la legge costituzionale n. 3 del 2001 l'aveva immaginata, senza mai essere introdotta nel Regolamento del Senato, la Commissione bicamerale per gli affari regionali. Anche in quel caso la nostra era una proposta più coraggiosa, con un ruolo più da protagonista per le Regioni e per gli enti locali. È passata una formulazione ridimensionata, ma va bene anche questa, perché l'idea che alcuni componenti delle Regioni possano partecipare all'attività legislativa del Senato, per noi, che siamo autonomisti e federalisti, è un fatto importante.

Altre questioni riguardano l'istituto del sindacato ispettivo, con l'introduzione dell'obbligo, per il Governo che non rispetta i tempi di risposta del sindacato ispettivo, di rispondere in Aula nella seduta successiva a quella di scadenza e di non rispetto dell'obbligo di risposta. È un'altra innovazione, che abbiamo voluto come Gruppo Italia Viva-P.S.I., e che è stata introdotta.

Rispetto all'altra importantissima innovazione, signor Presidente, mi rivolgo a tutti i senatori che hanno visto respinti emendamenti nelle Commissioni per mancanza della relazione tecnica del Governo. Noi abbiamo chiesto e ottenuto che il Regolamento preveda che, d'ora in avanti, il Governo sia obbligato a trasmettere la relazione tecnica sui singoli emendamenti; e se il Governo non manda la relazione tecnica, questo non può essere motivo di decadenza dell'emendamento presentato al Senato. Questa è una innovazione importantissima, perché purtroppo in questi anni molti senatori hanno visto bocciati emendamenti per mancanza di relazione tecnica. Dalla prossima legislatura non sarà possibile che questo accada.

Pertanto, signor Presidente, noi siamo soddisfatti del nuovo Regolamento e delle modifiche regolamentari approvate. Si sarebbe potuto fare meglio rispetto agli aspetti che ho sottolineato col mio intervento, ma è già un passo avanti. Se vogliamo fare anche un confronto con il Regolamento della Camera, noi siamo molto più avanti rispetto alla Camera, con riguardo alla necessità di conciliare rapidità e qualità dell'azione legislativa.

Abbiamo visto già in questa legislatura che il nostro Regolamento funziona meglio. Credo che con queste innovazioni funzionerà ancora meglio, anche per la prossima legislatura, e spero che il prossimo Senato possa introdurre quelle modifiche più coraggiose, che noi avremmo voluto inserire e che, purtroppo, non sono state approvate. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, questa è la seconda volta - la precedente fu nella scorsa legislatura - che l'Assemblea del Senato - mi preme sottolineare che lo ha fatto solo il Senato - si è posta il dovere di modificare il proprio Regolamento non solo per cercare in qualche modo di rendere più efficace l'attività dei senatori, dell'Assemblea e delle Commissioni, ma anche nello spirito di provare a contrastare quella sorta di vizio storico, che evidentemente risale ai tempi del Regno d'Italia per arrivare fino ai giorni nostri, che è la pratica abbastanza riprovevole di quello che è stato identificato come "trasformismo dei cambi di casacca". Questo ovviamente ha prodotto una discussione, a mio avviso assolutamente necessaria, sull'idea del rispetto della Costituzione per quanto



riguarda l'assenza del vincolo di mandato; ma un conto è l'assenza di quel vincolo in quanto si risponde soltanto ai cittadini, altro è una pratica che abbiamo già visto nella scorsa legislatura, ma che in questa legislatura ha raggiunto l'apoteosi, di cambi continui e costanti di Gruppi rispetto a quelli nei quali si era stati eletti. Questo certamente ha prodotto una crescita del Gruppo Misto, di cui sono Presidente, ma anche una sorta di girandola costante.

Una delle operazioni che abbiamo tentato di fare, anche nella lunga discussione in seno alla Giunta del Regolamento, è quella di produrre delle modifiche anche in questo Regolamento per mettere freno a questa pratica.

Devo dire con estrema sincerità che non so se anche le modifiche che abbiamo introdotto e condiviso e sulle quali abbiamo ragionato molto saranno poi efficaci nel contrastare questa pratica, ma certamente potranno contribuire largamente a ridurre in qualche modo il fenomeno.

Certo, si potrà obiettare che si interviene solo tramite Regolamento e con una costrizione e non attraverso un percorso che ridia alla democrazia, ai partiti, ai Gruppi parlamentari un'autorevolezza diversa, ma questo sarà un processo a mio avviso politico. Vede, Presidente, andremo a votare di nuovo con una legge elettorale che forse produrrà, ancora una volta, non una scelta vera da parte dei cittadini del proprio rappresentante, perché con la legge elettorale attuale, di fatto, come sta accadendo in queste ore, tutto ancora una volta sarà nelle mani dei segretari di partito. Questo è un *vulnus* che porta di per sé le conseguenze che poi nel corso della legislatura possano esserci cambi di Gruppo, perché è come se non ci fosse più un rapporto diretto di affidamento tra il cittadino che sceglie e il proprio rappresentante. Certamente si tratta di una questione che neanche tramite delle modifiche regolamentari riusciremo a risolvere, ma con le modifiche che abbiamo apportato certamente mettiamo in campo un contrasto significativo.

In questo abbiamo prodotto anche una serie di modifiche per dare finalmente delle regole al fatto che - come è noto - qui al Senato non vi era un riconoscimento formale delle componenti del Gruppo Misto. Abbiamo inoltre modificato le regole per la costituzione dei Gruppi. Abbiamo fatto - a mio avviso - un lavoro serio, ancorandolo direttamente ed effettivamente alla presentazione alle elezioni politiche, quindi a componenti politiche vere. Questo è un passo in avanti importante.

Altre modifiche si sono rese necessarie - questa è la seconda ragione vera - a seguito della modifica costituzionale che ha ridotto il numero dei senatori, portandolo a 200. Se non avessimo messo mano a una modifica del Regolamento, si sarebbe certamente prodotta una situazione difficile da gestire per il lavoro della prossima legislatura. Io devo però mantenere un po' delle mie perplessità per come sono state nei fatti accorpate le Commissioni. Ho l'impressione che poi, nella scelta finale - ma forse avevamo di fronte a noi delle strade sbarrate - non siamo riusciti a fare in modo che ci fossero delle Commissioni effettivamente più omogenee nei contenuti e nel carico di lavoro.

La terza questione è molto importante e spero che possa servire. Noi abbiamo sofferto moltissimo in questa legislatura, più che in altre legislature, per un uso e un abuso dell'articolo 81 della Costituzione, che è stato causato nei fatti dall'Esecutivo, non producendo mai le relazioni tecniche. La non produzione delle relazioni tecniche è diventata nei fatti lo strumento per fare in modo che alcuni emendamenti non graditi venissero bocciati. Questo è stato un ulteriore strumento che il Governo ha utilizzato per imporre la propria volontà al Parlamento, in particolare qui in Senato. Ora, l'introduzione dell'obbligo delle relazioni tecniche è certamente un passo in avanti, che cerca di riparare a quello che è un vero e proprio *vulnus*, anche se ho sempre sostenuto - e continuo a sostenere - che il vero *vulnus* l'abbiamo prodotto, anche per quanto riguarda la libertà vera del processo decisionale sui vari emendamenti e deliberati del Parlamento, quando abbiamo introdotto in Costituzione il pareggio di bilancio, unico Paese in Europa. Questo è diventato, con il tempo, un vero e proprio cappio al collo, nonché un elemento forte di peso e abuso di potere nei confronti del Parlamento e delle sue scelte, spesso legate non a coperture di bilancio, ma ai contenuti sui singoli emendamenti.

Sono state introdotte altre modifiche - a mio avviso - assolutamente positive, alcune certo meno rilevanti di quelle su cui mi sono soffermata. Credo che alla fine abbiamo fatto un buon lavoro, anche rispetto alla Camera, e lo dobbiamo dire con orgoglio. Quanto queste modifiche e il nuovo Regolamento produrranno in termini di cambiamento effettivo lo si verificherà ovviamente nel corso

del lavoro della prossima legislatura.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole della sottoscritta e dei senatori Laforgia, Errani, Grasso, Buccarella e Ruotolo. (*Applausi*).

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, utilizzo lo spazio che gentilmente mi concede per fare delle riflessioni brevi sul tipo di lavoro che è stato svolto nella Giunta per il Regolamento, da lei presieduta, per affrontare la questione della riforma del Regolamento del Senato.

Il Regolamento del Senato è un atto di grandissima importanza. E credo che dobbiamo dire con molta chiarezza che siamo riusciti a far lavorare la Giunta per il Regolamento, grazie a lei che l'ha presieduta, ai relatori Santangelo e Calderoli, che ringrazio, e anche al senatore Perilli che ha fatto il relatore in una fase precedente, e a porre i suoi lavori al riparo dalle turbolenze che sempre caratterizzano l'attività parlamentare e che nell'ultimo periodo sono state particolarmente acute. Questo - come ha ricordato bene la senatrice De Petris - ci ha permesso di fare, in sede di Comitato ristretto e poi in sede plenaria, un lavoro buono e serio. Oggi licenziamo un Regolamento senz'altro migliore di quello che c'era, che tiene conto delle modifiche intervenute nella nostra Costituzione e che permette non soltanto di adeguarci alla realtà, ma anche di far funzionare meglio questo ramo del Parlamento. Mi pare che, facendo questo, abbiamo assolto a un dovere nei confronti dell'istituzione che rappresentiamo.

Vorrei anche dire la mia opinione su una possibile lettura minimalista dell'opera che abbiamo svolto. Ritengo che una lettura minimalista sarebbe sbagliata, perché non abbiamo scelto di occuparci soltanto della modifica dei requisiti numerici e dei *quorum*, che nel Regolamento sono ovviamente molto presenti e andavano cambiati. Abbiamo deciso fin dall'inizio di fare un lavoro diverso e più ampio; abbiamo circoscritto l'oggetto di questo lavoro più ampio e deciso di occuparci dell'efficientamento dei lavori del Senato e anche di un problema politico serio, come quello del transfughismo parlamentare, che in questa ultima legislatura ha raggiunto livelli assolutamente anomali.

Per quanto riguarda l'efficientamento del lavoro parlamentare, ci sono quattro cose che vorrei ricordare come particolarmente importanti e delle quali penso dobbiamo essere fieri, come organo collegiale, in maniera molto netta. La prima è la decisione, che abbiamo preso, di far sì che le Commissioni 1a e 5a, che sono le Commissioni filtro del Senato, caratterizzate da un carico di lavoro importantissimo, si pronuncino, quando devono dare pareri su provvedimenti che nel merito sono di altre Commissioni, soltanto sugli emendamenti approvati e non su tutti gli emendamenti. È un cambiamento significativo, che ci permette di attribuire più efficienza e trasparenza al lavoro di tali Commissioni; così come penso ci permetta di dare più trasparenza al lavoro dell'Assemblea il fatto che arriverà al suo esame non più tutto l'insieme degli emendamenti già votati nelle Commissioni, ma il testo del provvedimento come modificato dagli emendamenti votati nelle Commissioni. È uno dei pochi punti in cui ci adeguiamo al Regolamento della Camera dei deputati e mi sembra importante.

Allo stesso modo mi sembra importante anche l'introduzione della regola per cui si possa prevedere un termine certo per l'approvazione dei provvedimenti. Credo sia qualcosa che vada nel senso di garantire le prerogative del Parlamento e non certo di soffocarle. Mi sembra significativo anche quello che abbiamo deciso di fare per ciò che riguarda il Comitato per la legislazione. Esisteva alla Camera dei deputati, ma non al Senato, e lo introduciamo per aiutarci ad avere una migliore qualità nella formulazione delle leggi. Soprattutto, al Senato diamo al Comitato per la legislazione un compito che ritengo estremamente rilevante e importante, e cioè quello di offrire una valutazione di impatto sugli atti normativi che vengono via via assunti. Non è poca cosa e, come tutte le opportunità, andrà sfruttata bene, ma mi sembra significativa.

Concludo dicendo che le norme di carattere più politico, che ci hanno messo nelle condizioni di perseguire un obiettivo di carattere generale, quelle volte a contenere e frenare il transfughismo, sono importanti. Non le elenco in dettaglio, ritenendo importante che la Giunta nel suo complesso si sia posta questo obiettivo e l'abbia raggiunto in maniera adeguata. Io dico che essersi posti il problema di frenare il transfughismo, dopo le dimensioni che tale fenomeno ha raggiunto in questa legislatura, non

rappresenta affatto - come qualcuno ha voluto dire - un attacco alla dignità del Parlamento e alle prerogative dei singoli parlamentari, un cedimento all'antipolitica e qualcosa di non legittimo. Credo che, quando si esce dalla fisiologia e si va nella patologia, occorre intervenire e penso che queste norme aiuteranno a difendere la centralità del Parlamento, la sua dignità, il suo lavoro anche ad avere un rapporto più trasparente tra eletti ed elettori, un aspetto di non poco conto, che rappresenta quella riserva di credibilità e di fiducia su cui si regge il prestigio dell'istituzione parlamentare.

Vorrei fare una raccomandazione, richiamando anche uno degli interventi svolti questa mattina: non tiriamo impropriamente in ballo l'articolo 67 della Costituzione, il vincolo di mandato o mandato imperativo, che ovviamente nel nostro ordinamento, come in tutti gli ordinamenti democratici europei, è vietato. Le parole hanno un senso. Vincolo di mandato è un'espressione che ha un significato ben preciso. Storicamente e in dottrina vi è vincolo di mandato quando una persona perde la carica di parlamentare in ragione delle opinioni che ha espresso e può essere fatta decadere dalla sua carica. Non a caso il vincolo di mandato è un tratto tipico degli ordinamenti dittatoriali e non trova spazio nelle democrazie. Niente di simile al vincolo di mandato si introduce con queste iniziative; si introducono, anzi, delle norme che sono una spinta ad esercitare più correttamente il proprio mandato, cosa ben diversa dal vincolo di mandato.

Ringrazio in conclusione i relatori e soprattutto lei, Presidente, che ci ha condotto in questi lavori, che soprattutto nella fase finale hanno coinciso con convulsioni parlamentari che potevano anche - diciamoci la verità - mandare a mare tutto. Non è nemmeno consueto che si riesca a votare la riforma del Regolamento a Camere sciolte e in regime di *prorogatio*. Mi sembra che questo vada al merito di chi ha permesso questo lavoro. (*Applausi*).

[SCHIFANI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, nel merito delle riforme in esame ho poco da aggiungere, perché molto hanno detto i miei colleghi. Il giudizio nel complesso è indubbiamente favorevole, perché si sono inserite delle norme a tutela del Parlamento nei confronti della invasività del Governo; norme atte anche a fluidificare - come già detto - la trasparenza dell'attività legislativa.

Signor Presidente, mi preoccupa un aspetto: la mancanza del parallelismo di questa riforma con la Camera dei deputati. Mi preoccupa che l'altro ramo del Parlamento, senza alcuna polemica da parte del sottoscritto, possa darsi i tempi che ci siamo dati o possa approvare un Regolamento non sinergico e non complementare a quelle che sono le nostre riforme inserite nel nuovo Regolamento. Non sappiamo cosa farà. È questo un aspetto che - a mio avviso - andrebbe affrontato al più presto nella logica delle intese che si realizzano sempre tra i Presidenti dei due rami del Parlamento.

Mi consenta, Presidente, di aggiungere una considerazione politica. Noi abbiamo fatto la nostra parte, il Parlamento ha fatto la propria parte e mi auguro fortemente che nella prossima legislatura si torni al vero bicameralismo voluto dai Padri costituenti. Diciamo pure che questa legislatura ha visto un continuo e graduale affievolimento di quello che è il bilanciamento dei poteri tra Governo e Parlamento: ricorsi a voti di fiducia sin dai primi anni di questa legislatura hanno compresso l'attività e dato luogo - ricordo a me stesso - a ricorsi di singoli parlamentari delle opposizioni davanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione. In quella occasione la Corte costituzionale rigettò il ricorso per carenza di legittimazione, sostenendo che il singolo parlamentare non era legittimato a poter impugnare quel provvedimento o a ricorrere per il conflitto, pur condividendo parzialmente il merito della protesta. Come lei ricorderà, era l'occasione in cui la manovra finanziaria del primo Governo Conte era arrivata in Senato intorno al 14-15 dicembre.

Poi è intervenuta l'emergenza sanitaria ed economica e, quindi, la decretazione d'urgenza ha visto un monocameralismo di fatto, alternato: un decreto-legge che arrivava in un ramo del Parlamento veniva lavorato in Commissione, si approvava col voto di fiducia e si mandava all'altro ramo del Parlamento soltanto per una ratifica. Ed è quanto abbiamo vissuto anche alla luce dell'emergenza, sia economica che sanitaria, che ha visto l'introduzione nei decreti-legge di emendamenti che poco avevano a che fare, violando il precetto costituzionale, con la compatibilità per materia. Si è quindi dato luogo a una legislazione irrazionale, slegata dai principi dalla nostra Carta.

Mi auguro fortemente che si possa tornare, signor Presidente, a un vero bicameralismo, a tutela dei diritti dei cittadini che ci hanno votato in funzione di una Carta costituzionale che prevede una doppia lettura, che è sinonimo di buona legislazione, nella qualità, nella trasparenza e nella correttezza. Con questo augurio, annunzio il voto favorevole di Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC. (*Applausi*).

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi permetta, in apertura di intervento, di unirmi ai ringraziamenti ai relatori, senatori Calderoli e Santangelo, per l'egregio lavoro realizzato; complimenti che estendo a tutti i membri della Giunta e, in particolare, a quelli del Comitato ristretto che hanno partecipato ai suoi lavori, per l'ottimo clima positivo e collaborativo che si è instaurato durante i lavori stessi.

Infine, Presidente, tutti abbiamo apprezzato la sapiente guida e lo stile con cui lei ci ha indirizzato in questi mesi, sapendo essere ferma all'occorrenza, ma anche flessibile nel garantire piena autonomia al Comitato ristretto, affinché potesse operare nel modo più produttivo e proficuo possibile. Grazie, Presidente.

Come sappiamo, la riforma del Regolamento del Senato si è resa necessaria a seguito della modifica costituzionale che ha ridotto, a partire dalla prossima legislatura, il numero di senatori a 200. Non è chiaramente questa la sede per esprimere giudizi di merito sulla riforma, ma quello che è certo è che i tanti suoi aspetti positivi rischiano di essere vani, se non destabilizzanti, se essa non è accompagnata da una corrispondente modifica del nostro Regolamento; modifica che non può essere solo quella di una proporzione dei vari parametri numerici, ma che deve riorganizzare anche il funzionamento di alcuni organismi di questo ramo del Parlamento, le Commissioni permanenti su tutti.

Si è optato per la riduzione del loro numero a dieci, perché l'attuale configurazione a quattordici avrebbe portato a una composizione scarna e problematica di ciascuna di esse. Gli accorpamenti necessari sono basati su criteri di affinità tematica, ma anche di carichi di lavoro di ognuna di esse. Si lasciano invariate le due Commissioni filtro, la 1a e la 5a, e la 2a, che fra le altre è quella più gravata dal numero di atti trattati. Per le attuali 3a, 4a e 14a si è preferito lasciare autonoma quella delle politiche europee, accorpando quindi affari esteri e difesa, che sono tra quelle che, dati alla mano, hanno ad oggi minori incombenze. Agricoltura confluisce con le attività produttive, territorio e ambiente con la Commissione sui lavori pubblici, infine sanità con la Commissione lavoro e *welfare*.

L'occasione della revisione del Regolamento è stata anche e soprattutto utile per fare il tagliando al seppur ottimo articolato che quotidianamente utilizziamo. La riforma del 2017 ha prodotto un Regolamento snello, di facile interpretazione, che ha permesso ai nostri lavori di procedere in modo fluido e scorrevole, con evidente vantaggio sulla qualità della produzione legislativa. L'applicazione pratica nel corso di questa legislatura ne ha dimostrato il buon funzionamento, ma ha anche evidenziato gli ambiti ove esso è perfezionabile.

La Giunta propone, quindi, alcuni correttivi in tal senso e altri per rispondere ad alcune storture che il quadro politico, in continua e dinamica evoluzione, ha autoprodotta.

Viene istituito un nuovo organismo, il Comitato legislazione, prendendo spunto da quello esistente alla Camera dei deputati. Con l'articolo 4 viene prevista un'interessante novità relativa alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevedendo la possibilità di invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa in relazione a specifici provvedimenti. (*Applausi*). Questo è un importante segnale di attenzione alle realtà locali che si inserisce nel quadro di quella irreversibile e improrogabile azione che ha preso il via con il *referendum* sull'autonomia del 22 ottobre 2017. Parallelamente, viene previsto che la Commissione politiche dell'Unione europea possa invitare i membri del Parlamento europeo a partecipare, senza diritto di voto, alle sue sedute in relazione a specifici provvedimenti.

Passando ad altro argomento, inseriamo almeno tre importanti modifiche che vanno ad agevolare il nostro lavoro, soprattutto di Commissione. Anzitutto, si prevede maggiore chiarezza nell'arrivo e nella trasposizione all'Aula del testo dei decreti modificati in Commissione. Gli emendamenti approvati

saranno inseriti direttamente nel testo (il cosiddetto Allegato A) e non dovranno più essere votati dall'Assemblea sotto la veste di emendamenti della Commissione. Si parifica quindi l'esame dei decreti a quello dei disegni di legge ordinari, con due evidenti vantaggi... (*Brusio*).

Signor Presidente, è veramente difficile parlare.

PRESIDENTE. In effetti c'è troppa confusione. C'è un brusio che non consente di ascoltare chi parla. Chi non è interessato può uscire dall'Aula.

Prego, senatore Augussori.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). La ringrazio, signor Presidente.

Dicevo che ci saranno due evidenti vantaggi: maggior chiarezza del testo e lavori più snelli in Aula a seguito del minor numero di votazioni necessarie.

In seconda battuta, viene previsto che le Commissioni filtro (Commissioni affari costituzionali e bilancio) debbano esprimere il parere solo sugli emendamenti approvati, quindi a valle dei lavori della Commissione di merito e non più a monte sul complesso degli emendamenti presentati a volte in maniera strumentale e massiva e ai conseguenti testi 2, 3, 4, eccetera. Questo consentirà un notevole alleggerimento dei lavori della Commissione bilancio, con l'importante possibilità di applicare un maggior discernimento sugli emendamenti veramente significativi, e porterà maggiore fluidità ai lavori della Commissione di merito, che oggi sono troppe volte soggette a *stop and go* continui e agli esiti di quella che è una vera e propria *roulette*.

La terza modifica, che probabilmente è quella politicamente più importante, prevede che la Commissione bilancio non sia più tenuta a dare parere contrario, *ex* articolo 81, su quegli emendamenti per i quali non arriva la relazione tecnica. Dalla prossima legislatura, infatti, il Governo sarà tenuto a trasmettere la relazione tecnica entro cinque giorni dalla richiesta. Se questa non viene trasmessa, non vi è più l'automatismo che prevede la presunzione di onerosità o la mancanza di copertura, ma sarà la Commissione a valutarla in piena autonomia, come è giusto che sia in un Parlamento sovrano. Viene a cadere, quindi, l'alibi dietro il quale i Ministeri erano usi nascondersi per non permettere la trattazione di temi non graditi. Torniamo quindi a riaffermare la supremazia degli eletti del popolo rispetto ai burocrati di Stato. (*Applausi*).

Un ultimo capitolo della riforma è volto a contrastare il malcostume di coloro che, una volta eletti, trasbordano da un Gruppo all'altro come naufraghi in continua ricerca dell'approdo su un'isola felice. Viene messo in campo una serie di disincentivi, anche economici, per contrastare tale pratica.

Viene prevista, sull'esempio di quanto accade al Parlamento europeo, la figura del non iscritto ad alcun Gruppo anche per i senatori elettivi, oggi in uso solo per quelli di diritto. Ciò comporta che vengano classificati tali coloro che, abbandonando il proprio Gruppo, non possono aderire ad altro Gruppo costituito, tantomeno al Misto. A coloro che invece vengono espulsi dal proprio Gruppo, verranno concessi tre giorni per aderire a un Gruppo esistente. Ai non iscritti verranno garantiti spazi di intervento e la partecipazione alle Commissioni, ma non le prerogative economiche previste per i Gruppi.

Viene poi prevista maggiore rigidità per la costituzione di nuovi gruppi e componenti del Misto, con criteri chiari e non aggirabili, con le alchimie tipiche della Prima Repubblica. La nuova formulazione prevede che possano essere costituiti nuovi Gruppi solo se composti da 9 senatori, anziché 6 - come abbiamo visto, sarà il nuovo numero minimo ordinario - rappresentativi di un partito o movimento politico, del quale assumono il contrassegno, che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento europeo propri candidati, conseguendo l'elezione dei propri rappresentanti. Quindi, i nuovi Gruppi potranno essere costituiti solo in corrispondenza di partiti veri.

Altre modifiche - sempre volte a disincentivare il trasformismo - prevedono che la decadenza dalle cariche sia estesa ai questori e a tutti i membri delle Giunte.

Per quanto riguarda la Giunta delle elezioni e delle immunità, viene rafforzata l'attribuzione della Presidenza a un esponente dell'opposizione, precisando che tale condizione debba permanere per tutta la durata dell'incarico - pena la decadenza - e non solo verificarsi al momento dell'elezione.

Infine, l'articolo 5 presenta una disposizione finale, sempre volta a disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo parlamentare, nella quale si prevede una modifica alla disciplina dei contributi ai Gruppi,

sia per arginare il fenomeno della mobilità interessata, sia al fine di conseguire un risparmio di spesa per il Senato.

Faccio un piccolo inciso, Presidente. Sinceramente mi dispiace per quanto accaduto poco fa all'emendamento presentato dalla collega Maiorino: il testo riformulato era sinceramente equilibrato, il nostro Gruppo l'ha sostenuto e, sulla richiesta di voto segreto - come si è visto - non ha dato il sostegno. Abbiamo votato a favore dell'emendamento, ma spiace vedere quanto è accaduto in Aula, ovvero che non si sia raggiunto il *quorum* necessario.

Peccato che anni e anni di lotte siano stati gettati nel cestino. Faccio, però, presente che nel solo campo del centrosinistra allargato, campo largo, campo ampio - chiamatelo come volete - ho riscontrato l'assenza di 18 senatrici. Non farò i nomi: chi vuole li può cercare. Ebbene, devo dire che le battaglie - giuste o sbagliate che siano, e questa è una battaglia giusta - si combattono e si vincono sul campo (*Applausi*), altrimenti è mera demagogia. Ovviamente quelle 18 senatrici non devono rendere conto a me (ci mancherebbe), ma dovranno renderlo semmai alle loro elettrici.

In conclusione, Presidente, riteniamo che quello in esame, così come licenziato dalla Giunta, sia un ottimo testo, e, considerato che la fase emendativa avvenuta in quest'Assemblea lo ha ulteriormente migliorato, impreziosito e valorizzato, esprimo convintamente il voto favorevole del Gruppo Lega. (*Applausi*).

[PERILLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (M5S). Signor Presidente, è molto probabile che questa sia l'ultima dichiarazione di voto; viste le circostanze, è uno degli ultimi atti all'esame del Senato, motivo per il quale, Presidente, farò un intervento un po' più politico rispetto a quelli precedenti, perché vorrei inquadrare la modifica del Regolamento in una cornice più complessiva, anche alla luce di quello che la nostra forza politica ha contribuito a fare e a portare in quest'Aula.

È indubbio infatti - e mi sembra sia mancato nei discorsi dei colleghi che mi hanno preceduto - che la modifica principale, ovvero l'adeguamento nei numeri, nei *quorum* nelle Commissioni come nell'Aula, in tutto il lavoro del Senato, sia dovuta a una riforma, il taglio del numero dei parlamentari, che questa forza politica ha portato avanti con determinazione e coraggio. (*Applausi*). Mi spiace che nessuno abbia ricordato tale riforma, che pure è stata approvata con larga maggioranza e che è da ascrivere al MoVimento 5 Stelle.

Presidente, in questo momento in cui le forze politiche si scambiano le accuse e i giornali sono concentrati su quella battuta del *leader* politico rispetto all'altro, a darsi le reciproche colpe, mi dispiace che venga dimenticato che l'unica forza politica che ha portato in quest'Aula temi che erano nel programma elettorale e li ha realizzati è stato il MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). E parliamo del taglio dei parlamentari, del reddito di cittadinanza, dello spazzacorrotti, del taglio dei vitalizi, e adesso anche delle norme contro il trasformismo parlamentare.

Colleghi, siamo arrivati a quasi 400 parlamentari fuoriusciti dai Gruppi di elezione originari; forse, mentre parlo, qualcuno sta uscendo e, quindi, è un numero destinato a crescere. (*Applausi*). E nel dibattito che c'è sempre stato, sia sulla riforma del taglio del numero dei parlamentari, sia sulla questione del trasformismo, durante le legislature, e quindi in anni in cui siete stati presenti con le vostre forze politiche abbondantemente e costantemente, non siete mai riusciti a raggiungere siffatti obiettivi.

Ebbene, in questo momento in cui è facile perdersi in tanti rivoli di polemiche, di problemi e falsi temi, voglio ricordare le cose concrete e utili che rispondono al mandato che ci hanno dato gli elettori. (*Applausi*). Una cosa rivoluzionaria: ricordare quello per cui si è stati eletti.

Ci si rimprovera anche che il taglio del numero dei parlamentari penalizza anche noi. Certo, penalizzerà anche noi, perché non pensiamo ai nostri interessi, ma cerchiamo di fare il meglio per la collettività, quello per cui siamo stati eletti. Se è vero, com'è vero, che il risparmio sarà di centinaia di milioni di euro a legislatura, su questo non viene detta neanche una parola: semplicemente si pensa all'adeguamento, perché è un fatto formale e dovuto, ma lo vogliamo dire a chi si iscrive un tale risultato? (*Applausi*).



Va bene: siamo agli inizi di una campagna elettorale e naturalmente potete leggere tali episodi e gli atti che abbiamo portato avanti in questo Parlamento come volete. Resta il fatto - ripeto - che il MoVimento 5 Stelle è l'unica forza che ha portato avanti il programma elettorale. (*Applausi*). Mi riferisco sia al programma con il quale è stato eletto, sia al contratto di Governo nei vari Governi che si sono succeduti. Ebbene, bisogna avere il coraggio di ammetterlo e di riconoscere il contributo che abbiamo dato come forza politica e per quanto riguarda il taglio dei vitalizi.

Vogliamo parlare - ad esempio - del fatto che, nelle giunte dove il MoVimento 5 Stelle era presente, per colpa del trasformismo parlamentare, gli unici rappresentanti che potevano perorare la causa per la quale noi eravamo stati eletti sono passati ad altri partiti e, quindi, non ci trovavamo più rappresentati? (*Applausi*). Altre forze politiche hanno cominciato a chiedersi cosa facesse il MoVimento 5 Stelle. Il MoVimento 5 Stelle fa dov'è rappresentato, e non quando è vittima di meccanismi, come questo che adesso cerchiamo di combattere.

Naturalmente era chiaro sin dall'inizio che le riforme importanti si raggiungono anche con la modifica dei regolamenti parlamentari: questo sia da lezione anche per chi ha cercato di modificare la Costituzione, proprio perché non ha voluto realizzare queste riforme. Invece, intervenendo sui regolamenti parlamentari, abbiamo capito che la strada migliore, anche tramite la disincentivazione e penalizzando economicamente i Gruppi, fosse quella di combattere il trasformismo. Dentro quest'Aula - ma deve essere chiaro anche fuori - forse l'unico disincentivo vero è la penalizzazione economica per il Gruppo che riceve il transfuga e per chi lo lascia andare, perché diventa un vero e proprio mercato (*Applausi*). È un mercato che destabilizza un'intera legislatura. E sappiamo benissimo che i passaggi dai Gruppi hanno messo a rischio più volte, a prescindere dalle questioni politiche, la tenuta del Parlamento. E mi fa sorridere chi parla di stabilità, sapendo che dentro il Parlamento c'è un continuo andirivieni nei Gruppi, nell'uno e nell'altro fronte.

Fatta questa chiarezza, visto che vi presenterete e ci presenteremo dinanzi agli elettori, ciascuno allora dovrà dare una giustificazione ai propri comportamenti; ciascuno dovrà giustificare perché continua a difendere i vitalizi; ciascuno dovrà giustificare perché non porta avanti nella Giunta per le autorizzazioni le richieste di arresto o le intercettazioni. (*Applausi*). Il MoVimento 5 Stelle ha tutto agli atti e lo mostreremo.

Qui ci troviamo di fronte a molto più che alla riforma parlamentare di un Regolamento. Attraverso queste riforme si giudicano gli atti e le attività politiche di chi è seduto qui in Parlamento e che adesso deve tornare tra la gente a render conto alle persone.

Naturalmente, le modifiche che abbiamo presentato sono state l'occasione per migliorare il Regolamento e hanno spinto ragionevolmente e responsabilmente le forze a intervenire anche in altri settori: di questo va dato sicuramente atto. È un dato molto positivo che si sia voluto razionalizzare ed economizzare l'andamento dei lavori, abolire tutti quei meccanismi che da sempre sono pensati per dilatare i tempi e non far arrivare i provvedimenti a segno. Mi spiace in tutto questo che un emendamento del MoVimento 5 Stelle, a mia prima firma, non sia stato approvato, con cui si chiedevano tempi certi, quando una determinata legge fosse passata in un ramo del Parlamento, nell'approvazione dell'altra Camera. Questo avrebbe sicuramente accelerato l'*iter* legislativo e in qualche modo eliminato tutte le perdite di tempo; soprattutto, avrebbe dimostrato che non c'è bisogno di cambiare la Costituzione per velocizzare l'*iter* di una legge. (*Applausi*).

L'emendamento non è stato approvato, ma è stato importante aver messo l'argomento sul tavolo. Così com'è importante quello che ha fatto il MoVimento 5 Stelle sulla questione della dematerializzazione dei fascicoli. Siamo sommersi da carta. Noi portiamo davvero avanti i temi della transizione ecologica e del rispetto dell'ambiente: neanche una parola su questo. Occorre andare nella direzione dell'informatizzazione. La legge di bilancio è uno di quei provvedimenti che comportano milioni e milioni di fotocopie di carta: è una cosa assurda.

È altresì importante aver consentito la digitalizzazione della presentazione delle petizioni. Si parla tanto di democrazia partecipativa e rappresentativa - e avete citato il *referendum* - ma lo fate quando vi fa comodo, perché non vi va bene che una forza politica costantemente difenda chi è fuori dal Parlamento e voglia portarne le istanze dentro il Parlamento. (*Applausi*).

Questi sono tutti temi conquistati dalla nostra forza politica all'interno della Giunta, ovviamente con l'accordo dei relatori e delle altre forze politiche.

A mio parere, resta un punto veramente a sfavore. Ve lo dico, colleghi, anche per la cultura da cui vogliamo liberare questa Assemblea. Non aver approvato l'emendamento della senatrice Maiorino fa fare un passo indietro gigantesco (*Applausi*) rispetto alle tante sbandierate dichiarazioni sulla libertà e sulla tutela delle donne, sull'uguaglianza nel linguaggio, sul superamento della distinzione di genere. Invece è risultato essere un tema più divisivo del contrasto al trasformismo parlamentare. (*Applausi*). C'è una tale ritrosia ad affrontare questi argomenti - in realtà solo in quest'Aula, perché il mondo va avanti e saremo derisi per questo - che il voto segreto è diventato ancora una volta un *escamotage* per riaffermare l'arretratezza culturale di chi dovrebbe essere avanti nel Paese (*Applausi*), di chi dovrebbe far sprigionare da quest'Aula una visione di società e di cultura profondamente diverse. Questo è stato uno dei capitoli più vergognosi - ampiamente previsto, purtroppo - nella questione dell'approvazione del nuovo Regolamento.

Signor Presidente, concludendo su tale argomento, proprio per dare un segnale nella direzione a cui sto facendo riferimento, le chiedo di spostare il busto della prima donna eletta in Senato, la senatrice Lina Merlin, che tanto si è spesa nelle battaglie per la tutela delle donne, da un corridoio che non viene più visitato dalle scolaresche e dalle persone. (*Applausi*). Tolga quel busto dall'ombra e lo esponga in un Senato che non riporta neanche l'effigie di una donna; lo esponga in un luogo molto più visibile, come chiedono le associazioni e la società civile. Cominciamo da questi segnali. Almeno si sposti il simbolo di chi si è speso per la tutela delle donne. (*Applausi*).

Esprimo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ricordo che le prossime due votazioni avverranno a maggioranza assoluta.

**NUGNES** (*Misto-Man.A Pap PRc-Se*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

**NUGNES** (*Misto-Man.A Pap PRc-Se*). Signor Presidente, dissenso e oggi mi è ancora data questa possibilità. Ma in effetti il concetto di democrazia rappresentativa è stato silurato ed è affondato, anche se molti - anche in quest'Aula, temo - ancora non se ne rendono conto.

La riforma del Regolamento, per quanto riguarda uno dei problemi principali che avete voluto mettere sul tavolo, quello del trasformismo, ha assolutamente fallito l'obiettivo, perché non avete voluto guardare in faccia il problema e vederlo per quello che è. Non stiamo togliendo l'articolo 67 della Costituzione - come ha dichiarato il collega del Partito Democratico - ma stiamo procedendo in quella direzione, perché questo del Regolamento è solo un tassello, il secondo, che segue quello del novembre-dicembre 2017. Il trasformismo è quello dei partiti, che sono oramai nelle mani dei *super leader* che non danno più la possibilità di mantenere fede alle promesse elettorali, il vero unico mandato elettorale a cui si dovrebbe sempre rispondere. Persino il centralismo democratico prevedeva che ci fossero sempre un ampio dibattito interno, pluralità di posizioni e una votazione.

Oggi questo non è più possibile. Troppe volte il trasformismo è determinato non da interessi personali, perché non ci può essere interesse personale a lasciare un partito in maggioranza relativa al 33 per cento per andare nell'irrelevanza assoluta, ma c'è sicuramente mantenimento di fede alla parola data all'elettorato.

State fallendo, ma questo tassello si incastra nel taglio lineare del numero dei parlamentari, portato avanti senza cambiare la legge elettorale in senso proporzionale, cosa che avevate detto essere necessaria per votare a favore della riduzione del numero dei parlamentari, dopo aver votato tre volte contro. Era una condizione, eppure lo avete fatto senza che essa sia stata portata a casa e questo è spregevole a mio parere.

Ciò si inserisce anche nella volontà di mantenere stretta una possibilità... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) ...e non ad altri, che si evince anche nell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 41 del 2022, in cui viene attribuita la possibilità solo ad alcuni piccoli partiti, ad alcuni piccoli Gruppi parlamentari, di essere esentati dalla raccolta firme di Ferragosto. Io vi ringrazio e vi saluto tutti. (*Applausi*).



**PRESIDENTE.** Avverto che è stata presentata dai relatori, ed è in distribuzione, una proposta di coordinamento. Per l'approvazione di tale proposta è necessaria la maggioranza assoluta, in quanto incide sulle modifiche approvate nelle precedenti votazioni.

#### **Accertamento del numero dei presenti**

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, dispongo pertanto l'accertamento del numero dei presenti.

*(Segue l'accertamento del numero dei presenti).*

Stante l'esito dell'accertamento testé condotto, procediamo alle votazioni.

#### **Ripresa della discussione del documento II, n. 12 (ore 12,51)**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento C1, presentata dai relatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, concernente l'entrata in vigore del documento, con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad apportare le correzioni di carattere formale che dovessero risultare necessarie.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Si è così concluso l'esame del documento II, n. 12.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,53, è ripresa alle ore 15,03).*

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 15,03)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2633, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Binetti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**BINETTI, relatrice.** Signor Presidente, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 6, dedicata alla salute, prevede quattro tipi di riforma che toccano le tre grandi aree dei servizi sanitari: quella ospedaliera, quella territoriale e quella della prevenzione. La riforma degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) prevista dal PNRR rappresenta il collegamento tra l'obiettivo dell'innovazione nel campo della salute e la ricerca sanitaria. L'obiettivo della riforma è rafforzare il rapporto tra ricerca, innovazione e cure sanitarie attraverso la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della salute. La riforma mira a rendere gli IRCCS sempre più capaci di portare l'innovazione terapeutica al letto dei pazienti o accanto ai pazienti o a casa dei pazienti, facilitando lo scambio di competenze specialistiche tra gli IRCCS e le altre strutture del Sistema sanitario nazionale, introducendo modifiche al decreto legislativo n. 288, che risale a vent'anni fa.

Gli IRCCS sono enti a rilevanza nazionale, dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo *standard* di eccellenza, perseguono finalità di ricerca relativa prevalentemente alle applicazioni cliniche nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

La delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che stiamo discutendo in questo momento, è stata approvata in prima lettura alla Camera dei deputati il 25 maggio di quest'anno. Si

tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, che rappresenta un collegato alla manovra di finanza pubblica. Il PNRR prevede che la legge con cui sarà elaborato il piano di revisione degli IRCCS entri in vigore entro la fine dell'anno 2022 e richiede l'adozione di uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Questo, come comprenderete, è il primo nodo che ci preoccupa, perché la legge deve entrare in vigore entro il 31 dicembre e, nello stesso tempo, i decreti attuativi dovranno essere emanati dal Governo che ancora non c'è.

La disciplina vigente sugli IRCCS è in larga misura sostenuta dal decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288, che riguarda sia gli IRCCS di diritto pubblico, compresi quelli successivamente trasformati in fondazioni di diritto pubblico, sia quelli di diritto privato. Alcune norme si riferiscono solo agli IRCCS di diritto pubblico, perché per quelli di diritto privato vale il principio dell'autonomia giuridico-amministrativa, come prevede l'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

L'attuale disegno di legge delega punta a rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in un'ottica prevalentemente traslazionale, che privilegia l'applicazione clinica attraverso il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, il che presuppone una profonda e solida sintonia tra gli orientamenti scientifici identificati dal Ministero e le scelte concrete dei vari IRCCS, con la possibilità che siano gli stessi IRCCS a proporre al Ministero progetti scientifici di alta qualità. Risulta comunque fondamentale rispettare l'autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS di diritto privato e il principio di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il potenziamento del ruolo degli IRCCS previsto dalla legge delega punta in via prioritaria all'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa e quindi all'innovazione e al trasferimento tecnologico, con particolare attenzione ai compiti di cura e di assistenza nell'ambito di quelle aree tematiche riconosciute a livello internazionale secondo le categorie diagnostiche principali, senza però perdere di vista quelle specializzazioni disciplinari che non sono direttamente collegate alle MCD, perché affrontano temi e problemi anche di nicchia e per le quali esistono appositi programmi di coordinamento nazionale, come ad esempio i diversi piani nazionali previsti per aree specifiche. Penso al piano nazionale delle malattie rare, che, come ben sa il Governo, non è stato ancora pubblicato, al piano nazionale per l'oncologia, recentemente pubblicato, che però si discosta ancora fin troppo dal piano europeo per l'oncologia; penso al piano nazionale per la disabilità, a quello per la cronicità e a molte altre cose.

In altri termini, se al centro dell'attenzione degli IRCCS ci sono quelle patologie che hanno un maggiore impatto sulla popolazione, resta alta l'attenzione rivolta anche a patologie altamente specialistiche. L'attuale legge delega richiede che la revisione dei criteri utilizzati per il riconoscimento, la revoca e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS e quindi della loro qualifica avvenga ogni quattro anni rispetto agli attuali due anni. Il perché è facilmente intuitivo, dal momento che ottenere risultati certi sia sul piano clinico che scientifico, opportunamente confermati da una serie di successive sperimentazioni, richiede un tempo ragionevolmente commisurato agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Il criterio prioritario per essere inseriti e per essere confermati tra gli IRCCS resta comunque definito dal livello di eccellenza dell'attività di ricovero e cura svolta negli ultimi anni e dal contributo tecnico-scientifico fornito attraverso un'attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

È importante sottolineare che il carattere di eccellenza deve riguardare contestualmente sia l'attività assistenziale che l'attività di ricerca, svolta nella specifica disciplina assegnata. Nella valutazione dell'eccellenza rientrano anche i criteri di *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS, l'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, la qualità della semplificazione operativa, la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise. Queste ultime devono essere aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca anche internazionali, con *partner* scientifici e industriali, nazionali e internazionali.

Tra i criteri di eccellenza c'è sempre la partecipazione alle diverse reti di ricerca clinico-assistenziali a livello nazionale e internazionale, evitando in ogni modo forme di isolamento autoreferenziale e

condividendo sempre più protocolli, materiali, metodi, risultati, eccetera. La legge delega distingue tra gli IRCCS monotematici, che hanno ricevuto il riconoscimento per un'unica specializzazione disciplinare e quelli politematici, che hanno invece ricevuto il riconoscimento per più aree integrate. L'obiettivo è valorizzare tutti e due i modelli, senza mai perdere di vista l'eccellenza, misurata secondo *standard* internazionali. I nuovi riconoscimenti degli IRCCS, relativi ai policlinici universitari, possono prevedere anche più aree, purché complementari e integrate.

La delega considera fra i criteri di primario interesse per la valutazione non solo l'area tematica oggetto del riconoscimento, ma anche la collocazione territoriale dell'IRCCS, per ottenerne un'ampia distribuzione nel territorio nazionale, e il bacino minimo di utenza di ognuna delle aree tematiche, nel pieno rispetto della programmazione sanitaria regionale, soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti di natura economico-finanziaria. Un altro punto interessante dell'attuale legge delega riguarda il coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli IRCCS, che implica un coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica dell'istituto e nell'assegnazione di obiettivi condivisi, per garantire il necessario raccordo tra attività di ricerca e attività di assistenza nelle aree tematiche oggetto di riconoscimento e in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale. *(Il microfono inizia a lampeggiare).*

Suppongo che il tempo a mia disposizione si stia esaurendo e pertanto concludo in due parole, sottolineando l'elemento che può essere di maggiore interesse per tutti i colleghi. Gli IRCCS oggi rappresentano il raccordo tra ricerca scientifica di eccellenza, attività clinico-assistenziale di eccellenza e modelli organizzativo-gestionali di eccellenza. Non c'è dubbio che dietro a questi tre nodi, ognuno di noi è in grado di riscontrare tutto ciò che non funziona negli ospedali di oggi, quando l'attività clinico-assistenziale non è eccellente e basta l'insoddisfazione dei pazienti a confermarlo, quando la ricerca in quei campi non raggiunge gli obiettivi di innovazione necessari e quando il *flop* è legato non tanto alla carenza di competenze o di dedizione dei clinici o dei ricercatori che si dedicano a questo, quanto piuttosto alla disorganizzazione e alla frammentazione dei servizi per i pazienti (lo vediamo nel tema delle file prolungate e dei ritardi). Quindi, scommettere sugli IRCCS oggi significa scommettere non su una nicchia, ma su una parte da cui potrebbe riprendere e ricominciare un ripensamento totale di quella medicina "ospedaliera", a cui si ispirano ormai anche tanti modelli universitari, che può cambiare la qualità della vita e l'assistenza, pubblica e privata, di tanti pazienti in Italia.

**PRESIDENTE.** Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione generale non avrà luogo.

Passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi

**BINETTI, relatrice.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli ordini del giorno. In particolare, l'ordine del giorno da me presentato è semplicemente la raccolta e la messa in fila di tutti gli impegni proposti dai colleghi. L'obiettivo è molto specifico ed è stato spiegato anche stamattina; ormai il nostro sistema parlamentare procede a Camere alternate. Questo disegno di legge è stato già approvato dalla Camera e quindi il margine di manovra che abbiamo per modificarlo è prossimo allo zero; l'unico modo che abbiamo per poter incidere su di esso è rappresentato dagli ordini del giorno. Avere un ordine del giorno che raccolga gli impegni di tutti e li riproponga significa per noi sottolineare il desiderio che nei decreti attuativi, *conditio sine qua non* di questa legge delega, si tenga conto fino in fondo di quello che è il lavoro della Commissione, un lavoro fortemente condiviso, profondamente integrato e volto esclusivamente a migliorare la qualità dell'assistenza e della ricerca.

**PRESIDENTE.** Senatrice Binetti, affinché resti a verbale, il parere è quindi favorevole sugli ordini del giorno G1.100, G1.1, G1.2, G1.3, G1.4 e G 1.5.

**SILERI, sottosegretario di Stato per la salute.** Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE.** Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno non verranno posti ai voti. Passiamo alla votazione finale.

**PARENTE (IV-PSI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo la delega per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è un provvedimento molto importante, come ha ben illustrato la relatrice, perché collegato alla manovra di bilancio e al Piano nazionale di ripresa e resilienza. È un provvedimento molto importante per la salute della nostra cittadinanza, per l'eccellenza e la ricerca italiana. Poiché però dopo la sua approvazione, la norma ha bisogno di decreti attuativi entro l'anno in corso, anche questa normativa rischia di subire ritardi a causa di questo scellerato ed improvviso anticipo della fine della legislatura. Ma tant'è.

Con la norma oggi in approvazione si potenzia il ruolo degli IRCCS per promuovere l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinica organizzativa e il trasferimento tecnologico e per irrobustire i criteri per assicurare una più alta qualità dell'attività assistenziale.

In Senato, in questo sistema di bicameralismo alternato nel quale siamo piombati, non abbiamo potuto modificare il testo. Abbiamo però chiuso il provvedimento nella Commissione che mi onoro di presiedere con grande senso di responsabilità delle senatrici e dei senatori, consapevoli dell'importanza del tempo per l'approvazione della normativa poiché essa è legata alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo andati avanti anche quando è arrivata una relazione tecnica negativa della Ragioneria di Stato. Abbiamo un po' puntato i piedi come senatrici e senatori perché eravamo in presenza di un provvedimento già approvato all'altra Camera del Parlamento.

Abbiamo però tre questioni di fondo che spero vengano affrontate nei prossimi decreti attuativi e in un futuro prossimo. La prima concerne le risorse. Se aumentiamo il numero degli IRCCS, questo deve essere fatto a finanza invariata o comunque vincolando una quota di risorse regionali. Non è chiaro se le quote vincolate verrebbero introdotte a valere sul fabbisogno sanitario *standard* della singola Regione o sul fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

La seconda questione riguarda il personale. È chiaro che non si può rinunciare alle nostre eccellenze italiane se c'è carenza di personale anche nelle strutture di IRCCS o se non c'è un'adeguata formazione. Infine, l'unitarietà delle norme. Nella legge di riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non è prevista l'assegnazione di funzioni agli IRCCS e ogni Regione disciplina la materia in maniera autonoma e diversificata, non esistendo una legge quadro che obblighi le Regioni a regolamentare le rispettive funzioni degli Istituti. Il lavoro che abbiamo fatto in Commissione ha riguardato soprattutto gli ordini del giorno e ringrazio la relatrice, le colleghe e i colleghi per il lavoro svolto, quel poco che c'è stato concesso. Un mio ordine del giorno, approvato in Commissione, prevede di inserire nel decreto di attuazione della legge di riforma degli IRCCS una norma quadro che preveda l'obbligo per tutte le Regioni di approvare una disciplina di riferimento unitaria, che delinea le funzioni degli IRCCS sia di diritto pubblico che di diritto privato.

Queste tre questioni che pongo (risorse, personale e formazione e uniformità della sanità in tutto il territorio nazionale) sono i nodi cruciali da aggredire nel prossimo futuro, se vogliamo davvero che il sistema salute in Italia, dopo il trauma della pandemia, possa essere a garanzia della salute di tutti noi.

Mi ha colpito, colleghe e colleghi, Presidente, una dichiarazione odierna del presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che definisce surreale che il Governo non abbia ancora dato loro i soldi che hanno speso per curare, ricoverare e vaccinare le persone durante il Covid-19. Inoltre, l'aumento dei costi dell'energia influirà sul funzionamento delle strutture e degli ospedali pubblici.

Penso quindi che il tema delle risorse sia importante a proposito degli IRCCS, ma anche per la sanità in generale. Se non partiamo da queste, che rappresentano le nostre eccellenze, non so da cosa potremmo partire. Mi auguro e spero - e il mio Gruppo farà pressione su questo - che nel prossimo decreto-legge aiuti sia messo al centro, con adeguate risorse, il tema delle risorse di cui le Regioni hanno bisogno dopo la pandemia.

In conclusione, il nucleo centrale della delega che stiamo votando è garantire che si raggiungano gli obiettivi di riforma che nascono dalla componente 2 della missione 6 "Salute" del PNRR, concernente innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto tra ricerca, innovazione e cure sanitarie e consentire al sistema degli IRCCS di rispondere alle

nuove sfide poste al Servizio sanitario nazionale.

Noi non ci stanchiamo mai - e lo faccio anche in questa occasione - di ringraziare il personale socio-sanitario. Chiunque abbia avuto modo di essere un utente delle nostre eccellenze, gli IRCCS, sa quanta preparazione, competenza e abnegazione vi sia nelle professionalità di cui abbiamo bisogno. Per questo la politica ha il dovere di restituire qualcosa e in questi altri cinque o sei mesi di legislatura avremmo voluto sistemare davvero la sanità in Italia. Tuttavia, come dicevo prima, tant'è; il nostro impegno su questi temi continuerà, anche a partire dal prossimo decreto-legge aiuti.

Il Gruppo Italia Viva-Partito Socialista Italiano vota a favore del provvedimento. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (*Ipf-CD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*Ipf-CD*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, volevo prima di tutto ringraziare la relatrice, senatrice Binetti, per il suo lavoro pragmatico e molto incisivo, che ha permesso di raggiungere dei risultati anche grazie alla subitanea accettazione da parte del Governo dei vari ordini del giorno. Ringrazio la presidente della Commissione, la senatrice Parente, per il giusto risalto che ha dato al provvedimento.

Il disegno di legge che oggi ci apprestiamo ad approvare reca la disciplina di delega al Governo per il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Questa riforma, che è già contemplata fra gli obiettivi del PNRR, coinvolge sia gli istituti pubblici che quelli privati. Come tutti sappiamo, questi istituti rappresentano una punta di diamante della nostra organizzazione sanitaria e vanno a confrontarsi con i migliori centri europei di ricerca avanzata e di assistenza di alta qualità e professionalità, per le tante ed eterogenee patologie trattate, che hanno un rilevante impatto clinico, diagnostico e terapeutico per i cittadini e per i pazienti.

Punti qualificanti e caratterizzanti degli istituti di carattere scientifico sono, appunto, la loro precisa identificazione e il loro riconoscimento giuridico come enti a rilevanza nazionale e i loro particolari *standard* di eccellenza sempre di altissima qualità. Essi sono dotati di autonomia gestionale e personalità giuridica. Base imprescindibile dell'attività di questi istituti è il loro fare ricerca: una ricerca avanzata, perfettamente collegata però all'applicazione clinica. Ecco, appunto, la ricerca traslazionale collegata in modo consequenziale e continuativo alla diagnostica clinica e alla terapia; favorire la ricerca di qualità, utilizzandone al meglio i risultati raggiunti e applicarli alla cura del malato, migliorando in modo oggettivamente constatabile gli *standard* delle prestazioni diagnostiche, cliniche e terapeutiche, non dimenticando - appunto - l'assistenza e i ricoveri sempre di alta o altissima specialità.

È indispensabile trovare le modalità più adeguate e le condizioni migliori (questo è un invito forte al Governo) per la loro riorganizzazione e il loro ulteriore potenziamento, riconoscendone il loro ruolo insostituibile e trainante. Gli istituti rappresentano e dovranno sempre di più rappresentare, ciascuno per il proprio campo d'azione, veri e propri fiori all'occhiello della nostra struttura sanitaria.

Altro punto che ritengo importante sottolineare è l'implementazione della mobilità del personale per la ricerca sanitaria tra gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, le università e gli enti pubblici di ricerca. Il confronto, lo scambio di esperienze scientifiche, la loro valorizzazione e il loro innesto con le altre realtà scientifiche e di ricerca non possono che arricchire il patrimonio di conoscenze e permettere il raggiungimento di obiettivi sempre più prestigiosi per la ricerca italiana. Nella ricerca medica, come in tante altre realtà, si fa di più cooperando e lavorando insieme per raggiungere obiettivi e risultati che siano utili e risolutivi per patologie complesse e spesso con scarse possibilità di cura per i pazienti che ne sono affetti.

Fondamentale sarà una più attenta e omogenea distribuzione di questi istituti su tutto il territorio nazionale, con una loro più razionale collocazione nelle strutture delle reti sanitarie regionali e nazionali. Infatti, la distribuzione attuale di questi istituti evidenzia una netta prevalenza in alcune aree del nostro Paese, penalizzando altre realtà regionali.

A tal proposito, ho presentato un ordine del giorno, recepito dal Governo, che prevede il riordino della rete di questi istituti e che ciò sia effettuato nel rispetto di una distribuzione più omogenea su tutto il territorio nazionale, garantendo la presenza di almeno un centro di eccellenza in ogni singola Regione.

Ho inoltre previsto nello stesso ordine del giorno l'istituzione di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'area materno-infantile, al fine di garantire l'attività di ricerca traslazionale, di cura e di promozione dell'eccellenza clinica in ambito pediatrico. Tutto ciò va nella giusta direzione di dare maggiore attenzione alle complesse problematiche dell'area materno-infantile, in cui tanti passi avanti sono stati fatti, ma tanto cammino resta ancora da fare.

Riorganizzare e potenziare questi istituti - mi avvio a concludere, signor Presidente - rappresenta un dovere delle Istituzioni e della politica (quella con la p maiuscola) e un diritto dei cittadini italiani. La nostra ricerca applicata alla clinica può e deve diventare un tratto caratterizzante della nostra organizzazione e della nostra struttura sanitaria.

La nostra sanità necessita di strutture trainanti e qualificanti, come appunto devono essere - e sono - gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Su provvedimenti come questi, che elevano e potenziano la ricerca italiana e migliorano le prestazioni fornite ai cittadini, il Gruppo Insieme per il Futuro-Centro Democratico, darà convintamente il suo appoggio e il suo voto favorevole. (*Applausi*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, a dispetto delle apparenze, questo è un provvedimento di grande importanza: attiene al riordino e ai nuovi criteri di finanziamento di una parte importante della nostra assistenza sanitaria, del nostro Servizio sanitario nazionale, sia quello erogato da strutture pubbliche sia quello, nel caso degli IRCCS, peraltro maggioritario, erogato dalle strutture private.

Nel nostro Paese gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono 51: 31 sono quelli cosiddetti privati, tra i quali ci sono centri di eccellenza come il San Raffaele, il Bambin Gesù - parlare di privati, in questo caso, è evidentemente un eufemismo - e 20 sono pubblici, facenti riferimento direttamente al Servizio sanitario nazionale.

Abbiamo esaminato con attenzione questo testo e, se devo essere sincero, collega Sileri, ci ha preoccupato di più qualche mese fa, quando lo abbiamo letto e abbiamo seguito i lavori nell'altro ramo del Parlamento. Quello che è accaduto ci tranquillizza in parte, posto che la legge delega spetterà verosimilmente al centrodestra, che sarà chiamato a governare anche le sorti della sanità nazionale. Quindi, da questo punto di vista, siamo un pochettino meno preoccupati (ma ovviamente facciamo tutti gli scongiuri!). Qual è però il senso di questo ragionamento?

L'idea di fondo della costituzione di questi poli di assistenza e ricerca era la traslazione delle conoscenze tra la ricerca e l'assistenza: sembra una banalità, ma nessuno ci dice - ancora oggi - qual è il risultato raggiunto dopo quasi quarant'anni dalla legge istitutiva e dopo vent'anni dalla più sostanziale riforma del 2003.

Quali sono gli esiti e i risultati rispetto alle risorse copiose indirizzate a questi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (definiti con l'acronimo IRCCS), per quanto riguarda l'assistenza e in termini, ad esempio, di *impact factor* per quello che riguarda la ricerca? Quanto sono stati arricchiti questi istituti in termini di bagaglio di innovazione, reti innovative e capacità di adesione ai bisogni di cura e di assistenza, rispetto alle risorse indirizzate? Questi soldi, collega Sileri, sono stati spesi o investiti? Questo è il tema che manca nel testo.

Non si può non partire da un'analisi di quello che è accaduto negli ultimi venti, trenta o quarant'anni per agire in termini di riordino di questi istituti. Peraltro, sappiamo che il tutto si inserisce - come giustamente è stato fatto osservare dalla Presidente della nostra Commissione - in un quadro di riordino della missione 6 del PNRR, quindi nel grande tema del riordino dell'assistenza territoriale, ma anche di quella ospedaliera, quindi tutto questo rimane da fare. Ripeto che ci saremmo preoccupati al 100 per cento; ci preoccupiamo al 50 per cento, ma rimane un testo lacunoso, da questo punto di vista.

Faccio un esempio per capirci e per chiarire: molti di questi IRCCS hanno sedi periferiche, le quali evidentemente hanno determinato una superfetazione dei centri di spesa. Sono servite? Possiamo confermarle tutte? Su questo qualche dubbio ce l'ho. Vorrei capire qual è il bilancio di questi anni.

Un modo per chiarire al Parlamento che cosa accade rispetto a questo pezzo importante di assistenza sanitaria nazionale sarebbe per esempio una relazione periodica in cui si dettagli con previsione che



cosa accade, perché è ovvio che questi istituti ricevono risorse attraverso le Regioni (per contratto, gli IRCCS privati; per convenzione, gli IRCCS pubblici), ma comunque vengono pagati a prestazione. Queste prestazioni come sono state? È un dubbio che ci rimane e resterà - temo - ancora per qualche tempo.

Detto ciò, il testo nel suo complesso è normale, anche grazie agli ordini del giorno sui quali è stato espresso parere favorevole; ringrazio la collega Binetti, in quanto relattrice del testo, per essere sempre precisa e puntuale, come ho avuto modo di constatare nei nostri quattro anni di frequentazione assidua in Commissione. Voteremo quindi a favore, perché non abbiamo particolari motivi per distinguerci sulla votazione di questo provvedimento, però con un auspicio finale, che riprende la polemica che giustamente riportava la collega Parente. Abbiamo una mole enorme di denaro indirizzata alla sanità attraverso mille canali, uno dei quali è quello degli IRCCS. Se non subentra una logica dettagliata e precisa di valutazione di queste spese, affinché se ne possa determinare il contenuto di investimento, piuttosto che di spesa, allora è evidente che hanno ragione mille volte le Regioni, quando reclamano, ancora oggi, il fatto di non essere state rimborsate delle maggiori spese sostenute e documentate, secondo le istruzioni ricevute dal Ministero, riguardo alle varie ondate di Covid. Questo è molto grave, colleghi, perché le Regioni vi hanno fatto fronte con risorse proprie, a volte con riserve importanti: ce ne sono alcune - pensiamo a quelle più grandi - che hanno destinato riserve copiose alla necessità di bilanciare i maggiori costi Covid. Lo Stato deve intervenire su questi e non può demandare alle Regioni, perché tutte vanno in dissesto su questa strada. Questo è un problema serio, serissimo.

Vi è un altro problema serio: colleghi, voi sapete che ad oggi il riparto del Fondo sanitario nazionale non è ancora destinato, indirizzato e concordato, come prevede la legge? Le Regioni non hanno ancora dato il via libera al riparto del Fondo sanitario nazionale, perché evidentemente e giustamente reclamano una maggiore attenzione, ad esempio, ai maggiori costi energetici. Pensate quanto possa costare in più un ospedale da mille posti letto (e guardate che ce ne sono tantissimi in giro per l'Italia): ebbene, qui non possono valere la logica e il gioco del cerino; a chi resta in mano?

Nei giorni scorsi avevamo avviato con la Commissione igiene e sanità un'indagine conoscitiva e per primi abbiamo ascoltato la dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze addetta al riparto del Fondo sanitario nazionale, ma rispetto a questo non ci sono state risposte.

Se c'è stato fino ad oggi un *deficit* di sensibilità - denunciato, non più tardi di oggi, dal presidente Fedriga - verso la necessità di destinare risorse avendo ben attenzione ai loro esiti e risultati concreti, di queste risorse, anche degli IRCCS, questo è il tema che impegnerà la prossima maggioranza, il prossimo Governo e i prossimi parlamentari che siederanno tra questi scranni e che si occuperanno di sanità. Voglio sperare che questa maggiore sensibilità sia ampiamente condivisa, al di là degli schieramenti e del gioco delle parti. (*Applausi*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, relattrice Binetti, vi ringrazio. Ritengo che questo sia un provvedimento importante, ma ancora una volta non abbiamo avuto la possibilità di migliorarlo, com'è stato detto, per cui si è fatto ricorso ancora allo strumento degli ordini del giorno. Vorrei fare una considerazione in relazione al tema della democrazia. Il processo di avvitamento e dell'accentramento nel Governo ha ormai dimensioni significative. Stiamo andando alle elezioni e tutti noi ci siamo espressi in modo critico su questo processo di avvitamento. Smetterò ai nuovi Gruppi parlamentari essere coerenti con la necessità di dare un ruolo al Parlamento.

Detto questo, è un punto fondamentale quello della ricerca e dell'assistenza? Sì, perché quando parliamo di IRCCS non parliamo solo di ricerca e solo di ospedali, ma di assistenza. Un punto ancora non risolto - e spero che con i decreti attuativi si possa dare una risoluzione - è come integrare e mettere in relazione e a sistema con il Servizio sanitario nazionale la ricerca e l'assistenza degli IRCCS e come realizzare dal punto di vista tecnologico, assistenziale e diffusivo delle tecnologie e delle innovazioni l'intero sistema sanitario nazionale.

Dobbiamo superare - e spero che si vada in questa direzione nei decreti attuativi, perché qui non si

tratta di pubblico o privato, ma ci sono gli IRCCS, le loro qualità e le loro eccellenze - le separatezze che ci sono ancora nel sistema sanitario complessivo integrato. Da questo punto di vista, è importante che, ad esempio, si stabiliscano criteri nuovi nella valutazione delle ricerche, dei finanziamenti che vengono distribuiti e dei direttori che vengono selezionati per gli istituti di ricerca pubblici e privati. Questo non per mettere in discussione l'autonomia degli istituti - sono d'accordo, senatrice Binetti - ma i criteri e le caratteristiche professionali di competenza dei ricercatori debbono trovare un impianto comune sia per gli istituti privati, sia per gli istituti pubblici.

Poi, a mio parere, c'è la grande questione di costruire un impianto in relazione con tutte le Regioni - lo ha detto la Presidente della Commissione - non con un'ispirazione centralista, ma certamente nemmeno secondo l'idea che ciascuno nella propria Regione fa quello che vuole. Ribadisco sempre, infatti, che il sistema sanitario, come dice il nome stesso, è nazionale e la competenza delle Regioni sta nella gestione, non nella definizione dei principi fondamentali. Dico questo a proposito di un'interpretazione a mio parere sbagliata dell'autonomia differenziata. I principi fondamentali sono comuni, nazionali e di tutto il sistema sanitario.

Approfitto per fare due altre brevissime considerazioni. In primo luogo, mi auguro che nel prossimo decreto-legge aiuti (parleremo dello scostamento, conclusa questa discussione) ci sia un intervento sulla sanità per quanto riguarda il finanziamento del sistema sanitario, che è inadeguato, anche con l'intelligenza di capire che è indispensabile un intervento normativo che consenta alle Regioni, con le proprie risorse, di spalmare il debito registrato nel 2021-2022 in dieci-quindici anni, senza che ciò significhi entrare direttamente nei piani di rientro, cioè con l'aumento della tassazione e con tutto ciò che significa. Dico con chiarezza che da questo punto di vista siamo in ritardo.

L'altro provvedimento che spero trovi una risposta nelle prossime decretazioni riguarda il personale. Ho già avuto modo di sottolineare che c'è un'emergenza nel personale, legata non più all'imbuto formativo, che abbiamo risolto, ma occorrono anni per mettere a regime tale soluzione. Bisogna quindi trovare forme straordinarie per non produrre una torsione del sistema sanitario pubblico, che è ciò che sta avvenendo.

Da questo punto di vista, rimane sempre il tema centrale. Il Covid ci ha insegnato non una, ma due cose. La prima è il valore assoluto del sistema sanitario pubblico; la seconda è che questo sistema richiede una riforma seria, organica, capace di costruire nuovi equilibri. Se parliamo degli IRCCS, è chiaro che non possiamo andare avanti in un Paese dove le Regioni del Mezzogiorno non hanno queste strutture di eccellenza; è chiaro che non possiamo obbligare persone a fare trasferimenti di famiglie, perché stiamo parlando di malattie complesse, in cui non si sposta solo il paziente, ma la famiglia, per mesi. Tali situazioni vanno risolte con politiche organiche e con una programmazione, non con politiche fatte di interventi *spot*.

Sotto questo profilo, spero che sia possibile fare una discussione seria e intanto approvare subito i provvedimenti che ho elencato, altrimenti diverse Regioni andranno in *default*. Lo dico e lo sottolineo: andranno in *default*, nessuno può dire che non lo aveva capito.

Auspico altresì che si avvii davvero una grande discussione pubblica sulla riforma del sistema sanitario, valorizzando i principi di quella straordinaria legge che lo ha istituito, ma con una profonda innovazione organizzativa. (*Applausi*).

[BOLDRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOLDRINI](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, i miei colleghi hanno già detto molte cose. Quello in esame è un provvedimento importante, legato sia la legge di bilancio, ma anche alla missione 6 del PNRR, la cui componente 2 è relativa alla salute.

L'obiettivo di questa riforma è importantissimo: rafforzare il rapporto, che c'è e che attualmente è poco vigente, fra la ricerca, l'innovazione e le cure sanitarie. Ci rendiamo conto che la ricerca spesso si svolge nei laboratori, ma facciamo fatica a capire qual è l'effetto positivo sulle persone. Le famose terapie innovative nascono nei laboratori, ma devono finire ovviamente nella cura e quindi nel miglioramento della qualità della vita delle persone. Ecco allora perché occorre andare a mettere mano, anche dal punto di vista giuridico, nella rete degli IRCCS. Sappiamo che sono stati istituiti nel



2003, quindi ormai anni luce rispetto a tutto quello che è avvenuto.

Ciò di cui abbiamo bisogno è una ricerca sanitaria di qualità, che ha un valore inestimabile per il nostro Paese e che si connota per le sue straordinarie implicazioni, come abbiamo visto durante la pandemia. Mai avevamo parlato così tanto di ricerca; mai avevamo parlato così tanto della necessità di investire nella ricerca.

Ecco perché si tratta di una riforma necessaria. Abbiamo infatti un gran numero di istituti IRCSS: sono 52. Se però si va a vedere dove sono strutturati, nella cartina nazionale riscontriamo una grande differenza fra Nord e Sud. Noi però non vogliamo succeda quello che ha evocato anche il senatore Errani, cioè una trasmigrazione da parte di coloro i quali hanno bisogno di terapie innovative, costretti ad andare in un'altra Regione.

È una riforma necessaria, dunque, per innovare e per orientare le attività al trasferimento di interventi efficaci e innovativi nella pratica assistenziale e per realizzare prestazioni di ricovero e cura ad elevata specialità, conferendo però la chiara ed esplicita funzione di garantire la fondamentale sinergia fra ricerca, innovazione e assistenza, che purtroppo ancora non c'è.

Innoviamo quindi gli istituti con questa riforma, che però, come hanno ricordato anche altri, prevede una legge delega, la quale sarà affidata al prossimo Governo, che mi auguro abbia grande sensibilità. Qui, infatti, c'è bisogno davvero di lavorare, per monitorare effettivamente questi fondi e come andranno ad agire sui territori. Devono essere monitorati e ci devono essere *standard* qualitativi da tenere sempre all'attenzione.

Pertanto, fondamentali sono i punti della riforma che richiamano, appunto, i concetti di trasparenza, monitoraggio degli *standard* rispetto agli IRCSS e soprattutto equità di accesso alle cure negli IRCSS da parte dei cittadini in tutto il territorio nazionale, senza vedere penalizzata anche solo una parte del nostro territorio, come il Sud del nostro Paese, e per non discriminare chi ha necessità di cure innovative, garantendo il miglioramento degli investimenti in ricerca per poter mantenere la lettera dell'articolo 32 della Costituzione che noi tante volte citiamo.

A parole, conosciamo molto bene il valore della ricerca, ma solo a parole, purtroppo. Il suo valore l'abbiamo riconosciuto quando c'è stata la pandemia. Il mio auspicio è che prossimamente ci rendiamo conto della necessità della ricerca e che quindi possiamo impegnarci tutti, perché nell'innovazione terapeutica bisogna investire e ciò sarà possibile solo se lo faremo con più fondi di ricerca.

Rispetto ai fondi di ricerca che devono essere messi in campo, qui si parla di ricerca importante: dalla ricerca preclinica a quella clinica, fino ad arrivare alla cosiddetta ricerca traslazionale, che faccia cioè davvero migliorare la qualità della vita delle persone. Mi appello qui ai colleghi, perché è importante fare anche una ricerca più appropriata, come pure le cure devono essere più appropriate.

Mi riferisco alla ricerca anche farmacologica con un approccio di genere. Sì, aggiungo anche questo aspetto, perché bisogna attribuire più fondi alla ricerca interdisciplinare, biomedica, farmacologica ed umanistica, che tenga conto delle differenze di sesso e di genere negli impianti di ricerca e nell'applicabilità dei dati desunti nella traslationalità.

Sappiamo infatti, cari colleghi - al di là dell'emendamento, purtroppo stamane affossato, sull'inclusione del linguaggio - che i farmaci hanno effetti diversi nel corpo degli uomini e nel corpo delle donne. Occorre quindi più ricerca, anche in ambito farmacologico, che tenga in considerazione questo aspetto. C'è una norma che lo prevede, l'articolo 1 della legge di riforma degli ordini professionali, nota come legge Lorenzin. Credo che dobbiamo tenere in considerazione un prossimo intervento anche su questo tema, altrimenti non vedremo mai gli effetti e l'efficacia di una maggiore appropriatezza anche nelle cure. Se miglioriamo la parte farmacologica, ovviamente, anche la parte terapeutica e quindi la qualità della vita miglioreranno.

Ritengo sia un lavoro da portare avanti e mi auguro che lo faccia un prossimo Governo (il collega diceva di centrodestra, e io spererei molto di centrosinistra), ma lo devo dire perché questa dev'essere una sfida, che, attraverso il riconoscimento degli IRCCS, tenga conto delle necessità dei diversi territori, anche in considerazione del bacino minimo di riferimento, come prevede anche la legge, per ciascuna area tematica di ricerca. Occorre quindi garantire equo accesso alle cure, ottimizzare l'offerta sanitaria e garantire che il finanziamento complessivo della ricerca nell'ambito del fondo sanitario,

come accennava il collega che mi ha preceduto, non si mantenga adeguato, ma aumenti, perché questi sono investimenti: più le persone stanno bene, meno avranno bisogno, nel tempo, di essere curate.

Tuttavia, è necessario sottolineare l'importanza di un altro argomento, che è quello della ricerca, dell'eccellenza e della competitività, perché l'attività di ricerca non può prescindere dalle risorse umane. Questo è un nodo cruciale, perché solo con le risorse umane impiegate e con il rafforzamento del ruolo dei ricercatori nella previsione di un percorso che possa portare una loro stabilizzazione in termini di contratto potremo avere ricerca. È noto infatti che i ricercatori, se hanno un contratto che non è stabile e ricevono migliori offerte, vanno all'estero e a rimetterci è il nostro Paese, che non è più innovativo.

Sul punto, quindi, noi del Partito Democratico abbiamo presentato proposte, anche se non in questo provvedimento, perché ci siamo adeguati a un volere più importante (a tal proposito, devo ringraziare tutti i colleghi della Commissione e la relatrice): portare a casa un provvedimento che sapevamo essersi chiuso, perché aveva un altro percorso, quello dei decreti attuativi, che doveva terminare entro il 31 dicembre, quindi ci siamo in qualche maniera adeguati, pur sapendo che qui sono necessarie le risorse. Per questo non abbiamo presentato emendamenti, anche se personalmente li ho presentati in molti altri provvedimenti, ma purtroppo sempre a causa delle invarianze finanziarie non hanno avuto buon esito.

Questo però è un altro tema importante da sottoporre per l'ennesima volta all'attenzione del Governo - quello che sarà, perché attualmente siamo in dismissione - nella speranza che venga tenuto in considerazione. Non possiamo lasciare disatteso quest'obiettivo di rafforzare la ricerca anche attraverso l'assunzione dei nostri ricercatori con contratti stabili: non possiamo ricordarci di loro solo in momenti come quello durante la pandemia, quando sono stati raggiunti risultati e tutti li abbiamo incensati. Ce ne dobbiamo ricordare tutti i giorni, perché il percorso della ricerca è lungo e duraturo e dev'essere programmatico. Dobbiamo fare qualcosa di più e rendere il loro percorso sicuro, in modo da dare orizzonti certi al loro sbocco professionale, perché credo che non dobbiamo abbandonarli.

Anche per quanto riguarda l'ambito degli investimenti in ricerca, abbiamo un investimento in risorse pari all'1,4 per cento del PIL: dovremo accrescerlo molto e credo che questo sia un obiettivo importante, che dobbiamo porci.

È per questo che noi, come Partito Democratico, votiamo a favore di questo provvedimento, nella speranza che tutto quello che ho detto avvenga il più presto possibile.

[RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio molto la relatrice, senatrice Binetti, per il contributo che ha dato a questo provvedimento.

La riforma degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico oggi all'esame dell'Assemblea del Senato è un importante passo avanti nel potenziamento e nella razionalizzazione della ricerca in campo biomedico.

Purtroppo, questo ramo del Parlamento non ha potuto che prendere atto dell'importante lavoro svolto dai colleghi alla Camera. Noi avremmo voluto fare qualche passo in più - come ha ricordato la senatrice Boldrini - rispetto ad esempio alla stabilizzazione dei ricercatori precari, che da troppo tempo aspettano risposte certe. Sono loro, questi uomini e queste donne, che dobbiamo trattenerne, perché rappresentano una forza inestimabile del tessuto sanitario italiano. È per non farli scappare che dobbiamo garantire la presenza sul territorio nazionale di eccellenze come gli IRCCS. Ringrazio il Governo per aver accettato un ordine del giorno presentato a nome mio e della senatrice Stabile, proprio per la stabilizzazione dei precari. (*Applausi*).

In questi due anni abbiamo appurato la straordinaria capacità che ha avuto la ricerca nella ricerca di un vaccino in grado di salvare molte vite umane. La caratteristica comune di questi istituti e di queste istituzioni mediche è la stretta correlazione tra ricerca di base e pratica clinica, con uno sforzo per evitare tempi morti tra la scoperta scientifica e la sua utilizzazione pratica in corsia. Questo approccio, detto traslazionale, è riassunto dal motto anglosassone *bench to bedside*: dai banchi del laboratorio direttamente al letto del paziente. I gruppi di medicina traslazionale degli IRCCS lavorano con un

occhio costantemente rivolto all'applicazione clinica delle loro scoperte nel più breve tempo possibile, ma in una logica di comunicazione bidirezionale. I ricercatori trasmettono ai clinici i risultati delle loro ricerche, ma ricevono anche costantemente i *feedback* provenienti dai reparti ospedalieri presenti nell'istituzione medesima.

La riforma degli IRCCS è una costola del Piano nazionale di ripresa e resilienza e avrà piena attuazione soltanto quando saranno stati adottati i decreti delegati previsti dal provvedimento stesso. L'intervento normativo si propone di rafforzare il ruolo degli istituti e di rivedere la procedura per il riconoscimento del carattere scientifico di un istituto ospedaliero e anche le procedure di revoca o di conferma. Si prevede che gli istituti richiedano la conferma del riconoscimento ogni quattro anni e non più ogni due (come oggi previsto), perché la ricerca può avere tempi un po' più lunghi. Ai fini del riconoscimento, sarà valutato il criterio della localizzazione territoriale dell'istituto e quella del bacino minimo di riferimento per ciascuna area tematica di intervento, ma verrà assicurata ai pazienti la piena accessibilità all'istituto, a prescindere dal loro luogo di residenza.

Certamente, tra i punti più salienti del provvedimento c'è l'esigenza di coordinare in modo più efficace la direzione generale e la direzione scientifica dell'ente ospedaliero, per rendere più efficaci gli aspetti traslazionali del rapporto tra ricerca e clinica. Il disegno di legge prevede che l'attività di ricerca sia svolta nel rispetto dei criteri di trasparenza e di *research integrity*, ossia nel rispetto dei valori etici e dei doveri deontologici propri di coloro che effettuano ricerca, e di *open science*, ossia dei principi di riproducibilità, collaborazione, accessibilità e rigore riconosciuti a livello internazionale.

Purtroppo, il provvedimento non è in grado di impegnare nuove e maggiori risorse pubbliche nell'ambito della ricerca biomedica; la speranza è che gli investimenti privati possano supplire alla necessaria prudenza contabile espressa dalla norma. Ripeto che un sostegno economico, soprattutto ai giovani ricercatori, finalizzato anche alla stabilizzazione dei loro contratti, potrebbe limitare la diaspora, talvolta senza ritorno, dei nostri ragazzi più brillanti, in questa e in tante altre professioni.

(*Applausi*).

Concludo confermando il voto favorevole di Forza Italia, con un auspicio, che spero talvolta sia ascoltato, rispetto ai tantissimi decreti legislativi attuativi che in questi anni il Ministero della salute non ha emesso. Fate in fretta, perché questa volta a pagare non sarà solo il duro e faticoso lavoro dei ricercatori italiani e neanche solo i pazienti, che attendono con speranza le nuove cure. Questa volta a pagare sarà il Paese intero, perché perderebbe l'ennesima grande occasione di rendere la sanità italiana il sistema migliore al mondo. (*Applausi*).

[MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio la senatrice Binetti per aver espresso parere favorevole all'accoglimento di tutti gli ordini del giorno, dimostrando veramente un grande spirito collaborativo, ma anche molta sensibilità verso tutti i temi che sono stati presentati.

Per la qualità delle prestazioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) si caratterizzano come poli di eccellenza e centri di riferimento per le attività di ricerca, effettuando prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, e rappresentano uno strumento dinamico per la promozione, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e terapie innovative, in ambito sanitario e biomedico. Appare dunque opportuno integrare l'attività di ricerca degli IRCCS con quella sulle patologie emergenti e devastanti, con decadimento cognitivo funzionale, che sono un tema che ha sempre fatto parte delle tematiche della Lega e che è in particolar modo ricorrente nelle mie scelte personali, nell'attività parlamentare e non solo.

È auspicabile incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle patologie psichiatriche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedono un approccio multidisciplinare integrato, al fine di costruire piani straordinari di intervento, volti a implementare stabilmente le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali per i soggetti affetti da disturbi mentali, nonché a garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui all'articolo 32 della Costituzione, e soprattutto in aderenza alla normativa degli altri Stati europei, il pieno accesso alle cure per i pazienti e i malati affetti da un disturbo psichico, che

scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV). (*Applausi*). Ciò affinché siano assicurate la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave, per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo, per prevenire le recidive, promuovere la stabilizzazione ed eludere il trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

Secondo i dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel suo *focus* "Fare i conti con la salute mentale", la depressione grave, il disturbo bipolare, la schizofrenia e le altre malattie mentali gravi riducono la speranza di vita in media di vent'anni rispetto alla popolazione generale, in modo analogo alle malattie croniche, come quelle cardiovascolari. Il 5 per cento della popolazione mondiale in età lavorativa ha una severa malattia mentale e un ulteriore 15 per cento è affetto da una forma più comune. Ciò naturalmente riduce le prospettive di occupazione e di produttività e i salari. I costi diretti e indiretti, secondo le statistiche OCSE, possono superare il 4 per cento del prodotto interno lordo. In Italia sono ben 17 milioni le persone che soffrono di un disturbo mentale. Inoltre l'Italia risulta al ventesimo posto in Europa come numero di psichiatri che lavorano nel comparto pubblico e siamo all'ultimo posto per il numero di posti letto. La riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee. Inoltre, come si evince nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024.

A nome del partito Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, esprimo un voto favorevole e concludo con un virgolettato: «Un ruolo fondamentale per il supporto alle persone con malattia psichica continua ad essere svolto dalle famiglie, di frequente gravate di una gestione difficile dal punto di vista economico e relazionale. Diventa quindi importante il ruolo delle Istituzioni, affinché nessuno venga lasciato solo e sia permesso a tutti di accedere all'assistenza più adeguata su tutto il territorio nazionale. (...) La salute mentale è un diritto che deve essere garantito a tutti» (Sergio Mattarella, 10 ottobre 2020). (*Applausi*).

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il riordino della rete degli IRCCS, al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie, è uno dei provvedimenti previsti nell'ambito della missione 6 "Salute" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'interno della componente 2 "Innovazione ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale". La riforma di queste strutture rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare grazie alle risorse europee.

La funzione fondamentale di questi istituti di ricerca, così come disposto dal decreto legislativo n. 288 del 2003, è di essere enti a carattere di ricerca finalizzati al perseguimento della ricerca prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico e nell'organizzazione della gestione dei servizi sanitari.

Ringrazio la relatrice, senatrice Binetti, per il lavoro fatto e per la pazienza di mettere insieme tante forze diverse. È vero che in Commissione salute quasi sempre andiamo d'accordo, perché l'obiettivo di tutti è tutelare la salute dei cittadini e ci siamo accorti negli ultimi anni quanto questo sia fondamentale perché tutto il sistema Paese possa funzionare. (*Applausi*).

Dopo decenni di ritardi e di mancati investimenti, finalmente è servita una scossa all'intero pianeta per farlo capire anche alla classe politica italiana.

Come è già stato detto da altri colleghi, in questo provvedimento non abbiamo potuto apportare modifiche al Senato. Abbiamo adottato il sistema, ormai collaudato e che speriamo in futuro non sia più necessario, di dare le nostre indicazioni al Governo con degli ordini del giorno e questo abbiamo fatto anche noi come MoVimento 5 Stelle. Abbiamo chiesto che vi fosse, all'interno dei provvedimenti futuri, una norma per lo stanziamento di risorse per consentire la stabilizzazione del personale ricercatore sanitario e del personale per le attività di supporto alla ricerca sanitaria, cosa che avevamo

già chiesto con un emendamento all'ultima legge di bilancio, che purtroppo non è stato approvato e che spero venga ripreso in futuro, perché la ricerca non può andare avanti sempre e solo con personale precario, con persone che non sanno quale sarà il loro destino domani mattina o fra un mese. *(Applausi)*.

È così nelle università, è così negli IRCCS, è così in altri enti di ricerca. Dobbiamo dare stabilità ai giovani affinché non fuggano all'estero.

Abbiamo inoltre chiesto di prevedere dei criteri precisi per meglio declinare la comprovata esperienza e la professionalità per poter ambire ai ruoli di *governance* degli IRCCS anche al fine di rescindere quel legame, di cui tanto abbiamo parlato, nelle nomine dei dirigenti della sanità, tra politica e dirigenza, con l'intento di attuare la decisa separazione tra la politica e l'amministrazione nella gestione del sistema sanitario nazionale, in quanto negli ultimi anni la commistione tra le due sfere ha rappresentato una delle cause più rilevanti di inefficienza in questo campo.

Abbiamo chiesto di integrare l'attività di ricerca degli IRCCS nell'ambito pre-clinico, clinico traslazionale e clinico organizzativo, nonché l'innovazione tecnologica e il trasferimento tecnologico, rafforzando i compiti di cura e assistenza svolti dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti, come ad esempio la sindrome *long Covid*, disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e nell'ambito della salute mentale, con particolare attenzione alla fascia di popolazione di età compresa tra adolescenza e prima fascia dell'età adulta.

Signor Presidente, mi permetta un inciso. Proprio due giorni fa è stata attivata sul sito dell'INPS la piattaforma per fare richiesta del *bonus* psicologo, quel *bonus* che tanto è stato irriso quando l'abbiamo presentato, con altre colleghe in quest'Aula, alla legge bilancio dello scorso anno. *(Applausi)*. Ci è stato detto che era un favore a una categoria di professionisti e noi abbiamo urlato con tutte le nostre forze, insieme alle colleghe Biti, De Petris e altre, che era invece una norma che serviva ai cittadini e al Paese perché dopo due anni di pandemia il bisogno di sostegno alle fragilità psicologiche era emerso con una forza immensa. Bene, in meno di due giorni le richieste sono oltre 115.000 e questo dimostra quanto era forte quell'esigenza.

A gran forza chiedo oggi che le somme stanziare per quel *bonus* vengano incrementate perché sappiamo che quelle esistenti non basteranno per rispondere a tutte le richieste. Occorre rispondere a tutti. Bisogna poi procedere, come già previsto nel PNRR, con il rafforzamento della rete per il sostegno psicologico, che deve guardare non solamente alle patologie che sono già in carico, ma a tutta quell'area della fragilità che fino a ora non ha avuto risposta. I numeri delle richieste del *bonus* dimostrano quanto ampia sia quella fascia e quanto avevamo ragione a sollevare il problema.

Abbiamo inoltre previsto, con i nostri ordini del giorno, dei requisiti essenziali ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nelle reti strutturali territoriali, divenendo un riferimento di alta specializzazione e sostegno per l'assistenza alla cura delle citate patologie croniche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedono un approccio multidisciplinare integrato. Ormai vediamo in tutti i campi che occorre un approccio multidisciplinare per ogni patologia. Lo abbiamo detto, forse dieci giorni fa, quando abbiamo approvato le mozioni sul Piano oncologico, ma ciò vale in tutti i campi: l'approccio alla salute non può che essere multidisciplinare.

In conclusione, signor Presidente, l'appoggio del MoVimento 5 Stelle a provvedimenti necessari a rispettare le scadenze del PNRR non mancherà. Questi fondi sono stati ottenuti dal nostro Paese grazie all'impegno e alla tenacia del presidente Conte. *(Applausi)*. Servivano a risollevare il Paese dopo la pandemia, ma ancor di più a recuperare decenni di mancati investimenti e risorse mal destinate. A maggior ragione servono tutti, fino all'ultimo euro, in questo momento di crisi.

La salute - lo abbiamo imparato tutti - è un bene da tutelare e ripristinare con le adeguate cure e la ricerca serve a farlo meglio oggi e per il futuro, oltre a essere un motore per il Paese. Negli IRCCS c'è il perfetto connubio dei due aspetti.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. Noi, per il Paese e i cittadini, ci siamo sempre e ci saremo in futuro. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale



con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

**Discussione del documento:**

**(Doc. LVII-bis, n. 5) Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Relazione orale) (ore 16,20)**

**Approvazione della proposta di risoluzione n. 1**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento LVII-bis, n. 5.

Il relatore, senatore Pesco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**PESCO, relatore.** Signor Presidente, il Governo ha trasmesso al Parlamento la relazione che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF 2021), già modificati - per il solo 2022 - con la relazione approvata dalle Camere il 20 aprile nell'ambito dell'esame del Documento di economia e finanza del 2022.

L'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, la cosiddetta legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio, prevede infatti che scostamenti temporanei del saldo strutturale e dell'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che, qualora il Governo - al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali - ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi eccezionali.

In premessa, il Governo evidenzia che l'incremento dell'inflazione, dovuto soprattutto ai prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, le difficoltà determinate dall'attuale situazione internazionale, il perdurare della diffusione del virus Covid-19 e le ripercussioni del prolungato periodo di siccità richiedono l'adozione senza indugio di un provvedimento di urgenza con cui contrastare le conseguenze negative sui cittadini, sulle famiglie, sulle imprese e sulle prospettive di crescita del Paese.

Il Governo richiama altresì l'estensione al 2023 della cosiddetta *general escape clause* del Patto di stabilità e crescita, la quale consente agli Stati membri dell'Unione europea di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine, sebbene essa non sospenda l'applicazione del Patto di stabilità e crescita né le procedure del semestre europeo in materia di sorveglianza di bilancio.

Per quanto riguarda i presupposti dell'intervento, il Governo evidenzia che il sostanziale miglioramento del quadro tendenziale di finanza pubblica del primo semestre 2022 comporta una previsione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per il 2022 inferiore di 0,8 punti percentuali di PIL rispetto alla stima dell'indebitamento netto programmatico recata dal DEF, che era meno 5,6 per cento. In valore assoluto l'indebitamento risulterebbe quindi inferiore di circa 14,3 miliardi di euro, interamente dovuto alle maggiori entrate. Si tratta in particolare di maggiori entrate tributarie per circa 11,1 miliardi di euro, a cui si aggiunge la componente extratributaria per circa 3,2 miliardi di euro. Le maggiori entrate tributarie sono riconducibili in larga parte al risultato dei versamenti di autoliquidazione e alla sostenuta dinamica dell'IVA, quest'ultima, a sua volta, ascrivibile all'incremento dell'inflazione dei prezzi, specialmente di quelli energetici.

Signor Presidente, questa mattina l'Ufficio parlamentare di bilancio ci ha rassicurato e ha garantito che le somme sono queste. A tal proposito, tengo a sottolineare un dato emerso oggi in Commissione: queste somme che sono già state incassate, viste appunto le leggi di contabilità, non sono ancora state iscritte nel bilancio dello Stato a livello contabile e non è quindi possibile utilizzarle. Vi è un'altra

questione: si segnala che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1-*bis* della legge di contabilità e finanza pubblica, le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da variazione degli andamenti a legislazione vigente, non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Quindi, è giusto chiedere il permesso di utilizzare queste risorse: ci tengo a specificarlo.

A fronte di tali maggiori entrate, rinvenibili a legislazione vigente, il Governo conferma per l'anno 2022 sia la previsione di crescita del prodotto interno lordo, sia i saldi programmatici già autorizzati con la precedente relazione alle Camere di aprile scorso e incorporati nel quadro programmatico del DEF 2022, nonché il rapporto debito pubblico-PIL. Ciò implica che non si richiede la revisione del limite delle emissioni nette di titoli del debito pubblico già autorizzato e da ciò non deriva un aumento del livello della spesa per interessi passivi. Anche questo è importantissimo ricordarlo: il Governo non sta chiedendo maggior debito.

**Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 16,28)**

(Segue PESCO, relatore). Il Governo richiede pertanto l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento: utilizziamo la parola «indebitamento», perché si tratta di risorse non ancora utilizzabili, che però ci sono, corrispondenti agli spazi finanziari sopradescritti per un importo complessivo pari a 14,3 miliardi di euro nel 2022.

Tali risorse saranno utilizzate con un provvedimento urgente di prossima adozione, che il Governo intende adottare per contrastare gli effetti su individui, famiglie, imprese ed enti pubblici, legati all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e più in generale all'inflazione, al perdurare della diffusione del Covid-19 e alle ripercussioni del prolungato periodo di siccità, nonché per ristorare le amministrazioni centrali dello Stato per le risorse utilizzate a copertura di precedenti provvedimenti d'urgenza, adottati nel corso dell'esercizio. Si tratta in particolare dell'abbattimento degli oneri di sistema sull'elettricità e sul gas, disposto per il terzo trimestre dell'anno con il decreto-legge n. 50 del 2022.

Il valore programmatico del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza e di cassa per il 2022 è corrispondentemente rideterminato in considerazione degli effetti delle misure che saranno adottate con il prossimo decreto-legge.

Il Governo conferma, infine, il percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio termine (OMT), indicato nel DEF 2022, in quanto la presente richiesta di autorizzazione all'indebitamento interessa il solo esercizio 2022, senza determinare un peggioramento dei saldi programmatici degli anni successivi del periodo di programmazione.

[PRESIDENTE](#). Ricordo che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012, la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza il ricorso all'indebitamento è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Le proposte di risoluzione riferite alla relazione dovranno essere presentate entro la fine della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

[LANNUTTI](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Signora Presidente, definire surreale la situazione in cui siamo immersi, senza forse neanche rendercene conto, è ben poco.

La scorsa settimana il Presidente del Consiglio ha lasciato l'Aula del Senato per la sua nota allergia alle critiche, mentre prendevo la parola per ribattere alle sue comunicazioni fiduciarie: un gesto che lasciava presagire quello che sarebbe accaduto di lì a poche ore. Rimanendo indisponibile a qualsiasi richiesta di apertura sui temi dell'agenda sociale e politica del Paese, ha posto la fiducia su una risoluzione di una sola riga. È stato un insulto ai cittadini e al Parlamento come non si era mai visto prima d'ora, facendo precipitare irresponsabilmente la situazione fino a giungere allo scioglimento delle Camere, disposto dal Presidente della Repubblica, salvo dover rimanere in carica per lo svolgimento degli affari correnti fino alla costituzione di un nuovo Governo, che ben difficilmente sarà pronto per predisporre una legge di bilancio adeguata alla grave situazione interna e internazionale.

La necessità di un nuovo intervento a sostegno di imprese che stanno per chiudere i battenti e famiglie



che non arrivano neanche più a metà mese, entrambe fiaccate da un'inflazione galoppante - sarà al 10 per cento - e da una ripresa economica che, dopo il rimbalzo dello scorso anno e il *doping* del PNRR sta mostrando ancora una volta di non essere né duratura né strutturale né tantomeno sostenibile, nonostante il *parterre de rois* di Ministri e consiglieri di cui si è circondato, era già nell'aria prima delle dimissioni. Non poteva essere altrimenti, viste le sciagurate sanzioni che hanno contribuito a indebolire l'Europa e a rafforzare gli Stati Uniti, costringendoci a pagare il suo gas, più inquinante, a un prezzo doppio di quello russo, nonché a favorire le speculazioni sul prezzo del petrolio.

In questa folle estate di guerra, Covid, siccità e crisi di Governo, questo scostamento di bilancio, per il quale occorre l'autorizzazione del Parlamento oltre che l'avallo della Commissione europea, è compatibile con la gestione degli affari correnti che è propria di un Governo dimissionario? Se non è in discussione la necessità di intervenire in favore dei più deboli, come lo era pochi giorni fa quando il presidente Draghi ha deciso, nonostante tutto e tutti, di dimettersi, è comunque in discussione il quanto e il come. Lo scostamento di bilancio per il quale si chiede l'autorizzazione è anomalo rispetto a quanto accaduto in passato, in cui è sempre stata richiesta un'autorizzazione di spesa da coprire con maggior *deficit* e debito. Al contrario, stavolta risulterebbe una previsione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per il 2022 inferiore rispetto a quello programmatico indicato nel DEF. Questo perché, a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e non solo, si è venuto a creare un extraggettito IVA.

Come ha ricordato l'Ufficio parlamentare di bilancio nell'audizione odierna, nei primi cinque mesi dell'anno l'IVA è cresciuta del 19,8 per cento (più 10,2 miliardi), con incrementi cumulati a due cifre sin dall'inizio dell'anno. In particolare, la crescita della componente relativa agli scambi interni (6,9 miliardi, pari al 15,1 per cento) è stata trainata in maniera significativa dall'incremento dei prezzi registrato nel corso degli ultimi mesi. L'Istat a maggio ha stimato un incremento dei prezzi al consumo per l'intera collettività pari al 6,8 per cento su base annua, e l'IVA sulle importazioni ha segnato un aumento di 3,3 miliardi (59,9 per cento), legato in larga parte all'andamento del prezzo del petrolio. Favorevole risulta anche l'andamento dell'Irpef.

Il Governo dimissionario ha quantificato in 14,3 miliardi di euro le risorse che possono essere utilizzate per interventi di contrasto degli effetti su individui, famiglie, imprese ed enti pubblici, legati all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e più in generale dell'inflazione, al perdurare della diffusione del virus Covid-19, alle ripercussioni del prolungato periodo di siccità, nonché per ristorare le amministrazioni centrali dello Stato per le risorse utilizzate a copertura di recenti provvedimenti di urgenza adottati nel corso dell'esercizio. Su quest'ultimo punto, c'è da aprire una parentesi sull'effettivo costo degli oneri di sistema per il 2022, che viene rimborsato: un punto che non è mai stato chiarito e che lascia ipotizzare che anche nei precedenti decreti si sia stanziato troppo per questa voce.

Il primo punto su cui riflettere è perché 14,3 miliardi e non di più. È una cifra che nasce da una valutazione del Ministro dell'economia e che peraltro sembrerebbe essere stata aumentata negli ultimi giorni, successivamente alla crisi di Governo. Se le esigenze del Paese sono maggiori, e lo sono, perché non sfruttare il periodo di sospensione della clausola di salvaguardia per farsi autorizzare un maggior *deficit*, sempre che i conti non continuino a migliorare fino alla fine dell'anno?

L'altro punto, non meno importante, è: come saranno spesi questi soldi? Le poche righe della relazione del Governo non sono sufficienti, anche alla luce di quanto avvenuto in precedenti decreti-legge, a farci stare tranquilli nel senso che saranno utilizzate nel miglior modo possibile e non finiranno invece per favorire ancora una volta *élite* e poteri forti della finanza internazionale. Chi prenderà le decisioni che non sono proprie di un Governo per gli affari correnti?

Signora Presidente, mi avvio alla conclusione con delle considerazioni sugli affari correnti. Leggo sul calendario dei lavori che venerdì 5 agosto sarà in discussione il disegno di legge n. 2651, recante delega al Governo sulla riforma fiscale. A mio giudizio tale disegno di legge delega esorbita dal disbrigo degli affari correnti, prassi quasi sempre rispettata negli ultimi decenni dai Governi dimissionari, e rappresenta l'ennesimo arbitrio della fu maggioranza col concorso diretto dell'opposizione. Potrei poi parlare della riforma del diritto tributario, sotto il controllo diretto del Ministero dell'economia e delle finanze che, oltre a consolidare la prevalenza degli interessi economici

su diritto e Costituzione, mette a rischio il principio giuridico della separazione dei poteri vigente da tre secoli nella democrazie cosiddette liberali, con l'aggravante della violazione dell'articolo 102 della Costituzione: non ci possono essere più magistrature.

In conclusione, signora Presidente, non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere esecutivo, come ammoniva Montesquieu. Tuttavia il Governo Draghi, nato con un accordo di palazzo il 17 febbraio 2021, dopo aver trasformato il Parlamento nella terza Camera, analogamente a quel discorso del bivacco dell'autunno del 1922, coltivando quel pensiero unico che non ammette critiche e non consente neppure alle opposizioni di presentarsi alle elezioni, obbligate come sono a raccogliere le firme in poco tempo e sotto gli ombrelloni, fa tornare in mente quegli anni bui della storia ben descritta proprio oggi in sala Koch dal senatore Riccardo Nencini nel romanzo «Solo» su Giacomo Matteotti. Questo Governo, osannato dalla stampa genuflessa, anche con quest'ultima forzatura sarà ricordato come il peggior Governo del dopoguerra per le famiglie ed i cittadini strozzati e impoveriti dalle sanzioni.

Non ho impiegato tutto il tempo, ma la ringrazio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.

[SACCONE](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, a dire la verità, non c'è nulla di quello che lo stimato senatore Lannutti ha detto in quest'ultimo intervento che io possa condividere. Questo è un Parlamento talmente libero che in un modo bizzarro ha deciso, con un'azione partita dal MoVimento 5 Stelle, di non rinnovare la fiducia al Governo Draghi; pertanto, se oggi andiamo al voto, è perché viviamo in un Paese democratico; se non lo fosse, sarebbe stato grave continuare questa legislatura, quindi smentiamo un po' di *slogan* da campagna elettorale.

Passiamo dallo *slogan* del peggior Governo a quello del peggior Parlamento. Oggi, infatti, un *leader* di un partito autorevolmente rappresentato in quest'Assemblea, ma non ancora in termini numerici, ha affermato che questo è il peggior Parlamento della storia della Repubblica. Questo è un altro *slogan* da campagna elettorale: si punta il dito contro i populismi e i facili *slogan* e poi talvolta se ne diventa vittime.

Questo Parlamento, signora Presidente, signora Sottosegretaria, ha avuto il coraggio, anche da posizioni diverse, di affrontare in modo quasi unanime la crisi della pandemia e anche la crisi internazionale dell'Ucraina. Ricordo a tutti quanti noi che sotto la pandemia il peggior Parlamento della storia della Repubblica non ha esitato a votare degli scostamenti di bilancio. E questa responsabilità se l'è presa in carico anche chi era all'opposizione del Governo giallo-rosso. Quindi, io sfaterei alcuni luoghi comuni che, francamente, non credo possano portare un minimo di autorevolezza a chi li afferma: anzi, questi perde di credibilità.

Oggi smentiamo tante dicerie che hanno preceduto i giorni della più folle crisi di Governo. Peraltro, ricordo a tutti gli amici presenti che non è mai capitato, nella storia della Repubblica, che un Presidente del Consiglio, che avesse ottenuto una larga maggioranza, si sia dimesso e abbia avuto ben sei giorni, sei lunghissimi giorni, grazie alla saggezza del presidente Mattarella, per cercare di comporre una crisi politica un po' bizzarra.

Praticamente, chi doveva ricomporre quella crisi politica ha preferito svegliarsi o attivarsi l'ultimo giorno utile, ma neanche: a testimonianza che questa crisi di Governo viene da più lontano di come qualche giornale in questi giorni voleva raccontarla. Probabilmente non c'era più la voglia di andare avanti, perché nessun Governo, in nessun Parlamento repubblicano, avrebbe perso ben sei giorni per cercare di avviare una interlocuzione politica.

Tale interlocuzione, come tutti sappiamo, è avvenuta il penultimo giorno, incontrando il segretario di un partito, autorevolissimo, il Partito Democratico. Poi, per necessità e per forma, si sono incontrati anche i *leader* del centrodestra, ma ormai il dado era tratto.

Sempre questo Parlamento, il peggiore della storia della Repubblica, oggi si trova qui, ormai alle soglie dell'inizio del mese agostano, a dover approvare un altro provvedimento a sostegno delle persone, delle famiglie e delle imprese. Il peggior Parlamento d'Italia questo sta facendo oggi. Nonostante alcuni giornali abbiano dichiarato che, nel caso di caduta del Governo, la manovra sarebbe stata una piccola manovra, da due o tre miliardi, oggi noi qui approviamo ben oltre 14 miliardi di euro.

Quindi, un po' di sana propaganda anche i giornali l'hanno fatta e la stanno facendo. Sarebbe più utile, per garantire un'opinione libera in questo Paese, che anche i giornali, la stampa libera, contribuissero in modo onesto e trasparente, non raccontando in modo strumentale la realtà.

Oggi qui tutto il Parlamento, immagino, voterà questo provvedimento, che non va a incidere sulle future generazioni, perché non va a debito, come ha detto bene il presidente della 5a Commissione, il senatore Pesco. Sono fondi, sono soldi che, all'80 per cento, derivano da maggiori entrate. Quindi, sempre il peggior Parlamento, nonché il peggior Governo, sono capaci di attingere da quei fondi senza aumentare di un centesimo le tasse e, soprattutto, senza indebitare le casse pubbliche.

Questo, di per sé, è un grande risultato. È un enorme risultato, che andrà ad incidere con diversi provvedimenti, che spero nessuno si ostini a osteggiare. Spero anche che, anzi, si acceleri affinché vengano approvati in tempi rapidi: i 200 euro, un piccolo taglio del cuneo fiscale, sostegno alle imprese, sostegno a chi ha dei lavori precari o stagionali.

L'altra considerazione che faccio, signor Presidente, è che non so se questo provvedimento sarà sufficiente. È inutile nascondersi dietro a un dito. È inevitabile e tutti ormai ce lo stanno confermando: avremo un autunno di quelli catastrofici, di quelli devastanti. Io, intanto, rilevo che i dati statistici dell'Istat ci dicono che le cose vanno meno male di quanto le varie Cassandre andavano prevedendo sui giornali e in televisione. L'Istat ha confermato il 3 per cento di crescita del PIL di quest'anno. Quindi, è incrementato il NADEF presentato all'inizio di quest'anno. Le condizioni economiche, dunque, sono certamente serie, ma questo è un Paese che può e vuole risollevarsi e trovare delle soluzioni.

Io non so se ci sarà bisogno, nella prossima legislatura e per il prossimo Governo, di attingere ad uno scostamento di bilancio. La valutazione la farà chi verrà dopo di noi. Di certo, oggi diciamo a chiare lettere che, a prescindere dalla configurazione del prossimo Parlamento, l'Europa non può tornare ad essere l'Europa dell'austerità.

Questo, come Paese *leader* dell'Unione europea, tra quelli fondatori, non possiamo permettercelo. Non possiamo permettere che l'Europa torni a quel clima di austerità in cui la bussola erano solo i parametri economici e di bilancio. Questo è intollerabile, perché anche gli amici europei hanno dimostrato una importante solidarietà con gli eurobond, anch'essi ottenuti da questo Parlamento e in particolar modo da chi è al Governo (nessuno nega la verità) e da quei provvedimenti non si può e non si deve tornare indietro. Quella è un'Europa che non esiste più, perché non sarebbe tollerata non dai potentati, caro amico Lannutti, ma dai popoli, perché dinanzi anche a una narrazione dell'Europa matrigna tutti oggi vedono che è in piedi un'Europa diversa, un'Europa più attenta e più sensibile, ancor di più dinanzi a una crisi internazionale nella quale si è configurata una solidarietà di politica non solo estera, ma anche di difesa.

Il nostro auspicio, dunque, è che questo provvedimento atterri quanto prima nelle tasche delle famiglie e delle imprese; il Gruppo Forza Italia-UDC-Berlusconi Presidente farà di tutto affinché questa legislatura termini, nel suo paradosso, in modo ordinato e soprattutto a sostegno di che ha più bisogno.

*(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

**ROMEO** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, terrei a fare alcune precisazioni, partendo dalla discussione di questa mattina sul tema del linguaggio di genere. Anche su questa richiesta, arrivata in questi giorni da parte del Governo, potremmo parlare di un linguaggio di genere tecnico, nel senso che per giorni è stato detto da alcune forze politiche che c'era la necessità di provvedere ad uno scostamento che potesse mettere in campo risorse per aiutare famiglie e imprese, ma ci è stato detto che lo scostamento non si può fare perché non si può fare nuovo debito. Oggi però la richiesta arriva dal Governo e ci troviamo a sostenere, sentita la Commissione europea, che è il Governo stesso che richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento. Da una parte ci dicono che non dobbiamo fare nuovo debito e poi il Governo ci fa la richiesta per l'autorizzazione all'indebitamento. È evidente - vedo il senatore Manca che scuote la testa - che non stiamo facendo nuovo debito, questo è assolutamente chiaro, ma non stiamo neanche migliorando rispetto alle maggiori entrate e rispetto a quanto la legge prevede, quindi nella sostanza non cambia molto. Possiamo giocare con le parole, dire

che non è uno scostamento ma è una richiesta di autorizzazione all'indebitamento, per cui serve ugualmente la maggioranza assoluta come prescrive la Costituzione, ma la sostanza è quella. Le maggiori entrate dovrebbero essere usate per ridurre il debito pubblico, perché c'è una norma, l'articolo 17, comma 1-*bis* della legge n. 196 del 2009, che dice che le maggiori entrate non possono essere utilizzate per nuovi interventi ma di fatto per migliorare la finanza pubblica. Per poter andare in deroga a questa legge, non riduciamo il debito pubblico, perché giustamente usiamo queste risorse, che dovrebbero di fatto ridurre il debito pubblico, per dare degli aiuti alla popolazione, come abbiamo sempre detto noi. Potete usare il linguaggio tecnico che preferite, ma nella sostanza è quanto stiamo dicendo da mesi e che ci è stato detto che non si poteva fare. (*Applausi*).

Viste poi le narrazioni che di questi tempi si sentono nei dibattiti in televisione, è interessante sottolineare il fatto che questi 14 miliardi che saranno a disposizione per aiutare i nostri cittadini non sono figli di chissà quali politiche del Governo o di chissà quale miracolo, ma sono figli di un fattore molto semplice: con l'inflazione e con l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, sostanzialmente lo Stato introita più IVA, non ci sono grandi miracoli, è questa la ragione. E queste risorse giustamente devono essere impiegate in aiuti. Noi ci saremmo aspettati - questo un po' ci dispiace, la discussione è veloce e rapida e non vogliamo far perdere tempo al Governo, né al Paese - e ci avrebbe fatto piacere una discussione più nel merito su come saranno destinate queste risorse. Di fatto oggi ci troviamo di fronte a una delega in bianco, nel senso che deleghiamo in bianco al Governo, il quale deciderà sostanzialmente come impiegarle. Avremo anche poco margine di intervento, in quanto, ora che il decreto viene pubblicato e trasmesso al Senato, di fatto ci sono il mese d'agosto e poi la campagna elettorale e, quindi, si potrà fare ben poco. Ci sarebbe piaciuto poter fare di più.

Approfittiamo dell'intervento per sottolineare al membro del Governo che, visto che queste maggiori risorse derivano sostanzialmente, con l'inflazione, da un aumento del gettito sull'IVA, sarebbe molto importante utilizzarle - questa è la proposta che ha fatto la Lega - per azzerare l'IVA sui beni di prima necessità. (*Applausi*). Ciò significherebbe andare incontro alla gente che è in difficoltà e alla popolazione che ha maggiormente bisogno. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico che è stata presentata la proposta di risoluzione n. 1, dai senatori Manca, Rivolta, Dell'Olio, Damiani, Errani, Conzatti, Presutto, Steger e Calandrini, il cui testo è in distribuzione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[PESCO](#), *relatore*. Signora Presidente, rinuncio alla replica, perché penso non sia necessaria, ringraziando chi è intervenuto.

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla rappresentante del Governo di esprimere il parere sulla proposta di risoluzione presentata.

[SARTORE](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, la proposta di risoluzione n. 1 ha il parere favorevole del Governo.

Con l'occasione il Governo ringrazia questo ramo del Parlamento per la fiducia espressa nei confronti del Governo attraverso questa importante risoluzione, che - così come è stato detto negli interventi di tutti - permetterà di restituire giustamente ai cittadini risorse che sono, appunto, risorse dei cittadini. (*Applausi*) - non possiamo fare che questo, e cioè restituirle ai cittadini e alle imprese - che hanno concorso all'aumento delle maggiori entrate, così come emergono dal differenziale marginale a legislazione vigente. Speriamo che questo dia sollievo, almeno per altri tre mesi, a situazioni difficili in tema sia di imprese che e soprattutto di cittadini. Grazie al Parlamento per tutto quello che ha fatto in questa legislatura. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione.

[PRESUTTO](#) (*Ipf-CD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESUTTO (*Ipf-CD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, lo scostamento di bilancio richiesto rappresenta un'ulteriore risposta alle esigenze e ai bisogni dei nostri cittadini, in un momento molto difficile. Stiamo vivendo una crisi profonda, determinata da fenomeni che hanno fortemente cambiato l'assetto geopolitico internazionale; una crisi che ha coinvolto e che tutt'ora riguarda tutti i settori

produttivi del nostro Paese.

La politica ha il dovere di fornire risposte celeri e concrete per mitigare gli effetti devastanti di una serie di fenomeni senza precedenti (pandemia prima e guerra dopo). Le famiglie italiane si trovano ad affrontare un'inflazione galoppante, un aumento considerevole dei prezzi delle bollette, una crisi energetica senza precedenti, mentre contemporaneamente permane l'emergenza Covid. Il nostro obiettivo è permettere al nostro Paese di traghettare verso una fase storica più favorevole, garantendo il rispetto degli impegni presi con l'Europa in merito al PNRR. Tali obiettivi potranno essere raggiunti solo facendo leva sul senso di responsabilità che la politica deve dimostrare; una responsabilità in termini di ascolto, di determinazione, di volontà e - se necessario - di mediazione, allo scopo di mettere davvero i cittadini al primo posto e far sentire loro che la politica può lavorare al loro servizio. Con il decreto aiuti, parecchie misure sono state approvate per sostenere le famiglie e le imprese italiane. Adesso il Governo ha a disposizione un ulteriore tesoretto da 14,3 miliardi di euro per le misure di sostegno a famiglie e imprese. Queste sono le risorse disponibili grazie alle maggiori entrate, ovvero a un indebitamento inferiore di 0,8 punti di PIL rispetto alle stime, come ha spiegato nelle ultime ore il Ministro dell'economia e delle finanze, presentando in Consiglio dei ministri la relazione sull'assestamento. Questo stanziamento non potrà risolvere tutti i problemi che ci affliggono, ma potrà alleviare l'emergenza per le famiglie italiane le quali ci chiedono da tempo di risolvere i loro problemi, mitigando in modo efficace il recente incontrollato aumento dei prezzi: basti pensare ai generi alimentari, il cui aumento è arrivato, in termini percentuali, al 9 per cento dall'inizio del 2022, e purtroppo potrebbe non fermarsi. Allo stesso modo lo chiedono anche le imprese, altrimenti costrette a chiudere, cosa che dobbiamo impedire. La crisi delle imprese investe tutta la filiera produttiva e si traduce in una profonda crisi del mondo del lavoro, a cui bisogna far fronte, affrontando il difficile tema dei salari e investendo in ricerca e infrastrutture.

Sono tutte misure necessarie per fornire al nostro Paese un nuovo assetto, quello di un Paese che sia in grado di risollevarsi efficacemente dalla crisi, per ripartire con un nuovo slancio vitale. In tal senso, particolare rilievo assumono le recenti parole del presidente della Repubblica Mattarella, che ha sottolineato come il periodo che attraversiamo non consente pause negli interventi indispensabili per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale e, in particolare, dell'aumento dell'inflazione, la quale, causata soprattutto dal costo dell'energia e dei prodotti alimentari, comporta pesanti conseguenze per le famiglie e le imprese. La recente crisi politica, quindi, non può bloccare la politica dal cercare ancora una volta di trovare soluzioni emergenziali di impatto immediato.

Pertanto, noi di Insieme per il futuro siamo convinti che il lavoro fino ad ora svolto da questo Governo debba proseguire e che occorrerà riprendere le fila della legislatura in corso nella prossima, per portare avanti una serie di misure che non sarà possibile completare in questa legislatura. Esprimeremo quindi un voto favorevole alla risoluzione. *(Applausi)*.

[CONZATTI \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CONZATTI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, con la relazione in esame, il Governo chiede al Parlamento l'autorizzazione a ricorrere all'utilizzo delle maggiori risorse generate. Non è un nuovo scostamento e, infatti, si confermano per il 2022 sia le previsioni del PIL, sia i saldi programmatici già utilizzati e incorporati nel quadro programmatico per il 2022, sia il rapporto tra debito e PIL, compreso il percorso verso l'obiettivo di medio termine.

Gli spazi finanziari dei quali ci viene chiesto l'utilizzo sono generati da un margine, perché l'indebitamento netto tendenziale ha migliorato il proprio andamento rispetto a quello programmatico. Le risorse che sono state generate sono pari a 14,3 miliardi di euro e sono risorse importanti, in questo momento, che verranno utilizzate - come da delega che il Presidente della Repubblica ha dato come margine di operatività al Governo - per rispondere alle quattro gravissime crisi che stiamo vivendo: la carestia, quindi la crisi alimentare, la crisi energetica, la crisi climatica, con la siccità, e la crisi pandemica.

In particolare, il decreto-legge aiuti-*bis*, che verrà emanato dal Governo a giorni, interviene su un tema molto importante, che riguarda la crisi del grano e la crisi alimentare, e sono allo studio interventi



importanti, credo anche interessanti, come l'IVA zero sul pane e la pasta. Bisogna ricordare che l'incremento dei prezzi del pane e della pasta è generato dal blocco delle esportazioni dai *silos* dell'Ucraina, causato dall'invasione della Russia, e sconta dei rischi. Nonostante gli accordi che, grazie alla diplomazia, sono stati chiusi, aprendo un canale per la commercializzazione, ci sono dei rischi consistenti rispetto a nuovi attacchi. Ricordiamo l'ultimo attacco missilistico ai porti dell'Ucraina. Ma va tenuta presente anche la situazione del granaio d'Europa, dove la guerra ha distrutto macchinari e tutto il potenziale dell'agricoltura, inquinando terreni e soprattutto falde acquifere, compromettendo la prospettiva di esportazione futura. È per questo che la riduzione dell'IVA su pane e pasta potrebbe essere un interessante intervento anche in chiave strutturale.

Un secondo intervento che sarà contenuto in questo decreto-legge riguarderà ovviamente il caro energia. Nonostante i grandi sforzi e le ultime decisioni prese -anche il G7 oggi ha confermato l'intenzione di mettere un tetto al prezzo del gas - il tema resta centrale e molto grave. La Russia continua a tenere sotto minaccia l'Europa e l'Italia, con la chiusura a scatti del Nord Stream e, quindi, la nostra transizione energetica e la nostra indipendenza dal gas russo devono essere più veloci possibili. Nel frattempo, devono essere rinnovati gli interventi già contenuti nel decreto-legge aiuti.

Il decreto-legge aiuti-*bis* che sarà finanziato è oggettivamente importante: 14,3 miliardi di euro che si aggiungono ai 33 miliardi già stanziati da inizio anno dal Governo Draghi. Tuttavia, esso sconta il carattere corrente: sono interventi puntuali correnti, così come correnti sono i poteri che questo Governo dimissionario ha.

Ci siamo infilati, nel momento peggiore, nella situazione peggiore, privandoci degli strumenti che potevano, invece, vederci oggi approvare un provvedimento che desse luce e forza a una vera riforma per contrastare l'inflazione. Dobbiamo invece approvare, con questa nuova autorizzazione, un disegno di legge di conversione del decreto-legge aiuti.

Una settimana fa il presidente Draghi ci aveva proposto, da quegli scranni, un decreto-legge aiuti-*bis*, che avrebbe contenuto un'ulteriore riduzione del cuneo fiscale (ulteriore rispetto ai 7 miliardi già approvati nella legge di bilancio per il 2022) e una riduzione del cuneo contributivo, dopo il miliardo già approvato in legge di bilancio. È chiaro a tutti, infatti, che per i redditi bassi si può lavorare poco sul cuneo fiscale (non c'è capienza fiscale) e bisogna piuttosto lavorare sul cuneo contributivo. Il presidente Draghi ci aveva proposto di lavorare sulla ridefinizione e sul potenziamento dei contratti collettivi, anche per portare a copertura, e quindi a regime, il salario minimo anche per tutti coloro che ad oggi non sono coperti dalla contrattazione collettiva.

Alcune forze di questo Parlamento hanno risposto no a questa importantissima proposta, per cui oggi abbiamo le mani legate. Possiamo fare un provvedimento di aiuti sicuramente importante e utile, ma non quella vera riforma che avremmo potuto essere chiamati a fare e di cui il Paese ci avrebbe grandemente ringraziati.

Resta ovviamente il nostro voto favorevole alla relazione *ex* articolo 6, che anticipa l'utilizzo delle risorse rispetto all'assestamento nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza e dei margini generati dal differenziale tra indebitamento tendenziale e programmatico. Tali margini, in un quadro di finanza pubblica buono nonostante tutto, derivano da due componenti principali: una componente generata dalle entrate tributarie indirette, in particolare l'IVA - come è stato detto - spinta dall'inflazione e dall'aumento dei prezzi del gas, ma anche una componente generata da una riduzione di spesa, in particolare quella per ammortizzatori sociali, grazie alla spinta economica e alla ripresa del mercato del lavoro. Il nostro PIL per il 2022 rimane confermato ai livelli del DEF, al 3,1 per cento, per cui c'è stata anche una riduzione delle spese.

Molto critico, invece, rispetto al DEF resta il quadro macroeconomico, perché la crescita del PIL, da qui in avanti, sarà difficilmente confermata viste la contrazione dei mercati anche a livello internazionale e la situazione della crisi energetica.

Abbiamo un doppio problema legato al prezzo dell'energia, che trascina verso l'alto l'inflazione, e un problema ancora più grande di quantità. Già nel DEF una previsione indicava che, nel caso di restrizioni delle quantità, ne avrebbero risentito direttamente la nostra economia e la nostra produzione, con una riduzione di 2 punti percentuali di PIL. Questa è una prospettiva che deve in tutti i

modi essere scongiurata ed è per questo che l'Unione europea ha approvato dei piani per lo stoccaggio e per gli acquisti comuni, ma anche - pochissimi giorni fa - un provvedimento probabilmente dalla portata epocale: mi riferisco a un programma di razionamento energetico che parte dal 1° agosto 2022 e arriva fino alla fine di marzo 2023; un piano che ci descrive l'immensa gravità della situazione e che è stato votato favorevolmente da tutti i Paesi europei, con la sola esclusione del solito *leader* ungherese Orban.

Italia Viva vota a favore della relazione *ex* articolo 6 con una grande preoccupazione per l'Italia, che ha deciso di rendersi più fragile nel momento più grave e anche colpevolmente. Dico colpevolmente non dal punto di vista politico - politicamente, purtroppo, tutto è legittimo - ma rispetto agli interessi del Paese. L'Italia si è privata di uno dei Governi tra i più autorevoli nel mondo nel momento in cui serviva invece massima stabilità interna.

Signor Presidente, la relazione, che voteremo favorevolmente, è stringata, ma al Governo chiediamo di continuare a lavorare sull'agenda sociale e sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è l'unico grande provvedimento che può mantenere i livelli di crescita del PIL all'altezza del nostro ingente debito pubblico. Anche per questo non si fa nuovo scostamento.

Questi erano e restano i nostri fari programmatici e, quindi, Italia Viva sarà a supporto del Governo fino alla fine di questa travagliata legislatura e anche dopo. (*Applausi*).

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (*FdI*). Signor Presidente, nei confronti della relazione oggi in esame ci poniamo con lo stesso atteggiamento che abbiamo assunto in passato quando, ad esempio, abbiamo approvato una serie di scostamenti che hanno portato questo Paese a indebitarsi per 200 milioni di euro.

Prima di entrare nel merito della relazione, vorrei fare qualche considerazione di carattere generale, perché ci troviamo oggi ad approvare un provvedimento che è il primo a Camere sciolte. La dimostrazione è che la fine anticipata della legislatura non sta portando assolutamente alla paralisi del Paese, e la relazione che stiamo approvando oggi va in questa direzione.

Per mesi si è sentito dire che votare adesso era da irresponsabili e molte di queste accuse sono state rivolte nei confronti della nostra forza politica, che è l'unica di opposizione. Si diceva, infatti, che c'erano il Piano nazionale di ripresa e resilienza e vari decreti in scadenza e che bisognava combattere l'inflazione, il caro bollette, l'aumento del costo delle materie prime e tutto ciò che poteva portare all'aumento dei prezzi che c'è stato.

Figurarsi se noi di Fratelli d'Italia non siamo stati in prima fila quando si è parlato di difendere e mettere in sicurezza il nostro sistema Italia. Per mesi ci siamo, però, sentiti dire che con il voto anticipato non si poteva fare nulla.

Oggi, invece, a Camere sciolte e con un Governo in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, siamo qui a votare una relazione per dare all'Esecutivo l'autorizzazione a ricorrere a un indebitamento che è a tempo. Tale indebitamento, infatti, c'è solo perché manca l'assestamento di bilancio, che è alla Camera dei deputati, e va votato. Pertanto, quando ci sarà l'approvazione definitiva nell'altro ramo del Parlamento, di fatto l'anticipazione di 14,3 miliardi di euro diventerà una semplice partita di giro. È la prima volta che votiamo un atto senza alcun indebitamento per i nostri figli.

Diciamo la verità agli italiani, allora: non è vero che c'è una paralisi, perché c'è un Governo in carica, c'è un Parlamento ancora in carica e lo sarà fino all'insediamento del prossimo Parlamento previsto per il 13 ottobre. Quindi, chi raccontava il contrario evidentemente stava mentendo sapendo di mentire.

Colleghi, è una questione non di irresponsabilità, ma di volontà politica: se si vuole agire per il bene degli italiani, lo si fa senza agitare spettri o fantasmi, e il provvedimento che discutiamo oggi dimostra questo. Il vero immobilismo, invece, non è quello delle poche settimane che ci dividono dal voto, ma è quello dei mesi e degli anni passati, con una pandemia che ha distrutto il Paese, una guerra che ha inflitto un ulteriore duro colpo alla nostra economia e un caro vita che è arrivato prepotentemente a sgretolare le imprese e le famiglie italiane.

Nei mesi passati avremmo dovuto dare risposte ed essere efficienti come lo siamo oggi, con un decreto che arriva in Aula per essere votato in tempi *record*: i veri irresponsabili non siamo noi di Fratelli



d'Italia, che chiedevamo di andare al voto; i veri irresponsabili sono coloro che in questi mesi hanno tenuto in scacco il Paese, ostaggio delle liti interne di una maggioranza che si è sgretolata e di veti incrociati dei partiti che hanno giocato sulla pelle degli italiani. Questo è stato, purtroppo, il vero motivo che ha sgretolato le famiglie e le imprese italiane.

Per far ripartire il Paese era quindi necessario voltare pagina e archiviare questa legislatura nata male e finita peggio, in cui tre maggioranze si sono rivelate essere una comunione di partiti che non avevano nulla in comune; maggioranze del tutto inadeguate ed eterogenee ad affrontare le sfide che la storia e le circostanze ci hanno proposto: una terribile crisi economica scatenata da una violenta pandemia, una guerra alle porte dell'Europa e ora un'inflazione galoppante.

Per fortuna, tra poche settimane tutto questo sarà solo un ricordo, perché gli italiani avranno l'opportunità di scegliersi una coalizione che non sia un miscuglio di tutto e il contrario di tutto solo per racimolare voti, ma sia, al contrario, una comunione di programmi, di obiettivi e di intenti volti a ridare al Paese la grandezza che esso merita. Questo è il nostro auspicio a cui come Fratelli d'Italia e come centrodestra tutti quanti stiamo lavorando.

Per entrare nel merito rispetto a questo provvedimento, oggi autorizziamo - come dicevo prima - un indebitamento temporaneo per 14,3 milioni di euro, che non lasceremo in eredità alle future generazioni. Siamo d'accordo nel fare questo sforzo, ma a patto che questa volta le risorse siano utilizzate - come riportato nero su bianco nella relazione firmata dal presidente Draghi e dal ministro Franco - per aiutare, sì, questa volta, famiglie, imprese ed enti pubblici a contrastare gli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, a combattere l'inflazione, le conseguenze del perdurare della pandemia e le conseguenze della siccità.

Siamo d'accordo, Sottosegretario, che questa volta le somme dell'extrageggiato che stiamo ricevendo per effetto degli aumenti di tutti questi beni e servizi vengano restituite agli italiani attraverso gli aiuti che verranno dati con il prossimo decreto.

Con le misure contenute nel provvedimento che stiamo finanziando ci auguriamo di vedere interventi concreti e non più - come purtroppo è successo nel recente passato - manette, bonus e prebende, che si sono rivelati solo palliativi.

Vogliamo vedere il taglio dell'IVA sui beni di prima necessità. Vogliamo vedere prorogati i tagli delle accise sui carburanti e azzerati gli oneri sociali per le bollette di luce e gas. Vogliamo vedere prorogati i crediti di imposta sulle bollette per le aziende energivore, correggendo in tal modo anche gli errori che hanno impedito alle aziende di usufruire di questa ultima importante agevolazione.

Quello che non vogliamo, Sottosegretario, membri del Governo, Presidente - lo diciamo chiaramente, come abbiamo già denunciato nel recente passato - è che questi 14 miliardi servano per finanziare qualche circoscrizione elettorale, come è accaduto in parte con i 200 miliardi che si sono dispersi in mille rivoli. Di risorse ne sono state sperperate fin troppe in questi anni di pandemia. Facciamo in modo che almeno questo ultimo provvedimento non sia utilizzato per fare gli interessi di qualcuno, ma sia invece finalizzato al bene comune vero.

Vorremmo non trovarci in quest'Aula, tra poche settimane, a denunciare gli ennesimi regali fatti agli amici e agli amici degli amici. Se questo accadrà, lo denunceremo pesantemente.

Quindi, il nostro voto - come abbiamo sempre detto - oggi sarà favorevole non a un Governo che abbiamo contrastato in tutti i modi, non a una maggioranza che si è sciolta come neve al sole, ma a un provvedimento che va nella direzione di fare ciò che fino ad ora non è stato mai fatto: aiutare veramente il popolo italiano. Certo, siamo consapevoli che i 14 miliardi e qualche ulteriore proroga non basteranno, perché molti problemi vanno combattuti alla fonte, ma questo oramai non è più compito del presidente Draghi, non è più compito di questo Parlamento, non è più compito di questo Governo. Ci penseranno il nuovo Parlamento e il nuovo Governo, che dovranno essere espressione del voto degli italiani.

In attesa che tutto ciò possa accadere, siamo certi che su questo provvedimento e per quel poco di tempo che rimane a questa legislatura troverete - com'è sempre stato - la disponibilità di Fratelli d'Italia a lavorare e a legiferare su tutto ciò che va nella direzione di aiutare il nostro sistema Italia.

Come ho già annunciato nelle premesse, il voto di Fratelli d'Italia sarà quindi favorevole. *(Applausi)*.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, intanto vorrei dire che riecheggia qua e là il clima elettorale.

Questo non è un reale scostamento, come ha detto il collega Calandrini. Semplicemente, non essendo ancora stato possibile iscrivere le maggiori entrate, si usa questo strumento per fare immediatamente il provvedimento relativo al secondo decreto aiuti: dunque, niente a che fare col ragionamento sugli scostamenti proposto poco fa. Dopodiché, è sempre molto difficile far capire esattamente ai cittadini le procedure tecniche per gestire questa fase.

La cosa importante è invece come si useranno i 14,3 miliardi ed è su questo che mi voglio soffermare brevemente. Noi presentiamo una risoluzione - com'era inevitabile - che registra la relazione che ci ha presentato il Governo. Non siamo in grado di scrivere una risoluzione nella quale si danno indicazioni, perché il momento politico è quello attuale. Vorrei, però, dire due cose: la prima è che queste risorse non sono certamente sufficienti ad affrontare i problemi che abbiamo.

Non mi iscrivo - come ha detto un senatore prima di me - tra le Cassandre, ma l'incertezza, a partire dal prossimo semestre - come ci ha detto l'Ufficio parlamentare di bilancio e ci dicono tutti gli analisti - è reale. Per esempio, rispetto a quello che abbiamo registrato attraverso l'IVA, e prima di tutto l'aumento dell'energia e il relativo conseguente maggior gettito dell'IVA non è detto che il prossimo semestre avremo gli stessi esiti. Non sappiamo quali saranno le dinamiche - speriamo positive - dell'Europa. Se in Europa non passa l'idea di andare avanti con la scelta politica e - per me - strategica del Next generation EU; se tornassimo alla discussione della ripartenza del Patto di stabilità, ci troveremmo certamente in gravissime condizioni. Spero che questo non accada, ma certamente ci sono alcune questioni che dobbiamo affrontare ora e dobbiamo farlo in modo selettivo. Le risorse che abbiamo a disposizione, infatti, non sono sufficienti a coprire tutte le necessità. E cito alcune delle priorità che a me sembrano fondamentali.

La prima è quella di trovare le forme più intelligenti per dare una risposta alla crisi sociale già esistente, come ha detto il presidente Draghi anche nell'incontro di ieri con le forze sociali e i sindacati. Questa è una priorità e in relazione ad essa ci sono ulteriori priorità, prima fra tutte i redditi che meno sono cresciuti o che addirittura hanno perso potere d'acquisto.

La seconda scelta fondamentale riguarda come aiutiamo le piccole e medie imprese che sono stritolate dal problema del credito. Da questo punto di vista serve - a mio parere - non un provvedimento ombrello, ma uno puntuale, che costa molto meno e corrisponde all'obiettivo che ci si propone.

La terza priorità è la questione del credito di imposta per quanto riguarda il superbonus 110, in relazione in primo luogo a quello che tutti i Gruppi in quest'Aula hanno sottolineato, e cioè quelle imprese, quelle famiglie e quei cittadini bloccati.

Un quarto tema è quello degli enti locali e il costo degli dell'energia, al cui interno inserisco la questione della sanità e delle Regioni.

Bisogna costruire un equilibrio tra queste priorità non cedendo a illusioni o a pressioni tese a fare provvedimenti generali e generalisti che rischiano di non risolvere alcun problema. Capisco bene che il Governo è dimissionario e, quindi, che queste scelte richiederebbero quella forza politica che nei mesi ormai alle nostre spalle non c'è stata. Tuttavia, il problema è così chiaro ed evidente che auspico che il Governo, facendo un confronto con tutti i Gruppi parlamentari - non ci sono più maggioranza e opposizione - onde evitare di trovarsi a discutere in Commissione su emendamenti bandierina che evidentemente non potrebbero andare da alcuna parte, sappia individuare le priorità citate in modo serio, trasparente e spiegandole al Paese. Credo che questo sia un servizio alle istituzioni, al Paese e - come ha detto il presidente Draghi - al popolo italiano; servizio che questo Governo deve al popolo italiano e al Paese intero. (*Applausi*).

[MANCA](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (*PD*). Signor Presidente, sottosegretario Sartore, onorevoli colleghi, il Partito Democratico voterà la risoluzione allegata alla relazione che è stata presentata. Tuttavia, mi corre l'obbligo, per

altrettante verità e responsabilità che in quest'Aula abbiamo sempre manifestato, di non tacere di fronte all'esigenza di fare chiarezza, perché la verità è un elemento portante della qualità della democrazia.

Per estrema verità dobbiamo, quindi, dirci chiaramente che i contenuti di questa relazione e le questioni che dobbiamo affrontare rendono ancora più esplicita l'irresponsabilità di alcune forze politiche, dovuta a un'allergia alla responsabilità di Governo. Ho sentito il senatore Lannuti richiamare un'allergia del presidente Draghi ad ascoltare il Parlamento: c'è stata un'allergia di alcune forze politiche a mettere al primo posto l'interesse del Paese di fronte alla necessità di ricostruire un blocco di potere (*Applausi*). L'obiettivo di alcune forze politiche era infatti il potere, mentre quello di altre era manifestare apertamente un'allergia alla responsabilità di Governo.

Non ho bisogno di aggiungere molto altro, perché la relazione che è stata presentata in questo Parlamento, e che verrà valutata dalla Camera e dal Senato, evidenzia con chiarezza che siamo di fronte a un'inflazione alta come probabilmente mai questo Paese ha attraversato dal dopoguerra ad oggi; a un contesto internazionale drammatico, con la guerra che si sta ancora perpetrando e allungando nei tempi e nei modi con cui questa avviene; all'incremento dei costi dell'energia. Se poi aggiungiamo i cambiamenti climatici e tutto ciò che stanno producendo nel nostro Paese, a cominciare dalla grande questione della siccità, vediamo che tutto ciò non è compatibile con la irresponsabilità, né con le scelte che sono state già compiute.

Non desidero fare una riflessione sul passato, ma non posso sottacere che oggi, per affrontare questi temi, avremmo avuto bisogno di un Governo nel pieno delle sue funzioni e soprattutto di un Parlamento che avesse le condizioni di poter intervenire sul piano legislativo, come l'ordinamento ci ha consegnato. Invece, di fronte a sfide così alte, in quest'Aula abbiamo fatto prevalere un'altra soluzione, sulla quale non voglio ritornare. Mi corre però l'obbligo di evidenziare le responsabilità e il fatto che probabilmente oggi avremmo avuto bisogno ancora più di ieri di un Governo nel pieno delle funzioni e, soprattutto, di un Parlamento in grado di aggiungere indirizzi utili anche alla definizione dei decreti-legge. Il Governo sta rispondendo per intero alle parole del Presidente della Repubblica, che noi vogliamo ringraziare, perché credo che in questo Paese sia necessario sottolineare quanto sia importante la credibilità delle istituzioni.

Mi rivolgo al presidente Romeo per dire che in questa sede il Governo non sta chiedendo nuovo debito, perché dobbiamo far emergere anche questa verità. Non siamo di fronte a un incremento dell'indebitamento netto, perché tutte le richieste di scostamento a debito - non c'è bisogno di una competenza estrema in economia: sono i fondamentali della politica - senza la costruzione di una cornice europea, con l'inflazione all'8-9 per cento e probabilmente più alta - è un fattore non solo italiano, ma anche di altri continenti e Paesi nel mondo - non sono compatibili con un'azione a indebitamento netto senza coordinamento delle politiche economiche europee. In questa sede non stiamo quindi chiedendo uno scostamento di bilancio per fare nuovo debito: stiamo semplicemente autorizzando il Governo a utilizzare le maggiori entrate che si sono determinate anche per effetto dell'inflazione (in modo particolare sul gettito IVA, IRAP e altro) senza aver ancora avuto il tempo - l'assestamento di bilancio è stato preparato prima ed è in discussione alla Camera - di procedere a un consolidamento nell'ordinamento contabile dello Stato per cui avremo bisogno di un emendamento, per riprendere i saldi di finanza pubblica, dopo l'autorizzazione che noi stiamo dando al Governo per l'utilizzo delle risorse.

Si tratta di un'operazione urgente, indispensabile per le famiglie e le imprese italiane; non siamo in presenza di nuovo debito. Non ho mai sentito pensare - collega Calandrini - che il nuovo debito sia un elemento fondamentale per le giovani generazioni. (*Applausi*). Fare debito è un problema enorme e autorizzare uno scostamento è una delle responsabilità e delle prerogative più delicate e più difficili di questo Parlamento e non si può fare spesso, in nome di istanze della politica o di esigenze di partito per dei sondaggi o per gestire il consenso. Con l'inflazione alta il nuovo debito non sarebbe compatibile con la tenuta e con i saldi di finanza pubblica. Se noi andiamo a vedere anche i saldi di finanza pubblica, è grazie alla credibilità del Governo e alla capacità che abbiamo avuto di reagire alla pandemia che abbiamo mantenuto bassi tassi di interesse. Dunque, per aver mantenuto bassi tassi di interesse fino a qui, noi oggi abbiamo probabilmente risorse aggiuntive a disposizione. È evidente che

tutto questo è la base di partenza. E non si possono usare frasi che non corrispondano alla verità, alla fattibilità e alla responsabilità, che, soprattutto a Camere sciolte, un Parlamento deve evidenziare e manifestare. Per cui, verità, colleghi.

Dopodiché, vi sono interventi urgenti che saranno definiti dal Governo nelle prossime ore, ma noi vogliamo dire con chiarezza che ci sono elementi prioritari. Vi è stato l'incontro con le associazioni economiche; questa mattina vi è stato l'incontro con le parti sociali. C'è bisogno di una iniziativa importante per salvaguardare la coesione sociale.

Lo dico con grande chiarezza. Probabilmente, in un contesto diverso, con le Camere e il Governo nel pieno delle loro prerogative e delle loro funzioni, avremmo fatto un intervento in più per chiedere la riduzione delle tasse sul lavoro, un intervento consistente sul cuneo fiscale, per incrementare i salari, per ridurre in maniera strutturale il costo del lavoro per le imprese e per garantire una mensilità in più. Non si risolve il problema abbassando l'IVA e basta; il problema si risolve se incrementiamo il potere d'acquisto dei salari e garantiamo alle famiglie e soprattutto alle persone, anche ai pensionati, una tenuta del potere d'acquisto di fronte all'incremento dei prezzi, che è insostenibile e che rischia di spingere nella solitudine e nella povertà tante famiglie.

Tuttavia, dico al Governo di fare attenzione. Probabilmente, rispetto a queste risorse così urgenti da destinare, la priorità deve essere quella di salvaguardare la coesione sociale. Valutiamo attentamente perché, insieme ai necessari crediti d'imposta per salvaguardare la funzionalità delle imprese, di fronte alle esigenze che abbiamo di garantire anche un contrasto all'incremento dei costi energetici, noi dobbiamo occuparci delle persone e delle famiglie italiane, soprattutto quelle a basso reddito, che pagano il prezzo più alto di un insostenibile aumento dell'inflazione.

Su questo chiedo ovviamente al Governo particolare attenzione, perché l'elaborazione del prossimo decreto tenga conto delle dinamiche sociali che anche oggi le organizzazioni sindacali, insieme al Governo, hanno definito.

Il secondo elemento particolarmente importante è la sanità. Noi abbiamo attraversato una pandemia. Vi sono Regioni in questo Paese che faticano a chiudere gli equilibri. Noi rischiamo di pregiudicare la tenuta del sistema sanitario universale. Su tale questione, nei modi e nei termini possibili con la decretazione d'urgenza, credo che il Ministro della salute e il Ministro dell'economia debbano trovare una soluzione. Servono, probabilmente, un po' di risorse, ma più importante sarebbe anche alleggerire il peso dell'equilibrio di bilancio, con una spalmatura dei costi del Covid-19 che vada oltre l'esercizio. Questi sono tutti elementi che salvaguardano la tenuta sociale del nostro Paese.

L'obiettivo di fondo, come chiesto del Presidente della Repubblica e come so essere all'attenzione del Governo, deve essere la salvaguardia della coesione sociale e la tenuta del Paese, prevenendo i conflitti. Questo è il motivo per cui noi voteremo a favore della risoluzione, mantenendo un profilo di responsabilità totale: perché la responsabilità, per la credibilità delle istituzioni, non è compatibile con le menzogne e nemmeno con le strumentalizzazioni. *(Applausi)*.

[DAMIANI \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAMIANI \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, sottosegretario Sartore, colleghi senatori, vorrei utilizzare pochi minuti per esprimere alcuni concetti e per riportare al centro del dibattito politico e parlamentare la situazione di emergenza che pensavamo e speravamo di buttarci alle spalle qualche mese fa con l'uscita dalla grave crisi economica dovuta alla pandemia. Purtroppo, ci siamo ritrovati invece, a causa del conflitto russo-ucraino, nuovamente in una fase di crisi economica difficile da superare. Le nostre imprese, le nostre famiglie, le nostre aziende sono oggi ancora molto stremate da queste situazioni diverse ma che sempre hanno portato una grave crisi economica nel nostro Paese in questi anni. È quindi il momento di rimettere al centro il concetto di emergenza ed è questo il motivo per cui oggi siamo qui anche noi ad esprimere questa necessità. È un nostro dovere oggi, in un momento di emergenza, continuare a sostenere gli aiuti economici in favore delle nostre imprese e delle nostre famiglie. *(Applausi)*.

È ancora difficile oggi riuscire a pensare quale possa essere il futuro, perché le incognite sono ancora tante. Per questo è necessario che oggi tutti quanti esprimiamo un giudizio favorevole in merito

all'utilizzo di queste risorse. Siamo qui per approvare questa relazione che mette a disposizione del Governo maggiori entrate fiscali che servono e che devono essere immediatamente utilizzate per un provvedimento di emergenza sulla falsariga di tutti quei provvedimenti che abbiamo approvato fino a oggi, che li si voglia chiamare di sostegno, di ristori, di aiuti e di aiuti-*bis*. È necessario oggi approvare questa relazione e mettere a disposizione ulteriori risorse per 14 miliardi di euro proprio per continuare ad iniettare liquidità di sostegno alle aziende e alle famiglie.

Se poi consideriamo anche le nuove misure di politica finanziaria e di politica monetaria della Banca centrale europea, con una restrizione sui crediti, è evidente che ci troviamo in una tempesta perfetta e la situazione diventa difficile. Non serve stare a discutere più di tanto se si tratta di scostamento o meno, perché oggi servono i soldi, in questo caso per sostenere le nostre aziende, come dicevo, in questa situazione di difficoltà che ci pone anche la Banca centrale europea. Ben vengano, quindi, questi 14,5 miliardi di euro. Che siano uno scostamento o meno, noi dobbiamo restituire agli italiani queste risorse, perché sono le tasse che hanno versato in più in questo primo semestre del 2022 e le dobbiamo restituire a loro in un momento di grave difficoltà che sappiamo tutti è dovuto alla crisi e di tutto ciò che ha determinato, dall'aumento delle bollette alla crisi delle risorse, facendo venir meno il potere d'acquisto delle famiglie nel momento di ripresa economica che stavamo vivendo. Occorre quindi utilizzare correttamente queste risorse in favore di aziende ed imprese. Noi di Forza Italia lo diciamo da sempre. Voglio ricordare a tutti i famosi 100 miliardi di un anno e mezzo fa, quando chiedevamo appunto al Parlamento 100 miliardi di scostamento per aiutare il nostro Paese; realmente ne abbiamo fatti anche 200 e abbiamo fatto bene in quel momento di difficoltà per il nostro Paese (*Applausi*), perché se oggi c'è stata la ripresa economica è proprio perché abbiamo utilizzato quei 200 miliardi di euro che hanno dato la possibilità di sopravvivere alle nostre aziende anche se erano chiuse e quindi, nel momento in cui il Paese è ripartito, abbiamo dato loro la possibilità del rilancio economico.

Questa è la motivazione principale che ha portato il nostro Gruppo parlamentare, il nostro partito a sostenere queste misure di emergenza. Abbiamo anteposto i nostri interessi e gli interessi del partito, pensando agli interessi degli italiani in quel momento particolare. Lo abbiamo fatto con grande coerenza perché è la *mission* di Forza Italia in questo momento ed è stata la *mission* di Forza Italia in questi anni. L'impostazione che dobbiamo dare, quindi, deve essere incentrata sulla crescita economica e sullo sviluppo, che sono il DNA del nostro partito. Lo dobbiamo manifestare non soltanto nei momenti di emergenza, ma dobbiamo cominciare a guardare a quello che deve essere il futuro del nostro Paese, perché, superata questa fase di crisi (mi auguro quanto prima), dobbiamo cominciare a guardare alle riforme strutturali del nostro Paese. Basta mettere la polvere sotto il tappeto; dobbiamo passare alle riforme sul fisco e sul lavoro, all'abbattimento del cuneo fiscale. (*Applausi*). Sono queste le cose che dobbiamo fare ed è questo l'insegnamento che oggi ci deve dare la crisi economica, prima la pandemia e oggi la crisi della guerra. Dobbiamo guardare con prospettiva e anche con fiducia al futuro del nostro Paese. Noi siamo già da tempo impegnati su questo; anche nell'azione di Governo che abbiamo svolto in questo anno e mezzo siamo stati portatori delle proposte di riforma di cui parlavo poc'anzi.

Oggi è necessario approvare questo provvedimento ed è necessario immettere ulteriori risorse di sostegno; bisogna almeno bloccare l'erosione del potere d'acquisto degli italiani, cercando di continuare a dare sostegno alle nostre imprese. Per questo siamo disponibili a sostenere oggi questa risoluzione e questo utilizzo di risorse, che finalmente restituiamo al popolo italiano, il quale le ha comunque versate con le tasse in più che ha pagato. Noi guardiamo alle prospettive e all'orizzonte futuro di riforme importanti. La riforma del fisco è fondamentale per continuare a sostenere le nostre imprese. La giustizia è un altro tema importante, che servirà per lo sviluppo del nostro Paese; ci sono poi gli investimenti in infrastrutture. Dobbiamo portare a compimento il PNRR nei prossimi anni, perché anche quelle sono risorse fondamentali che ci aiuteranno e ci stanno aiutando oggi nella crescita economica del nostro Paese. Questi sono i messaggi. Abbiamo portato le nostre proposte anche sul cosiddetto decreto aiuti-*bis*, che serviranno ad abbattere l'IVA sui beni di prima necessità (siamo anche noi fautori di questa proposta). Esprimiamo pertanto il nostro voto favorevole, perché,

quando si tratta degli italiani, delle nostre aziende e dello sviluppo, Forza Italia è sempre dalla stessa parte. *(Applausi)*.

[RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signora Presidente, in merito alla relazione al Parlamento presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 6, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione darà il proprio voto favorevole alla richiesta di indebitamento per un importo complessivo di 14,3 miliardi per il 2022. Principalmente queste risorse derivano dalle maggiori entrate IVA conseguenti alle dinamiche dei prezzi dell'energia importata e all'impennata dell'inflazione, che si appresta a superare, come stimato dal Fondo monetario internazionale, il 6 per cento.

Siamo profondamente preoccupati per le sorti dei cittadini italiani, per le nostre comunità, per il loro presente e per il loro prossimo futuro. Bisogna sbloccare senza indugio maggiori risorse, per sostenere gli individui, le famiglie e le imprese, al fine di contrastare gli effetti dell'inflazione, l'incremento dei prodotti energetici e gli effetti della siccità e per scongiurare che il Paese cada in recessione. Chi è stato attento ha sentito che praticamente ogni Gruppo ha ripetuto le stesse cose; gli argomenti e le priorità sono gli stessi per tutti. È necessario ridurre la pressione fiscale sul lavoro, il vero fardello che paralizza la crescita delle imprese e l'innalzamento dei salari; è quindi indispensabile il taglio del cuneo fiscale. È inoltre oltremodo necessario un intervento straordinario di pace fiscale, un patto con i contribuenti che permetta allo Stato di recuperare risorse altrimenti impossibili da riscuotere, da destinare a interventi di sostegno al reddito di individui, famiglie, Comuni e Regioni.

Tra pochi giorni, entro l'8 agosto, più di 500.000 contribuenti dovranno saldare tutte le rate della rottamazione-*ter* relative al 2021, per non decadere dalla definizione agevolata; le rate relative al 2022 dovranno invece essere saldate nel giro di quattro mesi, entro il 5 dicembre.

Riteniamo necessario intervenire subito attraverso una revisione dei piani di rateizzazione, perché tutti siano messi in condizione di non soccombere. Basta guardare i numeri delle vendite delle abitazioni e dei capannoni all'asta: sono un indice molto preoccupante, che descrive molto bene gli effetti drammatici sulla vita delle persone normali. Un'altra priorità è continuare ad intervenire sulla cessione del credito d'imposta del settore edilizio. È indispensabile prevedere interventi forti sui prezzi dei prodotti energetici e per contrastare gli effetti della siccità. È altresì importante agire per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie ed è fondamentale azzerare le aliquote IVA sui generi di prima necessità. *(Applausi)*.

La tempistica è stringente, la condivisione della stringata risoluzione, fatta da tutti i Gruppi, al di là dei dovuti distinguo sulle priorità di ogni singolo Gruppo, è la migliore risposta del Senato alle emergenze del Paese e alle necessità della popolazione, delle famiglie, delle imprese piccole, medie e grandi, degli enti locali, che si trovano in una situazione disperata nella formazione dei bilanci, e delle Regioni, soprattutto per la sanità, per ciò che sarà lo sviluppo della pandemia in autunno, ma anche per tutte le strutture e per il discorso legato all'efficienza energetica e ai consumi energetici degli edifici della sanità.

Ribadisco quindi il voto favorevole alla proposta di risoluzione. Signor Presidente, mi permetta un ringraziamento particolare al sottosegretario Alessandra Sartore *(Applausi)*, che ha seguito con attenzione e professionalità tutti i lavori della nostra Commissione bilancio e i lavori in Assemblea. *(Applausi)*.

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,47)**

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, ci corre l'obbligo di essere limpidi e chiari con i cittadini e dire loro che quello oggi ci apprestiamo a votare non è un vero scostamento di bilancio. Non stiamo decidendo di fare debito in più, per fare investimenti e per aiutare chi è ora in difficoltà, famiglie e imprese soprattutto, a causa della crisi originata dalla pandemia prima e dalla guerra poi. No, stiamo semplicemente decidendo di utilizzare le

maggiori entrate tributarie che sono state calcolate alla data del 30 giugno 2022. Non lo dico io, per la verità, ma lo dice il Governo, nella sua relazione che ci è stata consegnata oggi. In particolare, a pagina 4 ci informa che le somme di cui discutiamo oggi e che saranno utilizzate nel decreto aiuti-*bis* ammontano a 14,3 miliardi di euro e che derivano, appunto, da maggiori entrate tributarie per 11,1 miliardi di euro, da autoliquidazione delle imposte e da maggior gettito IVA causato dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalla conseguente impennata dell'inflazione.

Ora stiamo utilizzando questi soldi: nessuna risorsa in più. Non è quindi lo scostamento che il MoVimento 5 Stelle chiedeva da mesi. Non c'è stata quell'inversione di tendenza a quell'approccio ragionieristico, che ha caratterizzato a nostro parere questo Governo. Quindi si è continuato a prevedere dei micro-aiuti, senza affrontare di petto il problema, con determinazione, con lungimiranza e soprattutto con competenza.

La relazione di cui ci occupiamo oggi è una istantanea puntuale e plastica dell'assenza di coraggio - mi spiace ribadirlo, ma devo farlo - che anche oggi ha contraddistinto l'incedere del Governo, come in tutti questi ultimi mesi, e che come MoVimento 5 Stelle ci ha portato a prendere una posizione nettissima a riguardo del decreto aiuti. (*Applausi*).

Eppure, se torniamo indietro a qualche mese fa, ricordiamo le scene di giubilo da parte del Governo, del Parlamento, degli analisti, degli economisti, degli opinionisti, dei "giornaloni", dei giornalisti e in particolare modo degli imprenditori, che gioivano quando furono resi noti i dati del PIL relativi al 2021, in cui abbiamo registrato un incremento *record* del 6,6 per cento.

È il dato migliore in tutta Europa. (*Applausi*). È un risultato - non mi stancherò mai di dirlo - figlio di quel coraggio, che oggi è mancato e che invece ci fu nei mesi più difficili della pandemia da parte del presidente Giuseppe Conte e del suo Governo. Quell'Esecutivo, tra marzo 2020 e gennaio 2021, in un momento davvero drammatico per la storia repubblicana, seppe mettere in campo scostamenti per complessivi 130 miliardi di euro. Ma quelli - voglio rimarcarlo - erano scostamenti veri, investimenti veri e una rete di protezione sociale ed economica vera sia per i cittadini, che per le aziende. (*Applausi*).

Senza lasciarsi imbrigliare dai soliti fondamentalismi e fondamentalisti delle regolette contabili di Bruxelles, quegli atti di coraggio evitarono il tracollo della nostra manifattura e scongiurarono la nascita di pericolose sacche di disagio sociale nel periodo durissimo seguente al *lockdown*.

Quella forte spinta alla nostra economia si è protratta fino al 2022, per ammissione dello stesso ministro dell'economia Franco, che davanti al *gotha* economico mondiale di Davos ebbe a precisare che c'era un effetto trascinalamento sul PIL 2022 superiore al 2 per cento grazie a tutto quello che era stato fatto dal Governo Conte II. Sostanzialmente, in quell'occasione il ministro Franco ci disse che questo Paese è a galla per tutto quello che si fece durante e grazie al Governo Conte II.

Purtroppo quello stato di emergenza è tutt'altro che terminato, perché il Covid non è stato affatto sconfitto e la folle invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha messo letteralmente a soqquadro tutti gli scenari politici ed economici dell'Occidente.

Ricordavo prima che per mesi il MoVimento 5 Stelle ha chiesto al *premier* Mario Draghi e ai suoi Ministri interventi più incisivi per sostenere famiglie e imprese e per mesi abbiamo chiesto di smettere di fare i ragionieri e riprendere a fare buona politica, quella che risolve presto e bene i veri problemi di cittadini, aziende e artigiani.

I soldi, ebbe a dire Draghi, non si prendono, in una fase come questa si danno. Ricordate questa frase? Quest'affermazione, con cui si presentò alle Camere, ci riempì di gioia e noi la applaudimmo insieme a tutti gli altri. Tuttavia, a queste posizioni così nette non sono purtroppo seguiti i fatti. Si è quindi deciso di proseguire a testa bassa, facendo orecchie da mercante di fronte a ogni impellente necessità.

Vorrei aggiungere una considerazione sul taglio dell'IVA. Siamo tutti felicissimi che si proceda a questa operazione. Noi ne parlavamo prima di Pasqua e avevamo chiesto a tutti di farla. Purtroppo si è fatto mesi dopo, perdendo dei mesi preziosi. (*Applausi*). Ovviamente in quel momento era molto più facile prestare ascolto a chi diceva che bisognava abolire del tutto il reddito cittadinanza, che - lo ricordo - negli ultimi due anni e mezzo ha invece dato modo agli italiani più in difficoltà di mettere insieme il pranzo con la cena, come hanno riconosciuto tutte le organizzazioni che si occupano di



marginalità e fragilità (Save the Children, la Comunità di Sant'Egidio, la Caritas e altre organizzazioni, ma anche importanti economisti). Lo hanno riconosciuto tutti, tranne alcuni settori che sono alla mia sinistra, che continuano a fare questa loro campagna insensata insieme ai renziani. *(Applausi)*.

La crisi economica scatenata dalla pandemia in questo 2022 si è purtroppo ulteriormente aggravata e si è sommata alle conseguenze nefaste dello scoppio della guerra, come accennavo prima. Negli ultimi sei mesi abbiamo chiesto di abbandonare la politica del fiato corto dei microaiuti; abbiamo chiesto di contrastare con decisione la speculazione che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi sia dei beni di prima necessità, che di quelli che servono per produrre. Ci siamo battuti per un taglio netto del cuneo fiscale, che doveva essere il primo *step* per contrastare la perdita di potere d'acquisto da parte di milioni di famiglie. I dibattiti si sono sprecati, con opinioni a destra e a manca, ma di concreto si è fatto nulla o poco.

Abbiamo tuonato di fronte al Paese - e ne siamo orgogliosi - sull'*impasse* in cui versa la nostra proposta di legge sul salario minimo e sono contento che a fianco a me si trovi la presidente Matrisciano. *(Applausi)*. È l'unica proposta concretamente strutturata per mettere fine alla malattia cronica dei salari da fame di questo nostro malato mercato del lavoro. Quella legge è ferma da mesi proprio qui in Senato, purtroppo dal 2019, per il mancato arrivo dei pareri da parte del Governo. Un Governo che, di fronte alla reale volontà di dare al Paese il salario minimo, non è mai riuscito a uscire da questo cono di fumosità; non si sa che cosa voglia fare: tante chiacchiere, proclami, ma nulla di concreto. E nel frattempo ci sono tanti cittadini e tante cittadine a cui vengono proposti salari da fame, anzi da schiavitù, di 300 euro al mese, con paghe orarie di uno o due euro all'ora. *(Applausi)*.

Abbiamo chiesto di innalzare il livello di tassazione a tutti quei colossi che stanno facendo valanghe di denaro con questo quadro economico, anche grazie alle crisi innescate, perché nelle crisi mica tutti ci perdono, ci sono anche quelli che guadagnano tantissimo! Anche in questo caso timidezza da parte del Governo, e le tasse sui cosiddetti extraprofitti hanno raggiunto un livello che giudichiamo assolutamente insufficiente.

#### **Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,55)**

*(Segue PELLEGRINI Marco)*. Mi pare utile entrare di nuovo - lo accenno soltanto - nel dibattito sul superbonus 110 per cento, un meccanismo che, come ormai siamo tutti certi, non piace a questo Esecutivo, in particolare al presidente Draghi e al ministro Franco; anzi, non hanno mai fatto mistero della loro avversione a questo provvedimento e proprio la settimana scorsa lo stesso Presidente del Consiglio ha ribadito il suo pensiero in maniera sprezzante su questa misura, non ricordando che uno studio di qualche giorno fa di Nomisma, ripreso, per esempio da «Il Sole 24 ore» e da altri giornali, che non sono dell'area del Movimento 5 Stelle (perché non ne esiste nemmeno uno!) *(Applausi)* ha certificato che, a fronte di 38 miliardi di investimenti, il sistema Paese ha avuto un beneficio per 125 miliardi. Questa è stata la nostra politica per le aziende. *(Applausi)*. Questa è stata, al di là delle chiacchiere che abbiamo sentito in quattro anni e mezzo. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Arrivi alla conclusione, senatore.

PELLEGRINI Marco *(M5S)*. Voglio concludere dicendo che noi amiamo questo Paese, amiamo l'Italia, ed è proprio per questo che neanche oggi ci sottraiamo alle nostre responsabilità.

Non abbandoniamo i cittadini e le imprese che si trovano in un momento drammatico, però davvero, non chiamiamolo scostamento né variazione di bilancio perché, parafrasando il principe di Salina, che forse qualcuno conosce - ma non ne sono sicuro - con questo provvedimento tutto varia affinché nulla vari. *(Applausi)*. *(Commenti)*.

**PRESIDENTE**. Procediamo dunque alla votazione della proposta di risoluzione sulla relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Ricordo che per tale deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, pertanto la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico con scrutinio simultaneo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Manca, Rivolta, Dell'Olio, Damiani, Errani, Conzatti, Presutto, Steger e Calandrini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[QUARTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, in questo intervento sintetizzo un appello del comitato italiano dell'Associazione internazionale degli idrogeologi sull'attuale grave problema della siccità.

La più consistente risorsa idrica del territorio italiano è costituita dalle acque sotterranee, che garantiscono l'84 per cento del fabbisogno idropotabile e una parte significativa delle esigenze agricole e industriali. L'Italia, in virtù delle sue caratteristiche idrogeologiche, possiede un'abbondanza tale di tali acque sotterranee da rappresentare una risorsa economica inestimabile, anche per la sua ottima qualità rispetto alle acque superficiali. Le acque sotterranee risultano immediatamente disponibili in molti contesti e offrono soluzioni durature nel tempo e poco dipendenti dalle crisi idriche, a patto che siano valutate attentamente le potenzialità degli acquiferi e monitorati costantemente gli effetti dei prelievi.

È quindi logico che l'ottimizzazione dei fabbisogni e consumi idrici nazionali debba prioritariamente passare da un'attenta valutazione e un consapevole utilizzo delle acque sotterranee, oltre che da una corretta politica di risparmio idrico. Infatti, gli alternativi invasi artificiali oltre che essere alimentati da fiumi, in crisi per siccità, sono più vulnerabili all'inquinamento. Inoltre, in fase di emergenza si evitano sia massicce intercettazioni di acque defluenti nei fiumi, che possono alterare gli ecosistemi fluviali, sia cementificazioni che consumano suolo.

Invitiamo quindi tutti i soggetti coinvolti a riconsiderare il ruolo centrale delle acque sotterranee e della professionalità degli idrogeologi nella programmazione di interventi a breve e lungo termine, in modo da garantire rapidamente la formulazione di risposte efficaci ed economicamente vantaggiose alle crisi idriche e alle consolidate tendenze climatiche.

Voglio poi concludere con un mio accorato appello, affinché nella prossima legge di bilancio si finanzi il progetto Carg (Cartografia geologica) (*Applausi*), che prevede anche la realizzazione di carte idrogeologiche che danno luce a ciò che per natura è invisibile, ma per noi è un inestimabile tesoro. (*Applausi*).

### **Atti e documenti, annunzio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di giovedì 28 luglio 2022**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 28 luglio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

*( Vedi ordine del giorno )*

La seduta è tolta *(ore 18,02)*.

*Allegato A*

#### **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari ( [Doc. II, n. 12](#) )

#### **ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

*(Disposizioni per l'adeguamento alla riduzione del numero dei Senatori)*

1. Gli articoli 5, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 34, 40, 41, 55, 56, 78, 81, 99, 102-bis, 105, 107, 109, 113, 116, 135-bis, 135-ter, 142, 143, 144, 144-bis, 144-ter, 156-bis, 157, 165 e 167 sono così modificati:

Art. 5.

*(Elezione degli altri componenti della Presidenza)*

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.
2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.  
*2-bis. Soppresso.*  
*2-ter. Soppresso.*  
*2-quater [Abrogato].*
3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 13.

*(Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza)*

1. I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza.  
*1-bis.* I componenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo parlamentare di appartenenza decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato.

Art. 14.

*(Composizione dei Gruppi parlamentari)*

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito a un altro Gruppo già costituito, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. Ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono garantiti proporzionati tempi di intervento stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell'articolo 55, comma 5.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.
4. Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito ai sensi del comma 8, dev'essere composto da almeno sette Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici, ovvero uno o più Gruppi autonomi, composti da almeno sette Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
5. In deroga al comma 4, è ammessa la costituzione di Gruppi che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non meno di dieci componenti e che abbia la medesima denominazione

ovvero il medesimo contrassegno del partito o movimento politico rappresentato. Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il Consiglio di Presidenza, integrato da un rappresentante del Gruppo medesimo, stabilisce l'importo del contributo di cui all'articolo 16, comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo.

6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso, purché coloro che intendono aderirvi rappresentino un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. È altresì consentita la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti.

7. Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6, secondo periodo, i Senatori che intendono costituire un Gruppo parlamentare o una componente politica in seno al Gruppo misto devono trasmettere al Presidente del Senato una dichiarazione di riconoscimento da parte del partito o movimento politico che intendono rappresentare.

8. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno quattro iscritti.

9. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito ai sensi dei commi precedenti si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a quello stabilito, ovvero qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 5 o al comma 7, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto.

#### Art. 15.

##### *(Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento)*

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonché l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del primo comma. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice presidenti ed uno o più Segretari. Ciascun Gruppo nomina o revoca un Senatore Tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo può prevedere l'attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale del Gruppo stesso. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Salvo il caso previsto all'articolo 14, commi 4, penultimo periodo, 5 e 8, nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti.

3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito *internet* del Senato.

3-ter. Il regolamento indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione *on line*, nel sito *internet* del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la

qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo.

Art. 18.

*(Giunta per il Regolamento)*

1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato. Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.

2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di due membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività. Alle riunioni della Giunta, convocata ai sensi dell'articolo 167, possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta stessa, o un loro delegato.

3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

3-bis. Quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta.

Art. 19.

*(Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari)*

1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.

2. *Soppresso.*

3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.

4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 4 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 21.

*(Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi)*

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni dieci iscritti.

2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari e il rapporto tra maggioranza e opposizione. Il Presidente del Senato assegna alle diverse Commissioni permanenti i Senatori che non risultano iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione.

4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza. Il Senatore che rappresenta il Governo in una Commissione può sostituire uno dei Senatori del Gruppo di appartenenza, incluso quello designato dal Gruppo stesso ai sensi del periodo precedente.

4-bis. [Abrogato].

5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.

6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

#### Art. 22.

##### *(Commissioni permanenti - Competenze)*

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione;

2<sup>a</sup> - Giustizia;

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa;

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea;

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio;

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro;

7<sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8<sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;

9<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;

10<sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.

#### Art. 27.

##### *(Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni)*

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

3. Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica con riferimento a tutti gli organi collegiali del Senato.

#### Art. 34.

##### *(Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza)*

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

1-*bis*. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35 o in sede redigente ai sensi dell'articolo 36.

2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.

3. Il Presidente del Senato assegna alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-*bis*, 142, 143 e 144.

4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.

#### Art. 40.

##### *(Pareri obbligatori)*

1. Sono assegnati alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

2. Sono assegnati alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione.

3. Sono assegnati per il parere alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

4. Sono assegnati alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

5. Quando la 5<sup>a</sup> Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 4<sup>a</sup> Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6-*bis*. *Omissis (Si veda l'articolo 2 del presente testo)*

6-*ter*. *Omissis (Si veda l'articolo 2 del presente testo)*

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nell'articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della



Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio, è facoltà della medesima 5<sup>a</sup> Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo articolo 76-bis, comma 3, ove richiesta.

#### Art. 41.

##### *(Procedura delle Commissioni in sede deliberante)*

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6 dell'articolo 118 - è richiesta rispettivamente la domanda di due e di tre Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno cinque Senatori sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.

2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.

3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.

4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5<sup>a</sup>, alla 1<sup>a</sup>, alla 2<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 14<sup>a</sup> Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40. *(Si veda l'articolo 2 del presente testo)*

#### Art. 55.

##### *(Calendario dei lavori)*

1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.

2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea

si riunisce di regola una sola volta.

3. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.

4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.

5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo e ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'articolo 53, comma 3, debbono essere posti in votazione o svolti.

6. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.

7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di cinque Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

#### Art. 56.

##### *(Ordine del giorno della seduta)*

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.

2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori. *(Si veda l'articolo 2 del presente testo)*

3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da cinque Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di cinque Senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente.

#### Art. 78.

##### *(Disegni di legge di conversione di decreti-legge)*

1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.

2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezzate le circostanze, fissa i termini

relativi all'esame del disegno di legge stesso.

3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o sette Senatori possono presentare in Assemblea una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza può altresì ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo può presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La discussione congiunta e la deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive è posta all'ordine del giorno entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive.

4. [Abrogato].

5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.

6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale. (*Si veda l'articolo 2 del presente testo*)

#### Art. 81.

*(Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura)*

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o dodici Senatori possono chiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.

2. L'Assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo, e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109. (*Si veda l'articolo 2 del presente testo*)

4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la Commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.

5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

#### Art. 99.

*(Chiusura della discussione generale)*

1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo.

2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, cinque Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, cinque Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di tre minuti,

mette ai voti la proposta, sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano.

4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo, soltanto ad un Senatore per ciascuno dei Gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

Art. 102-bis.

*(Effetti del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione permanente)*

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5<sup>a</sup> Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che dieci Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5<sup>a</sup> Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

Art. 105.

*(Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione - Informative del Presidente del Consiglio dei ministri)*

1. Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta cinque Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione. *(Si veda l'articolo 2 del presente testo)*

1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.

Art. 107.

*(Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti)*

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, sette Senatori, o un Presidente di Gruppo di pari consistenza numerica, presenti in Aula, lo richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero legale. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.

2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale. Ai Senatori elettivi, ai Senatori di diritto e a vita, nonché ai Senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2.

3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

Art. 109.

*(Annunci e dichiarazioni di voto)*

1. [Abrogato].

2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di cinque minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a dieci minuti. Per le dichiarazioni di voto finali, il termine è di dieci minuti ed i Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso, possono intervenire per non più di due minuti.

*2-bis.* In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce i tempi per le dichiarazioni di voto dei Senatori non iscritti ad alcun Gruppo.

#### Art. 113.

##### *(Modi di votazione)*

1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da dieci Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da dodici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.

4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.

*4-bis.* Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere proposta, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.

5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.

7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

#### Art. 116.

##### *(Votazione nominale con appello)*

1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo

nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di dieci Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del «no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente.

3. Il Senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.

4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 135-bis.

*(Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione)*

1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.

3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno dodici Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

8-bis. Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono messe ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possono votare per tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato, che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.

11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le

prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135.

Art. 135-ter.

*(Verifica dei poteri)*

1. L'Assemblea, entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione, discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno dodici Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

Art. 142.

*(Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea)*

1. Su domanda del Governo o di cinque Senatori, la 4ª Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea.

3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3ª Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 4ª Commissione permanente.

Art. 143.

*(Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali)*

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 4ª Commissione permanente.

2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3ª Commissione permanente e alla 4ª Commissione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

3. La 4ª Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

Art. 144.

*(Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea)*

1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-bis, gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, le relazioni informative del Governo sulle procedure europee di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea. La 4ª Commissione permanente deve essere richiesta di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

1-bis. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza. Spetta alla 4ª Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi di



sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei.

1-ter. Su richiesta della 4<sup>a</sup> Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-bis.

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

2-bis. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 4<sup>a</sup> Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. È competenza della 4<sup>a</sup> Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> Commissione permanente possono far pervenire alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 4<sup>a</sup> Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunciata. Identica facoltà è attribuita alla 1<sup>a</sup> e alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4.

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 4<sup>a</sup> Commissione permanente. La 4<sup>a</sup> Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-bis.

5-ter. Qualora il parere approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente abbia riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo o un quinto dei componenti la Commissione può richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'articolo 55, comma 6.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti dell'Unione europea, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

6-bis. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.

6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 4<sup>a</sup> Commissione.

#### Art. 144-bis.

*(Assegnazione ed esame dei disegni di legge europea, di delegazione europea e delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)*

1. Il disegno di legge europea, di delegazione europea e le relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 4<sup>a</sup> Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per

materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 4ª Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 4ª Commissione può in ogni caso procedere nell'esame dei disegni di legge e delle relazioni.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 4ª Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea e di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 4ª Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

6. La discussione generale del disegno di legge europea e di delegazione europea può avere luogo congiuntamente con la discussione delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulle relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 105. La discussione dei disegni di legge europea e di delegazione europea e delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell'articolo 55, comma 5.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge europea e di delegazione europea, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

Art. 144-ter.

*(Esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea)*

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia dell'Unione europea sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 4ª Commissione permanente.

2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo.

3. Al termine dell'esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

Art. 156-bis.

*(Interpellanze con procedimento abbreviato)*

1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ed i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, possono presentare non più di una interpellanza di Gruppo al mese.

2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più

di nove interpellanze con procedimento abbreviato.

3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari.

4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2, possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, è consentita una replica per non più di cinque minuti.

#### Art. 157.

##### *(Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione)*

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno cinque Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

##### 2. *Soppresso*

3. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all'articolo 55, comma 6, fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di nove mozioni a procedimento abbreviato.

#### Art. 165.

##### *(Bilancio e conto consuntivo del Senato-Variazioni di bilancio)*

1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, predisposti dai Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori stessi, sono trasmessi al Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea.

##### 2. *Soppresso*

3. Le variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio sono deliberate direttamente dal Consiglio di Presidenza.

#### Art. 167.

##### *(Approvazione del Regolamento e delle sue modificazioni)*

1. Il Senato adotta il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Ciascun Senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.

3. La Giunta riferisce all'Assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.

4. In Assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della Giunta. È tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.

5. Le modificazioni al Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia cinque Senatori possono richiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.

7. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### EMENDAMENTI

##### 1.1

[Mininno](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. I componenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo parlamentare al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato.».

1.2

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

*Conseguentemente,*

*a) al capoverso «Art. 21», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;*

*b) al capoverso «Art. 55», al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo»;*

*c) al capoverso «Art. 109», al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.3

[Faraone](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

1.4

[Paragone](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.» apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 1 sopprimere il terzo periodo;*

*2) al comma 4:*

*a) sopprimere le parole: «ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito ai sensi del comma 8»;*

*b) sostituire la parola: «sette» con la seguente: «sei»;*

*3) al comma 5 primo periodo dopo le parole: «conseguendo l'elezione di propri rappresentanti» aggiungere le seguenti: «o che rappresentino un partito o movimento iscritto al registro nazionale dei partiti politici e abbia avuto accesso al riparto dei fondi risultanti dalla componente denominata "2 per 1000" della tassazione sui redditi».*

1.5

[Zaffini](#), [Malan](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

1.6

[De Falco](#), [Fattori](#), [Nugnes](#)

Sost. id. em. 1.5

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere il periodo dalle parole: « Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo» sino alla fine .*

1.7

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito a un altro Gruppo già costituito, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. I Senatori che vengono espulsi dal Gruppo di appartenenza e che entro il termine di cui al periodo precedente non abbiano aderito ad alcun Gruppo già costituito entrano a far parte del Gruppo misto.».*

1.8

[De Falco](#), [Fattori](#), [Nugnes](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ivi compreso il Gruppo Misto».*

1.9

[De Falco](#), [Fattori](#), [Nugnes](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere le seguenti parole: « o ne vengono espulsi ».*

1.10 (testo 2)

I Relatori

Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: «altro Gruppo già costituito» inserire le seguenti: «ad eccezione del Gruppo misto».*

*Consequentemente, dopo il terzo periodo inserire il seguente:*

*«E' tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l'adesione ad una componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita l'autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito o movimento politico».*

1.11

[De Falco](#), [Fattori](#), [Nugnes](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, sopprimere le seguenti parole: « previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso».*

1.12

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, dopo le parole: «previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso» inserire le seguenti: «ad eccezione del Gruppo Misto, per il quale non occorre autorizzazione».*

1.13

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola «proporzionati», inserire le seguenti: «risorse economiche e».*

1.300

I Relatori

Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 4, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «sei».*

1.14

[Giarrusso](#), [Paragone](#), [De Vecchis](#), [Martelli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».*

1.15

[Giarrusso](#), [Paragone](#), [De Vecchis](#), [Martelli](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, sopprimere le parole: «conseguendo l'elezione di almeno un Senatore».*

1.16

[Giarrusso](#), [Paragone](#), [De Vecchis](#), [Martelli](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, sostituire le parole: «conseguendo l'elezione di almeno un Senatore» con le seguenti: «conseguendo il superamento della soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale in vigore».*

1.17 (testo 2)

I Relatori

Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente:*

«Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo, in caso di aggregazione di più partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche contenente più di un simbolo, può essere costituito un solo Gruppo o una sola componente politica all'interno del Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o della componente politica deve essere accompagnata dall'assenso del soggetto che ha depositato il contrassegno».

1.36 (testo 3)

[Schifani](#), [Bernini](#)

V. testo 4

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14.», al comma 5 sopprimere la parola: «regionali»;*

*b) all'articolo 5 del Documento, al comma 1:*

*1) al secondo periodo, sopprimere le parole: «la revoca ovvero»;*

*2) al terzo periodo, sopprimere la parola: «conseguenti».*

1.36 (testo 4)

[Schifani](#), [Bernini](#)

Approvato

*Apportare la seguente modificazione:*

*a) all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14.», al comma 5 sopprimere la parola: «regionali».*

1.301

I Relatori

Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «nove».*

1.18

[Faraone](#)

Ritirato

*Al capoverso «Art. 14.», al comma 5, sostituire le parole: «dieci componenti» con le seguenti: «sette componenti».*

1.19

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.301

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 5, primo periodo, sostituire la parola «dieci» con la seguente: «sette».*

1.20

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:*

**«6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso.** A ciascuna componente è assegnata quota parte dei contributi del Gruppo misto in misura proporzionale rispetto al numero dei membri. Si applica l'articolo 16-bis.».

1.21

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:*

«6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso.».

1.22

[Paragone](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «È inoltre consentita la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o movimento iscritto al registro nazionale dei partiti politici e abbia avuto accesso al riparto dei fondi risultanti dalla componente denominata "2 per 1000" della tassazione sui redditi».*

1.23

[Perilli](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 9, sostituire le parole: «vengono iscritti al Gruppo Misto.» con le seguenti: «vengono considerati non iscritti ad alcun Gruppo.».*

1.24

[Faraone](#)

Ritirato

*Al capoverso «Art. 15.» al comma 3-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «Il regolamento prevede forme di tutela per il libero convincimento di ciascun componente, reca disposizioni a garanzia dello svolgimento delle attività secondo il principio democratico e il pluralismo interno. Indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto;*



individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.»

1.25

[Perilli](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 18.», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «tra tutti i Gruppi parlamentari,», inserire le seguenti: «nonché garantita la partecipazione di almeno un componente di ciascun Gruppo parlamentare,»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: «con non più di due membri».*

1.26

[De Falco](#), [Fattori](#), [Nugnes](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 18.», comma 1, sopprimere le parole da: « Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva» sino alla fine.*

1.27

[Faraone](#)

Approvato

*Al capoverso «Art. 18.» dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo della Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, al fine di garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.»

1.28

[Grasso](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 19.», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in modo che sia», inserire le seguenti: «sempre», e dopo le parole: «tra tutti i Gruppi parlamentari», inserire le seguenti: «e il rapporto tra maggioranza e opposizione».*

1.29

[Perilli](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 19.», comma 1, dopo le parole: «la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari» inserire le seguenti: «e garantita la partecipazione di almeno un componente di ciascun Gruppo parlamentare,».*

1.30

[Zaffini](#), [Malan](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 19.», comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.*

*Conseguentemente al capoverso «Art. 27», comma 3-ter dopo la parola: «Senato» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari».*

1.31

[De Falco](#), [Fattori](#), [Nugnes](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 19.», comma 1, sopprimere le parole da: «Il componente della Giunta*

che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva» *sino alla fine*.

1.32

[Zaffini, Malan](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 19.», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.»

1.33

[Zaffini, Malan](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 19.», al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'esame in Assemblea di tali procedure deve avvenire entro novanta giorni dal termine dell'esame della Giunta.»*

1.34

[Augussori](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 22.», comma 1, dopo le parole: «Pubblica Amministrazione» inserire le seguenti: «impiego pubblico contrattualizzato».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la parola: «agroalimentare» inserire le seguenti: «lavoro privato»;*

*b) dopo la parola: «sanità» sopprimere le seguenti: «lavoro pubblico e privato» e sostituire le parole: «previdenza sociale» con le seguenti: «assistenza e previdenza sociale, terzo settore»;*

1.35

[Schifani, Bernini](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 22.», comma 1, sostituire le parole:*

*«3a - Affari esteri e difesa*

*4a - Politiche dell'Unione europea»*

*con le seguenti:*

*«3a - Affari esteri*

*4a - Difesa».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole:*

*«11<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea.»*

1.37

[Parrini](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», comma 1, sostituire le parole:*

*«8<sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;»*

*con le seguenti:*

*«8<sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 22», comma 1, sostituire le parole:*

*«10<sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.»*

*con le seguenti:*

«10<sup>a</sup> - Sanità e affari sociali.»

1.302

I Relatori

Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 27», comma 3-ter, aggiungere le seguenti parole: «, tranne quelli presieduti dal Presidente del Senato».*

1.38

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Presidente.».*

1.39

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, dopo le parole: «di norma», inserire le seguenti: «, con criterio proporzionale e non discriminatorio per i singoli Senatori e per i Gruppi stessi.».*

1.40

[Dell'Olio](#)

Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 107.», comma 2, sopprimere le parole: «, o un Presidente di Gruppo di pari consistenza numerica.».*

1.41

[Dell'Olio](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 107.», comma 2, sopprimere le parole: «di pari consistenza numerica».*

1.42

[Dell'Olio](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 107.», comma 2, dopo le parole: «Presidente di Gruppo di», inseguire la seguente: «almeno».*

1.43

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

V. testo 2

*Al comma 1, capoverso «Art. 109», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire la parola «due» con la seguente: «tre»;*

b) *al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque non inferiore a tre minuti».*

1.43 (testo 2)

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 109», apportare la seguente modificazione:*

*a) al comma 2, sostituire la parola «due» con la seguente: «tre».*

1.44

[Auddino](#)

Sost. id. em. 1.43 (testo 2)

*Al comma 1, capoverso «Art. 109.», comma 2, sostituire le parole: «due minuti» con le seguenti: «tre minuti».*

1.45

[Grasso](#)

Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-ter.», dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«2-bis. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.»*

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

*(Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori)*

1. Gli articoli 23, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 54, 56, 78, 79, 80, 81, 100, 105, 127, 135 e 153 sono così modificati:

Art. 23.

*(Commissione Politiche dell'Unione europea)*

1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi europei. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.

*1-bis.* I membri del Parlamento europeo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea, in relazione a specifici provvedimenti. Possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

*1-ter.* Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attività dei membri del Parlamento europeo invitati a partecipare.

2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa

sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 29.

*(Convocazione delle Commissioni)*

1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea o comunicati dal Governo.

3. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.

4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma precedente, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di quarantotto ore.

5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dell'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione.

6. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.

7. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.

8. Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei Senatori presenti in Commissione.

8-bis. I Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali possono riunirsi per stabilire orari di convocazione delle sedute delle Commissioni, al fine di coordinare i rispettivi lavori ed evitare convocazioni contestuali.

Art. 35.

*(Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante)*

1. Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, nonché per quelli di cui all'articolo 126-bis e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o di Commissioni speciali.

2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione

richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto, previa votazione degli articoli, alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nell'ipotesi prevista dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

Art. 36.

*(Assegnazione alle Commissioni in sede redigente)*

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge, riservata all'Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale con sole dichiarazioni di voto.

2. *Soppresso*

3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

Art. 37.

*(Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente)*

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.

2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 5, 6, 6-bis, sesto periodo, e 6-ter, secondo periodo, dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento.

Art. 40.

*(Pareri obbligatori)*

1. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

2. Sono assegnati alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione.

3. Sono assegnati per il parere alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

4. Sono assegnati alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

5. Quando la 5<sup>a</sup> Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo).*

6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad eccezione dei disegni di legge esaminati ai sensi dell'articolo 126-bis, il parere alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In assenza di tale parere, l'incarico di riferire all'Assemblea non può essere conferito al relatore prima del decorso di quindici giorni dalla richiesta, salva la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto. Ove la 5<sup>a</sup> Commissione deliberi di

richiedere al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, di cui all'articolo 76-bis, comma 3, il Governo trasmette la relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La mancata trasmissione della relazione entro tale termine non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria degli emendamenti. Ove la 5a Commissione permanente abbia espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste. In caso di esame in sede redigente o deliberante, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.

6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il parere alla 1ª Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la 1ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste; qualora la Commissione competente non si uniformi al suddetto parere il disegno di legge è rimesso all'Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nell'articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

10. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5ª Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difforme da quelle stabilite nella legge di bilancio, è facoltà della medesima 5ª Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5ª Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo articolo 76-bis, comma 3, ove richiesta.

Art. 41.

*(Procedura delle Commissioni in sede deliberante)*

1. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.

3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.



4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e sono inviati per il parere, rispettivamente, alla 5<sup>a</sup>, alla 1<sup>a</sup>, alla 2<sup>a</sup> e alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1<sup>a</sup>, della 4<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 40.

Art. 42.

*(Procedura delle Commissioni in sede redigente - votazione finale del disegno di legge in Assemblea)*

1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 41.

2. *Soppresso.*

3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43.

4. Al termine della discussione, la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.

5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per la sola votazione degli articoli e l'approvazione finale. Sono ammesse le sole dichiarazioni di voto finali.

Art. 43.

*(Procedura delle Commissioni in sede referente)*

1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.

2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.

3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purché non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.

3-*bis*. *Soppresso.*

4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.

5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una Sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.

6. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.

Art. 44.

*(Termini per la presentazione delle relazioni)*

1. Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.

2. Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea.

3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei

lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l'Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l'attuazione del programma dei lavori.

4. Quando, in applicazione delle disposizioni del precedente comma, vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito l'esame, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria.

5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

Art. 47.

*(Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge, affari assegnati e materie di competenza delle Commissioni)*

1. In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati e alle materie di loro competenza, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.

Art. 54.

*Soppresso*

Art. 56.

*(Ordine del giorno della seduta)*

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.

2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario dei lavori.

3. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

4. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

Art. 78.

*(Disegni di legge di conversione di decreti-legge)*

1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.

2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezza le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso.

3. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

4. [Abrogato].

5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.

6. *Soppresso.*

Art. 79.

*(Disegni di legge fatti propri da Gruppi parlamentari)*

1. All'atto dell'annuncio in Aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un Gruppo parlamentare, il Presidente di quest'ultimo può dichiarare all'Assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal Gruppo stesso. In tal caso la Commissione competente deve iniziarne l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i Presidenti di tutti i Gruppi

parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'Assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla Commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51.

Art. 80.

*(Iniziativa legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione)*

1. Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una Commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'Assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente e sull'inserzione del disegno di legge nel calendario dei lavori immediatamente successivo a quello in corso

Art. 81.

*(Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura)*

1. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)*

2. L'Assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo, e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.

4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la Commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.

5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

Art. 100.

*(Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti)*

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.

2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.

3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

4. [Abrogato].

5. Il Presidente può consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti oltre il termine di cui al comma 3, purché sottoscritti da almeno cinque Senatori.

6. Le condizioni e i termini di cui ai commi 3 e 5 non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.

7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5ª Commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.

8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di

ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103.

9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, inclusi quelli volti a premettere o aggiungere ulteriori articoli, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo. È ammesso l'ulteriore intervento di non più di un Senatore per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.

10. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5<sup>a</sup> Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea.

12. [Abrogato].

13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

Art. 105.

*(Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione - Informative del Presidente del Consiglio dei ministri)*

1. Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. *(Si veda l'articolo 1 del presente testo)* A conclusione delle comunicazioni del Governo ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione, secondo l'ordine di presentazione. Tuttavia, qualora il Governo dichiari di accettare una o più proposte di risoluzione presentate, a fronte di più proposte si vota per prima quella o quelle accettate dal Governo e successivamente sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione.

1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.

Art. 127.

*(Ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio)*

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.  
2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea.

Art. 135.

*(Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione)*

1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.

2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.

3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.

5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.

6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei deputati.

7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.

8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario dei lavori in corso.

9. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

10. L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Art. 153.

*(Interrogazioni con richiesta di risposta scritta)*

1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148.

2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, questa è iscritta, per la risposta orale, all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia.

3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.

4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

EMENDAMENTI

2.1

[Dell'Olio](#)

V. testo 2

*Al comma 1, al capoverso «Art. 23.» premettere il seguente:*

*«Art. 16»*

*All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie» sono inserite le seguenti: «, tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi medesimi per la durata della Legislatura.».*

2.1 (testo 2)

[Dell'Olio](#)

Approvato

*Al comma 1, al capoverso «Art. 23.» premettere il seguente:*

*«Art. 16»*

*All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie» sono inserite le seguenti: «, tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi medesimi.».*

2.2

[Toninelli, Garruti](#)

Ritirato

*Al comma 1, al capoverso «Art. 23.», premettere il seguente:*

*«Art. 16»*

*All'articolo 16, comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Senatore che ha cambiato Gruppo non si considera ai fini dell'individuazione della consistenza tanto del Gruppo di provenienza quanto del Gruppo di destinazione.»*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5 del Documento.*

2.300

I Relatori

Approvato

*Al comma 1, al capoverso «Art. 23», comma 1-bis, dopo le parole: «Parlamento europeo» inserire le seguenti: «eletti in Italia».*

2.3

[Perilli](#)

V. testo 2

*Al comma 1, capoverso «Art. 29.», dopo il comma 8-bis aggiungere, in fine, il seguente:*

*«8-ter. Ciascuna Commissione può essere convocata in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga diversamente nell'interesse dei lavori.»*

2.3 (testo 2)

[Perilli](#)

Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 29.», sostituire il comma 8 con il seguente:*

*«8. Le Commissioni possono essere convocate in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga diversamente nell'interesse dei lavori.»*

2.4

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 36», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, sei Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informativi a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.»*

2.5

[Dell'Olio](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 40.» comma 6-bis, sopprimere il secondo periodo.*

2.6

[Dell'Olio](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 40.», comma 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Esclusivamente in sede referente,»;*

2) *al sesto periodo, dopo le parole: «è rimesso» inserire le seguenti: «in sede referente».*

2.7

[Dell'Olio](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 40.», comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla richiesta», con le seguenti: «dalla conclusione dell'esame degli emendamenti nella Commissione competente».*

2.301

I Relatori

Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 40.», comma 6-bis, secondo periodo, sostituire la parola: «ridotto», con la seguente «diverso».*

2.8

[Dell'Olio](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 40.», comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «fissare un termine ridotto», aggiungere le seguenti: «, comunque non inferiore a cinque giorni».*

2.9

[Perilli](#)

V. testo 2

*Al comma 1, capoverso «Art. 47.», sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis. In relazione alle nomine governative ad esse assegnate per il parere, le Commissioni procedono all'audizione del candidato proposto dal Governo, con le forme di pubblicità previste dall'articolo 33. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento. A seguito dell'audizione si apre un dibattito a sé stante.».*

2.9 (testo 2)

[Perilli](#)

Approvato

*Al comma 1, capoverso «Art. 47.», al comma 1-bis aggiungere in fine il seguente periodo: «A seguito dell'audizione si può aprire un dibattito a sé stante».*

2.10

[Perilli](#)

Approvato

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 47.» inserire il seguente:*

*«Art. 50»*

*All'articolo 50, sostituire il comma 3 con i seguenti:*

*«3. Su materie per le quali non debba riferire all'Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione può comunque votare, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di Commissioni riunite.*

*4. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al presente articolo è ammessa la votazione per parti separate.*

*5. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei*



*componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga alla votazione dell'Assemblea."».*

2.302

I Relatori

V. testo corretto

*Al comma 1, al capoverso «Art. 56.», premettere il seguente:*

«Art. 55»

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «stabilendo» fino alla fine del periodo e dopo il primo periodo, inserire i seguenti:*

«La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso al Senato ovvero approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento sia discusso in Assemblea ai sensi dell'articolo 44, comma 3, gli emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione dell'Assemblea, con votazione a scrutinio nominale simultaneo. La procedura di cui al secondo, terzo e quarto periodo non può essere richiesta per le leggi di cui agli articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione».

2.302 (testo corretto)

I Relatori

Approvato

*Al comma 1, al capoverso «Art. 56.», premettere il seguente:*

«Art. 55»

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:*

«La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso al Senato ovvero approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento sia discusso in Assemblea ai sensi dell'articolo 44, comma 3, gli emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione dell'Assemblea, con votazione a scrutinio nominale simultaneo. La procedura di cui al secondo, terzo e quarto periodo non può essere richiesta per le leggi di cui agli articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione».

2.11

[Augussori](#)

Ritirato

*Al comma 1, al capoverso «Art. 56.», premettere il seguente:*

«Art. 55»

*All'articolo 55, al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:*

«Su richiesta del Governo, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine decorso il quale i provvedimenti iscritti in calendario sono posti in votazione, rispettivamente nel testo del Governo o in quello trasmesso dalla Camera, con decadenza degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati. Ove il provvedimento sia discusso in Assemblea ai sensi dell'articolo 44, comma 3, gli emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi del secondo periodo del presente comma è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione dell'Assemblea, con votazione per alzata di mano.».

2.12 (testo corretto)

[Faraone](#)

Ritirato

*Al comma 1, al capoverso «Art. 56.», premettere il seguente:*

«Art. 55»

*All'articolo 55, dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Il Governo può chiedere al Senato di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro quaranta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso tale termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

5-ter. La richiesta del Governo di cui al comma precedente deve essere avanzata con congruo preavviso. Il Presidente, preso atto della richiesta che può essere avanzata durante l'esame in Assemblea o in sede di conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dispone l'organizzazione dei lavori garantendo tempi congrui al dibattito sui testi oggetto della votazione richiesta dal Governo. Il testo o i testi su cui il Governo richiede la deliberazione a data prefissata, sono sottoposti a scrutinio di proponibilità e trasmessi alla 5ª Commissione permanente e al Comitato per la normazione e la valutazione delle politiche pubbliche. Si applica l'art. 161, comma 3 *quater*.

5-*quater*. La procedura di cui al comma 5-bis non può essere richiesta per le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi di concessione dell'amnistia e dell'indulto (articolo 79 Cost.) e la legge che reca il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l'equilibrio di bilancio (articolo 81, sesto comma, Cost.).

5-*quinquies*. Per l'ordine e gli effetti della votazione richiesta dal Governo, si applica l'art. 161, comma 3-*bis*.»

2.13

[Perilli](#)

Ritirato

*Al comma 1, al capoverso «Art. 56.», premettere il seguente:*

«Art. 55»

*All'articolo 55, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono iscritti con priorità all'ordine del giorno e sottoposti alla votazione finale entro novanta giorni dalla loro assegnazione. Il termine può essere differito di trenta giorni su richiesta motivata del Governo o di un terzo dei Senatori o anche solo di una delle 1ª, 4ª o 5ª Commissioni permanenti. In tal caso il disegno di legge è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta. Non sono ammesse questioni sospensive»

2.14

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 100», sopprimere il comma 5.*

2.15

[Faraone](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 100.», sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il Presidente può consentire, quando se ne manifesti la necessità, la presentazione di emendamenti oltre il termine di cui al comma 3».

2.16

[Dell'Olio](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 100.», sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da cinque Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti oltre il termine di cui al comma 3, purché sottoscritti da almeno cinque Senatori.»

2.17

[Perilli](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 100.», dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti di interesse prioritario. Qualora si proceda ai sensi dell'articolo 102, comma 4, è comunque garantita, con riferimento a un disegno di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai Senatori appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, a un settimo del numero dei componenti del Gruppo stesso, e comunque di un numero non inferiore al numero di articoli che compongono il disegno di legge. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la suddetta quota si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia agli articoli del decreto-legge. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da Senatori che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.»

2.18

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Petrocelli](#), [Sbrana](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 105», al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

2.19

[Auddino](#)

Respinto

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 105.», inserire il seguente:*

«Art. 113»

*All'articolo 113, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle elezioni mediante schede, lo spoglio dei voti deve avvenire attraverso l'indicazione del nome e del cognome del candidato prescelto dal singolo votante.»

2.20

[Augussori](#)

Approvato

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135», inserire il seguente:*

«Art. 135-bis»

*All'articolo 135-bis il comma 8-bis è sostituito dal seguente:*

«8-bis. In caso di proposte di diniego dell'autorizzazione, i Senatori possono votare per tutta la durata della seduta mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, in caso di sospensione, dichiarando il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali sospensioni i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.»

2.21

[Perilli](#)

Ritirato

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135» inserire il seguente:*

*«Art. 140»*

*All'articolo 140, comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «che ne avvia l'esame entro sessanta giorni.»*

2.22

[Taverna](#)

Approvato

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135.» inserire il seguente:*

*«Art. 140»*

*All'articolo 140, aggiungere in fine il seguente comma: « 2-bis. È possibile presentare petizioni in formato elettronico. Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e modalità della presentazione.».*

2.23

[Pesco](#)

V. testo 2

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135.» inserire il seguente:*

*«Art. 145»*

*All'articolo 145, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Alle interrogazioni che riguardano l'operato e l'attività delle Autorità indipendenti, nel rispetto dell'autonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei ministri.»*

2.23 (testo 2)

[Pesco \(\\*\)](#)

Approvato

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 135.», inserire il seguente:*

*«Art. 145»*

*All'articolo 145, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Alle interrogazioni che riguardano l'operato e l'attività delle Autorità indipendenti, nel rispetto dell'autonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministro competente per materia.»*

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Ariola e i componenti del Gruppo [UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV](#).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2  
2.0.1

[Auddino](#), [Trentacoste](#), [Puglia](#), [Corrado](#), [Romano](#), [Fantetti](#), [Donno](#), [Mantero](#), [Marilotti](#)

V. testo 2

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per incentivare la digitalizzazione degli atti parlamentari)*

1. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "stampato e";

b) al comma 4 sono soppresse le seguenti parole: "stampato,".

2. All'articolo 39, comma 4, la parola: "stampato" è sostituita con la seguente: "pubblicato".

3. All'articolo 40, comma 7, le parole: "sono stampati" sono sostituite con le seguenti: "sono pubblicati".

4. All'articolo 44, il comma 5 è soppresso.

5. All'articolo 48, comma 6, le parole: "stampato e distribuito" sono sostituite con la seguente: "pubblicato".

6. All'articolo 73, comma 2, le parole: "stampati e distribuiti" sono sostituite con la seguente: "pubblicati".

7. All'articolo 89, al comma 4, le parole: "stampati e" sono soppresse.

8. All'articolo 100, il comma 13 è sostituito con il seguente: "Gli emendamenti sono distribuiti in principio di seduta e stampati solo in casi eccezionali e su disposizione del Presidente del Senato.".

9. All'articolo 139, comma 1, la parola: "stampata" è sostituita con la seguente: "pubblicata".

10. All'articolo 142, comma 3, la parola: "stampato" è sostituita con la seguente: "pubblicato".

11. All'articolo 167 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "stampate ed inviate" sono sostituite con la seguente: "pubblicate";

b) al comma 3 le parole: "stampata e distribuita" sono sostituite con la seguente: "pubblicata".»

2.0.1 (testo 2)

[Auddino](#), [Trentacoste](#), [Puglia](#), [Corrado](#), [Romano](#), [Fantetti](#), [Donno](#), [Mantero](#), [Marilotti](#)

Approvato

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«**Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per incentivare la digitalizzazione degli atti parlamentari)*

1. Al fine di incentivare i processi di digitalizzazione e dematerializzazione, la stampa e la distribuzione degli atti parlamentari, ove previste dal Regolamento, sono sostituite prevalentemente dalla pubblicazione in formato digitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza definisce gli atti per i quali viene disposta la stampa e la distribuzione.

2.0.300

I Relatori

Approvato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«**Art. 2-bis**

*(Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei senatori e dei Gruppi parlamentari)*

1. Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri che i Gruppi ed i Senatori devono adottare nella regolamentazione dei rapporti di lavoro di loro competenza.».

2.0.2

[De Falco](#), [Fattori](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 2-bis.**

*(Collaboratori parlamentari)*

1. All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I Senatori hanno il diritto di avvalersi, nell'esercizio del mandato parlamentare, di personale fiduciario esterno all'amministrazioni del Senato. Il Consiglio di Presidenza approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori."»

2.0.3

[Trentacoste](#)

Ritirato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Collaboratori parlamentari)*

1. All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I Senatori hanno il diritto di avvalersi, nell'esercizio del mandato parlamentare, di personale fiduciario esterno all'amministrazioni del Senato. Il Consiglio di Presidenza approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori."».

2.0.4

[Papatheu](#)

Ritirato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Collaboratori parlamentari)*

1. I Senatori hanno il diritto di avvalersi, nell'esercizio del mandato parlamentare, di personale fiduciario esterno all'amministrazione del Senato. Il Consiglio di Presidenza approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori.».

2.0.5

[Papatheu](#)

Ritirato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Collaboratori parlamentari)*

1. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti;» sono inserite le seguenti: «approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori;»

2.0.6

[De Falco, Fattori](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.300

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Collaboratori parlamentari)*

1. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti;» sono inserite le seguenti: «approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori;»

2.0.7

[Trentacoste](#)

Ritirato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Collaboratori parlamentari)*

1. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti;» sono inserite le seguenti: «approva i Regolamenti per la disciplina del rapporto di lavoro tra Senatori e collaboratori;».

2.0.8

[Papatheu](#)

Ritirato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 2-bis.**

*(Collaboratori parlamentari)*

1-bis. Dopo l'articolo 166, è inserito il seguente:

"Art. 166-bis.

*(Collaboratori parlamentari)*

1. Ciascun Senatore è assistito, per l'esercizio delle proprie funzioni, da uno o più collaboratori liberamente scelti tra personale esterno all'amministrazione del Senato.

2. Il rapporto di lavoro tra Senatore e collaboratore, le modalità del pagamento diretto del trattamento retributivo e del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali sono disciplinati da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Presidenza, nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità nel Bilancio del Senato."».

2.0.9

[Trentacoste](#)

Ritirato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Collaboratori parlamentari)*

1. Dopo l'articolo 166, è inserito il seguente:

"Art. 166-bis.

*(Collaboratori parlamentari)*

1. Ciascun Senatore è assistito, per l'esercizio delle proprie funzioni, da uno o più collaboratori liberamente scelti tra personale esterno all'amministrazione del Senato.

2. Il rapporto di lavoro tra Senatore e collaboratore, le modalità del pagamento diretto del trattamento retributivo e del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali sono disciplinati da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Presidenza, nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità nel Bilancio del Senato."».

2.0.10

[Auddino](#), [Trentacoste](#), [Lonardo](#), [Nocerino](#), [Croatti](#), [Giuseppe Pisani](#), [Mantero](#), [Marilotti](#)

Respinto

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«**Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per incentivare i disegni di legge di iniziativa parlamentare)*

1. All'articolo 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le Commissioni sono tenute alla presentazione della relazione di almeno due disegni di legge di iniziativa parlamentare nel corso di ciascun anno di Legislatura."

2. All'articolo 53, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il programma è altresì redatto garantendo l'esame di non meno di dieci disegni di legge di iniziativa parlamentare nel corso di ciascun anno di Legislatura."»

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 3.

Approvato

*(Istituzione del Comitato per la legislazione)*

1. Nel capo V, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:



«Art. 20-bis. - (*Comitato per la legislazione*) - 1. Il Comitato per la legislazione è composto da otto senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di un anno ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le Commissioni possono sempre deliberare di richiedere il parere del Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo.

4. Il parere del Comitato è espresso in tempo utile per la conclusione dell'esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del testo. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

5. Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli articoli 35, comma 2, e 40, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter. Per i disegni di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere del Comitato.

7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente».

2. Alla rubrica del capo V, le parole: «e della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «, della Commissione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Comitato per la legislazione».

Art. 4.

Approvato

*(Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali)*

1. Dopo l'articolo 138 è inserito il seguente:

«Art. 138-bis. - (*Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali*) - 1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, può invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

2. La disposizione di cui al comma 1 è sempre applicabile quando il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali è un Senatore».

EMENDAMENTO

4.1

[Faraone](#)

Ritirato

*Al comma 1, capoverso «Art. 138-bis», aggiungere infine il seguente:*

«2-bis. Il regolamento adottato dalla Commissione per le questioni regionali, disciplina le

modalità per l'integrazione della Commissione, i procedimenti cui essa prende parte e i modi con i quali essa può richiedere di esprimere un parere sui disegni di legge e gli emendamenti all'esame delle Commissioni e dell'Assemblea del Senato.».

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

### [Perilli](#)

Ritirato

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 166 è inserito il seguente Capo:

#### «CAPO XXIII-bis -

#### DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI SENATORI

##### Art. 166-bis. - (*Commissione contenziosa*) -

1. Per i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, i Senatori, anche cessati dalla carica, possono adire la Commissione contenziosa per la tutela di diritti ed interessi legittimi e solo per motivi di legittimità. 2. La Commissione contenziosa, nominata all'inizio della legislatura dal Presidente del Senato, è composta da tre Senatori in carica e da due membri esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, scelti tra magistrati a riposo delle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, professori ordinari di università in materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni di esercizio. Contestualmente, il Presidente del Senato nomina tre Senatori supplenti e due membri supplenti con i medesimi requisiti di cui al periodo precedente. La Commissione in composizione comprensiva anche dei membri che decidono sui ricorsi presentati dai dipendenti del Senato, elegge il Presidente e il Vicepresidente scegliendoli tra i Senatori. 3. I Senatori che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico di componente della Commissione contenziosa. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.

##### Art. 166-ter. - (*Consiglio di garanzia*) -

1. Contro le decisioni della Commissione contenziosa è ammesso ricorso al Consiglio di garanzia. 2. Il Consiglio di garanzia, nominato all'inizio della legislatura dal Presidente del Senato, sentito il Consiglio di Presidenza, è composto da cinque Senatori in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, scelti fra magistrati, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative, professori ordinari o associati d'università in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati dello Stato, anche a riposo, avvocati del libero foro. Contestualmente, il Presidente del Senato nomina cinque Senatori supplenti con i medesimi requisiti. I membri effettivi provvedono all'elezione del Presidente e Vicepresidente nella prima seduta utile successiva alla nomina. 3. I Senatori che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico di componente del Consiglio di garanzia. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari"».

## ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

*(Disposizione finale)*

1. Al fine di disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo parlamentare, tenuto conto della specificità dei Gruppi costituiti ai sensi dell'articolo 14, il Consiglio di Presidenza entro trenta giorni dalla sua costituzione definisce, in caso di variazioni nella consistenza numerica dei Gruppi, i criteri per la rimodulazione dell'importo della quota proporzionale al numero dei componenti, ai sensi dell'articolo

16, comma 1, primo periodo, determinato al momento della costituzione. Sulla base dei suddetti criteri il Consiglio di Presidenza stabilisce la revoca ovvero la misura della riduzione di tale contributo sia per il Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, sia per il Gruppo di destinazione. I conseguenti risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato.

EMENDAMENTI

5.1

[Faraone](#)

Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

5.2

[Zaffini](#), [Malan](#)

Ritirato

*Sopprimere l'articolo.*

5.3

[Zaffini](#), [Malan](#)

Ritirato

*Al comma 1, sostituire le parole da: «entro trenta giorni» sino al termine dell'articolo con le seguenti: « stabilisce la riduzione del 50 per cento di tale contributo al Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendolo al Gruppo di destinazione. Qualora il Senatore non si iscrivesse a nessun Gruppo Parlamentare, i conseguenti risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato.»*

5.300

I Relatori

Approvato

*Al comma 1, sostituire le parole da: «entro trenta giorni» sino al termine dell'articolo con le seguenti: «stabilisce la riduzione del 50 per cento di tale contributo al Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendo il 30 per cento della quota proporzionale iniziale al Gruppo di destinazione. I risparmi di spesa sono destinati ai bilanci del Senato. Qualora il Senatore non si iscrivesse a nessun Gruppo Parlamentare, i risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato».*

5.4

[Zaffini](#), [Malan](#)

Ritirato

*Al comma 1, sostituire le parole da: «entro trenta giorni» sino al termine dell'articolo con le seguenti: « stabilisce la riduzione del 50 per cento di tale contributo al Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendo il 30 per cento della quota proporzionale iniziale al Gruppo di destinazione. I conseguenti risparmi di spesa sono destinati ai bilanci del Senato. Qualora il Senatore non si iscrivesse a nessun Gruppo Parlamentare, i conseguenti risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato. »*

5.5

[Parrini](#)

Ritirato

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « della quota proporzionale al numero dei componenti, ai sensi dell'articolo 16, comma1, primo periodo, determinato al momento della costituzione.» con le seguenti: «dei contributi di cui all'articolo 16, comma 1.»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «di tale contributo» con le seguenti: «di tali contributi».*

5.6

[Zaffini, Malan](#)

Ritirato

*Al comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5  
5.0.200

[Maiorino](#) (\*)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Disposizioni per l'utilizzo di un linguaggio inclusivo)*

1. Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri generali affinché nella comunicazione istituzionale e nell'attività dell'Amministrazione sia assicurato il rispetto della distinzione di genere nel linguaggio attraverso l'adozione di formule e terminologie che prevedano la presenza di ambedue i generi attraverso le relative distinzioni morfologiche, ovvero evitando l'utilizzo di un unico genere nell'identificazione di funzioni e ruoli, nel rispetto del principio della parità tra uomini e donne.

2. La Giunta per il Regolamento formula proposte per l'adeguamento del testo del Regolamento ai criteri stabiliti ai sensi del comma 1.».

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Unterberger, Dell'Olio, Gaudiano e i restanti componenti del Gruppo M5S.

5.0.1 (testo 2)

I Relatori

Approvato

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Disposizione finale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

I Relatori

Approvata

1) *All'articolo 1 del Doc. II, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 14, comma 4, apportare la sostituzione, prevista dall'emendamento 1.300, della parola "sette" con la parola "sei" ovunque ricorra;

b) all'articolo 14, comma 4, al secondo periodo, introdotto dall'emendamento 1.17 (testo 2), sostituire le parole: «periodo successivo» con le seguenti: «terzo periodo»; sostituire le parole: «può essere costituito» con le seguenti: «possono essere costituiti», nonché le parole: «all'interno del» con le seguenti: «in seno al»;

c) all'articolo 15, al comma 3, sostituire le parole: «salvo il caso previsto» con le seguenti: «salvi i casi previsti»;

d) all'articolo 18, al comma 3-bis, introdotto dall'emendamento 1.27, sostituire le parole: «al fine di garantire» con le seguenti: «volte a garantire»;

e) all'articolo 21, al comma 3, sostituire le parole: «sia rispecchiata» con le seguenti: «siano rispecchiati»;

- f) all'articolo 56, comma 1, sostituire le parole: «salvo i casi» con le seguenti: «salvi i casi»;
- 2) *All'articolo 2 del Doc. II, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:*
- a) all'articolo 35, comma 2, sostituire le parole: «nell'ipotesi prevista» con le seguenti: «nelle ipotesi previste»;
- b) all'articolo 36, al comma 3, sostituire le parole: «l'ipotesi prevista» con le seguenti: «una delle ipotesi previste»;
- c) all'articolo 37, al comma 2, sostituire le parole: «nell'ipotesi prevista» con le seguenti: «nelle ipotesi previste»;
- d) all'articolo 50, come modificato dall'emendamento 2.10, i commi 4 e 5 sono rinumerati, rispettivamente 3-*bis* e 3-*ter*. Conseguentemente, all'articolo 144, comma 6, ultimo periodo, e all'articolo 144-*ter*, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 3-*ter*»;
- e) all'articolo 55, comma 1, come modificato dall'emendamento 2.302, ultimo periodo, sostituire le parole: «per le leggi» con le seguenti: «per i disegni di legge»;
- f) all'articolo 2-*bis*, introdotto dall'emendamento 2.0.300, dopo le parole: «i Gruppi» inserire la seguente: «parlamentari»; spostare il medesimo articolo dopo l'articolo 5 del documento;
- 3) *All'articolo 3 del Doc. II, n. 12, capoverso «Art. 20-bis», comma 4, dopo le parole: «il relatore» inserire le seguenti: «incaricato dalla Commissione competente»;*
- 4) *All'articolo 5 del Doc. II, n. 12, come modificato dall'emendamento 5.300, sostituire le parole: «di tale contributo al» con le seguenti: «del contributo proporzionale, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, primo periodo, del Regolamento, nei confronti del»; sostituire le parole: «della quota proporzionale» con le seguenti: «del contributo proporzionale»; sostituire le parole: «ai bilanci» con le seguenti: «al bilancio» e le parole: «si iscrivesse a nessun» con le seguenti: «si iscriva ad alcun»;*
- 5) *All'articolo 5-bis del Doc. II, n. 12, come introdotto dall'emendamento 5.0.200, sostituire le parole: «attraverso le relative distinzioni» con le seguenti: «mediante le relative distinzioni»;*
- 6) *Conseguentemente, riformulare i seguenti riferimenti interni:*
- a) all'articolo 15, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi del primo comma» con le seguenti: «ai sensi del comma l»;
- b) all'articolo 21, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «prevista nel primo comma» con le seguenti: «prevista al comma l»;
- c) all'articolo 29, comma 4, sostituire le parole: «dal comma precedente» con le seguenti: «dal comma 3»;
- d) all'articolo 36, al comma 1, sostituire le parole: «dal primo comma dell'articolo 35» con le seguenti: «dal comma 1 dell'articolo 35»;
- e) all'articolo 37, al comma 1, sostituire le parole: «dal primo comma dell'articolo 35» con le seguenti: «dal comma l dell'articolo 35»;
- f) all'articolo 40, comma 12, sostituire le parole: «al successivo articolo 76-bis» con le seguenti: «all'articolo 76-bis»;
- g) all'articolo 44, comma 4, sostituire le parole: «precedente comma» con le seguenti: «comma 3»;
- h) all'articolo 79, al comma 2, sostituire le parole: «al comma precedente» con le seguenti: «al comma l»;
- i) all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «al comma precedente» con le seguenti: «al comma l» e al comma 4, sostituire le parole: «del comma precedente» con le seguenti: «del comma 3»;
- j) all'articolo 135, comma 8, sostituire le parole: «al comma precedente» con le seguenti: «al comma 7»;
- k) all'articolo 143, comma 2, sostituire le parole: «al comma precedente» con le seguenti: «al comma l».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 6.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XIX legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ( [2633](#) )

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, di seguito denominati « IRCCS », nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003:

- a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale, al fine di promuovere in via prioritaria l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e clinico-organizzativa nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, ad integrazione dei compiti di cura e di assistenza svolti, nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category - MDC*), integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età;
- b) procedere, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 288 del 2003, alla revisione dei criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma, su base quadriennale, del carattere scientifico, differenziando e valorizzando gli istituti monotematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per un'unica specializzazione disciplinare, e politematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per più aree biomediche integrate, introducendo criteri e soglie di valutazione elevati riferiti all'attività di ricerca, secondo *standard* internazionali, e all'attività clinica e assistenziale, assicurando che tali attività siano correlate a quelle svolte in qualità di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovraregionale per area tematica, nonché alla partecipazione alle reti di ricerca clinico-assistenziali a livello nazionale e internazionale, e allineando su base quadriennale anche la relativa programmazione della ricerca corrente;
- c) prevedere, altresì, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione concernenti, in via prioritaria, la collocazione territoriale dell'istituto medesimo, l'area tematica oggetto di riconoscimento e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla lettera a), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria, e garantendo un'equa distribuzione nel territorio nazionale, stabilendo inoltre che, in caso di richiesta di trasferimento di sede da parte di un IRCCS all'interno dello stesso territorio comunale, purché il trasferimento non riguardi strutture afferenti alla rete dell'emergenza-urgenza, non sia prevista la verifica di compatibilità di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto gli IRCCS, per le attività di ricerca e di sperimentazione effettuate, costituiscono poli di attrazione a livello nazionale e internazionale e non solo per una specifica area territoriale;
- d) disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale;
- e) prevedere che, ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS proposti dalle regioni, in sede di riparto

del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, d'intesa con le regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possa essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi di prestazioni dei medesimi istituti coerente con i fabbisogni del Servizio sanitario nazionale;

f) regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in più regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, che devono essere dotate di capacità operative di alto livello, anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale;

g) disciplinare la costituzione, la *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla lettera a), anche multidisciplinari, sulla base di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con i *partner* scientifici e industriali nazionali e internazionali;

h) promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli IRCCS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica dell'istituto e nell'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per assicurare un'azione più efficace nelle aree tematiche oggetto di riconoscimento;

i) prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli *standard* e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003;

l) disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico nel senso di rendere compatibile il predetto incarico con l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto di appartenenza;

m) individuare i requisiti di comprovata professionalità e di competenza, anche manageriale, dei componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, correlati alla specificità dei medesimi istituti, assicurando l'assenza di conflitti di interessi e fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di composizione del collegio sindacale;

n) procedere, con riguardo agli IRCCS di diritto pubblico e agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, con facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato collegandolo alla valutazione positiva di cui al comma 428 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017, anche al fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale; promuovere altresì, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al citato comma 424, la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università;

o) assicurare lo svolgimento dell'attività di ricerca degli IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di integrità della ricerca stabiliti a livello internazionale, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini, l'utilizzo di sistemi di valutazione dell'attività scientifica degli IRCCS secondo *standard* internazionali e la previsione di regole comportamentali, compresa l'adesione a un codice di condotta, che garantiscano la leale concorrenza e



il corretto utilizzo delle risorse, nonché nel rispetto dei principi di sicurezza dei percorsi sperimentali, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, con una maggiore integrazione con i comitati etici regionali;

p) prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di *spin off* e di *start up*, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del *partner* scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza;

q) disporre il coordinamento della disciplina vigente in materia di IRCCS, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'accordo ratificato ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

La Relatrice

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»,

premessò che:

il Governo ha approvato una serie di ordini del giorno presentati in Commissione dai colleghi di tutti i partiti; pur avendo di fatto rinunciato a presentare emendamenti per rendere più veloce l'approvazione dell'attuale legge delega, non si è voluto rinunciare a sottolineare alcuni aspetti ritenuti di particolare interesse per l'elaborazione dei futuri decreti attuativi e che con il presente ordine del giorno si vogliono sintetizzare per rafforzare gli impegni che si stanno chiedendo al Governo su di un tema così delicato e al tempo stesso così importante per la tutela della salute pubblica e individuale;

l'attuale disegno di legge, di iniziativa governativa, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il 25 maggio 2022, reca una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in linea con il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia ed approvato dalla Commissione europea. La revisione, che dovrebbe entrare in vigore entro il 31 dicembre dell'anno 2022, richiede l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

gli IRCCS sono enti a rilevanza nazionale, dotati di autonomia e personalità giuridica, che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente collegata alle applicazioni cliniche, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità; possono avere natura giuridica sia pubblica che privata e in virtù del loro contributo alla ricerca ricevono finanziamenti pubblici: nel 2017 il loro budget complessivo è stato di 150 milioni di euro. In Italia gli IRCCS sono attualmente cinquantuno, dei quali ventuno pubblici e trenta privati;

la delega prevista dal presente disegno di legge punta a rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale e a promuovere in via prioritaria l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa, compreso il trasferimento tecnologico indispensabile per supportare compiti di cura e di assistenza. In quest'ottica agiscono sia le politiche di ricerca del Ministero della salute, che il pieno rispetto dell'autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS;

tenuto conto che:

l'eccellenza, nella ricerca, nella assistenza, e nei modelli organizzativo-gestionali, resta l'asse fondamentale su cui ruota l'attuale revisione degli IRCCS. La nuova sfida riguarda proprio la definizione dei criteri di eccellenza con cui valutare la ricerca, l'attività clinica, l'innovazione tecnologica dei vari IRCCS, senza riferirsi a categorie obsolete che non danno ragione del forte impatto che gli IRCCS possono e debbono avere nelle politiche che riguardano la salute dei cittadini: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, per approdare a trattamenti in cui si intrecciano strettamente ricerca sperimentale e sicurezza del paziente, con un nuovo modello di alleanza e di coinvolgimento del paziente nei processi decisionali;

l'eccellenza nella ricerca scientifica, così come l'eccellenza nei processi di diagnosi e cura, sono qualità che una volta conquistate necessitano di un aggiornamento continuo per mantenere un elevato standard di qualità sia nel livello delle prestazioni fornite che nei risultati scientifici ottenuti. D'altra parte proprio la natura degli IRCCS richiede che i risultati ottenuti con l'attività di ricerca e la qualità dell'assistenza siano sempre strettamente intrecciati. Cosa che richiede indicatori *ad hoc*, che non sempre coincidono con gli indicatori tipici di un Ente di Ricerca o di una buona Azienda ospedaliera. L'IRCCS richiede questa singolare e stretta sintonia tra ricerca e assistenza, che per altro rende gli IRCCS particolarmente idonei anche ad una elevata qualità dell'azione di formazione;

l'attuale delega punta a superare quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 288 del 2003, per cui il riconoscimento di nuovi IRCCS avviene con riferimento a un'unica specializzazione disciplinare e ai soli presidi in cui quella stessa attività è svolta; l'eccellenza può avere una azione positiva di contagio, sia nella logica della collaborazione che in quella dell'emulazione, fedeli al principio che eccellenti si diventa e che mantenere il livello di eccellenza è tutt'altro che facile e scontato. D'altra parte la delega attuale prende in considerazione anche il criterio della collocazione territoriale dei nuovi IRCCS per ottenere una distribuzione il più possibile omogenea delle strutture di eccellenza sul piano nazionale. Cosa tutt'altro che facile proprio per quell'effetto di attrazione per cui una struttura di eccellenza stimola eccellenza e dove l'eccellenza non c'è è più difficile crearla, a meno che non si facciano interventi forti e determinati sul piano delle risorse umane, logistiche e tecnico-scientifiche oltre che su quello delle risorse economico-finanziarie;

in questo senso la legge delega ha previsto un sostegno esplicito, comprensivo di nuovi modelli di *governance* e di modalità di finanziamento per la valutazione delle reti degli IRCCS, sulla base di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e

gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con i partner scientifici e industriali, nazionali e internazionali. Nella rete tra gli IRCCS e nella reciproca collaborazione anche con altri Enti del SSN c'è spazio per apprendere la lezione dell'eccellenza, per capire come migliorare i propri risultati di ricerca e come prendersi cura più e meglio del paziente. Il sistema, in altri termini, è un sistema aperto a chi vuole fare il grande salto della qualità, per raggiungere i massimi standard possibili;

in ogni caso è evidente che il paziente, in qualunque regione viva, dovrà aver accesso alla eccellenza offerta da qualunque IRCCS, a seconda della sua patologia e della problematica specifica, nonché della qualità di ricerca-assistenza offerta dalle strutture per lui più facilmente raggiungibili. Ogni contesto di eccellenza deve poter essere accessibile ad ogni cittadino, proprio perché gli IRCCS costituiscono un'eccellenza nazionale prima ancora che regionale o locale;

un elemento innovativo nella legge delega potrebbe essere quello che riguarda il difficile tema della proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca; fatta salva l'adesione a un codice di condotta che garantisca la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse, nel rispetto dei principi di sicurezza, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, dei percorsi sperimentali, con una maggiore integrazione con i comitati etici territoriali, si deve prevedere l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, proprio per garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, al rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e alla scelta del partner scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS. È necessario prevedere disposizioni che facilitino sia il passaggio dall'idea progettuale all'eventuale brevetto sia l'approdo alle fasi di produzione e di commercializzazione;

l'eccellenza degli IRCCS va attentamente valutata anche perché all'aumento del numero di IRCCS non corrisponde un automatico incremento delle risorse statali complessive destinate alle attività di ricerca svolte dai medesimi istituti; d'altra parte la possibilità di spostare di risorse dalla spesa sanitaria corrente alla ricerca sanitaria può incidere nella richiesta di riconoscimento di nuovi IRCCS,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire sempre meglio in cosa consista l'eccellenza nella ricerca e nella attività clinica negli IRCCS. Il nodo cruciale è come misurare questa eccellenza, con quali e quanti parametri, comunicando in modo trasparente come sarà composta la struttura responsabile della valutazione, perché sia il più oggettiva possibile;

a valutare l'opportunità di tutelare la proprietà intellettuale degli IRCCS nel modo più coerente con i loro fini specifici, per stimolare sempre più e sempre meglio l'originalità della ricerca in essere, garantendo ai suoi protagonisti il giusto e meritato riconoscimento;

a valutare l'opportunità di un sistema di adeguamento delle risorse disponibili per gli IRCCS in modo tale da creare le condizioni perché sempre più Enti possano avere il riconoscimento di uno stile di lavoro eccellente, corroborato dai risultati clinici e scientifici di ciascuno di loro, senza che l'aumento del numero degli IRCCS si traduca in una riduzione delle risorse per ciascuno di loro;

a valutare l'opportunità di prevedere nel decreto delegato norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario nella dirigenza e nel comparto, nonché norme che rendano attuabili le procedure di specializzazione *post lauream* in sovrannumero;

a valutare l'opportunità di intervenire normativamente per definire adeguate quote di dotazioni organiche di personale della ricerca sanitaria al fine di introdurre un ruolo per la Dirigenza della ricerca sanitaria;

a valutare l'opportunità di riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha

reso necessario allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a valorizzare la figura dei ricercatori sanitari attraverso la riduzione del numero degli anni di servizio previsti dai contratti di lavoro a tempo determinato nei casi in cui i suddetti ricercatori abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati prima dei 10 anni, in vista di una loro collocazione all'interno degli enti del Servizio sanitario nazionale con contratti a tempo indeterminato e con riconoscimento dei titoli acquisiti ai fini concorsuali e di carriera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

a prevedere adeguate disposizioni attuative per l'introduzione, quale strumento operativo a supporto della rete formativa, della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo *Virtual Hospital* (SCMCVH), da svolgere all'interno del sistema formativo *Teaching Hospital e Second Opinion Supporting* (TH-SOS), consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli *standard*;

a prevedere criteri precisi per declinare la comprovata esperienza e professionalità per poter ambire al ruolo della *governance* degli IRCCS, anche al fine di rescindere il legame tra le nomine dei dirigenti della sanità e la politica, con l'intento di attuare la decisa separazione tra politica e amministrazione nella gestione del Servizio sanitario nazionale, in quanto negli ultimi anni, la commistione tra le due sfere rappresenta la causa più rilevante delle inefficienze in questo settore;

ad intervenire, per quanto di sua competenza, affinché sia garantita, con riguardo agli IRCCS di diritto privato, la parità di trattamento giuridico ed economico del personale impiegato, con l'applicazione della disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del Servizio sanitario nazionale stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordine quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, anche al fine di impedire il protrarsi di fenomeni di *dumping* contrattuale che ostacolano la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore;

ad integrare l'attività di ricerca degli IRCCS nell'ambito preclinico, clinico, traslazionale, clinico-organizzativo nonché dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico, rafforzando i compiti di cura e di assistenza svolti dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti come la *long Covid Syndrome*, i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e nell'ambito della salute mentale con particolare attenzione alla fascia di popolazione di età compresa tra l'adolescenza e la prima fascia dell'età adulta;

a prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle citate patologie croniche comprese, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato;

a trasmettere al Parlamento con cadenza annuale le informazioni sui riscontri dell'attività di vigilanza svolta dal Ministero sugli IRCCS attualmente accreditati e se questi hanno assolto al loro mandato di centro di riferimento sia in termini di produzione scientifica che di centro di riferimento assistenziale di rilievo nazionale;

ad inserire nel decreto di attuazione della legge di riforma degli IRCCS una norma quadro che preveda l'obbligo per tutte le Regioni di approvare una disciplina di riferimento unitaria che delinei le funzioni degli IRCCS, sia di diritto pubblico che di diritto privato;

a prevedere che nel riordino della rete degli IRCCS, la cui attuazione deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2002 con uno o più decreti legislativi, sia effettuata nel rispetto di una distribuzione più omogenea di tali istituti su tutto il territorio nazionale in modo da garantire la presenza di almeno un centro di eccellenza in ogni singola regione;

a garantire l'istituzione di nuovi istituti IRCCS nell'area materno-infantile al fine di garantire

attività di ricerca e cura e la promozione dell'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica e traslazionale in ambito pediatrico;

a garantire la possibilità di accesso alle prestazioni degli IRCCS aventi sede in regioni diverse da quelle di residenza;

a rafforzare il principio del bacino di utenza interregionale degli IRCCS e, in particolar modo, di quelli aventi sede in regioni di piccole dimensioni;

ad integrare l'attività di ricerca degli IRCCS rafforzando i compiti di cura e di assistenza svolti dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti come i disturbi psichiatrici al fine di costituire piani straordinari di intervento volti ad implementare stabilmente le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali per i soggetti affetti da disturbi mentali nonché garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui all'articolo 32 della Costituzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno accesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontariamente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), affinché sia assicurata la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo;

a prevedere adeguate disposizioni attuative per il rafforzamento delle funzioni in capo ad Agenas, quale organismo indipendente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, per la realizzazione del sistema di valutazione quanti-qualitativa, monitoraggio e controllo degli impieghi e degli esiti delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza, ricomprendendo nel *rating* delle strutture accreditate e convenzionate del sistema sanitario nazionale gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e di diritto privato nella nuova Rete di Offerta integrata secondo criteri e indicatori oggettivi e misurabili, anche con l'impiego di tecniche di *Machine Learning*;

nella redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della delega, a valutare l'opportunità di introdurre una rivalutazione automatica, su base annua, del livello di spesa complessivamente assegnato ai soggetti accreditati in considerazione degli eventuali incrementi del FSN, fatta salva la libertà delle regioni e delle province autonome di individuare la destinazione delle risorse così determinate.

---

(\*) Accolto dal Governo

G1.1

[Stabile, Rizzotti](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288",

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003;

in questo quadro, sarebbe opportuno prevedere norme relative alle procedure di stabilizzazione

del personale precario rispettivamente nella dirigenza e nel comparto oltre che disposizioni per rendere attuabile la procedura di specializzazione *post lauream* in sovrannumero,

impegna il Governo:

a prevedere che nel decreto delegato siano previste norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario rispettivamente nella dirigenza e nel comparto;

a prevedere che nel decreto delegato siano previste norme per rendere attuabile la procedura di specializzazione *post lauream* in sovrannumero.

---

(\*) Accolto dal Governo

G1.2

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288",

premessi che:

il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce al Governo la delega «per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»;

nell'elencare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo unico del disegno di legge prevede, al comma 1, lettera *n*), la «revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

le disposizioni di cui al sopra citato articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge di bilancio 2018 non hanno sortito gli effetti sperati dal punto di vista della valorizzazione del personale della ricerca sanitaria e necessitano, conseguentemente, di essere modificate sotto alcuni aspetti se si vuole veramente dare impulso al settore, in armonia con quanto si prefiggono di fare il Piano nazionale di ripresa e resilienza («Pnrr») e il Programma nazionale della ricerca sanitaria 2020-2022 («Pnrs»);

una prima criticità che affligge la disciplina vigente concerne il percorso in cui si articola la cosiddetta «piramide» dei ricercatori, la cui durata decennale (5+5) ha di fatto regolarizzato, anziché arginare, l'abuso dei contratti a termine, gettando le basi per una sorta di «precariato a vita» - com'è stato definito da più parti - con punte che raggiungono i trent'anni per il personale storico della ricerca sanitaria e una media nazionale che oltrepassa, ampiamente, i dieci anni di contratti atipici;

in secondo luogo, occorre integrare la disciplina vigente nella parte in cui non contempla, accanto alle attuali figure della piramide, uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria;

a seguito dell'entrata in vigore del comma 14 dell'art. 15 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la spesa complessivamente destinata dalle regioni e province autonome all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera e territoriale è rimasta invariata, per espressa statuizione normativa benché, nonostante il FSN sia stato nel tempo significativamente aumentato;

considerato che:

la mancata creazione di uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e l'impropria collocazione di tutto il personale nell'area contrattuale del comparto ha fortemente demotivato i ricercatori, ne ha mortificato il lungo percorso di studi e, ancora, ha ostacolato lo sviluppo della sinergia tra assistenza e ricerca, la cui importanza viene ribadita, in più punti, anche nell'ambito del disegno di legge all'esame dell'Aula;

la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale della ricerca sanitaria risulta indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti nel circuito di ricerca;

la ricerca clinica, per svilupparsi ed essere competitiva, deve essere caratterizzata da un costante interscambio, facendo convergere discipline diverse (mediche, infermieristiche, economiche, sociali, epidemiologiche, statistiche e informatiche) e, conseguentemente, figure professionali diverse (informatici, ingegneri biomedici, statisti) quali nodi di un'unica rete;

fino ad oggi soltanto le aziende pubbliche hanno beneficiato delle risorse incrementali, con conseguente ed evidente alterazione dei livelli di finanziamento complessivamente assegnati alla sanità accreditata e a quella pubblica,

impegna il Governo

a) a valutare la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

b) a valutare l'opportunità di individuare un percorso specifico attraverso il quale il personale della ricerca sanitaria accede alle scuole di specializzazione in soprannumero, fermi restando gli oneri retributivi e previdenziali in capo all'IRCCS per l'intera durata della scuola di specializzazione e lo svolgimento del tirocinio pratico presso l'IRCCS stesso;

c) a valutare l'opportunità di intervenire normativamente per definire adeguate quote di dotazioni organiche di personale della ricerca sanitaria al fine di introdurre un ruolo per la Dirigenza della ricerca sanitaria;

d) a valutare l'opportunità riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessario allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità;

e) a valutare l'opportunità di introdurre una rivalutazione automatica, su base annua, del livello di spesa complessivamente assegnato ai soggetti accreditati in considerazione degli eventuali incrementi del FSN, fatta salva la libertà delle regioni e delle province autonome di individuare la destinazione delle risorse così determinate.

---

(\*) Accolto dal Governo

G1.3

[Cantù](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288",

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

tale delega trae origine dalle azioni di riforma previste dal PNRR e, più precisamente, dalla componente 2 concernente "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale" della missione 6 in materia di salute, in cui si prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;



la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee nonché come si evince nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 19;

nella relazione illustrativa del disegno di legge, si fa riferimento, inoltre, ai processi di evoluzione, transizione epidemiologica e deospedalizzazione del Servizio sanitario nazionale, dai quali deriva la necessità di apportare cambiamenti anche all'attuale assetto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

in armonia con i processi sopra menzionati, si ritiene che gli IRCCS debbano diventare non solo il punto di riferimento per la cura e la ricerca che viene in essi svolta, ma anche incubatori di conoscenza e formazione nella rete di offerta del sistema formativo delle specializzazioni mediche e delle strutture qualificate in *Teaching Hospital* fermo l'impianto generale del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dunque in ogni caso nell'ambito del coordinamento operato dalla scuola di specializzazione così come per la creazione di un sistema di erogazione di prestazioni *Second Opinion Supporting*, in linea con le nuove regole di accreditamento e contrattualizzazione per il rafforzamento dei processi di integrazione Ospedale Territorio, di digitalizzazione, telemedicina e sviluppo dell'assistenza territoriale a Missione 6 del PNRR, secondo la novella di cui all'articolo 16 della legge annuale per la concorrenza e il mercato;

in questa prospettiva, al fine di valorizzare tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, mono e plurispecialistici non solo quali incubatori di ricerca ma di conoscenza e formazione, appare necessario includerli all'interno del processo di formazione dei medici specialisti da formare attraverso i contratti di formazione di *Teaching Hospital* nel solco di quanto già proposto in disegni di legge in discussione presso la competente Commissione 12<sup>a</sup>, tra cui l'AS n. 1106 e l'AS n. 2153 in specie all'articolo 5,

impegna il Governo, in linea con i principi di delega per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui al presente provvedimento:

a) a prevedere nel quadro del più ampio percorso di revisione della professione medica basata sul *Constant Training On The Job*, adeguate disposizioni attuative per l'iscrizione previsionale degli IRCCS di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dei presidi ospedalieri di secondo livello di aziende sanitarie, come definiti dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, quali *Second Opinion Supporting - Teaching Hospital*, accreditati alla formazione delle nuove leve, promuovendo modelli anche sperimentali nel periodo di attuazione del PNRR e in revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, volti ad assicurare:

- la valorizzazione dell'approccio multi-disciplinare;
- la gestione operativa della malattia come singolo fenotipo nell'ambito di una visione di processo;
- la diagnostica quale momento di ricomposizione di sintesi tramite la riallocazione dei fenotipi negli ambiti di patologia, tenendo conto del fattore temporale;
- la diffusione della pratica della diagnosi multidisciplinare collegiale (DMC);
- la certezza di ricadute di appropriatezza uniformi sul territorio;
- la traslazione capillare dei risultati della ricerca in un'ottica di gestione complessiva del paziente lungo tutto il percorso clinico;
- il contributo del territorio, degli ospedali e delle università alla traslazione dei risultati nella ricerca (Big Data);
- la riduzione del dualismo nelle cure tra sistema ospedaliero e IRCCS, grazie a strumenti di condivisione delle competenze cliniche degli IRCCS in modo distribuito ed equiaccessibile sul SSN/SSR, utilizzando meccanismi digitalizzati di supporto diagnostico che rispondano alle richieste

sia dell'ospedale che del territorio di una *Second Opinion* sul modello *Virtual Hospital* offerta da strutture di terzo livello (IRCCS) sulla diagnosi e sul miglior percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale (PDTA) da processare per la cura del paziente;

- la garanzia della presa in carico dei pazienti all'interno dei rispettivi territori, preconditione per la marginalizzazione delle criticità e delle distorsioni del cosiddetto «turismo sanitario»;

b) a prevedere adeguate disposizioni attuative per l'introduzione, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 e dei contratti di formazione specialistica attraverso il *Teaching Hospital*, della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo *Virtual Hospital* (SCMC-VH), da svolgere all'interno del sistema formativo *Teaching Hospital* e *Second Opinion Supporting* (TH-SOS) e consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli *standard*.

---

(\*) Accolto dal Governo

G1.4

[Marin](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Lunesu](#), [Rivolta](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee nonché come si evince nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 19;

gli IRCCS si caratterizzano come poli di eccellenza e centri di riferimento per le attività di ricerca e, al contempo, in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari effettuando anche prestazioni di ricovero e cura di alta specialità e rappresentano uno strumento dinamico per la promozione, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e terapie innovative in ambito sanitario e biomedico;

per la qualità delle prestazioni erogate e per l'alta specializzazione che li caratterizza, gli IRCCS rappresentano un punto di riferimento per l'intero sistema sanitario nazionale, garantendo cure specializzate e d'eccellenza;

appare, dunque, opportuno integrare l'attività di ricerca degli IRCCS con quella sulle patologie emergenti come i disturbi psichiatrici;

è auspicabile prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle patologie psichiatriche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

- integrare l'attività di ricerca degli IRCCS rafforzando i compiti di cura e di assistenza svolti

dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti come i disturbi psichiatrici al fine di costituire piani straordinari di intervento volti ad implementare stabilmente le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali per i soggetti affetti da disturbi mentali nonché garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui all'articolo 32 della Costituzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno accesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontariamente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), affinché sia assicurata la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo;

- prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle citate patologie psichiatriche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato.

---

(\*) Accolto dal Governo

G1.5

[Cantù](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premesso che:

il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera *a)* alla *q)* ai quali il Governo dovrà attenersi;

la presente riforma è volta ad introdurre criteri e *standard* internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, sia degli IRCCS attualmente accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che di quelli di nuova istituzione, con la valutazione basata su più ampi criteri, al fine di garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza secondo una matrice di principi da declinare secondo parametri oggettivi e misurabili a garanzia in punto di efficacia, in termini di contributo misurabile della ricerca alla sostenibilità in chiave universalistica della tutela della salute a garanzia dei livelli di essenziali di assistenza; di efficienza, in termini di appropriatezza dell'impiego delle risorse economico-finanziarie per dare di più costando di meno; di circolarità dell'innovazione in termini di effettiva accessibilità alle terapie avanzate secondo il bisogno espresso a garanzia della soddisfazione degli utenti e partecipazione dei cittadini; di equità, in termini di contrasto delle disuguaglianze degli interventi; di esiti positivi di prevenzione, medicina predittiva e personalizzata;

tra gli obiettivi a cui la riforma punta, inoltre, vi è lo sviluppo delle potenzialità degli istituti e la valorizzazione dell'attività di trasferimento tecnologico con le imprese;

in particolare, la lettera *d)* del provvedimento all'esame, introduce un principio che assicura l'accesso agli IRCCS, in quanto istituti di ricerca e assistenza a rilevanza nazionale, indipendentemente dalla regione di residenza del paziente, allo scopo di garantire un equo accesso dei cittadini alle prestazioni di alta specialità tipiche, per competenza e specializzazione tecnologica, degli IRCCS;

ritenuto che:

è indispensabile la creazione di un sistema organizzativo omogeneo, in grado di garantire il

potenziamento e il confronto costante delle *performance* raggiunte dai singoli IRCCS nel quadro degli innovativi principi di legge delega a garanzia di monitoraggio, valutazione e controllo degli impieghi e degli esiti di tutti gli erogatori della rete di offerta accreditata e convenzionata,

impegna il Governo in linea con i principi di delega di cui al presente provvedimento e le nuove regole di accreditamento e contrattualizzazione delle strutture di cui all'articolo 16 della legge annuale per la concorrenza e il mercato:

a prevedere adeguate disposizioni attuative per il rafforzamento delle funzioni in capo ad Agenas, quale organismo indipendente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, per la realizzazione del sistema di valutazione quanti-qualitativa, monitoraggio e controllo degli impieghi e degli esiti delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza, ricomprendendo nel *rating* delle strutture accreditate e convenzionate del sistema sanitario nazionale gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e di diritto privato nella nuova Rete di Offerta integrata secondo criteri e indicatori oggettivi e misurabili, anche con l'impiego di tecniche di *Machine Learning*.

---

(\*) Accolto dal Governo

DOCUMENTO

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ( [Doc. LVII-bis, n. 5](#) )

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(6-00231) n. 1 (27 luglio 2022)

[Manca](#), [Rivolta](#), [Dell'Olio](#), [Damiani](#), [Errani](#), [Conzatti](#), [Presutto](#), [Steger](#), [Calandrini](#).

Approvata

Il Senato,

esaminata la Relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,

autorizza il Governo, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a dare attuazione a quanto indicato nella citata Relazione.

*Allegato B*

### **Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Trentacoste sul Doc. II, n. 12**

Signor Presidente, le modifiche apportate agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, con Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, hanno determinato la riduzione degli eletti a duecento senatori in questo ramo del Parlamento.

Per le conseguenti modifiche che occorre apportare al Regolamento del Senato, al fine di riorganizzare i lavori, arriviamo, oggi, alla definizione di un testo che possa armonizzare la nuova composizione di questa Camera con i lavori parlamentari e a una sua maggiore efficienza.

A tal fine, la disciplina della composizione dei Gruppi parlamentari viene modificata: diminuiscono a 7 i membri necessari a formare un Gruppo e a 4 il numero minimo per il Gruppo delle minoranze linguistiche. Nell'ottica della crescente valorizzazione della Commissione per le Politiche dell'Unione Europea, è stata introdotta, all'articolo 23, la possibilità di invitare membri del Parlamento Europeo a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di quella Commissione, in relazione a specifici provvedimenti, nonché di formulare osservazioni e proposte.

Così come, con l'articolo 4 del presente documento, viene introdotta all'articolo 138-*bis* del Regolamento, la possibilità di partecipazione dei rappresentanti delle autonomie locali ai lavori delle Commissioni parlamentari per le questioni regionali, in ordine a specifici provvedimenti. Aspetto, quest'ultimo, che il Gruppo Italia per il Futuro, apprezza particolarmente per il valore che, in tal modo,

si attribuisce ai sindaci, ai rappresentanti delle Province e ai delegati degli enti locali, sempre in prima linea nel lavoro quotidiano al servizio del cittadino e, *de facto*, primi portatori di interessi e risolutori delle problematiche del territorio.

Si modifica, altresì, uno degli aspetti che maggiormente distingue, ancora oggi, l'esame dei decreti-legge in Senato rispetto alla Camera dei deputati, rappresentato dal comma 6 dell'articolo 78, ai sensi del quale gli emendamenti approvati dalla Commissione in "sede referente" non vengono ricompresi in un testo consolidato da sottoporre all'Assemblea (il cosiddetto «testo-A»). In Senato, oggi, tali emendamenti vengono nuovamente esaminati e votati dall'Aula, quali proposte a firma della Commissione di merito, determinando due profili problematici: in primo luogo, specialmente in caso di plurimi emendamenti approvati, la comprensione del testo esitato dalla Commissione è spesso difficoltosa, poiché tale documento risulta parcellizzato in una pluralità di modifiche, spesso frammentarie, rispetto all'originario contenuto del decreto; in secondo luogo, si determina una duplicazione nelle votazioni, prima in Commissione, e successivamente in Aula. La possibilità di snellire tale procedura aumenta l'efficienza del Senato, velocizzando i lavori della Commissione.

La proposta di modifica del Regolamento approvata dalla Giunta reca, inoltre, la soppressione del comma 6 dell'articolo 78, in modo da uniformare, sotto questo specifico aspetto, la procedura di esame dei disegni di legge di conversione a quella prevista per gli altri disegni di legge. Pertanto, una volta concluso l'esame in Commissione, la relazione per l'Assemblea recherà il testo consolidato del decreto-legge, come emendato dalla Commissione stessa.

Bene, quindi, il lavoro svolto dalla Giunta per il Regolamento e dal Comitato ristretto che ha portato, oggi, in Aula una proposta di modifica che si armonizza alla nuova composizione del Senato e che punta a snellire diverse procedure le quali, nella volontà di assicurare un ampio processo di revisione e trattazione dei testi, purtroppo finivano spesso per imbrigliarne i lavori, rallentando oltre misura il processo di revisione dei provvedimenti in esame.

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Doc. II, n.12

sull'emendamento 1.2, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 2.19 e 2.0.1, il senatore Auddino avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Balboni, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Cattaneo, Causin, Centinaio, Cerno, Collina, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Donno, Fedeli, Florida, Floris, Galliani, Garavini, Ghedini, Giro, Mallegni, Mangialavori, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pichetto Fratin, Porta, Pucciarelli, Romagnoli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Giacobbe e Marilotti, per partecipare a un incontro internazionale.

È considerato in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, il senatore Zuliani.

#### **Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Emanuele Pellegrini ha presentato la relazione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di una procedura di mediazione civile nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso, pendente dinanzi all'Organismo di Mediazione civile ExAequo a.d.r. di Potenza (*Doc. IV-quater*, n. 8).

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Presidente del Consiglio dei ministri  
Ministro dello sviluppo economico

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (2469-B)  
(presentato in data 27/07/2022)

*S.2469 approvato dal Senato della Repubblica. C.3634 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.*

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro sviluppo economico Giorgetti

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (2469-B)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*S.2469 approvato dal Senato della Repubblica C.3634 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 27/07/2022).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro dell'istruzione, con lettera del 21 luglio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - lo schema di ordinanza ministeriale recante disciplina della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (n. 399).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema è stato deferito - in data 26 luglio 2022 - alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. La 5<sup>a</sup> Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro della difesa, con lettere del 25 luglio 2022, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2022, denominato "*Ballistic Missile Defence (BMD)*", relativo alla creazione di una capacità di protezione dalla minaccia *Ballistic Missile*, in grado di incrementare la capacità di sorveglianza dello spazio aereo nazionale (n. 400);

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2022, denominato "*MQ-9A - Completamento payload - Acquisizione capacità di ingaggio*", relativo al sistema MQ-9A Predator B (n. 401);

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2022, denominato "*Nuovo Elicottero Multiruolo Light Utility Helicopter (LUH)*" per l'Arma dei Carabinieri, relativo all'ammodernamento e rinnovamento, a favore della componente ala rotante dell'Arma dei Carabinieri tramite l'acquisto di una *tranche* di elicotteri della classe medio leggera (*Light Utility Helicopter*, LUH), che consenta la progressiva sostituzione dell'attuale flotta *legacy* in servizio (n. 402);

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2022, denominato "*C4 ISTAR - PIANO CAGI*", relativo alla acquisizione di ulteriori capacità di ricognizione e sorveglianza persistente per il comparto *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR)* e all'ammodernamento delle capacità *Tactical Data Link (TDL)* dell'Aeronautica militare (n. 403);

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2022, denominato "*SPIKE*", relativo all'acquisizione, per l'Esercito Italiano, di "Sistemi controcarro di 3<sup>a</sup> generazione *SPIKE*" con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (n. 404).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, gli schemi di decreto sono stati deferiti - in data 26 luglio 2022 - alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5<sup>a</sup> Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4<sup>a</sup>



Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera del 22 luglio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'ingegner Gilberto Dialuce a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (n. 113).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 26 luglio 2022 - alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 186 del 26 aprile 2022, depositata il successivo 25 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 5a, alla 7a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 172).

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 26 luglio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), per gli esercizi 2019 e 2020. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 603);

dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 604);

dell'Istituto Nazionale di Studi Romani, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 605);

dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per l'esercizio 2020. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 606).

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Corte dei conti, in data 19 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibera n. 13/SSRRCO/RQ/22 sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio - aprile 2022.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XLVIII*, n. 14).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Angrisani e il senatore Ortis hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07309 del senatore Lannutti ed altri.

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[ENDRIZZI](#), [PELLEGRINI Marco](#), [BOTTICI Laura](#), [LUPO Giulia](#), [VANIN Orietta](#), [GUIDOLIN Barbara](#), [PAVANELLI Emma](#), [MATRISCIANO Susy](#), [PIRRO Elisa](#), [DI GIROLAMO Gabriella](#), [CASTALDI](#), [DELL'OLIO](#), [CIOFFI](#), [GAUDIANO Felicia](#), [DE LUCIA Danila](#), [PISANI Giuseppe](#), [FEDE](#), [CROATTI](#), [LANZI](#), [MONTEVECCHI Michela](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il prezzo dei carburanti per autotrazione è determinato dalla somma di tre fattori sostanziali: il costo di



produzione, le accise e l'imposta sul valore aggiunto;  
l'IVA sui carburanti viene applicata sia sul costo di produzione, sia sulle accise, determinando obiezioni sulla legittimità dell'imposizione di una "tassa su tassa";  
con decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti", sono state introdotte misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti;  
a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022, come confermato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il prezzo dei carburanti alla pompa è stato calmierato riducendo le aliquote di accisa, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni), dei seguenti prodotti, così rideterminati: benzina, 478,40 euro per mille litri; oli da gas o gasolio usato come carburante, 367,40 euro per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, 182,61 euro per mille chilogrammi; gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;  
per il medesimo periodo, il prezzo del gas naturale usato per autotrazione è stato inoltre calmierato riducendo l'aliquota IVA applicata dal 22 al 5 per cento;  
si apprende inoltre da fonti di stampa che il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, e il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato un decreto interministeriale che proroga fino al 2 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, *diesel*, GPL e metano per autotrazione;  
considerato che:  
l'Unione petrolifera, l'associazione dei principali operatori del settore, denuncia da anni la crescita dell'illegalità nel comparto e, secondo un suo rapporto del febbraio 2018, ogni anno entrano in Italia 3 miliardi di litri di carburante illegale, circa il 10 per cento del totale;  
ogni anno, solo per le "truffe carosello", si stimano almeno 2 miliardi di euro di evasione dell'IVA sui carburanti, senza considerare gli altri tipi di truffa, il contrabbando, i furti dagli oleodotti;  
le organizzazioni criminali dedite a tali truffe corrispondono regolarmente le accise, al fine di non incorrere nelle più gravi sanzioni penali, limitandosi all'elusione della sola IVA, comunque molto consistente e soggetta a sanzioni più blande, di tipo amministrativo;  
il taglio delle accise, adottato per calmierare i costi, equivale sostanzialmente in valore al gettito IVA applicata sulle accise fino al momento di adozione della misura;  
perdurano gli effetti economici in conseguenza dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici,  
si chiede di sapere:

(4-07311)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e della salute.* - Premesso che:

sussiste un alto rischio sanitario a Padova per la situazione sempre più critica di siccità dei canali interni alla città;  
come conseguenza del prosciugamento dei canali si è assistito alla moria dei pesci e ad un'aumentata diffusione delle zanzare;  
inoltre, il livello dell'acqua dell'inceneritore rifiuti di San Lazzaro, ad oggi, è tra i 10 e i 15 centimetri, con una previsione di calo di circa 2-3 centimetri al giorno, situazione che potrebbe causare la chiusura dell'impianto entro la settimana, se non dovessero verificarsi fenomeni piovosi,  
si chiede di sapere:  
quali misure i Ministri in indirizzo intendano intraprendere a tutela della salute dei cittadini;  
se non reputino urgente affrontare in maniera adeguata la situazione della siccità dei canali a Padova, che rischia di condurre a una vera e propria emergenza sanitaria.

(4-07312)

[BRIZIARELLI](#) - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

nel mese di ottobre 2021 si è tenuto il concorso RIPAM per INAIL, INL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concorso bandito nel 2019 e che, a causa del COVID, si è tenuto solo nel 2021;

il concorso mirava all'assunzione di 850 figure di funzionario da ricoprire presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e il Ministero;

sono circa 6.000 i candidati risultati idonei di un concorso che, al mese di luglio 2022, non è stato seguito da alcuna assunzione, nemmeno degli idonei risultati vincitori;

da quanto emerge da ForumPA 2021 in cui è stata presentata la ricerca sul lavoro pubblico incentrata sul tema guida "Connettere le energie vitali del Paese", attorno alle missioni, agli obiettivi e agli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (fonti reperite sul sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri), il personale pubblico è fortemente in calo. Ad oggi ci sono meno lavoratori pubblici rispetto agli altri Paesi europei e una pubblica amministrazione "anziana", con un'età media di 50 anni, nonostante nel piano nazionale di ripresa e resilienza, come si legge nel rapporto, siano stati previsti investimenti in "capacità amministrativa" della pubblica amministrazione per 1,3 miliardi di euro, e ulteriori 0,4 miliardi di fondi strutturali UE e cofinanziamento nazionale;

la pubblica amministrazione italiana al 1° gennaio 2021 conta 3,2 milioni di dipendenti, 31.000 in meno rispetto all'anno precedente (0,97 per cento in meno), il minimo storico degli ultimi 20 anni. Dopo il timido segnale di crescita del personale del 2019, nel 2020 il blocco dei concorsi per l'emergenza sanitaria e l'accelerazione dei pensionamenti non ha permesso al *turnover* di ritrovare un equilibrio. La pubblica amministrazione italiana si conferma vecchia (in media 50 anni di età), scarsamente aggiornata (mediamente 1,2 giorni di formazione per dipendente all'anno), in difficoltà nell'offrire servizi adeguati a imprese e cittadini (il 76 per cento degli italiani li considera inadeguati, mentre gli europei insoddisfatti sono il 51 per cento), eppure chiamata ad essere il motore della ripresa;

inoltre, nel prossimo triennio almeno 300.000 persone usciranno dal pubblico impiego;

intanto sono arrivati a 3,03 milioni i pensionati da lavoro pubblico, in un rapporto di 94 pensioni erogate ogni 100 contribuenti attivi. E l'esodo è destinato ad aumentare: come descritto nello stesso rapporto, nel prossimo triennio almeno 300.000 persone del pubblico impiego andranno in pensione, ma probabilmente saranno molte di più, se si considera che oltre 500.000 dipendenti hanno già oltre 62 anni e 183.000 hanno raggiunto oltre 38 anni di anzianità di servizio;

come era in progetto, si è effettivamente aperta una nuova stagione dei concorsi, con lo sblocco delle prove selettive e una notevole semplificazione delle procedure, che erano destinati ad accelerare l'inserimento di personale necessario a garantire il funzionamento della macchina pubblica. Ciononostante ci sono graduatorie di candidati idonei ferme da mesi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prevedere oltre all'assunzione dei vincitori anche di tutti gli idonei, mediante lo scorrimento della graduatoria o prevedere la possibilità di attingere alla graduatoria da parte di altre amministrazioni.

(4-07313)

[FERRERO Roberta](#), [CASOLATI Marzia](#), [BERGESIO](#), [MONTANI](#), [PIANASSO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) è stato inviato al carcere di Torino per osservazione psichiatrica e ciò nonostante il reparto sestante, come noto, sia chiuso per ristrutturazione;

questo detenuto non dovrebbe essere collocato nel carcere di Torino, che è fuori dal circuito del regime carcerario "rigoroso";

pur nell'evidenza di quanto esposto, di per sé già sufficiente, a parere dell'interrogante, ad inquadrare la pericolosità della situazione, il medesimo detenuto avrebbe creato non pochi problemi di gestione interna, tanto che, nei giorni scorsi, si è reso anche protagonista di un'aggressione in danno di un

agente della Polizia penitenziaria, che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso con applicazione di punti di sutura al sopracciglio dell'occhio sinistro;  
sempre nei giorni scorsi, il detenuto si sarebbe rifiutato di rientrate dall'ora d'aria. Dopo lunga opera di convincimento sarebbe rientrato; successivamente si sarebbe recato ad effettuare la doccia in altra cella e, quindi, dal quel momento non sarebbe più rientrato in cella, gironzolando per il corridoio della sezione e dormendo in un corridoio attiguo alla cella dal medesimo occupata;  
da quanto riferito lo stesso detenuto creerebbe non pochi problemi con il cibo e assumerebbe una condotta assai discutibile (parrebbe che manchino dettagliate direttive per il personale di Polizia penitenziaria che presta servizio nel carcere di Torino), provocando seri e gravi problemi di gestione interna;  
sono indubbie e facilmente intuibili le gravi difficoltà degli agenti a fronte di atteggiamenti aggressivi, arroganti e prepotenti del detenuto;  
sempre nei gironi scorsi, in un altro padiglione detentivo del carcere di Torino, i detenuti di un'intera sezione si sarebbero rifiutati di rientrare in cella fino alle ore 23.00 circa, parrebbe per problemi riconducibili alla mancata erogazione dell'acqua dovuto ad un disguido tecnico;  
gli agenti della Polizia penitenziaria del carcere di Torino sono oramai allo stremo delle forze, si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare, al fine di tutelare l'incolumità degli agenti penitenziari e garantire loro condizioni di lavoro tali per cui possano adempiere alle loro funzioni.

(4-07314)

[PIRRO Elisa](#), [PISANI Giuseppe](#), [VANIN Orietta](#), [BOTTICI Laura](#), [ROMANO](#), [L'ABBATE Patty](#), [DI GIROLAMO Gabriella](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

lo *shock* anafilattico, o anafilassi, è la reazione allergica sistemica più grave tra le reazioni allergiche generalizzate e rappresenta un rischio per la vita. Tali episodi si verificano generalmente in risposta all'esposizione a farmaci, punture di insetti imenotteri o cibo. Per tale motivo è importante riconoscerla e trattarla tempestivamente;

il 19 luglio 2022, nel bresciano, Alessandro Barni, di 53 anni, è deceduto a causa di anafilassi dovuta a molteplici punture di imenotteri. Quest'anno si sono verificati numerosi decessi dovuti a *shock* anafilattico, tra cui quello di Martina Quadrino, di 13 anni, che lo scorso 16 aprile 2022, in provincia di Latina, ha perso la vita per arresto cardiaco a seguito di una reazione allergica alimentare. Accertati un altro caso ad aprile, uno a maggio ed almeno tre a giugno del corrente anno;

considerato che:

l'unica modalità per rispondere subito ad uno *shock* anafilattico è la somministrazione tempestiva, per via intramuscolare, dell'autoiniettore di adrenalina, un farmaco che è in grado di erogare una quantità unica e predosata di adrenalina. Le linee guida internazionali sottolineano l'importanza dell'adrenalina autoiniettabile come trattamento di prima linea per ottenere una risposta rapida ed efficace in caso di anafilassi;

secondo un documento redatto dall'Associazione allergologi ed immunologi italiani territoriali ed ospedalieri gli esiti negativi nella gestione di una crisi anafilattica sono dovuti principalmente alla somministrazione tardiva di adrenalina. Il personale sanitario, i pazienti e i loro familiari devono essere bene istruiti a riconoscere i sintomi dell'anafilassi, così da utilizzare il farmaco senza esitazione; inoltre, in alcuni casi, la somministrazione di un solo autoiniettore di adrenalina può non rivelarsi sufficiente. Questi rischi, potenzialmente fatali, possono essere evitati provvedendo all'utilizzo di un secondo autoiniettore;

con una comunicazione pubblicata il 26 giugno 2015, l'Agenzia europea dei medicinali (EMA) ha raccomandato diverse misure al fine di garantire che i pazienti e gli operatori sanitari usino correttamente gli autoiniettori di adrenalina. In particolare, l'EMA ha raccomandato agli operatori sanitari di provvedere alla prescrizione di due autoiniettori che i pazienti devono portare con sé in ogni momento;

l'Italia ha recepito questa raccomandazione in modo incompleto e frammentario. Nel nostro Paese, l'Agenzia italiana del farmaco con determinazione del 5 agosto 2005, pubblicata nella *Gazzetta*

*Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2005, ha riclassificato l'adrenalina autoiniezzabile in fascia H, rendendo la sua distribuzione possibile solamente attraverso le farmacie ospedaliere e territoriali su prescrizione dello specialista allergologo operante in strutture pubbliche. Tuttavia, ad oggi, ad eccezione di pochissime regioni, viene prescritto e fornito gratuitamente un solo autoiniettore di adrenalina; la classificazione in fascia H non tiene conto delle necessità dei pazienti e contribuisce a creare incongruenze a livello territoriale, causando una disparità di trattamento dei cittadini; l'erogazione delle due dosi degli autoiniettori di adrenalina è legata ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e, di conseguenza, l'eterogeneità dei PDTA regionali contribuisce ad aumentare la disparità di accesso alla cura da parte dei pazienti; ciò rende difficile l'accesso all'adrenalina e non risponde alla necessità di intervenire rapidamente per arrestare la possibile crisi anafilattica, si chiede di sapere:

se sia possibile valutare, insieme alle autorità competenti, una riclassificazione dell'autoiniettore di adrenalina in regime di fascia A, al fine di rendere più facile l'accesso al farmaco ed omogenea la sua somministrazione a livello regionale;

se si intenda provvedere all'inserimento degli autoiniettori nei livelli essenziali di assistenza, al fine di facilitare la gestione dei pazienti e contribuire al raggiungimento dell'uniformità territoriale delle prestazioni sanitarie, nonché dei servizi per le persone affette da anafilassi.

(4-07315)

[LOREFICE](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che da molti anni la gestione dei rifiuti in Sicilia vive nell'emergenza e la stessa Regione ha tra le più basse percentuali di raccolta differenziata in Italia. Per ovviare a questa situazione, il Governo regionale ha recentemente approvato il nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia, approvato con decreto presidenziale 12 marzo 2021, n. 8, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, supplemento ordinario del 9 aprile 2021. Esso prescrive che "la realizzazione di nuovi impianti non deve determinare impatti tali da provocare effetti negativi per la salute e per le componenti ambientali fondamentali, quali acqua, aria, suolo flora e fauna, tutelando il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, i territori agricoli, i sistemi idrici e le aree fragili";

considerato che:

in contrada Timpazzo, all'interno del sito "Natura 2000" del territorio gelese, da circa 20 anni opera una discarica, nel tempo trasformata in piattaforma polifunzionale per il deposito e il trattamento dei rifiuti che, nel corso degli anni, ha subito numerosi interventi di ampliamento, ultimo dei quali autorizzato nel 2013 e sottoposto a diversi vincoli a seguito dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) regionale che lo ha autorizzato;

recentemente la Regione, in palese violazione della normativa europea, pur accertando il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA vigente da parte del gestore pubblico e ignorando il parere contrario del direttore della riserva naturale orientata "Biviere di Gela", quale soggetto pubblico deputato al rilascio dei pareri di legge per i progetti ricadenti nell'area, ha autorizzato una modifica sostanziale della discarica, consistente in un nuovo ampliamento dei volumi della stessa (più 700.000 metri cubi vasca E), con grave impatto sugli ecosistemi tutelati presenti nel sito e un altrettanto grave impatto sui cittadini dei comuni del comprensorio;

nel medesimo parere l'ente gestore della riserva denunciava anche la violazione dell'articolo 5, comma 1, lett. k), del decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che prevede che nelle zone di protezione speciale (ZPS) è vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie;

tenuto conto che:

la realizzazione originaria della discarica di Timpazzo e tutti i successivi ampliamenti con nuove installazioni impiantistiche risultano in contrasto con gli indirizzi strategici del piano di risanamento ambientale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 (all. 1);

detti ampliamenti e installazioni di impianti nel sito di Timpazzo risultano anche in contrasto con un

altro strumento di pianificazione territoriale sovraordinato, in quanto previsto dalle direttive UE, ovvero il piano di gestione della rete Natura 2000 "Biviere Macconi di Gela", approvato dalla stessa Regione con decreto del direttore generale n. 465 del 31 maggio 2016;

considerato che:

la chiusura della discarica della Sicula trasporti a Lentini e le normative speciali dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19 hanno fatto sì che la Regione autorizzasse un aumento della capacità di conferimento nella discarica di Timpazzo, la quale ha visto incrementare di oltre il 100 per cento la quantità di rifiuti ammissibili su base annua, passando dalle 450 tonnellate previgenti alle 950 attuali. Anche tale aumento si pone in aperto contrasto con la normativa speciale che consente un aumento massimo della capacità di stoccaggio massimo del 50 per cento, come specificato dalla circolare ministeriale recante "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'emergenza COVID 19 del 27 marzo 2020";

a gestione dei rifiuti da parte della Regione si è dimostrata fallimentare sotto tutti i punti di vista, facendo emergere in maniera chiara la totale incapacità di programmazione e gestione dell'ordinario e costringendo la popolazione a vivere in uno stato di costante emergenza;

rilevato che:

già in anni passati nell'impianto sono state accertate a seguito di controlli delle autorità competenti numerose e ripetute violazioni delle prescrizioni per l'esercizio dell'impianto previste dall'AIA del 2013 con grave danno all'ambiente, ai cittadini gelesi e del comprensorio;

l'ampliamento della discarica, inoltre, va a impattare su un territorio già profondamente colpito a livello ambientale dalla presenza del petrolchimico e segnato da una grave crisi economica dovuta alla mancata riconversione economica a seguito della chiusura degli impianti della raffineria di Gela, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

come intenda agire, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare l'ampliamento della discarica sita in contrada Timpazzo e quindi la commissione di azioni palesemente in contrasto con le direttive UE in materia di economia circolare e di protezione della rete ecologica Natura 2000;

se non ritenga opportuno attivarsi per assicurare la conservazione di un sito naturalistico di grande importanza per la flora e la fauna che ospita e nell'interesse dei cittadini.

(4-07316)

(Già 3-02838)

[LOREFICE](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

in data 14 gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (cosiddetta Direttiva SUP), volta a impedire la commercializzazione taluni prodotti in plastica monouso, al fine limitare l'inquinamento derivante dalla dispersione degli stessi nell'ambiente;

il decreto legislativo esclude dall'ambito di applicazione della normativa i prodotti monouso non in plastica, ma contenenti il "lining", un sottile rivestimento in plastica avente un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto e che, per tale motivo, non ne costituisce un componente strutturale principale;

esclusi dall'ambito di applicazione della normativa europea sono anche i prodotti monouso in bioplastica, in coerenza con il criterio di delega di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della legge 23 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato della Repubblica tramite un emendamento a prima firma dell'interrogante;

considerato che a quanto si apprende da fonti stampa, a dicembre 2021 la Commissione europea avrebbe inviato all'Italia un parere circostanziato, nel quale invitava il Governo a posporre la data di applicazione della nuova normativa al 23 marzo 2022, in considerazione della mancata aderenza delle previsioni contenute nel decreto legislativo di recepimento con la direttiva europea in relazione all'esclusione delle bioplastiche, in quanto considerate al pari delle plastiche tradizionali, e dei prodotti contenenti "lining", dato che la direttiva non prevede percentuali minime di plastica, perché un prodotto monouso sia considerato di tale materiale;



considerato altresì che:

a parere dell'interrogante, l'inclusione dei prodotti in bioplastica tra quelli vietati non appare giustificata, in quanto l'incidenza di questi ultimi sull'ambiente è notevolmente minore rispetto a quelli in plastica tradizionale;

l'Italia è *leader* nella produzione di bioplastiche e il divieto di vendita delle stesse metterebbe in ginocchio un settore importante della nostra economia, senza un reale impatto benefico sull'ambiente, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e possa confermare l'invio, da parte della Commissione europea, del parere circostanziato e del contenuto dello stesso;

cosa intenda fare per tutelare un settore economico che produce ricchezza e che non ha evidentemente impatti sull'ambiente.

(4-07317)

(Già 3-03029)

[LOREFICE, RICCIARDI Sabrina](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nelle ultime settimane la situazione pandemica in Italia è in netto miglioramento, come dimostrato dalla progressiva e costante riduzione dei casi registrati, dalla diminuzione dei ricoveri e da quella del numero delle terapie intensive occupate da pazienti affetti da COVID-19, e come dichiarato dal professor Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro in indirizzo, in un'intervista rilasciata all'agenzia "Dire" dello scorso 10 febbraio;

la campagna di vaccinazione contro il virus in Italia ha raggiunto risultati estremamente positivi, portando ad una percentuale di popolazione vaccinata tra le più alte in Unione europea e nel mondo;

al fine di favorire la ripresa economica e gli spostamenti all'interno del continente europeo, l'Unione, con il regolamento (UE) n. 2021/953 del 14 giugno 2021, ha istituito il cosiddetto *green pass* che prevede la possibilità di spostarsi tra Stati membri per i soggetti che siano guariti dal COVID-19, per coloro che si siano vaccinati e per coloro che abbiano effettuato un tampone con esito negativo;

l'Italia, conformemente alla normativa europea, applica il *green pass* da tampone negli spostamenti tra Stati dell'Unione ma, al suo interno, ha deciso di utilizzare il cosiddetto *super green pass* con regole molto più stringenti, introducendo prima un obbligo vaccinale surretto e successivamente, per alcune categorie di lavoratori della sanità, della scuola, delle forze dell'ordine, e poi per tutti gli *over 50* un obbligo vero e proprio di vaccinazione;

considerato che, a parere degli interroganti, la politica del Governo italiano in tema di certificazioni verdi ha completamente stravolto il principio che era alla base della normativa europea, utilizzandolo non come uno strumento di libertà e ripresa economica, ma quale strumento coercitivo e ricattatorio e, a riprova di quanto affermato, lo scorso 25 gennaio, intervenendo in una nota trasmissione di approfondimento politico su una rete nazionale sul tema dei vaccini contro il COVID-19 e il *green pass*, il sottosegretario Pierpaolo Sileri, incalzato dai giornalisti presenti in studio, ha dichiarato: "Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile, come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso";

considerato altresì che a parere degli interroganti tale affermazione assume ancora maggiore gravità se si considera che la parte di popolazione che ha deciso di non vaccinarsi, per i motivi più diversi e nel rispetto delle libertà individuali garantite in un sistema democratico e libero da ingerenze e compressioni dei diritti costituzionalmente garantiti da parte del Governo, è ormai esigua,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivide quanto dichiarato dal sottosegretario Sileri e se, in caso contrario, non ritenga opportuno intervenire in prima persona per rassicurare quella parte di popolazione che ancora non si è vaccinata circa la propria possibilità di vivere al riparo da ingerenze governative.

(4-07318)

(Già 3-03105)

[TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 2 luglio 2022, ad Acate (Ragusa), è scomparso il signor Daouda Diane, ivoriano d'origine, bracciante agricolo e mediatore culturale;

lavorava senza regolare contratto in un'azienda i cui responsabili sostengono di non averlo mai conosciuto;

i suoi colleghi di lavoro, interrogati, non hanno notizie di lui da giorni. Hanno indicato l'azienda presso la quale ha lavorato, mentre i suoi coinquilini, coi quali divideva la stanza dove dormiva, proprio da quell'azienda non lo hanno più visto tornare;

considerato che:

appare inverosimile che si sia allontanato volontariamente, poiché il 22 luglio avrebbe dovuto raggiungere la moglie e la figlia che risiedono in Costa d'Avorio;

il signor Diane era privo di regolare contratto, un elemento che non solo abbassa i salari e mette i lavoratori in una condizione di continua ricattabilità, ma genera l'effetto molto pesante della privazione delle necessarie tutele di protezione, cancellando i diritti elementari e minimi;

considerato, inoltre, che:

il 10 luglio, ad Acate l'Unione sindacale di base di Ragusa ha indetto una manifestazione e un corteo di protesta, al quale ha partecipato anche il sindaco della città, per sensibilizzare le autorità ad approfondire il caso e avere rassicurazioni sulle indagini;

il 15 luglio i lavoratori hanno organizzato uno sciopero affinché il Governo regionale affronti la questione dei lavori irregolari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda adottare le opportune iniziative affinché sia fatta chiarezza sulla vicenda.

(4-07319)

[TARICCO](#), [ASTORRE](#), [FERRAZZI](#), [D'ARIENZO](#), [LAUS](#), [PITTELLA](#), [STEFANO](#), [FEDELI Valeria](#), [VATTUONE](#), [IORI Vanna](#), [MARGIOTTA](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [MARILOTTI](#), [BOLDRINI Paola](#), [MARCUCCI](#), [VALENTE Valeria](#), [CIRINNÀ Monica](#), [ROJC Tatjana](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della transizione ecologica, della difesa e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

nelle ultime settimane l'intero Paese è stato colpito da numerosi e gravi fenomeni di incendi boschivi: secondo i dati pubblicati dallo European forest fire information system (EFFIS), in Italia, la superficie bruciata settimanale cumulata dell'anno 2022 è finora ampiamente superiore a quella media degli anni tra il 2006 e il 2021, lasciando presagire che per tutto il mese di agosto si verificherà un costante aumento della superficie bruciata;

per la campagna antincendio boschivo del 2022, la flotta aerea di Stato è composta da 15 velivoli Canadair CL415 e da 5 elicotteri Erickson S64F, cui si aggiungono 14 elicotteri del comparto difesa, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell'Arma dei Carabinieri e, in situazioni estremamente critiche, i velivoli cofinanziati dalla Commissione europea nell'ambito del progetto "rescEU";

considerato che:

il punto di riferimento normativo per la materia in questione è la legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi), che, anche alla luce dell'eterogeneità degli ecosistemi presenti sul territorio nazionale, affida alle Regioni la competenza di programmare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attraverso lo strumento del piano regionale, di cui all'articolo 3 della legge-quadro;

nel corso degli anni di applicazione della legge quadro, le Regioni hanno approvato specifiche legislazioni regionali e hanno sviluppato competenze e strategie anche oltre quanto previsto dalla normativa nazionale, accumulando esperienze e impiegando risorse umane e strumentali in modo diversificato;

a livello nazionale vi sono diversi enti che, ciascuno per le sue competenze, partecipano all'attività antincendi boschivi: il Dipartimento della protezione civile, struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che fa capo al Ministero dell'interno, il comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, di competenza del Ministero della difesa e la Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica;



in risposta al picco del 2021, il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi, promuovendo il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi e della lotta attiva, e prevedendo modifiche al codice penale e alla legge quadro;

dal punto di vista finanziario, il decreto prevede due stanziamenti principali: all'articolo 2, 40 milioni di euro per l'anno 2021 per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali destinati al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Arma dei Carabinieri; all'articolo 4, comma 2, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati esclusivamente alle attività di prevenzione nei territori ricadenti nell'ambito della strategia nazionale aree interne (SNAI) e nelle isole minori;

tra le novità più importanti introdotte dal decreto-legge incendi boschivi vi è la disciplina a livello nazionale della tecnica del fuoco prescritto, già impiegata sperimentalmente da alcune regioni italiane virtuose e largamente utilizzata con successo in altri Paesi quali il Portogallo, la Spagna e la Francia, che consiste nell'utilizzo scientifico e pianificato del fuoco durante la stagione invernale da parte di personale qualificato per ridurre l'accumulo di vegetazione infiammabile e, di conseguenza, l'intensità degli incendi futuri;

ritenuto che:

l'emergenza degli incendi boschivi rientra tra le emergenze nazionali (richiamate nella circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022) che il Governo può impegnarsi a fronteggiare, in seguito alle proprie dimissioni, tramite l'adozione di atti urgenti, anche volti a migliorare la prevenzione;

la diversità degli ecosistemi presenti sul territorio nazionale e le diverse tradizioni ed esperienze accumulate negli ultimi decenni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi suggeriscono che il livello istituzionale più appropriato per affrontare la questione in modo efficiente sia quello regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

maggiori investimenti in previsione e prevenzione, come dimostrato da un'ampia letteratura scientifica specialistica, possono contribuire all'efficacia e alla sicurezza della lotta attiva, all'abbattimento dei suoi costi, nonché alla riduzione delle conseguenze negative degli incendi, quali le vittime civili, la degradazione dei servizi ecosistemici e le emissioni di gas climalteranti;

rilevato che:

i citati stanziamenti del decreto-legge incendi boschivi non sono destinati né ai soggetti istituzionali più coinvolti nella materia, vale a dire le Regioni, né ai territori che presentano profili di rischio incendi boschivi più elevato, in quanto questi, per la maggior parte, si trovano al di fuori dell'ambito della SNAI e delle isole minori;

per impiegare la tecnica del fuoco prescritto con successo su tutto il territorio nazionale si rendono necessari sia il potenziamento dell'addestramento professionale degli addetti, la cui età media è attualmente eccessivamente elevata per un'attività che per natura è complessa, sia meccanismi di monitoraggio e di informazione più efficaci, sia l'assenza di eccessivi limiti normativi a livello nazionale, in quanto le singole Regioni già oggi applicano tale tecnica con modalità diverse, si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare, nel perimetro delle proprie prerogative, per fronteggiare l'emergenza nazionale degli incendi boschivi;

se ritenga che l'attuale dotazione di personale e mezzi dislocati nell'ambito delle campagne antincendio boschivo sia sufficiente per affrontare l'emergenza incendi che si ripete con cadenza annuale, e se non ritenga opportuno un suo corrispondente potenziamento;

se non ritenga cruciale destinare gli eventuali prossimi stanziamenti di risorse principalmente alle esigenze delle Regioni, quali enti maggiormente competenti in materia, concentrandoli su quelle i cui territori presentano maggiori fattori di rischio e sulle attività di previsione e prevenzione, con

particolare riferimento all'addestramento professionale del personale da impiegare nella stagione invernale per l'applicazione della tecnica del fuoco prescritto, con l'obiettivo di abbassarne l'età media; se non ritenga altresì opportuno prevedere, di concerto con le Regioni, un meccanismo di monitoraggio degli interventi di prevenzione tesi a ridurre l'infiammabilità della vegetazione, con particolare attenzione all'impatto che queste hanno sulla biodiversità e sulle emissioni di gas climalteranti.

(4-07320)

[GRANATO Bianca Laura](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

in un documento predisposto dall'istituto tecnico economico "Paolo Savi" di Viterbo, nell'ambito di un progetto Erasmus intitolato "Emphasizing inclusion by developing mutual aid and solidarity in Europe", viene chiesta l'autorizzazione dei genitori alla partecipazione degli alunni alla mobilità Erasmus a Tolosa (Francia), dal 26 al 30 settembre 2022;

a quanto risulta all'interrogante, nella dichiarazione da sottoscrivere si legge che i genitori o i tutori legali degli alunni debbano essere consapevoli che i "partner europei del progetto richiedono a tutti i partecipanti la vaccinazione completa (terza dose)";

valutato che appare paradossale l'esistenza di un progetto europeo che punti sull'inclusione e sulla solidarietà nell'Unione escludendo dalla partecipazione, al contempo, gli alunni che non siano stati sottoposti al ciclo vaccinale completo, con sieri sperimentali, nei singoli Stati aderenti al progetto, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione al riguardo; se non intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare che possa essere messa in atto qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di alunni italiani non vaccinati con i vaccini anti COVID-19.

(4-07321)

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 450<sup>a</sup> seduta pubblica del 7 luglio 2022, a pagina 5, alla sedicesima riga, sostituire le parole: "(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento)" con le seguenti: "(Votazioni qualificate ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento)".

Nel Resoconto stenografico della 451<sup>a</sup> seduta pubblica del 12 luglio 2022, a pagina 9, sotto il titolo "Seguito della discussione del documento:" sostituire le parole: "(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento)" con le seguenti: "(Votazioni qualificate ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento)".

Nel Resoconto stenografico della 454<sup>a</sup> seduta pubblica del 20 luglio 2022, a pagina 6, alla decima riga, sostituire le parole: "Approvazione della proposta di risoluzione n. 2" con le seguenti: "Approvazione della proposta di risoluzione n. 2, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia".

Nel Resoconto stenografico della 455<sup>a</sup> seduta pubblica del 26 luglio 2022, a pagina 11, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla prima riga del secondo capoverso, prima della parola: "Giacobbe" inserire le seguenti: "Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;".

